



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Errata corrige

D.d.s. 24 novembre 2023 - n. 18909 «Concessione contributi per l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 - l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. a) e b) e comma 2 - 2^ tranche - A.F.C.P Varese - Como - Lecco - Territorio di Lecco» pubblicato sul BURL n. 50 SEO del 11 dicembre 2023 3

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 46 del 13 dicembre 2023

Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 1507 al n. 1520) 5

Delibera Giunta regionale 13 dicembre 2023 - n. XII/1515

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC - Presa d'atto degli esiti del tavolo istituzionale del contratto istituzionale di sviluppo sulle rimodulazioni al piano operativo regionale - I rimodulazione 6

Delibera Giunta regionale 13 dicembre 2023 - n. XII/1520

Determinazioni in ordine alla proposta di istituzione di un nuovo sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale «Brughiere di Malpensa e Lonate» 12

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente struttura 12 dicembre 2023 - n. 19887

Settore dell'apicoltura (Campagna 2023/2024).Apertura dei termini per la presentazione delle domande e approvazione del manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni "Reg. (UE) 2021/2115" 55

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

Decreto dirigente unità organizzativa 6 dicembre 2023 - n. 19791

Misura Nidi Gratis – Bonus 2023/2024 (d.g.r.n. 405/2023) - PR FSE+ 2021-2027, Priorità 3, Inclusione sociale, ESO4.11, Azione k.5.: riapertura finestra per la presentazione delle domande di adesione da parte delle famiglie 97

Decreto dirigente struttura 13 dicembre 2023 - n. 19989

Approvazione esiti valutazione istanze pervenute in risposta alla manifestazione di interesse per la partecipazione alla partnership del progetto regionale «Un centro in rete per la fragilità» finalizzato al potenziamento dell'offerta dei servizi rivolti alle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria in situazione di particolare fragilità - d.g.r. 7500 del 15 dicembre 2022 e d.g.r. 1220 del 30 ottobre 2023 99

D.G. Casa e housing sociale

Decreto dirigente unità organizzativa 6 dicembre 2023 - n. 19754

Programma sperimentale di autocostruzione di alloggi da concedere in locazione con proprietà differita - «Autocostruzione in affitto» per l'attuazione dell'intervento nel comune di Besana in Brianza (MB) localizzato in via Leopardi, angolo via dei tigli (attuale via dei tigli 7) - Approvazione modifiche alla convenzione sottoscritta in data 19 luglio 2005, registrata il 26 settembre 2005 al n. 8391/RCC. 103

D.G. Cultura

Decreto dirigente struttura 12 dicembre 2023 - n. 19900

Selezione per il biennio 2023/2024 dei progetti per la realizzazione di residenze artistiche di spettacolo dal vivo – artisti nei territori – ai sensi dell'art.43 del d.m. 27 luglio 2017 n. 332 108

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2023

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

Decreto dirigente unità organizzativa 6 dicembre 2023 - n. 19776

Complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia - Intervento srg10 - «Informazione e promozione dei prodotti di qualità». Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande 111

Decreto dirigente struttura 1 dicembre 2023 - n. 19532

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 4.1.03 «Incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione». d.d.u.o. 24 settembre 2020, n. 11206, approvazione degli esiti istruttori, suddivisione delle risorse finanziarie e ammissione a finanziamento. modifica parziale dell'allegato 4, a seguito di autorizzazione di cambio del beneficiario 145

Decreto dirigente struttura 6 dicembre 2023 - n. 19750

Aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di aromia bungii (faldermann) in Lombardia e applicazione delle misure fitosanitarie di eradicazione 150

Comunicato regionale 6 dicembre 2023 - n. 158

Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia - Attivazione di bandi 2024 relativi a nuovi interventi SRA dello sviluppo rurale non attivati nel 2023 153

D.G. Infrastrutture e opere pubbliche

Decreto dirigente struttura 1 dicembre 2023 - n. 19572

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Bergamo. Classificazione amministrativa a strada provinciale della BGSP51VAR «Variante di Piario» dal km 0+000 al km 1+120 e contestuale declassifica del tratto della BGSP51 «SS 671 - Villa d'Ogna» dal km 2+080 al km 3+120 in comune di Piario (BG) 163

D.G. Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica

Decreto dirigente struttura 12 dicembre 2023 - n. 19895

Aggiornamento e pubblicazione degli importi dovuti alla Regione Lombardia per l'anno 2024 a titolo di canoni di utenza di acqua pubblica in applicazione dell'articolo 6 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10 165

D.G. Sicurezza e protezione civile

Decreto dirigente struttura 12 dicembre 2023 - n. 19952

Impiego delle risorse 2022-2023 del fondo di protezione civile di cui al decreto del capo dipartimento della protezione civile 24 maggio 2023, autorizzato dalla d.g.r. n. 1502/2023 per l'integrazione del finanziamento di cui al bando attuativo della d.g.r. n. 694/2023 - Approvazione della graduatoria finale. 168

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2023

Errata corrige

D.d.s. 24 novembre 2023 - n. 18909 «Concessione contributi per l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 - l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. a) e b) e comma 2 - 2^a tranche - A.F.C.P.Varese - Como - Lecco - Territorio di Lecco» pubblicato sul BURL n. 50 SEO del 11 dicembre 2023

La tabella B di cui al decreto in oggetto, per mero errore materiale, non è stata pubblicata.

Si provvede pertanto a pubblicare la stessa quale parte integrante e sostanziale dell'atto.

— • —

Via Gaggio, Associazioni ambientaliste nelle Comunità del Parco-Legambiente, Coordinamento Salviamo il Ticino ed Ecoistituto della Valle del Ticino

Ufficio Competente: Struttura Natura e biodiversità – Direzione Generale Territorio e sistemi verdi, Regione Lombardia

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Alessandra Norcini - dirigente Struttura Natura e biodiversità

Avvio del procedimento: 16 giugno 2023 (prot. regionale Z1.2023.0027758)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Riferimenti normativi

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat)

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva Uccelli)

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”

Legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 “Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”

Legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 “Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea”

Sommario

1. Proposta di istituzione del SIC/ZPS Brughiere di Malpensa e di Lonate
2. Inquadramento dell’area
3. Pianificazione urbanistico-territoriale

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 46 del 13 dicembre 2023
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 1507 al n. 1520)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE GENERALE D FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE, DISABILITA' E PARI OPPORTUNITA'
(Relatore l'assessore Lucchini)

D161 - FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA' E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

1507 - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2023 - D.M. 01 agosto 2023: PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E DESTINAZIONE DELLE RISORSE - AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA SPERIMENTAZIONE CENTRI PER LA FAMIGLIA DI CUI ALLA D.G.R. N. 5955/2022

DIREZIONE GENERALE G WELFARE
(Relatore l'assessore Bertolaso)

G156 - SISTEMI INFORMATIVI E SANITA' DIGITALE

1508 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - INTERVENTO 1.2.2. COT - INTERCONNESSIONE AZIENDALE. NUOVE DETERMINAZIONI RELATIVE AL SISTEMA PER LA GESTIONE DIGITALE DEL TERRITORIO

G191 - FARMACEUTICA E DISPOSITIVI MEDICI

1509 - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLE DD.G.R. N. XII/281 DEL 15 maggio 2023 E N. XII/642 DEL 17 luglio 2023 RELATIVE ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI IDONEI ALLA NOMINA DI COMPONENTE DI COMITATO ETICO DI REGIONE LOMBARDIA

G192 - POLO OSPEDALIERO

1510 - RIPARTO DEL FONDO ASSEGNATO ALLA LOMBARDIA PER L'ATTIVITA' DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO-IRCCS- IN FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI IN REGIONI DIVERSE DA QUELLE DI APPARTENENZA. FSN 2021 E 2022, PREVISTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178, ART 1, COMMA 496

G193 - RETE TERRITORIALE

1511 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO E SOCIO SANITARIO PER L'ESERCIZIO 2024 - QUADRO ECONOMICO PROGRAMMATO

1512 - ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SSR PER L'ANNO 2023 E ATTUAZIONE DELL'ART. 7 DELLA L.R. 2/2023 «ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2023-2025 CON MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI»

1513 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE DI FSR DESTINATE NEL 2024 ALL'AREA DEI SERVIZI TERRITORIALI RESIDENZIALI DELL'AREA ANZIANI, DELL'AREA RESIDENZIALE DELLA DISABILITA' E DELL'AREA RESIDENZIALE DELLE DIPENDENZE

G197 - PERSONALE, PROFESSIONI DEL SSR E SISTEMA UNIVERSITARIO

1514 - APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER IL SUPERAMENTO DELLE ESTERNALIZZAZIONI DEI SERVIZI SANITARI CORE E PER LA MIGLIORE GESTIONE DEL PERSONALE

G198 - RISORSE STRUTTURALI E TECNOLOGICHE

1515 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - MISSIONE 6 COMPONENT 1 E COMPONENT 2 E PNC - PRESA D'ATTO DEGLI ESITI DEL TAVOLO ISTITUZIONALE DEL CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO SULLE RIMODULAZIONI AL PIANO OPERATIVO REGIONALE - I RIMODULAZIONE

1516 - PIANO DI RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA: ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DEL D.L. 34/2020, D.G.R. N. XI 3264/2020 E D.G.R. N. XI/4468/2021. PERFEZIONAMENTO DEL TERZO RIALLINEAMENTO DEL PIANO APPROVATO CON D.G.R. N. XI/7779 DEL 16 GENNAIO 2023

1517 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI INVESTIMENTI IN AMBITO SANITARIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 - ULTERIORI DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. XII/862/2023 E STANZIAMENTO CONTRIBUTI

G199 - AFFARI GENERALI

1518 - PIANO SOCIOSANITARIO INTEGRATO LOMBARDO 2023 - 2027. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE

1519 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO «EX 2° DEPOSITO CENTRALE» UBICATO NEL COMUNE DI GALLARATE (VA)

DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO E SISTEMI VERDI
(Relatore l'assessore Comazzi)

Z166 - PARCHI, BIODIVERSITA' E SISTEMA DELLE CONOSCENZE

1520 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI UN NUOVO SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE «BRUGHIERE DI MALPENSA E LONATE»

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2023

**D.g.r. 13 dicembre 2023 - n. XII/1515
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6
Component 1 e Component 2 e PNC - Presa d'atto degli
esiti del tavolo istituzionale del contratto istituzionale di
sviluppo sulle rimodulazioni al piano operativo regionale - I
rimodulazione**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 6 «Salute», che si articola in:
 - Componente 1 «Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale» - Investimento 1.1: «Case della Comunità e presa in carico della persona»; Investimento 1.2: «Casa come primo luogo di cura e Telemedicina»; Investimento 1.3: «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità»;
 - Componente 2 «Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale» - Investimento 1.1: «Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero»; Investimento 1.2 «Verso un Ospedale sicuro e sostenibile»; Investimento 1.3 «Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione»; Investimenti 2.2 «Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario»;

Richiamati:

- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante: «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1 che approva il Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), al comma 2 individua l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del Piano, tra cui alla lettera e) punto 2 è previsto «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», al comma 6 prevede che «Agli interventi ricompresi nel Piano si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza» e al comma 7 stabilisce che, per i Programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per la rilevazione delle informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti, è utilizzata la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178/2020;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2021 recante *assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*;

Richiamate:

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» e successive modifiche e integrazioni, come da ultimo modificata con l.r. 22/2021;

Richiamato il decreto 20 gennaio 2022 del Ministero della Salute «Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari» con il quale, tra l'altro:

- sono stati definiti gli specifici «*Target regionale obiettivo*» del PNRR-Missione 6 Component 1, inteso quale target minimo, rispettivamente, in n. 187 Case di Comunità, n. 60 Ospedali di Comunità e n. 101 Centrali Operative Territoriali;
- sono state determinate e ripartite, a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome, le risorse di cui al PNRR e PNC - Missione 6 Component 1 e 2 - immediatamente accertabili dalle amministrazioni attuatrici, in particolare destinando alla Regione Lombardia complessivamente € 1.192.762.445,14 - di cui € 973.520.039,48 finanziati a

carico del PNRR ed € 219.242.405,66 a carico del PNC - suddivisi nelle due macroaree Missione 6 Componente 1 per € 462.831.828,03 e Missione 6 Componente 2 per € 729.930.617,11;

Dato atto che, nell'ambito dei suddetti stanziamenti complessivi, la quota parte di risorse relative alle linee di investimento oggetto del presente provvedimento risulta la seguente:

- Missione 6 Component 1
 - € 277.203.041,64: PNRR-Missione 6.C1 - 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona;
 - € 17.480.575,00: PNRR - Missione 6C1 - 1.2.2 - COT (Centrali Operative Territoriali);
 - € 7.178.217,29: PNRR - Missione 6C1 - 1.2.2.2 - Interconnessione aziendale;
 - € 9.768.335,02: PNRR - Missione 6C1 - 1.2.2.3 - Device;
 - € 151.201.659,08: PNRR-Missione 6.C1 - 1.3. - Ospedali della Comunità;
- Missione 6 Component 2
 - € 96.595.343,74: PNRR-Missione 6.C2 -1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile (nuovi progetti) - Risorse PNRR;
 - € 219.242.405,66: PNRR - Missione 6.C2-1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile (nuovi progetti) - Risorse PNC;

Richiamato il decreto 1° aprile 2022 del Ministero della Salute «Ripartizione degli interventi e sub-interventi di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a titolarità del Ministero della salute»;

Vista la d.g.r. n. XI/5161 del 2 agosto 2021 Programma regionale straordinario investimenti in sanità - ulteriori determinazioni conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/4386/2021 e stanziamento contributi;

Vista la d.g.r. n. XI/5938 del 7 febbraio 2022 «Variazioni al Bilancio di Previsione 2022-2024 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 2° provvedimento (Atto da trasmettere al Consiglio Regionale)» che - a seguito di quanto indicato nell'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 12 gennaio 2022, ai sensi c. 8, art. 6, L. 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di Decreto del Ministero della Salute recante la ripartizione programmatica delle Risorse alle Regioni e Province autonome, per i progetti del PNRR e del PNC - ha adeguato gli stanziamenti di bilancio, anche con l'istituzione di appositi capitoli, al fine di evidenziare gli interventi compresi nelle Missione 6 Componente 1 e Missione 6 Componente 2;

Vista la d.g.r. n. XI/6027 del 1° marzo 2022 «Programma regionale straordinario investimenti in Sanità - Ulteriori determinazioni conseguenti alle deliberazioni di Giunta regionale n. XI/5161/2021 e n. XI/5941/2022 - Investimenti in strutture territoriali»;

Vista la d.g.r. n. X/6426 del 23 maggio 2022 «PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - MISSIONE 6 COMPONENTE 1 E COMPONENTE 2 E PNC - Approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC - Individuazione dei Soggetti Attuatori Esterni»;

Considerato che con la citata d.g.r. n. XI/6426/2022:

- è stato approvato il Piano Operativo Regionale (POR) che definisce puntualmente tutte le linee di investimento della Missione 6 Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) integrato dal Fondo Nazionale Complementare, per un ammontare complessivo, relativamente alle linee di investimento di cui al richiamato Decreto Ministero Salute 20 gennaio 2022, pari ad euro 1.404.691.694,14;
- è stata confermata la programmazione regionale definita con la d.g.r. n. XI/6080/2022, relativa alla localizzazione dei terreni e degli immobili destinati alla realizzazione di Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali - Missione 6 Componente 1 che prevedono prevedendo la realizzazione di ulteriori strutture rispetto a quanto inserito nel Piano Operativo Regionale (POR), rinviando a successivo provvedimento l'individuazione delle risorse da destinare agli ulteriori interventi;

Dato atto che in data 31 maggio 2022 è stato sottoscritto dal Presidente della Regione Lombardia e dal Ministro della Salute il CIS - Contratto Istituzionale di Sviluppo che ha allegato, quale parte integrante, il succitato Piano Operativo Regionale (POR), nel quale viene individuato quale Responsabile Unico del Contratto (RUC) il responsabile dell'Unità di Missione del Ministero della Salute;

Considerato che il CIS prevede che eventuali rimodulazioni degli interventi e dei finanziamenti siano approvati dal Tavolo Istituzionale su proposta del RUC;

Vista la nota prot. n. 2104 del 28 ottobre 2022 dell'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR relativa alla procedura di modifica degli interventi previsti nel Piano Operativo Regionale (POR) allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), con la quale il Ministero della Salute ha comunicato gli step procedurali per avviare formale richiesta di modifica dello stesso;

Vista la d.g.r. n. XI/6607 del 30 giugno 2022 «Ulteriori determinazioni in merito all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 6 Componente 1 - Soggetti Attuatori Esterni: riassegnazione di alcuni interventi su edifici ubicati nel comune di Milano» con la quale vengono date ulteriori determinazioni in merito all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 6C1 1.1. Case di Comunità, 1.3. Ospedali di Comunità, 1.2.2 Centrali Operative Territoriali (COT) attraverso la riassegnazione di alcuni interventi su edifici ubicati nel comune di Milano e relativa individuazione dei Soggetti Attuatori Esterni;

Richiamati gli atti di delega sottoscritti dal Soggetto Attuatore (Regione) e dai Soggetti Attuatori Esterni (ASST/IRCCS) per le attività relative all'attuazione degli interventi finanziati con fondi PNRR, PNC e con altre fonti di finanziamento, con i quali sono state compiutamente declinate le specifiche attività delegate e le relative corresponsabilità;

Visto il verbale n. 5 relativo alla seduta del 18 gennaio 2023 del Nucleo Tecnico collegiale del PNRR ove, al paragrafo «chiarimenti ed indicazioni generali e specifiche sulle misure M6.Componente 1 ed M6.Componente 2», viene precisato quanto segue:

- devono essere inserite dalle Regioni all'interno delle schede tecniche solamente le modifiche di tipo sostanziale che modificano il Piano Operativo precedentemente individuato,
- mentre per le altre modifiche di tipo non sostanziale apportate dalle Regioni, viene richiesta la sola comunicazione;

Richiamata la d.g.r. n. XII/62 del 27 marzo 2023 «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Componente 1 e Componente 2 e PNC - presa d'atto delle proposte di rimodulazione del Piano Operativo Regionale (POR) approvato con d.g.r. n. XI/6426/2022 e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC e fondi regionali - individuazione dei soggetti attuatori esterni» che ha preso atto delle istanze di rimodulazione, avanzate dai soggetti Attuatori Esterni, come da allegato del medesimo provvedimento, dando mandato alla DG Welfare di trasmettere al RUC, secondo le procedure previste dal CIS e in conformità alle indicazioni di cui alla citata nota prot. n. 2104 del 28 ottobre 2022 dell'UMPNNRR, formale richiesta di rimodulazione degli interventi per i quali sono previste modifiche che comportano variazione delle informazioni contenute nel POR di cui alla d.g.r. n. XI/6426/2022 e allegato al CIS sottoscritto in data 31 maggio 2022;

Richiamati:

- il decreto Direttore Generale Welfare n. 8332 del 13 giugno 2022 con il quale, tra l'altro, sono state assegnate ed impegnate a favore dei beneficiari, così come previsto dalla D.G.R. 6426/2022», risorse pari a € 219.242.405,00 per M6 C2 investimento 1.2 «Ospedale Sicuro e Sostenibile - PNC ed € 96.595.343,00 per M6 C2 investimento 1.2 «Ospedale Sicuro e Sostenibile - PNRR;
- i decreti del Direttore Generale Welfare n. 11389 del 01 agosto 2022, n. 11696 e n. 11697 del 4 agosto 2022 per le linee di investimento M6.C1- 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona; M6.C1-1.2.2 COT (Centrali Operative Territoriali); M6.C1 - 1.3. - Ospedali della Comunità con i quali sono state assegnate ed impegnate le rispettive risorse del PNRR;
- il decreto del Direttore Generale Welfare n. 18498 del 16 dicembre 2022 con il quale sono state assegnate e impegnate risorse regionali complessive per € 84.149.392,00 di cui alla d.g.r. n. XI/7593 del 15 dicembre 2022, per le linee di investimento M6.C1- 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona, M6.C1-1.2.2 COT (Centrali Operative Territoriali), M6.C1 - 1.3. - Ospedali della Comunità;
- il decreto del Direttore Generale Welfare n. 14390 del 27 settembre 2023 con il quale sono state assegnate e impegnate risorse regionali complessive per € 79.580.839,61 così come previsto dalla d.g.r. n. XII/62/2023, per le linee di investimento M6.C1- 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona, M6.C1-1.2.2 COT (Centrali Operative Territoriali), M6.C1 - 1.3. - Ospedali della Comunità;

Viste le ulteriori istanze di rimodulazione avanzate dalle ASST/IRCCS, ovvero dalle ATS di riferimento nel ruolo di coordinamento degli enti afferenti territorialmente, pervenute agli atti della Direzione Generale Welfare ad integrazione e parziale modifica delle istanze di cui alla d.g.r. n. XII/62/2023;

Considerato che le istanze di rimodulazione sopra indicate, in virtù di quanto previsto dall'art. 13 del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), prevedono modifiche che comportano formale variazione delle informazioni contenute nel citato POR approvato con d.g.r. n. XI/6426/2022 allegato al CIS sottoscritto in data 31 maggio 2022, pertanto necessitano di iter autorizzativo da parte dei competenti uffici ministeriali;

Preso atto che le succitate istanze, a seguito di istruttoria effettuata dai competenti Uffici della Direzione Generale Welfare, sono state da questa trasmesse al RUC, secondo le procedure previste dal CIS e in conformità alle indicazioni di cui alla citata nota prot. n. 2104 del 28 ottobre 2022 dell'UMPNNRR, ad integrazione della richiesta di rimodulazione degli interventi avviata con la richiamata d.g.r. n. XII/62/2023;

Preso atto altresì che, in attuazione della procedura prevista, il Ministero della Salute:

- ha dato avvio alle attività del Tavolo Istituzionale, concluse con nota UMPNNRR prot. n. 002334 del 10 luglio 2023;
- ha dato avvio alle attività del Tavolo Istituzionale con nota prot. n. 0003170 - UMPNNRR del 22 settembre 2023, successivamente integrata con nota prot. n.0003227 - UMPNNRR del 27 settembre 2023 a seguito delle ulteriori istanze, come sopra richiamate e ha comunicato in data 10 ottobre 2023, con mail della Unità di Missione PNRR (UMPNNRR) Coordinamento missione 6 Salute, ad oggetto «Conclusione attività Tavolo Istituzionale - Regione Lombardia» l'esito delle attività del Tavolo Istituzionale relativamente alle proposte di rimodulazione ad invarianza del quadro economico complessivo delle rispettive linee di finanziamento PNRR allegate alla medesima comunicazione;

Ritenuto pertanto, a seguito delle anzidette comunicazioni pervenute dalla UMPNNRR il 10 luglio 2023 ed il 10 ottobre 2023 in merito alla conclusione delle attività del Tavolo Istituzionale, di prendere atto dell'approvazione delle rimodulazioni riportate negli allegati 1 e 2 di seguito indicati:

- allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riportante le proposte di rimodulazione avanzate dai Soggetti Attuatori Esterni così come da ultimo approvate dal Tavolo Istituzionale il 10 ottobre 2023 per le linee di investimento M6.C1- 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona, M6.C1-1.2.2 Centrali Operative Territoriali (COT), M6.C1 - 1.2.2.2 Centrali operative territoriali - Interconnessione aziendale, M6.C1 - 1.2.2.3 Centrali operative territoriali - Device, M6.C1 - 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali della Comunità;
- allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riportante le proposte di rimodulazione avanzate dai Soggetti Attuatori Esterni, così come approvate nella seduta del 10 luglio 2023 dal Tavolo Istituzionale per le linee di intervento:
 - M6C2 1.2: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNRR);
 - PNC 1.2: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC);

Ritenuto inoltre, di dare mandato ai Direttori Generali delle ASST/IRCCS, in qualità di Soggetti Attuatori Esterni, di porre in essere ogni azione utile al fine di rispettare Milestone e Target previsti dal PNRR in coerenza con le rimodulazioni di cui al presente provvedimento;

Ritenuto di rinviare a successivo provvedimento l'aggiornamento del Piano Operativo Regionale approvato con d.g.r. n. XI/6426/2022, in coerenza con quanto contenuto nel presente provvedimento e secondo gli esiti derivanti dagli approfondimenti in corso con la competente Unità di Missione PNRR del Ministero Salute relativamente alla rimodulazione degli interventi di cui alla linea di investimento M6C211.1.2-Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature), che richiedono ulteriori approfondimenti istruttori;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023, e la declinazione dello stesso nel Pilastro 2 «Lombardia al servizio dei cittadini», Obiettivo Strategico 2.3.1 Sviluppare l'offerta di infrastrutture e servizi della sanità territoriale;

Visto l'art. 17 della l.r. del 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2023

Ritenuto che l'assunzione di tutti i provvedimenti di attuazione della presente deliberazione avverrà con successivi atti dirigenziali degli uffici regionali di competenza;

Ritenuto di demandare alla Struttura competente, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;

Ritenuto di trasmettere copia del presente provvedimento agli Enti del Servizio sanitario regionale (ATS, ASST e IRCCS) individuati quali soggetti attuatori esterni e al Ministero della Salute;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

DELIBERA

1. di prendere atto degli esiti delle attività del Tavolo Istituzionale del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), secondo quanto descritto in premessa, che approvano la modifica e l'aggiornamento del Piano Operativo Regionale, così come riportato negli allegati 1 e 2 di seguito indicati:

- allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riportante le proposte di rimodulazione avanzate dai Soggetti Attuatori Esterni così come da ultimo approvate dal Tavolo Istituzionale il 10 ottobre 2023 per le linee di investimento M6.C1- 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona, M6.C1-1.2.2 Centrali Operative Territoriali (COT), M6.C1 - 1.2.2.2 Centrali operative territoriali - Interconnessione aziendale, M6.C1 - 1.2.2.3 Centrali operative territoriali - Device, M6.C1 - 1.3 «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali della Comunità»;
- allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riportante le proposte di rimodulazione avanzate dai Soggetti Attuatori Esterni, così come approvate nella seduta del 10 luglio 2023 dal Tavolo Istituzionale per le linee di intervento:
 - M6C2 1.2: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNRR);
 - PNC 1.2: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC);

2. di rinviare a successivo provvedimento l'aggiornamento del Piano Operativo Regionale approvato con d.g.r. n. XI/6426/2022 entro il primo trimestre 2024, in coerenza con quanto contenuto nel presente provvedimento e secondo gli esiti derivanti dagli approfondimenti in corso con la competente Unità di Missione PNRR del Ministero Salute relativamente alla rimodulazione degli interventi di cui alla linea di investimento M6C211.1.2-Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature);

3. di dare mandato ai Direttori Generali delle ASST/IRCCS, in qualità di Soggetti Attuatori Esterni, di porre in essere ogni azione utile al fine di rispettare Milestone e Target previsti dal PNRR in coerenza con le rimodulazioni di cui al presente provvedimento;

4. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013 e di demandare alla Struttura competente, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità;

5. di stabilire che l'assunzione di tutti i provvedimenti di attuazione della presente deliberazione avverrà con successivi atti dirigenziali degli uffici regionali di competenza;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Riccardo Perini

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2023

D.g.r. 13 dicembre 2023 - n. XII/1520
Determinazioni in ordine alla proposta di istituzione di un nuovo sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale «Brughiere di Malpensa e Lonate»

LA GIUNTA REGIONALE

Viste la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat) e la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva Uccelli);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Vista la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale»;

Vista la legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 «Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea»;

Vista la nota del 7 febbraio 2023 (prot. regionale T1.2023.0016984 del 8 febbraio 2023) a firma di «Coordinamento Salviamo il Ticino ed Ecosistituto della Valle del Ticino, Legambiente Lombardia Onlus, CISO Centro Italiano Studi Ornitologici, Italia Nostra Lombardia, LIPU Lombardia, WWF Lombardia, FAI Fondo per l'Ambiente Italiano, Associazione Viva via Gaggio, Associazioni Ambientaliste nelle Comunità del Parco - Legambiente», concernente la proposta di istituzione di un nuovo Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale 'Brughiere di Malpensa e Lonate', ai sensi delle Direttive Habitat e Uccelli, comprensiva di Relazione tecnica, cartografia e proposta di Formulario Standard;

Vista la nota del 1° marzo 2023 (prot. regionale T1.2023.0028536 del 2 marzo 2023) ad oggetto «Proposta istituzione nuovo sito di importanza comunitaria Brughiere di Malpensa e Lonate in data 7 febbraio 2023: sollecito comunicazione avvio del procedimento ed integrazione documentazione» (prot. regionale T1.2023.0028536 del 2 marzo 2023) a firma dell'Avv. Vellata a nome del Coordinamento Salviamo il Ticino;

Vista la nota del 9 marzo 2023 (prot. regionale T1.2023.0032351) con cui Regione Lombardia, con riferimento allo specifico contesto oggetto della proposta, ha richiamato il procedimento in corso di Valutazione di Impatto Ambientale nazionale n. 5359 «Aeroporto di Milano Malpensa Masterplan 2035», nonché il Protocollo d'Intesa «Aeroporto Milano Malpensa - Masterplan Aeroporto 2035» sottoscritto da Regione Lombardia, dagli enti locali interessati e da ENAC, che prevede l'assunzione di impegni anche da parte di Regione Lombardia;

Vista la nota del 24 marzo 2023 a firma del Direttore del Parco lombardo della Valle del Ticino (prot. regionale T1.2023.0038641 del 27 marzo 2023) ad oggetto «Vs. Nota prof. N.T1.2023.0032351 del 9 marzo 2023 - Proposta di istituzione di nuovo Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale 'Brughiere di Malpensa e Lonate' all'interno del Parco Lombardo della Valle del Ticino, ai sensi delle Direttive Habitat e Uccelli»;

Dato atto che, con d.g.r. n. XI/7555 del 15 dicembre 2022, Regione Lombardia:

- ha espresso al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 152/2006, parere positivo sul progetto «AEROPORTO DI MILANO MALPENSA - MASTERPLAN 2035», «in ordine alla compatibilità ambientale del progetto stesso a condizione che il Proponente esegua gli interventi previsti nel rispetto della specifica normativa di settore, delle misure ed accorgimenti individuati e proposti nello Studio di Impatto Ambientale, nonché nell'ottemperanza delle prescrizioni e raccomandazioni proposte nella Relazione Istruttoria (allegata quale parte integrante della d.g.r. in argomento) al capitolo 4, «Quadro ambientale e valutazione degli impatti» e dagli esiti della Valutazione di Incidenza di competenza ministeriale»;
- ha preso atto che il Documento di Economia e Finanza Regionale - 2022, come aggiornato con d.g.r. n. XI/7182 del 24 ottobre 2022, sottolinea l'impegno di Regione Lombardia, «Nel quadro del Masterplan Malpensa 2035, di dare attuazione all'intesa volta a garantire il necessario equilibrio tra lo sviluppo dello scalo aeroportuale, il rispetto dell'ambiente e la creazione di positive ricadute occupazionali e socio-economiche per il territorio, attraverso l'attuazione di progetti di compensazione e di riequilibrio ambientale e di

efficientamento dell'accessibilità a Malpensa»;

Visto il Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 6 giugno 2022 tra Regione Lombardia, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile E.N.A.C., Società Esercizi Aeroportuali spa S.E.A., Comuni del Consorzio Urbanistico Volontario CUV (Casorate Sempione, Somma Lombardo, Arsago Seprio, Cardano al Campo, Ferno, Golasecca, Lonate Pozzolo, Samarate, Vizzola Ticino) e Provincia di Varese, con il quale, a valle della conclusione degli iter autorizzativi connessi all'attuazione del Masterplan aeroportuale 2035 di Milano Malpensa, si è espressa la «finalità di definire le azioni volte a garantire l'equilibrato sviluppo dell'aeroporto in coerenza con la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini residenti e dello sviluppo socioeconomico e territoriale»;

Preso atto del giudizio di compatibilità del Masterplan 2035 dell'aeroporto Milano-Malpensa, di cui al decreto n. 282 del 8 giugno 2023 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero della cultura, in ordine alla Valutazione di impatto ambientale comprensiva della Valutazione di Incidenza;

Visto il provvedimento del 16 giugno 2023 (prot. regionale Z1.2023.0027758) con il quale Regione Lombardia ha avviato, ai sensi della L. 241/90, il procedimento di «Valutazione della proposta ai fini della eventuale individuazione delle condizioni per la successiva formulazione di proposta di istituzione da parte del Ministero competente di un nuovo Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale all'interno del Parco Lombardo della Valle del Ticino, ai sensi delle Direttive Habitat e Uccelli», comunicato a: Coordinamento salviamo il Ticino, Legambiente Lombardia, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Parco lombardo della Valle del Ticino, Parco Naturale del Ticino, Ente Nazionale Aviazione Civile E.N.A.C., Società Esercizi Aeroportuali s.p.a. - S.E.A., Provincia di Varese, Comune di Lonate Pozzolo, Comune di Castano Primo;

Dato atto CHE in data 21 agosto 2023 (nota prot. regionale Z1.2023.0034439) il Sindaco di Lonate Pozzolo ha chiesto, in qualità di ente portatore di interessi nel procedimento, di prendere visione della documentazione relativa al procedimento e che, a tale richiesta, è stato dato riscontro con nota del 19 settembre 2023 (prot. regionale Z1.2023.0037127);

Dato atto CHE non sono pervenuti ulteriori contributi nell'ambito del procedimento di valutazione di cui sopra;

Viste le mozioni di sostegno della proposta di istituzione del nuovo SIC/ZPS «Brughiere di Malpensa e Lonate» deliberate dai Consigli comunali dei comuni di Cazzago Brabbia (con nota del 7 agosto 2023 prot. Z1.2023.0033424/8 agosto 2023), Nosate (con nota del 8 settembre 2023 prot.Z1.2023.0036118/11 settembre 2023), Daverio (con nota del 2 ottobre 2023 prot. Z1.2023.0039378/3 ottobre 2023), Vergiate (con nota del 24 ottobre 2023 prot.Z1.2023.0042111/25 ottobre 2023), Turbigo (con nota del 3 novembre 2023 prot.Z1.2023.0044989/7 novembre 2023), Cuggiono (con nota del 22 novembre 2023 prot. Z1.2023.0047201 del 23 novembre 2023);

Dato atto CHE l'area in argomento ricade nel perimetro del Parco Lombardo Valle del Ticino, che pertanto è un'area assoggettata a specifico regime di tutela ai termini dell'art. 1 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86;

Dato atto che con d.g.r. n. XII/106 del 3 aprile 2023 «Integrazione dell'attività di supporto tecnico-scientifico per la biodiversità per l'anno 2023 nell'ambito dell'Osservatorio regionale per la Biodiversità» è stata attivata una collaborazione con Fondazione Lombardia per l'Ambiente (FLA) per «l'approfondimento, anche attraverso una revisione documentale ed eventuali rilievi in campo, relativamente all'habitat di brughiera (4030), tutelato ai sensi della Direttiva Habitat»;

Dato atto che Fondazione Lombardia per l'Ambiente è parte dell'Osservatorio regionale per la Biodiversità, istituito con deliberazione d.g.r. n. IX/2717 del 22 dicembre 2011;

Vista la relazione trasmessa da Fondazione Lombardia per l'Ambiente in data 11 dicembre 2023 (prot. Prot. regionale Z1.2023.0048840);

Vista la Relazione istruttoria del giorno 11 dicembre 2023 predisposta dalla Struttura Natura e Biodiversità, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Vista la nota del 21 aprile 2016 del Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (prot. ministeriale 8346 del 21 aprile 2016) che riporta: «In riscontro alla nota Prot. 0003217, del 26 marzo 2015, in cui il Parco Lombardo del Ticino chiedeva al Governo l'attivazione dei poteri sostitutivi per l'istituzione del nuovo sito Natura 2000 in oggetto, si evidenzia quanto segue. Nelle aree limitrofe al sito in questione, sono già presenti una grande ZPS (IT2080301) e diversi SIC (IT2010014, IT1150001,

IT2010012) che proteggono tutti gli habitat e la quasi totalità delle specie che il nuovo SIC/ZPS andrebbe a tutelare. Inoltre, dal recente Seminario Biogeografico Bilaterale con la Commissione Europea, tenutosi lo scorso ottobre allo scopo di valutare la rappresentatività delle specie e degli habitat degli allegati I e II della Direttiva Habitat nella rete dei SIC italiani, non è emersa, per l'area in oggetto, la necessità di istituire nuovi siti. Concordando sulla valenza ambientale dell'area, riconosciuta dalla stessa Regione Lombardia nello studio di area vasta Malpensa, pur rilevando che la mancata istituzione del sito non comporta una violazione della normativa comunitaria, si evidenzia alla regione l'opportunità di un approfondimento dell'istruttoria sulla proposta avanzata dal Parco Lombardo del Ticino»;

Dato atto che Regione Lombardia monitora lo stato di conservazione di habitat e specie di interesse conservazionistico tramite l'Osservatorio regionale della Biodiversità;

Dato atto che Regione Lombardia ha realizzato negli anni diverse azioni finalizzate alla conservazione dell'habitat di brughiere (4030) e per l'attuazione del Prioritized Action Framework 2014-2020 per rete Natura 2000, anche attraverso il progetto Life 14IPE/IT/018 «Nature Integrated Management to 2020 – Gestire 2020» finanziato nell'ambito del Programma europeo Life 2014-2020, di cui risulta capofila, tra le quali: definizione di linee guida per la gestione dell'habitat 4030 in regione biogeografica continentale; confronto con TERNAspa per la gestione dell'habitat nell'ambito degli interventi di manutenzione della vegetazione sotto rete; interventi finanziati al Parco del Ticino per azioni di ripristino dell'habitat 4030 nella ZSC IT2010012 «Brughiera del Dosso», nonché in altre ZSC presenti nel Parco Pineta di Appiano Gentile e di Tradate e Parco Groane; raccolta e conservazione di sementi autoctone di *Calluna vulgaris* in collaborazione con il Centro Flora Autoctona nell'ambito delle attività dell'Osservatorio regionale della Biodiversità;

Visto, in particolare, l'art. 1 comma 3 del d.p.r. 357/1997 che recita «Le procedure disciplinate dal presente regolamento tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali» e l'art. 3 comma 1 del citato d.p.r. 357/1997 che recita «Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano individuano, i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata 'Natura 2000'»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 «Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale» convertito con modifiche con la Legge n. 155 del 6 novembre 2023 (G.U. n. 264 del 11 novembre 2023), entrata in vigore il 12 novembre 2023;

Considerato, in particolare, che l'art. 1ter - 'Misure in materia di riduzione dell'impatto ambientale del trasporto merci su gomma tramite potenziamento del trasporto aereo', del citato Decreto Legge stabilisce che «1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei connessi allo sviluppo del traffico merci per via aerea in coerenza con le esigenze nazionali e internazionali e con l'impegno a ridurre l'impatto ambientale del trasporto su gomma, l'intervento di implementazione del traffico merci dell'aeroporto di Malpensa, come individuato nello strumento di pianificazione degli interventi di adeguamento e potenziamento dello scalo trasmesso dall'Ente nazionale per l'aviazione civile in data 30 giugno 2020 al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini dell'istanza di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è riconosciuto opera strategica di preminente interesse nazionale con caratteri di indifferibilità, urgenza e pubblica utilità».

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento di cui al comma 1, le amministrazioni e gli enti competenti, previa ricognizione dei provvedimenti adottati in relazione al medesimo intervento, provvedono entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, a una nuova valutazione ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni adottate, ponderandole alla luce del riconoscimento del carattere strategico e di preminente interesse nazionale dell'intervento di cui al comma 1.»;

Vista la l. 241/2021 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di ac-

cesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;

Dato atto che la Relazione istruttoria dell'11 dicembre 2023 predisposta dalla Struttura Natura e biodiversità riferisce che:

- l'area proposta per l'istituzione del SIC/ZPS Brughiere di Malpensa e di Lonate è di circa 856,10 ha complessivi, di cui risultano, nella documentazione allegata all'istanza, 197,50 ha (pari al 23,06% dell'area) interessati da habitat di interesse conservazionistico ai termini della Direttiva Habitat e, di questi, 100,95 ha (pari all'11,79% dell'area) dell'habitat 4030 «lande secche europee»;
- dalle verifiche effettuate, anche tramite sopralluoghi in loco, risultano presenti habitat di interesse conservazionistico ai termini della direttiva Habitat (4030, 6210, 9160, 9190); tali habitat risultano tutelati anche in altre Zone Speciali di Conservazione presenti in Lombardia;
- la corretta determinazione dei perimetri e delle dimensioni degli areali oggetto di interesse conservazionistico, nonché la conferma della presenza dell'habitat 6210, richiedono l'effettuazione di specifici monitoraggi estesi a più stagionalità e diverse fasi fenologiche;
- è stata segnalata la presenza di: una specie di interesse comunitario di cui all'Allegato II della Direttiva Habitat (*Coenonympha oedippus* nel biennio 2017/2018), diverse specie di interesse conservazionistico proprie degli habitat aperti e specie di uccelli anche di Allegato I della Direttiva Uccelli, in particolare per la presenza delle zone umide poste a sud del comparto;
- non sono presenti specie floristiche di cui all'Allegato II della Direttiva Habitat; tuttavia, risultano presenti diverse specie di interesse conservazionistico e endemiche, anche tutelate a livello regionale dalla l.r. 10/2008;
- nell'area sono individuate pressioni che non risultano completamente mitigabili, quali la presenza del medesimo aeroporto internazionale di Malpensa (PE04 Flight paths plane, helicopter and other non-leisure aircrafts e PE06 Land, water and air transport activities generation air pollution); con riferimento in particolare all'habitat 4030, il fenomeno di eutrofizzazione determinato dagli ossidi di azoto in accumulo nel tempo nei terreni risulta un elemento rilevante, in particolare rispetto agli areali interessati dai corridoi di volo;
- la perimetrazione trasmessa con la proposta di istituzione del SIC/ZPS Brughiere di Malpensa e di Lonate ricomprende anche aree di scarso o nullo valore conservazionistico (settore centrale dell'area, aree di margine), nonché areali che risultano interessati da infrastrutture o da queste completamente partizionate;

Ritenuto di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Struttura Natura e biodiversità, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che, ai termini dell'art. 1 comma 3 del d.p.r. 357/1997, nella valutazione dell'istanza è necessario tenere conto anche delle «esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali», con riferimento:

- alla citata nota del 21 aprile 2016 del Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (prot. ministeriale 8346 del 21 aprile 2016) in ordine alla assenza di necessità per l'area in oggetto di istituire nuovi siti;
- del disposto dell'art. 1ter del Decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, che, nella ponderazione degli interventi nei procedimenti in corso, impone alle Amministrazioni interessate di riconoscere all'intervento di implementazione del traffico merci dell'aeroporto di Malpensa carattere strategico quale opera di preminente interesse nazionale con caratteri di indifferibilità, urgenza e pubblica utilità;
- al fatto che l'aeroporto di Malpensa:
 - è riconosciuto dal Piano Nazionale Aeroporti come aeroporto di «rilevanza intercontinentale» e, a livello europeo, rappresenta un nodo della TEN-T Core Network;
 - nell'ultimo biennio (dati Assaeroporti) ha movimentato merce per un totale di oltre 700.000 tonnellate/anno, pari a valori che hanno raggiunto anche il 70% della movimentazione cargo nazionale, assumendo pertanto un ruolo di fulcro principale per lo smistamento della merce proveniente e diretta all'estero (secondo in Italia per numero di passeggeri movimentati nonché il più grande del Paese per merci trasportate);
 - ha una accessibilità, anche ferroviaria, ottimale che, in coerenza con la programmazione regionale di settore (Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile, Program-

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2023

ma Regionale Mobilità e Trasporti), sarà ulteriormente potenziata anche tramite interventi in corso di attuazione, migliorandone il livello di interconnessione;

Ritenuto per tutto quanto sopra specificato e con riferimento alla relazione istruttoria predisposta dalla Struttura Natura e biodiversità, di stabilire che la proposta di istituzione del SIC/ZPS 'Brughiere di Malpensa e di Lonate' nella perimetrazione inviata dai proponenti non risulti idonea e coerente con le finalità di cui all'art. 1 del d.p.r. 357/1997;

Dato atto delle esigenze di ulteriore monitoraggio delle presenze naturalistiche presenti nell'ambito;

Ritenuto di dare mandato all'Osservatorio regionale per la Biodiversità di proseguire il monitoraggio dell'area in argomento, anche attraverso il coinvolgimento del Parco Lombardo Valle del Ticino;

Considerato che, come riferito dalla Relazione istruttoria, l'area è assoggettata alla disciplina vigente nel Parco lombardo della Valle del Ticino; in essa è stata riscontrata la presenza di habitat (Allegato I Direttiva Habitat) e di una specie (Allegato II Direttiva Habitat) di interesse comunitario, di 35 specie ornitiche (Allegato I Direttiva Uccelli), di diverse emergenze naturalistiche di interesse conservazionistico, anche tutelate ai termini della l.r.10/2008, e di elementi della rete ecologica regionale;

Ritenuto di dare mandato alla Direzione Generale Territorio e sistemi verdi, in collaborazione con il Parco Lombardo della Valle del Ticino, a seguito di condivisione con gli enti locali e sentiti i soggetti interessati, di individuare eventuali misure ulteriori di tutela e conservazione delle emergenze naturalistiche presenti;

Ritenuto:

- di trasmettere la presente deliberazione ai firmatari dell'istanza di cui alla nota del 7 febbraio 2023;
- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Dato atto che il procedimento «Valutazione della proposta ai fini della eventuale individuazione delle condizioni per la successiva formulazione di proposta di istituzione da parte del Ministero competente di un nuovo Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale all'interno del Parco Lombardo della Valle del Ticino, ai sensi delle Direttive Habitat e Uccelli» si conclude nei termini di legge;

Dato atto che l'attività dell'Osservatorio regionale per la Biodiversità è prevista dal P.R.S.S. della XII Legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale XII/42 del 20 giugno 2023, Obiettivo Strategico «5.3.5 Promuovere la valorizzazione del paesaggio e la salvaguardia della biodiversità»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Dato atto che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

DELIBERA

1. di prendere atto della Relazione istruttoria predisposta dalla Struttura Natura e biodiversità, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire, per tutto quanto specificato in premessa e con riferimento alla relazione istruttoria predisposta dalla Struttura Natura e biodiversità, che la proposta di istituzione del SIC/ZPS 'Brughiere di Malpensa e di Lonate' nella perimetrazione inviata dai proponenti non risulta idonea e coerente con le finalità di cui all'art. 1 del d.p.r. 357/1997;

3. di dare mandato all'Osservatorio regionale per la Biodiversità di proseguire il monitoraggio dell'area in argomento, anche attraverso il coinvolgimento del Parco Lombardo Valle del Ticino;

4. di dare mandato alla Direzione Generale Territorio e sistemi verdi, in collaborazione con il Parco Lombardo della Valle del Ticino, a seguito di condivisione con gli enti locali e sentiti i soggetti interessati, di individuare eventuali misure ulteriori di tutela e conservazione delle emergenze naturalistiche presenti;

5. di trasmettere la presente deliberazione ai firmatari dell'istanza di cui alla nota del 7 febbraio 2023;

6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

7. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini

**Regione Lombardia**

Procedimento di “Valutazione della proposta ai fini della eventuale individuazione delle condizioni per la successiva formulazione di proposta di istituzione da parte del Ministero competente di un nuovo Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale all’interno del Parco Lombardo della Valle del Ticino, ai sensi delle Direttive Habitat e Uccelli”, di cui alla nota protocollo regionale T1.2023.0016984 del 8.02.2023

Richiedenti: Associazioni CISO Centro italiano studi ornitologici, Legambiente Lombardia Onlus, Italia nostra Lombardia, IPU Lombardia, WWF Lombardia, FAI Fondo per l’Ambiente Italiano, Associazione Viva Via Gaggio, Associazioni ambientaliste nelle Comunità del Parco-Legambiente, Coordinamento Salviamo il Ticino ed Ecoistituto della Valle del Ticino

Ufficio Competente: Struttura Natura e biodiversità – Direzione Generale Territorio e sistemi verdi, Regione Lombardia

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Alessandra Norcini - dirigente Struttura Natura e biodiversità

Avvio del procedimento: 16 giugno 2023 (prot. regionale Z1.2023.0027758)

RELAZIONE ISTRUTTORIA**Riferimenti normativi**

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat)

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva Uccelli)

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”

Legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 “Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”

Legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 “Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea”

Sommario

1. Proposta di istituzione del SIC/ZPS Brughiere di Malpensa e di Lonate
2. Inquadramento dell’area
3. Pianificazione urbanistico-territoriale

4. La struttura proprietaria dell'area
5. Inquadramento dell'area rispetto alla rete ecologica regionale
6. Habitat 4030, stato di conservazione e presenza in siti Rete Natura 2000 lombardi
7. Habitat, specie vegetali e animali presenti nell'area
 - 7.1 Habitat di interesse comunitario
 - 7.2 Specie animali di interesse comunitario
 - 7.2.1 Odonati
 - 7.2.2 Lepidotteri
 - 7.2.3 Anfibi
 - 7.2.4 Rettili
 - 7.2.5 Avifauna
 - 7.3 Specie vegetali di interesse comunitario
 - 7.3.1 Licheni e Macromiceti
8. Valutazione di massima dei servizi ecosistemici
9. Pressioni presenti nell'area
10. Perimetro della proposta di istituzione di nuovo sito RN2000
11. Status di protezione dell'area
12. Considerazioni conclusive
 - 12.1 Valenze naturalistiche, habitat, specie floristiche, specie faunistiche.
 - 12.2 Pressioni, minacce e relativa possibilità di mitigazione
 - 12.3 Coerenza della perimetrazione
 - 12.4 Ulteriori azioni necessarie

1. Proposta di istituzione del SIC/ZPS Brughiere di Malpensa e di Lonate

Con nota del 7 febbraio 2023 (prot. regionale T1.2023.0016984 del 8.02.2023) è pervenuta da parte di “Coordinamento Salviamo il Ticino ed Ecoistituto della Valle del Ticino, Legambiente Lombardia Onlus, CISO Centro Italiano Studi Ornitologici, Italia Nostra Lombardia, LIPU Lombardia, WWF Lombardia, FAI Fondo per l'Ambiente Italiano, Associazione Viva via Gaggio, Associazioni Ambientaliste nelle Comunità del Parco – Legambiente”, la proposta di istituzione di un nuovo Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale ‘Brughiere di Malpensa e Lonate’, ai sensi delle Direttive Habitat e Uccelli, comprensiva di Relazione tecnica, cartografia e proposta di Formulario Standard, di seguito PROPOSTA.

Con nota del 1° marzo 2023 (prot. regionale T1.2023.0028536 del 2.03.2023) ad oggetto “PROPOSTA ISITITUZIONE NUOVO SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA BRUGHIERE DI MALPENSA E LONATE IN DATA 07.02.2023: SOLLECITO COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO ED INTEGRAZIONE

DOCUMENTAZIONE” a firma dell’Avv. Vellata a nome del Coordinamento Salviamo il Ticino, è stato sollecitato l’avvio del procedimento.

La documentazione allegata alla PROPOSTA comprende: una relazione tecnico scientifica, il Formulario Standard relativo al sito proposto, la cartografia degli habitat segnalati in formato shapefile, la sentenza resa dal Tar per la Lombardia in data 14.06.2022 (REG.RIC. 615/2022) che chiarisce che le associazioni sono titolate a proporre detta istanza, copia di osservazioni inviate alla Commissione VIA in merito alla procedura - Aeroporto di Malpensa Masterplan 2035 – Procedura di Via n. 5359 - Osservazioni ex art. 24 T.U.A. connesse alla realizzazione della nuova area cargo.

In data 9 marzo 2023 (T1.2023.0032351) Regione Lombardia, con riferimento allo specifico contesto, ha richiamato il procedimento in corso di Valutazione di Impatto Ambientale nazionale n. 5359 “Aeroporto di Milano Malpensa Masterplan 2035”, nonché il Protocollo d’Intesa “Aeroporto Milano Malpensa – Masterplan Aeroportuale 2035” sottoscritto da Regione Lombardia, dagli enti locali interessati e da ENAC, che prevede l’assunzione di impegni anche da parte di Regione Lombardia.

In data 27 marzo 2023 con nota a firma del Direttore (prot. T1.2023.0038641), il Parco lombardo della Valle del Ticino, richiamando specifica relazione denominata “PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEL SIC/ZPS “BRUGHIERE DI MALPENSA E DI LONATE” ALL’INTERNO DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - Descrizione degli habitat e delle specie - aggiornamento luglio 2022” già trasmessa a Regione Lombardia, ha confermato che *“l’area risulta possedere tutte le caratteristiche proprie del sito Natura 2000, la cui istituzione risulta fondamentale al fine di poter avviare interventi di gestione degli habitat e per adempiere agli obblighi previsti dalle Direttive Habitat e Uccelli”*.

In data 16 giugno 2023 Regione Lombardia ha avviato, ai sensi della L.241/90, il procedimento di valutazione della PROPOSTA ai fini della eventuale individuazione delle condizioni per la successiva formulazione di proposta di istituzione da parte del Ministero competente di un nuovo Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale all’interno del Parco Lombardo della Valle del Ticino, ai sensi delle Direttive Habitat e Uccelli.

Durante il procedimento di valutazione della PROPOSTA non sono pervenuti dai richiedenti ovvero da altri soggetti interessati ulteriori contributi.

Il supporto tecnico-scientifico necessario al procedimento di valutazione della PROPOSTA è acquisito nell’ambito dell’Osservatorio regionale per la Biodiversità (ORBL), istituito con deliberazione D.G.R. n.IX/2717 del 22/12/2011. Partecipa all’ORBL Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA) che in particolare cura il monitoraggio relativo agli habitat.

Con D.G.R. n. XII/106 del 03/04/2023 “Integrazione dell’attività di supporto tecnico-scientifico per la biodiversità per l’anno 2023 nell’ambito dell’Osservatorio regionale per la Biodiversità”, è stata attivata una collaborazione con FLA per *“l’approfondimento, anche attraverso una revisione documentale ed eventuali rilievi in campo, relativamente all’habitat di brughiera (4030), tutelato ai sensi della Direttiva Habitat”*.

Con nota dell’11 dicembre 2023 FLA ha trasmesso la Relazione conclusiva, agli atti degli uffici, di seguito Relazione ORBL.

2. Inquadramento dell'area

L'area oggetto della PROPOSTA, di complessivi 856,10 ha, è posta a cavallo tra la provincia di Varese e la Città metropolitana di Milano. E' ricompresa in massima parte nel Comune di Lonate Pozzolo (VA) per circa 794 ha; interessa una minima porzione, circa 61 ha, del Comune di Castano Primo (MI) e confina con i Comuni di Nosate (MI) e Vanzaghello (MI).




Figura 1: inquadramento territoriale dell'area della PROPOSTA. In rosso il perimetro della PROPOSTA (desunto dalla relazione); barrato arancione la Città metropolitana di Milano, barrato blu la Provincia di Varese; in grigio i confini comunali



Figura 1: posizione dell'Aeroporto Internazionale di Malpensa e l'area della PROPOSTA. In rosso il perimetro della PROPOSTA (desunto dalla relazione); in nero i confini comunali

L'area è collocata a sud del sedime dell'Aeroporto Internazionale di Malpensa, separato da questo dalla presenza della sola SP 14.

L'area è in stretto rapporto con la ZPS IT2080301 "Boschi del Ticino", con la quale confina nella parte occidentale separata dalla SP 52 via del Gregge. Gli altri siti di Rete Natura 2000 in relazione con l'area sono la ZSC IT2010014 "Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate" ad una distanza di circa 600 metri in linea d'aria e le ZSC IT2010012 "Brughiera del Dosso" e IT2010013 "Ansa di Castelnovate", poste a circa 3 Km in direzione nord. Tutti i quattro Siti di Rete Natura 2000 sono gestiti dal Parco lombardo della Valle del Ticino.

Oltre il confine regionale, definito dal fiume Ticino sono presenti, in territorio piemontese, siti della Rete Natura 2000 e il Parco naturale del Ticino. Tutti i siti Natura 2000, compresi quelli piemontesi, sono rappresentati nella figura sottostante.




Figura 2: inquadramento dei Siti di Rete Natura 2000 prossimi l'area della PROPOSTA. (ZSC e ZPS della Lombardia in colore rispettivamente rosso e blu, ZSC e ZPS del Piemonte in colore verde, rispettivamente barrato verso sinistra o verso destra) In nero il perimetro della PROPOSTA (desunto dalla relazione)

3. Pianificazione urbanistico-territoriale

La zona oggetto della PROPOSTA è completamente ricompresa nel territorio del Parco lombardo della Valle del Ticino, parco regionale di cui all'art.1 della l.r.86/83.

I territori dei Parchi regionali sono disciplinati dal Piano Territoriale di Coordinamento (PTC), con i contenuti di cui agli artt. 17 e 19 bis della l.r. 86/83. Il primo Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco regionale è stato approvato con Legge Regionale 22 marzo 1980, oggi sostituito dalla Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento, approvata con DGR n. 7/5983 del 2 agosto 2001. Il PTC comprende in particolare le tavole di azionamento e le Norme Tecniche di Attuazione (NTA), oltre alle tavole del Piano paesistico. Con DGR n. 8/4186 del 21 febbraio 2007 è stata approvata la prima variante parziale al PTC.

Per il Parco naturale della Valle del Ticino (avente le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 2, della Legge Quadro sulle Aree Protette 6 dicembre 1991, n. 394), vige il relativo PTC approvato con DCR n. 7/919 del 26 novembre 2003. Il PTC del Parco Naturale ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, ai sensi dell'art. 25 della

legge 394/91; al Parco Naturale si applica la disciplina di cui al titolo III della legge 394/91 e al capo II della legge 86/83.

L'area oggetto della PROPOSTA non è ricompresa nel Parco naturale.

L'area è rappresentata nelle Tavole del PTC del Parco regionale nel foglio 2; si riporta lo stralcio della Tavola 2 "AZZONAMENTO" e relativa legenda.




Figura 3: Stralcio della Tavola 2 "Azzonamento" del PTC del Parco (scaricata dal sito WEB del Parco lombardo della Valle del Ticino)

Facendo un focus sull'area della PROPOSTA risultano presenti in particolare due azzonamenti:

- ZONE G1: Zone di pianura asciutta a preminente vocazione forestale che comprendono le aree dove prevalgono le attività di conduzione forestale e agricola dei fondi, tra le aree di maggior pregio e i centri abitati. Queste aree sono normate all'art. 9 delle NTA;
- AREE R: Aree degradate da recuperare costituite da aree nelle quali pregresse condizioni di degrado, compromissione o incompatibilità ambientale, vengono indirizzate ad un recupero compatibile con le esigenze di tutela naturalistica e paesaggistica del Parco. Il Parco ha predisposto le "schede aree R" che individuano a quali destinazioni deve essere mirato il recupero di ciascuna area.




Figura 4: focus sull'azzoneamento dell'area. In rosso il perimetro della PROPOSTA (desunto dalla relazione)

Per le **Zone G1**, le NTA del Parco prescrivono un uso del suolo indirizzato alla valorizzazione ed il recupero degli elementi paesistici anche in funzione di arginatura alla conurbazione e il mantenimento dell'attività agricola e forestale indirizzate al miglioramento del paesaggio. Questo concetto è rafforzato dall'art. 17 "Tutela e Valorizzazione delle strutture storiche del paesaggio", in cui al comma 4 si prescrive la tutela del paesaggio agrario attraverso programmi finalizzati al mantenimento delle eventuali aree residue di Brughiera. I principali divieti di carattere generale delle Zona G sono i seguenti:

- costruire nuovi edifici produttivi ad eccezione di quelli destinati all'attività agricola per i quali si applicano i limiti di cui alla l.r. 12/2005;
- localizzare e realizzare discariche controllate di rifiuti solidi urbani e rifiuti industriali e abbandonare rifiuti;
- transitare con mezzi motorizzati nei boschi e parcheggiare nei campi e nei boschi.

Rispetto al patrimonio edilizio esistente sono consentiti interventi di trasformazione d'uso oltre che di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione e ampliamento per gli immobili ad uso agricolo e residenziale, con limiti, tipologie, caratteristiche e modalità disciplinati nel dettaglio dall'art. 9, con prescrizioni ad hoc per le attività turistico, ricettive e/o sportive esistenti.

Inoltre:


- a) al fine di conseguire il mantenimento delle caratteristiche del paesaggio vige il divieto di attuare interventi di modifica degli elementi morfologici esistenti. La destinazione attuale delle aree occupate da boschi, alberi isolati o in filare, siepi e mareschi va mantenuta inalterata
- b) per il miglioramento delle caratteristiche del paesaggio i nuovi collegamenti delle linee elettriche e telefoniche e la ristrutturazione di quelle esistenti devono essere interrati

o attestarsi su quelle esistenti ed eventuali interventi su fossi irrigui potranno essere attuati solo se finalizzati ad un miglioramento nella regimazione delle acque e del paesaggio agrario.

Relativamente alle “AREE R aree degradate da recuperare” sono di interesse la n. 28 e la 30 (nella tavola si leggono sia il n. 30 sia il n. 32, ma controllando le schede R, l’area di interesse risulta essere la n. 30). Dall’allegato “schede aree R”, l’area 28 risulta essere una cava attiva secondo il piano cave di Varese (2016). L’area n. 30 viene descritta come zona di spagliamento delle acque del Torrente Arno e nei criteri di intervento della scheda come area di lagunaggio con destinazione delle acque fitodepurate; relative opere e interventi sono stati completamente realizzati.

4. La struttura proprietaria dell’area

Per quanto riguarda la ricognizione dell’assetto delle proprietà dei terreni nell’area oggetto della PROPOSTA è stato utilizzato il servizio di mappa disponibile sul Geoportale di Regione Lombardia che permette di visualizzare i terreni di proprietà di Enti pubblici e i probabili terreni di proprietà di Enti pubblici in Lombardia. Il dataset è stato realizzato mediante rielaborazione delle informazioni geometriche tratte dalle basi catastali che Regione Lombardia è autorizzata ad utilizzare a scopo istituzionale in forza della Convenzione stipulata con l’Agenzia delle Entrate (RCC n. 16417/RCC del 28/02/2012) e conseguite tramite il “sistema d’interscambio delle basi dei dati catastali”, istituito ai sensi dell’art. 59 comma 7 bis del D.Lgs. n. 82/2005 ed è aggiornato al 21/04/2023. La costruzione del dato è partita da un elenco contenente le titolarità e le partite iva di proprietà di Enti pubblici Italiane, da questa lista sono state selezionate solo quelle ricadenti in Lombardia. Le titolarità individuate sono state successivamente incrociate coi dati presenti nella banca dati catastale disponibile in Regione al fine di estrarre le particelle e gli edifici di appartenenza. Gli edifici sono stati estratti poiché spesso quando un terreno viene edificato la sua titolarità si perde perché passa all’edificio sovrastante, questo processo ha permesso di individuare e di integrare nello strato informativo terreni senza alcuna titolarità ma sopra ai quali vi è almeno una unità immobiliare



pubblica. Le particelle catastali con titolarità non conosciuta sopra le quali non vi è almeno una unità immobiliare pubblica e che non rientrano all’interno di un piano di assestamento forestale non sono state prese in considerazione, anche se alcune di esse potrebbero essere di proprietà di Enti pubblici in Lombardia.

A causa della complessità dello strato informativo (es. comuni a perimetro aperto) e del non sempre esaustivo corredo di informazioni che caratterizza la banca dati catastale di Regione, **il dato deve essere considerato parziale e non probatorio**. Si può notare che una buona parte dell’area oggetto della PROPOSTA è di proprietà pubblica (per un totale di circa 419 ha), che si concentra nella parte nord dell’area e in una porzione abbastanza consistente nella zona sud con la prosecuzione della fascia che corre lungo la SS36dir.

Figura 5: in verde la situazione delle proprietà pubbliche. In rosso il perimetro della PROPOSTA (desunto dalla relazione)

5. Inquadramento dell'area rispetto alla rete ecologica regionale

L'area oggetto della PROPOSTA è compresa principalmente nei settori 11 “Brughiere del Ticino” e 12 “Ticino di Turbigo” della Rete Ecologica Regionale (RER), approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 8/10962 del 30 dicembre 2009; la porzione settentrionale dell'area in argomento rientra nel settore 11, quella centrale e meridionale nel settore 12.




Figura 6: Rapporti spaziali con la Rete Ecologica Regionale (AA.VV., 2018). In rosso il perimetro della PROPOSTA (desunto dalla relazione)

Entrambi i settori sono permeati da una fitta matrice urbana e da una rete di infrastrutture lineari che ne frammentano la continuità ecologica, in particolare l'aeroporto di Malpensa nel settore 11 e la strada di connessione tra la Malpensa e l'autostrada Milano – Torino.

Al margine sud dell'area sono localizzate le vasche di fitodepurazione del depuratore di Sant'Antonino (Vasche del torrente Arno) che risultano di notevole interesse naturalistico, soprattutto per l'avifauna acquatica nidificante e svernante, ma presentano un elevato livello di inquinamento delle acque.

La RER identifica due varchi che collegano l'area della PROPOSTA con la valle del Ticino: un primo varco collega il settore Nord e un secondo varco collega invece il settore Sud. Nella RER, il varco Sud è segnalato come da deframmentare, mentre il varco a Nord è segnalato in parte da tenere, e in parte da deframmentare.

Il varco posto a Nord è infatti stato interessato dalla realizzazione del cosiddetto "Corridoio ecologico di Tornavento" che si presenta come un'importante opera di deframmentazione e di superamento della SS 336 dir, che risulta una rilevante linea di frattura ecosistemica e geomorfologica e barriera pressoché invalicabile per la maggior parte delle specie animali e vegetali. Questo intervento, attuato come compensazione per la realizzazione della SS 336 dir, svolge un ruolo positivo non solamente faunistico-ecologico, ma ha avuto anche l'obiettivo di mantenere la fruibilità al pubblico, permettendo di valorizzare l'antico percorso della via Gaggio.

Il varco che collega il settore Sud corrisponde anche ad un corridoio primario della RER che collega la Valle del Ticino alla Dorsale Verde Nord Milano. Attualmente tale corridoio risulta interrotto dalla SS36dir che corre in trincea.

L'area rientra nell'elemento di primo livello della RER "02 Boschi e brughiere del pianalto milanese e varesotto", mentre la sua porzione meridionale è anche inclusa nell'elemento di primo livello "31 Valle del Ticino", entrambi identificati nelle Aree prioritarie per la biodiversità (vedi D.d.g. 3 aprile 2007 – n. 3376 e Bogliani et al., 2007), che sono alla base della costruzione della Rete Ecologica Regionale.

L'area rappresenta, inoltre, uno dei gangli attivi della Rete Ecologica del Parco Lombardo della Valle del Ticino (tavola 2 del Carta della Rete Ecologica del Parco del Ticino) e include fasce per consolidare e promuovere corridoi ecologici principali e secondari, oltre che due punti critici di conflitto con le infrastrutture lineari.




Figura 7: Rete Ecologica del Parco e relativa legenda. Fonte dati WEB GIS Parco Lombardo della Valle del Ticino

6. Habitat 4030, stato di conservazione e presenza in siti Rete Natura 2000 lombardi

L’habitat 4030 ha un areale di diffusione piuttosto ampio in Europa nelle diverse zone biogeografiche (atlantica, continentale, alpina, ...). Nella pianura padana, e in particolare in Piemonte e Lombardia, si osservano le propaggini meridionali di tale habitat per la regione biogeografica continentale, all’interno della quale rappresentano una condizione peculiare.




Figura 8: Mappa di distribuzione della macrocategoria di habitat F4.2 "lande secche". Si può notare la presenza dell’habitat nella parte occidentale delle Regione Lombardia in continuità con il Piemonte (fonte: Janssen et al., 2016)

Con riferimento al Report ex art. 17 della Direttiva Habitat periodo 2013-2018, si evidenzia che, a livello comunitario, lo stato di conservazione dell’habitat 4030 è sfavorevole, da inadeguato a cattivo.

Prendendo in esame le cause di pressione e minaccia che determinano la vulnerabilità dell’habitat 4030, esse risultano in primo luogo legate ad attività agricole e forestali, nonché alle dinamiche naturali della vegetazione, ovvero all’evoluzione verso vegetazioni forestali. Ciononostante, se si considerano collettivamente le cause di pressione antropica non legate ad attività agricole e forestali, quali l’urbanizzazione, le infrastrutture di trasporto, le alterazioni dell’idrologia e le attività minerarie, queste assumono un ruolo primario, specie nei territori più densamente urbanizzati.




Figura 9: Numero di habitat di brughiera e macchia vulnerabili a particolari pressioni e minacce (fonte: Janssen et al., 2016)

In Italia, nel IV Report (2013-2018) ex art.17 della Direttiva Habitat, lo stato di conservazione dell'habitat 4030 risulta favorevole nella regione biogeografica alpina con miglioramento rispetto al III Report (2007-2012), mentre è cattivo in quella continentale con peggioramento rispetto al precedente periodo di monitoraggio.

CONFRONTO III - IV REPORT										
Codice	Regioni biogeografiche	Habitat name	III REPORT (2007-2012)			IV REPORT (2013-2018)				
			Range	Area	Structure and functions Future prospects Overall assessment	Overall trend	Range	Area	Structure and functions Future prospects Overall assessment	Overall trend
4030	ALP	European dry heaths			U1	S			FV	I
4030	CON	European dry heaths			U1	D			U2	S
4030	MED	European dry heaths			XX				U1	D

Figura 10: Stato di conservazione dell'habitat 4030 in Italia. Legenda: stato di conservazione favorevole = FV, inadeguato = U1, cattivo = U2, sconosciuto = XX, e trend complessivo in incremento = I, stabile = S, decremento = D (fonte: Ercole et al., 2021).

Considerando l'area vasta intorno all'ambito della PROPOSTA, l'analisi storica dell'evoluzione del territorio mostra che più del 50% delle brughiere presenti nel 1833 (stimato per la Lombardia in 6.394,7 ha) è oggi occupato da boschi a causa di evoluzione naturale o rimboschimenti, circa il 30% è stato urbanizzato; la superficie residua nel 2007 risultava pari a 238,8 ha (fonte: Cerabolini et al., 2013).

Nello specifico, nel volgere di quasi tre secoli, si sia perso più del 95% delle superficie occupate storicamente dalle brughiere pedemontane della Lombardia occidentale, che costituivano la "Brughiera grande di Gallarate" (approssimativamente da 3.854 a circa 177 ha).




Figura 11: Confronto tra la superficie storicamente occupata dalla brughiera nel 1721 (tratteggiato rosa) e quella attuale (reticolo verde); la linea blu indica il confine della ZSC "Brughiera del Dosso", in nero il perimetro della PROPOSTA (desunto dalla relazione) (fonte: Cerabolini et al., 2013).

La valutazione delle potenzialità residue per la brughiera pedemontana lombarda è stata affrontata in modo analitico (Cerabolini et al., 2013), approntando un modello di idoneità ecologica del territorio ad ospitare l'habitat di brughiera che ha considerato più strati informativi, attribuendo a ciascuno di essi un peso. In questo modo è stato ricavato un indice di idoneità relativa (PBr) che varia tra 0 % (idoneità ecologica nulla) e 100 % (idoneità ecologica massima) e che tiene conto anche di criteri conservazionistici e gestionali, quali lo stato attuale di conservazione dell'habitat di brughiera e la possibilità di ripristino dell'habitat stesso, sia spontaneamente che mediante interventi tecnicamente ed economicamente praticabili.




Figura 12: a) Distribuzione nell'area di Malpensa delle classi dell'indice di idoneità ecologica ad ospitare l'habitat di brughiera (PBr). Linea blu perimetro della ZSC "Brughiera del Dosso", linea rosa perimetro della PROPOSTA. b) Ripartizione dell'area di Malpensa in base alle cinque classi di idoneità ecologica in base all'indice PBr (fonte: Cerabolini et al., 2013).

Nella tabella sotto riportata sono elencate le Zone Speciali di Conservazione (ai sensi della Direttiva 92/43/CEE) della Lombardia che attualmente includono l'habitat 4030 e rispettivi dati del Formulario Standard (FS gennaio 2023) e dello stato di conservazione a livello nazionale (IV Report, 2013-2018). Sono indicati i tre sottotipi dell'habitat 4030 presenti in Lombardia: A = brughiere su suolo sabbioso, B = brughiere su suolo argilloso, C = brughiere rupestri.

Codice sito	Nome sito	Reg Blog	Habitat sottotipo	FS gennaio 2023				IV REPORT EX-ART. 17					
				Superficie ha	Rappresentatività	Superficie relativa	Grado conservazione	Valutazione Globale	Range	Area occupata	Struttura e funzioni	Prospettive future	Valutazione globale
IT2010002	Monte Legnone e Chiusarella	ALP	4030-C	1.75	B	C	B	B	FV	FV	FV	FV	FV
IT2010005	Monte Martica	ALP	4030-C	130.52	B	C	B	B	FV	FV	FV	FV	FV
IT2010016	Val Veddasca	ALP	4030-C	56.63	B	C	B	B	FV	FV	FV	FV	FV
IT2040018	Val Codera	ALP	4030-C	11.10	A	C	A	B	FV	FV	FV	FV	FV
IT2040025	Pian Gembro	ALP	4030-C	8.54	B	C	B	B	FV	FV	FV	FV	FV
IT2040040	Val Bodengo	ALP	4030-C	69.56	B	C	B	B	FV	FV	FV	FV	FV
IT2040041	Piano di Chiavenna	ALP	4030-C	51.81	B	C	B	B	FV	FV	FV	FV	FV
IT2020011	Spina Verde	CON	4030-C	0.69	D				U1	U2	U2	U2	U2→
IT2020007	Pineta pedemontana di Appiano Gentile	CON	4030-B	3.66	B	C	C	C	U1	U2	U2	U2	U2→
IT2050001	Pineta di Cesate	CON	4030-B	15.22	B	C	B	B	U1	U2	U2	U2	U2→
IT2050002	Boschi delle Groane	CON	4030-B	33.67	B	C	B	B	U1	U2	U2	U2	U2→
IT2010010	Brughiera del Vignone	CON	4030-A	4.03	C	C	C	C	U1	U2	U2	U2	U2→
IT2010012	Brughiera del Dosso	CON	4030-A	2.62	C	C	C	C	U1	U2	U2	U2	U2→
IT2010014	Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate	CON	4030-A	2.84	B	C	B	B	U1	U2	U2	U2	U2→
IT2050005	Boschi della Fagiana	CON	4030-A	0.36	C	C	B	B	U1	U2	U2	U2	U2→
IT2080002	Basso corso e sponde del Ticino	CON	4030-A	0.40	C	C	C	C	U1	U2	U2	U2	U2→
ITxxxxxx	SIC/ZPS Brughiere di Malpensa e di Lonate	CON	4030-A	100.95	B	C	B	B	U1	U2	U2	U2	U2→

Escludendo il sottotipo delle brughiere rupestri (habitat 4030-C) che si sviluppa nella zona biogeografica alpina e che differisce per componente floristica, in Lombardia sono presenti gli altri due sottotipi di brughiere, le brughiere pianiziali in senso stretto, sia su suolo sabbioso (4030-A) che argilloso (4030-B).

Questi due sottotipi, all'interno dei siti Natura 2000 lombardi, nella regione biogeografica continentale, occupano complessivamente 62,8 ha. Molte superfici di brughiera sono di ridotte dimensioni, in un grado di conservazione sfavorevole o comunque non ottimale, e sono poco (B) o per niente (C) rappresentativi del sito stesso (v. colonna rappresentatività).

Le superfici dell'habitat 4030 in zona continentale in Lombardia risultano avere uno stato di conservazione sfavorevole inadeguato (U2). Nessuna Zona Speciale di Conservazione della Lombardia include attualmente una superficie di brughiera analoga alla superficie presente nella PROPOSTA.

Regione Lombardia ha realizzato negli anni diverse azioni finalizzate alla conservazione dell'habitat di brughiera (4030) e per l'attuazione del Prioritized Action Framework 2014-2020 per rete Natura 2000, anche attraverso il progetto Life 14IPE/IT/018 "Nature Integrated Management to 2020 – Gestire 2020" finanziato nell'ambito del Programma europeo Life 2014-2020, di cui risulta capofila, tra le quali: definizione di linee guida per la gestione dell'habitat 4030 in regione biogeografica continentale; confronto con TERNA spa per la gestione dell'habitat nell'ambito degli interventi di manutenzione della vegetazione sotto rete; interventi finanziati al Parco del Ticino per azioni di ripristino dell'habitat 4030 nella ZSC IT2010012 "Brughiera del Dosso", nonché in altre ZSC presenti nel Parco Pineta di Appiano Gentile e di Tradate e Parco Groane; raccolta e conservazione di sementi autoctone di Calluna vulgaris in collaborazione con il Centro Flora Autoctona nell'ambito delle attività dell'Osservatorio regionale della Biodiversità. A sua volta anche il Parco lombardo della Valle del Ticino ha realizzato interventi sull'habitat ed è partner del progetto Life Drylands, che si occupa del ripristino degli habitat aridi acidofili continentali (2330, 4030, 6210/6210*) e di produrre linee guida per la loro conservazione e futura gestione.

Infatti, è necessaria una gestione attiva di questa tipologia di habitat, in quanto soggetti alla dinamica naturale che li porta ad essere colonizzati progressivamente dalla vegetazione arborea. In determinati contesti le specie arboree esotiche colonizzano facilmente questi ambienti determinando un peggioramento dello stato di conservazione.

7. Habitat, specie vegetali e animali presenti nell'area

I dati relativi alle presenze vegetazionali, faunistiche e agli habitat fanno riferimento alla Relazione di approfondimento sull'habitat di brughiera (4030) redatta da Fondazione Lombardia per l'Ambiente nell'ambito del supporto tecnico-scientifico alle attività dell'Osservatorio regionale per la Biodiversità della Lombardia (ORBL) – di seguito 'Relazione ORBL'. Oltre ad un'analisi bibliografica sono stati svolti alcuni sopralluoghi nella tarda stagione estiva e si sono messe a sistema le più recenti segnalazioni contenute nel Database dell'ORBL.

La Direttiva Habitat individua habitat (Allegato I) e specie (Allegato II) che risultano tutelati a livello comunitario, anche attraverso la costruzione della Rete Natura 2000, che attualmente in Lombardia è composta complessivamente da 246 siti.

7.1 Habitat di interesse comunitario

Nella PROPOSTA di Istituzione di nuovo Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale 'Brughiere di Malpensa e di Lonate', sono indicate come presenti nell'area quattro tipologie di habitat dell'Allegato I della Direttiva con la relativa superficie, che occuperebbero circa il 23% della superficie proposta.

Habitat di interesse comunitario	Superficie (ha)	Percentuale sul totale dell'area PROPOSTA (complessivi 856,10 ha)
4030 LANDE SECCHIE EUROPEE	100,95	11,79%
6210 FORMAZIONI ERBOSE SECCHIE SEMINATURALI E FACIES COPERTE DA CESPUGLI SU SUBSTRATO CALCAREO (FESTUCO-BROMETALIA)	11,16	1,30%
9160 QUERCETI DI FARNIA O ROVERE SUBATLANTICI E DELL'EUROPA CENTRALE DEL CARPINION BETULI	48,36	5,65%
9190 VECCHI QUERCETI ACIDOFILI DELLE PIANURE SABBIOSE CON QUERCUS ROBUR	36,98	4,32%

Nella Relazione ORBL viene indicata la presenza dei quattro habitat e vengono fatte ulteriori considerazioni.

L'habitat 4030 "LANDE SECCHIE EUROPEE" (European dry heaths) occupa due aree distinte dislocate nelle porzioni nord-occidentale (lungo il lato sud dell'aeroporto di Malpensa) e sud-occidentale del territorio preso in esame. L'habitat è riconducibile all'alleanza *Calluno-Genistion P. Duvigneaud 1945*, nonostante, in entrambe le aree, le brughiere sono distinte sia per estensione che per fisionomia e composizione floristica:

- nel settore nord, la componente basso-arbustiva è ben sviluppata, dominata da *Calluna vulgaris* e *Cytisus scoparius*, spesso accompagnate da *Molinia caerulea*. Dove la copertura arbustiva si interrompe, il substrato è colonizzato da fitti tappeti muscinali oppure da comunità di terofite acidofile che vedono la dominanza di *Filago minima*. Rilevante è l'invasione dell'esotica *Prunus serotina*, competitivo negli strati arbustivo ed erbaceo. Di minore impatto risultano le alloctone

Robinia pseudoacacia e *Quercus rubra*. Nella PROPOSTA non viene nominata la presenza dell'esotica *Pinus rigida*, che ha avuto una forte espansione negli anni più recenti all'interno di queste brughiere.

- nel settore sud la componente basso-arbustiva (*Calluna vulgaris* e *Cytisus scoparius*) è molto più frammentaria, a fronte di una rilevante invasione di *Prunus serotina*.

Fra le altre specie tipiche dell'habitat 4030 sono state rilevate *Agrostis capillaris*, *Potentilla erecta* e *Teucrium scorodonia*.

6210 "FORMAZIONI ERBOSE SECCHIE SEMINATURALI E FACIES COPERTE DA CESPUGLI SU SUBSTRATO CALCAREO (FESTUCO-BROMETALIA); si tratta di praterie polispecifiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofitiche, generalmente secondarie, da aride a semi-mesofile, diffuse prevalentemente nel Settore Appenninico ma presenti anche nella Provincia Alpina, dei Piani bioclimatici Submeso-, Meso-, Supra-Temperato. Le praterie dell'habitat 6210 sono talora interessate da una ricca presenza di specie di *Orchidaceae* ed in tal caso considerate prioritarie (*) (Biondi et al., 2010). Si precisa che non sono state segnalate orchidee nel SIC/ZPS proposto e quindi l'habitat viene segnalato senza il criterio di priorità.

L'habitat è presente con il suo sottotipo acidofilo 34.34 "Central European calcaro-siliceous grasslands (*Koelerio-Phleion phleoidis*)", riconducibile, nell'ambito della sintassonomia fitosociologica alle praterie steppiche delle regioni subatlantiche e subcontinentali dell'Europa temperata (Ordine *Festucetalia valesiacae* Soó 1947, Classe *Festuco-Brometea* Br.-Bl. et Tx. ex Soó 1947) (Biondi et al., 2010).

Queste praterie sono state individuate solamente nel settore Sud e ospitano, inoltre, diverse aree dominate da specie annuali o a ciclo breve, tra le altre, *Filago minima*, *Aira caryophyllea*, *Vulpia myuros*, *Potentilla argentea*, *Teesdalia nudicaulis*, *Psilurus incurvus* e *Rumex acetosella*, tipiche di comunità vegetali riferibili ai pratelli di vegetazione pioniera inclusi, nella sintassonomia fitosociologica, nell'alleanza *Thero-Airion* Tx. ex Oberd. 1977 (Ordine *Thero - Airetalia* Rivas Goday 1964, Classe *Sedo-Scleranthetea* Br.-Bl. 1955).

Nella PROPOSTA viene comunque argomentata la scelta di includere queste praterie all'interno dell'habitat 6210, in quanto tali pratelli, dominati da specie annuali, si alternano a nuclei di specie perenni afferenti alla classe *Festuco-Brometea* (quali *Sanguisorba minor*, *Hypericum perforatum*, *Luzula campestris*, *Botriochloa ischaemum*, *Centaureum erythraea*, *Euphorbia cyparissias*, *Potentilla pusilla*), che evidenzerebbero la loro tendenza evolutiva verso formazioni erbacee perenni ascrivibili all'habitat 6210. In effetti, il Manuale d'interpretazione degli habitat dell'Unione Europea EUR 28 (European Commission, 2013) sottolinea che i prati dell'habitat 6210 sono spesso in associazione con pratelli pionieri riconducibili alla classe *Sedo-Scleranthetea*, ma tale scelta comporterebbe anche una serie di misure di conservazione per portare tutta la superficie di queste praterie verso formazioni erbacee continue. Sono stati osservati anche giovani individui di *Calluna vulgaris* nella stessa area, che potrebbero anche suggerire la tendenza di questi pratelli pionieri sia di evolvere direttamente verso le brughiere piuttosto che verso le formazioni erbacee. Questi pratelli costituiscono, infatti, degli elementi caratteristici e differenziali delle brughiere presenti in questo sito (Cerabolini et al., 2017). Pertanto, l'attribuzione a questo habitat solleva attualmente qualche perplessità, che potrebbe essere comunque facilmente risolvibile con un monitoraggio in campo nella stagione primaverile, quando sono presenti queste specie.

Per quanto riguarda le formazioni forestali, nonostante il forte impatto negativo determinato dall'ingressione delle specie alloctone *Prunus serotina*, *Robinia pseudoacacia* e *Ailanthus altissima*, sono stati rinvenuti i seguenti habitat:

9160: "QUERCETI DI FARNIA O ROVERE SUBATLANTICI E DELL'EUROPA CENTRALE DEL CARPINION BETULI" si tratta dei quercu-carpineti planiziali, della Padania centro-occidentale, di fondovalle o di basso versante nella fascia collinare, sviluppati su suoli idromorfi o con falda superficiale, ricchi di componenti colluviali

di natura siltitico-argillosa. La specie guida principale è la farnia (*Quercus robur*), eventualmente associata a rovere (*Quercus petraea*), con rilevante partecipazione di carpino bianco (*Carpinus betulus*) e, nello strato erbaceo, di regola, un ricco corredo di geofite a fioritura precoce (Biondi et al., 2010).

Dal punto di vista sintassonomico, i quercu-carpinieti della Padania centro-occidentale e dei limitrofi versanti collinari sono espressioni dell'alleanza *Carpinion betuli* Issler 1931, ordine *Fagetalia sylvaticae* Pawlowski in Pawlowski et al. 1928, classe *Quercu-Fagetea* Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937 (Biondi et al., 2010).

L'habitat 9160 occupa la porzione orientale del settore Nord. Le comunità di questo habitat sono espressioni zonali e mature tipiche delle pianure alluvionali mesofile e la loro presenza solamente in questa porzione dell'area appare del tutto verosimile, visto il diverso uso storico del suolo, riferibile perlopiù ad utilizzo agricolo almeno fino alla metà del secolo scorso.

Nella PROPOSTA viene riportata la presenza di *Quercus robur* (strato arboreo), *Acer campestre*, *Sambucus nigra*, *Euonymus europaeus*, *Crataegus monogyna* (strato arbustivo), *Carex pilosa*, *Carex brizoides*, *Brachypodium sylvaticum*, *Poa nemoralis*, *Polygonatum multiflorum*, *Vinca minor*, *Salvia glutinosa* e *Pteridium aquilinum* (strato erbaceo). Tuttavia, è importante segnalare che questi boschi sono oggi fortemente minacciati dall'invasione di piante esotiche, in particolare *Robinia pseudoacacia* e *Prunus serotina*, tanto che la distribuzione appare oggi altamente frammentata.

9190: "VECCHI QUERCETI ACIDOFILI DELLE PIANURE SABBIOSE CON QUERCUS ROBUR" sono boschi acidofili temperato-continentali a dominanza di farnia (*Quercus robur*) e betulla (*Betula pendula*) e con rovere (*Quercus petraea*) dei terrazzi fluvio-glaciali mindeliani compresi tra i cordoni morenici prealpini e l'alta Pianura Padana, con terreni a pH acido e poveri di nutrienti. L'acidificazione del substrato è dovuta alle abbondanti precipitazioni e allo sfruttamento antropico che hanno contribuito alla lisciviazione delle basi presenti nel suolo (Biondi et al., 2010).

Dal punto di vista sintassonomico l'habitat viene attribuito all'alleanza *Quercion robori-petraeae* Br.-Bl. 1937 (ordine *Quercetalia roboris* Tüxen 1931, classe *Quercu-Fagetea* Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937) che raggruppa i boschi acidofili a dominanza di farnia e rovere a distribuzione prevalentemente atlantica e centro-europea, presente anche nell'Italia settentrionale (Biondi et al., 2010).

L'habitat 9190 si colloca principalmente nella porzione occidentale del settore Nord, ad eccezione di una parte che viene indicata nella porzione Sud. L'habitat si colloca quindi nelle zone adiacenti le brughiere, o comunque dove esse erano storicamente presenti (almeno dalla metà del secolo scorso), coerentemente con la presenza di substrati più poveri e tendenzialmente più acidi.

Nella PROPOSTA viene riportata la composizione floristica, che rispecchia abbastanza fedelmente quella dell'alleanza *Quercion robori-petraeae*: *Quercus robur*, *Populus tremula*, *Betula pendula*, *Frangula alnus*, *Holcus mollis*, *Molinia arundinacea*, *Pteridium aquilinum* e *Teucrium scorodonia*.

Anche in questo caso bisogna considerare il forte impatto negativo determinato dall'ingresso delle specie alloctone, quali *Ailanthus altissima*, *Prunus serotina* e *Robinia pseudoacacia*, soprattutto nelle zone più marginali.

7.2 Specie animali di interesse comunitario

L'analisi dei dati faunistici relativi all'area parte dalle segnalazioni raccolte nell'ultimo decennio (2014-2023) da vari specialisti o appassionati e archiviate - una volta validate - nel data base dell'ORBL e riguardano le specie di particolare rilevanza conservazionistica:


- inserite negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat, con particolare attenzione alle specie con esito della valutazione dello stato di conservazione “cattivo” e/o “inadeguato” nel rapporto ex art. 17 della Direttiva Habitat periodo 2013 – 2018 (IV Rapporto 2013-2018);
- inserite negli Allegati I della Direttiva Uccelli, con particolare attenzione alle specie con esito della valutazione “in decremento” del trend di popolazione relativo al rapporto di monitoraggio periodo 2013 - 2018 ex articolo 12;
- inserite nelle categorie del rischio di estinzione IUCN Italia (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura Comitato Italiano) CR (in Pericolo Critico), EN (in Pericolo) e VU (Vulnerabile);
- inserite nelle categorie di conservazione a livello europeo da BirdLife International (SPEC - Species of European Conservation Concern): SPEC1 “specie di interesse conservazionistico mondiale”, SPEC2 “specie con status di conservazione europeo sfavorevole, con popolazioni concentrate in Europa” e SPEC3 “specie con status di conservazione europeo sfavorevole, non concentrata in Europa”.

Si precisa che l’ORBL registra le singole segnalazioni riportando la datazione di riferimento. Nelle mappe che seguono vengono riportate le celle cui le segnalazioni (effettuate tra il 2014 e il 2023) si riferiscono.

7.2.1 Odonati

L’analisi dei dati ha permesso di evidenziare nell’area la segnalazione di 20 specie di libellule, una delle quali, *Sympecma paedisca*, inserita nell’allegato IV della Direttiva “Habitat” ovvero relativo alle “Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa” e valutata “In Pericolo Critico” (CR) da IUCN Italia (Lista Rossa IUCN delle libellule italiane, 2014).

In totale le segnalazioni riguardano 26 celle, dislocate prevalentemente nel settore nord e nel settore sud. In tal caso, il numero maggiore delle segnalazioni validate è situato in prossimità delle vasche di spagliamento e di fitodepurazione del Torrente Arno.




Tra le specie segnalate *Sympecma paedisca* trascorre l’inverno allo stadio adulto. Lo svernamento avviene prevalentemente in brughiera su cespugli di *Calluna vulgaris* (Ketelaar et al. 2007) o all’interno di cespi secchi di *Molinia caerulea* e in relazione alla sua ecologia, risulta particolarmente rara in Lombardia. Nell’area la specie risulta segnalata in 8 quadranti del settore nord, brughiera del Gaggio, e in 3 quadranti nel settore sud, Campo della Promessa. Le segnalazioni archiviati nel DB dell’Osservatorio Regionale per la Biodiversità della Lombardia sono relative al biennio 2020/2021 e all’autunno del 2023.

Figura 13: Quadranti in cui sono segnalati Odonati nell’area. In violetto il perimetro ipotizzato (desunto dalla relazione)

Nella tabella seguente, sono riportate le specie oggetto di segnalazione.

Specie	Nome comune	DH	IUCN
<i>Aeshna cyanea</i>	Dragone verdeazzurro		LC
<i>Aeshna mixta</i>	Dragone autunnale		LC
<i>Anax parthenope</i>	Imperatore minore		LC
<i>Calopteryx splendens</i>	Splendente comune		LC
<i>Crocothemis erythraea</i>	Freccia rossa		LC
<i>Ischnura elegans</i>	Codazzurra comune		LC
<i>Ischnura pumilio</i>	Codazzurra minore		LC
<i>Libellula depressa</i>	Libellula panciapiatta		LC
<i>Libellula fulva</i>	Libellula frontenera		LC
<i>Onychogomphus forcipatus</i>	Gonfo forcipato		LC
<i>Onychogomphus uncatus</i>	Gonfo pinzato		LC
<i>Orthetrum albistylum</i>	Frecciazurra puntabianca		LC
<i>Orthetrum cancellatum</i>	Frecciazurra puntanera		LC
<i>Orthetrum coerulescens</i>	Frecciazurra minore		LC
<i>Sympecma paedisca</i>	Invernina delle brughiere	IV	CR
<i>Sympetrum fonscolombii</i>	Cardinale venerosse		LC
<i>Sympetrum pedemontanum</i>	Cardinale alifasciate		LC
<i>Sympetrum sanguineum</i>	Cardinale sanguineo		LC
<i>Sympetrum striolatum</i>	Cardinale striato		LC
<i>Trithemis annulata</i>	Obelisco violetto		LC

7.2.2 Lepidotteri



Nei dati archiviati nell'ultimo decennio (2014-2023) nel data base dell'ORBL, sono segnalati nell'area 36 specie di lepidotteri ropaloceri, una delle quali, *Coenonympha oedippus*, inserita nell'allegato II cioè relativo alle "Specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione" e nell'allegato IV della Direttiva "Habitat" ovvero relativo alle "Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa" e valutata "A minor preoccupazione" (LC) da IUCN Italia (Lista Rossa IUCN delle farfalle italiane, 2016). In totale le segnalazioni riguardano 48 celle, dislocate esclusivamente nel settore nord e nel settore sud. Nello specifico 22 nel settore N, e 26 nel settore S ove il numero maggiore delle segnalazioni validate è situato in prossimità delle vasche di fitodepurazione del Torrente Arno. Si riporta, per completezza, la segnalazione della specie *Lycaena dispar* (inserita negli allegati II e IV Direttiva Habitat), che risulta essere, però, antecedente al 2012.

Figura 14: Quadranti in cui sono segnalati Lepidotteri ropaloceri nell'area. In violetto il perimetro ipotizzato (desunto dalla relazione)


Nella tabella seguente, sono riportate le specie oggetto di segnalazione.

Specie	Nome comune	DH	IUCN
<i>Aglais (Inachis) io</i>	Occhio di pavone		LC
<i>Aglais urticae</i>	Vanessa dell'ortica		LC
<i>Anthocharis cardamines</i>	Aurora		LC
<i>Apatura ilia</i>	Ilia		LC
<i>Argynnis adippe</i>	Adippe		LC
<i>Argynnis paphia</i>	Pafia		LC
<i>Aricia agestis</i>	Aricia dei campi		LC
<i>Callophrys rubi</i>	Tecla del rovo		LC
<i>Celastrina argiolus</i>	Licenide del rovo		LC
<i>Coenonympha oedippus</i>	Ninfa delle torbiere	II, IV	LC
<i>Coenonympha pamphilus</i>	Ninfa minore		LC
<i>Cupido argiades</i>	Cupido		LC
<i>Gonepteryx rhamni</i>	Cedronella		LC
<i>Iphiclydes podalirius</i>	Podalirio		LC
<i>Issoria lathonia</i>	Latonia		LC
<i>Leptotes pirithous</i>	Licenide zebra		LC
<i>Lycaena phlaeas</i>	Argo bronzeo		LC
<i>Lycaena tityrus</i>	Titiro		LC
<i>Maniola jurtina</i>	Giurtina		LC
<i>Melanargia galathea</i>	Galatea		LC
<i>Melitaea (celadussa) nevadensis</i>	Celadussa		LC
<i>Melitaea didyma</i>	Didima		LC
<i>Melitaea phoebe</i>	Farfalla di Fiordaliso		LC
<i>Nymphalis polychloros</i>	Vanessa multicolore		LC
<i>Pieris napi</i>	Pieride del navone		LC
<i>Pieris rapae</i>	Cavolaia minore		LC
<i>Plebejus argus</i>	Argo		LC
<i>Polygonia c-album</i>	Virgola, Vanessa C-bianca		LC
<i>Polyommatus bellargus</i>	Bellargo		LC
<i>Polyommatus icarus</i>	Icaro, Argo azzurro		LC
<i>Pontia (Pieris) edusa</i>	Edusa		LC

Specie	Nome comune	DH	IUCN
<i>Pyrgus armoricanus</i>			LC
<i>Satyrium ilicis</i>	Satiro del leccio		LC
<i>Vanessa atalanta</i>	Vanessa atalanta		LC
<i>Vanessa cardui</i>	Vanessa del cardo		LC

Coenonympha oedippus è una specie con areale europeo estremamente limitato con popolazioni disgiunte e in molti casi sottoposte a forti pressioni. Le popolazioni italiane sono le più meridionali in Europa. Si riproduce in zone umide come prati paludosi, canneti e torbiere, solitamente in contesti forestali. Nelle località a bassa quota della parte meridionale dell'areale di distribuzione frequenta praterie asciutte con erbe alte assimilabili all'habitat 6510 (*Molinietum*). Nel Parco del Ticino è nota una sola popolazione di una certa dimensione (oltre 80 individui visti in singola visita) in brughiera caratterizzata da ampie tessere a molinieto e cespugli (Gatti F., 2021. Atlante delle Farfalle del Parco Lombardo della Valle del Ticino. Parco Lombardo della Valle del Ticino e Fondazione Lombardia per l'Ambiente). Nell'area la specie risulta segnalata nel settore nord, brughiera del Gaggio, in 8 quadranti. Le segnalazioni di tale specie archiviate nel DB dell'Osservatorio Regionale per la Biodiversità della Lombardia sono relative al biennio 2017/2018. La specie è presente in 5 siti Natura 2000 regionali.

7.2.3 Anfibi



Nell'area risultano segnalati 4 specie di anfibi, 2 delle quali *Rana dalmatina* e *Bufo balearicus* inserite nell'allegato IV della Direttiva "Habitat" ovvero "specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa" ed una specie *Bufo bufo* valutata "Vulnerabile (VU) da IUCN Italia (Lista Rossa IUCN dei vertebrati italiani, 2022).

Figura 15: Quadranti in cui sono segnalati gli Anfibi nell'area. In violetto il perimetro ipotizzato (desunto dalla relazione)

In totale le segnalazioni riguardano 4 celle, dislocate esclusivamente nel settore sud; nello specifico in prossimità delle vasche di fitodepurazione del Torrente Arno.

Sotto, in tabella, sono riportate le specie oggetto di segnalazione.

Specie	Nome comune	DH	IUCN
<i>Bufo balearicus</i>	Rospo smeraldino	IV	LC
<i>Rana dalmatina</i>	Rana dalmatina	IV	LC
<i>Pelophylax kl. Esculentus</i>	Rana esculenta	V	LC
<i>Bufo bufo</i>	Rospo comune		VU

7.2.4 Rettili

Nell'area sono segnalati 6 specie di rettili, 5 delle quali inserite nell'allegato IV della Direttiva "Habitat" ovvero "specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa".




Figura 16: Quadranti in cui sono segnalati gli Anfibi nell'area. In violetto il perimetro ipotizzato (desunto dalla relazione)

Si specifica che vista la diffusione e abbondanza di *Podarcis muralis* a livello Lombardo e nazionale, i dati relativi alla specie non sono stati considerati nell'elaborazione delle griglie esemplificative della distribuzione delle segnalazioni.

In totale le segnalazioni riguardano 16 celle, dislocate esclusivamente nel settore nord, brughiera del Gaggio, e nel settore sud, Campo della Promessa e vasche di spagliamento e di fitodepurazione del Torrente Arno. Nello specifico 6 nel settore nord e 10 nel settore sud ove le segnalazioni risultano distribuite tra le aree aperte con relitti di brughiera e in prossimità delle vasche di fitodepurazione del Torrente Arno.

Sotto, in tabella, sono riportate le specie oggetto di segnalazione.

Specie	Nome comune	DH	IUCN ITA
<i>Podarcis siculus</i>	Lucertola campestre	IV	LC
<i>Podarcis muralis</i>	Lucertola muraiola	IV	LC
<i>Lacerta bilineata</i>	Ramarro occidentale	IV	LC
<i>Zamenis longissimus</i>	Saettone	IV	LC
<i>Hierophis viridiflavus</i>	Biacco	IV	LC
<i>Natrix helvetica</i>	Natrice dal collare		LC

Tra le specie indicate, *Podarcis siculus* è quella più degna di nota. La specie occupa parte dell'Italia continentale, la quasi totalità di quella peninsulare, Sardegna, Sicilia e moltissimi isolotti (Di Nicola M. R., et al., 2021). In Lombardia, che rappresenta la fascia più settentrionale del suo areale la specie è localizzata principalmente nei lembi residui delle brughiere pedemontane e lungo le golene di alcuni fiumi e torrenti (ad esempio Po, Ticino, Adda, Oglio e Staffora) (Bernini F., et al., 2004) in particolare nelle praterie secche dei greti e presso gli argini erbosi.

In Pianura Padana molte popolazioni risultano essersi estinte per la scomparsa di habitat idoneo (C. Corti in Sindaco et al. 2006), la progressiva scomparsa delle brughiere e dei prati asciutti a margine dei greti, a causa di eventi alluvionali, artificializzazione delle sponde e invasione da parte di specie vegetali aliene. Nell'area la specie risulta segnalata nel settore nord, brughiera del Gaggio in 5 quadranti e nel settore sud, Campo della Promessa e vasche del Torrente Arno, in 4 quadranti. Le segnalazioni archiviate nel DB dell'ORBL sono relative al quinquennio 2017/2021.

7.2.5 Avifauna

L'analisi dei dati recenti archiviati nel data base dell'ORBL, relativa a 4.715 osservazioni, ha permesso di evidenziare nell'area ricompresa nella PROPOSTA la segnalazione di presenza di 170 specie di uccelli, 35 delle quali inserite nell'Allegato I della Direttiva "Uccelli". Si ricorda che la Valle del Ticino risulta essere una delle principali rotte migratorie seguite dall'avifauna migratrice.




Figura 17: Quadranti in cui è segnalata Avifauna nell'area. In violetto il perimetro ipotizzato (desunto dalla relazione)

Nella tabella di seguito riportata vengono elencate le 170 specie indicando l'eventuale inclusione negli Allegati I, IIA e IIB della Direttiva "Uccelli", l'appartenenza a categorie di rischio secondo la Lista rossa IUCN dei vertebrati italiani 2022 e l'inserimento nelle categorie di conservazione a livello europeo di BirdLife International 2023 (SPEC - Species of European Conservation Concern): SPEC1 "specie di interesse conservazionistico mondiale", SPEC2 "specie con status di conservazione europeo sfavorevole, con popolazioni concentrate in Europa" e SPEC3 "specie con status di conservazione europeo sfavorevole, non concentrata in Europa".

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2023

Specie	Nome comune	DU	IUCN	SPEC
<i>Ardea alba</i>	Airone bianco maggiore	All. I		
<i>Ardea cinerea</i>	Airone cenerino			
<i>Bubulcus ibis</i>	Airone guardabuoi			
<i>Ardea purpurea</i>	Airone rosso	All. I		
<i>Circus pygargus</i>	Albanella minore	All. I		
<i>Circus cyaneus</i>	Albanella reale	All. I		SPEC 3
<i>Strix aluco</i>	Allocco		LC	
<i>Alauda arvensis</i>	Allodola	All. IIB	VU	SPEC 3
<i>Anas crecca</i>	Alzavola			
<i>Anas platyrhynchos domesticus</i>	Anatra domestica			
<i>Aix galericulata</i>	Anatra mandarina			
<i>Aquila pennata [Hieraaetus pennatus]</i>	Aquila minore	All. I		SPEC 3
<i>Accipiter gentilis</i>	Astore		LC	SPEC 3
<i>Lanius excubitor</i>	Averla maggiore			SPEC 3
<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola	All. I	VU	
<i>Delichon urbicum</i>	Balestruccio		NT	SPEC 2
<i>Ficedula hypoleuca</i>	Balia nera			SPEC 2
<i>Motacilla alba</i>	Ballerina bianca		LC	
<i>Motacilla cinerea</i>	Ballerina gialla		LC	
<i>Gallinago gallinago</i>	Beccaccino			SPEC 3
<i>Sylvia borin</i>	Beccafico			
<i>Circaetus gallicus</i>	Biancone	All. I		
<i>Sylvia curruca</i>	Bigiarella			
<i>Mareca (Anas) strepera</i>	Canapiglia	All. IIA	NT	
<i>Hippolais polyglotta</i>	Canapino comune		LC	
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Cannaiola comune		LC	
<i>Acrocephalus palustris</i>	Cannaiola verdognola		LC	
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Cannareccione		NT	
<i>Sylvia atricapilla</i>	Capinera		LC	

Specie	Nome comune	DU	IUCN	SPEC
<i>Carduelis carduelis</i>	Cardellino		LC	
<i>Tadorna ferruginea</i>	Casarca			
<i>Himantopus himantopus</i>	Cavaliere d'Italia	All. I	LC	
<i>Turdus pilaris</i>	Cesena	All. IIB		
<i>Numenius arquata</i>	Chiurlo maggiore			SPEC 1
<i>Numenius phaeopus</i>	Chiurlo piccolo			
<i>Cygnus olor</i>	Cigno reale		LC	
<i>Poecile palustris</i>	Cincia bigia		LC	
<i>Lophophanes cristatus</i>	Cincia dal Ciuffo			SPEC 2
<i>Periparus ater</i>	Cincia mora		LC	
<i>Parus major</i>	Cinciallegra		LC	
<i>Cyanistes caeruleus</i>	Cinciarella		LC	
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Ciuffolotto			
<i>Aegithalos caudatus</i>	Codibugnolo		LC	
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Codirosso comune		LC	
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Codirosso spazzacamino		LC	
<i>Anas acuta</i>	Codone	All. IIA		SPEC 3
<i>Colinus virginianus</i>	Colino della Virginia			
<i>Columba palumbus</i>	Colombaccio	All. IIA	LC	
<i>Philomachus pugnax</i>	Combattente	All. I, All. IIB		SPEC 2
<i>Phalacrocorax carbo</i>	Cormorano			
<i>Corvus cornix</i>	Cornacchia grigia		LC	
<i>Corvus corone</i>	Cornacchia nera	All. IIB		
<i>Charadrius dubius</i>	Corriere piccolo		LC	
<i>Cuculus canorus</i>	Cuculo		LC	
<i>Oenanthe oenanthe</i>	Culbianco			
<i>Motacilla flava</i>	Cutrettola		LC	SPEC 3
<i>Phasianus colchicus</i>	Fagiano comune	All. IIA		
<i>Falco vespertinus</i>	Falco cuculo	All. I		SPEC 1
<i>Circus aeruginosus</i>	Falco di Palude	All. I	VU	
<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo	All. I	LC	

Specie	Nome comune	DU	IUCN	SPEC
<i>Falco peregrinus</i>	Falco pellegrino	All. I	LC	
<i>Pandion haliaetus</i>	Falco pescatore	All. I		
<i>Linaria cannabina</i>	Fanello			
<i>Mareaca (Anas) penelope</i>	Fischione	All. IIA		
<i>Netta rufina</i>	Fistione turco		VU	
<i>Fulica atra</i>	Folaga			SPEC 3
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Forapaglie comune			
<i>Fringilla coelebs</i>	Fringuello		LC	
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Frosone		LC	
<i>Lymnocyptes minimus</i>	Frullino	All. IIA		SPEC 3
<i>Larus ridibundus</i>	Gabbiano comune			SPEC 2
<i>Larus melanocephalus</i>	Gabbiano corallino	All. I		
<i>Larus michahellis</i>	Gabbiano reale			
<i>Gallinula chloropus</i>	Gallinella d'acqua	All. IIB	LC	
<i>Calidris minuta</i>	Gambecchio comune			
<i>Egretta garzetta</i>	Garzetta	All. I	LC	
<i>Pica pica</i>	Gazza	All. IIB	LC	
<i>Anas platyrhynchos</i>	Germano reale	All. IIA	LC	SPEC 3
<i>Falco tinnunculus</i>	Gheppio		LC	SPEC 3
<i>Garrulus glandarius</i>	Ghiandaia	All. IIB	LC	
<i>Coracias garrulus</i>	Ghiandaia marina	All. I		SPEC 2
<i>Merops apiaster</i>	Gruccione		LC	
<i>Falco subbuteo</i>	Lodolaio		LC	
<i>Phylloscopus trochilus</i>	Lui grosso			SPEC 3
<i>Phylloscopus collybita</i>	Lui piccolo			
<i>Phylloscopus tristis</i>	Lui piccolo siberiano			
<i>Carduelis spinus</i>	Lucherino			
<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	Marangone minore	All. I		
<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	All. I	LC	
<i>Anas querquedula</i>	Marzaiola			SPEC 3

Specie	Nome comune	DU	IUCN	SPEC
<i>Turdus merula</i>	Merlo	All. IIB	LC	
<i>Anas clypeata</i>	Mestolone			SPEC 3
<i>Emberiza schoeniclus</i>	Migliarino di palude			
<i>Chlidonias hybrida</i>	Mignattino piombato	All. I		
<i>Aythya fuligula</i>	Moretta		VU	SPEC 3
<i>Aythya nyroca</i>	Moretta tabaccata	All. I	EN	SPEC 1
<i>Aythya ferina</i>	Moriglione		VU	SPEC 1
<i>Milvus migrans</i>	Nibbio bruno	All. I		
<i>Milvus milvus</i>	Nibbio reale	All. I		
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nitticora	All. I	LC	
<i>Emberiza hortulana</i>	Ortolano	All. I		SPEC 2
<i>Tringa nebularia</i>	Pantana			
<i>Sinosuthora webbiana</i>	Panuro di Webb			
<i>Passer italiae</i>	Passera d'Italia		VU	SPEC 1
<i>Passer montanus</i>	Passera mattugia		LC	SPEC 3
<i>Prunella modularis</i>	Passera scopaiola			SPEC 2
<i>Vanellus vanellus</i>	Pavoncella			SPEC 1
<i>Remiz pendulinus</i>	Pendolino			
<i>Fringilla montifringilla</i>	Peppola			SPEC 3
<i>Luscinia svecica cyaneacula</i>	Pettazzurro occidentale (ssp.)	All. I		
<i>Tringa totanus</i>	Pettegola	All. IIB		
<i>Erithacus rubecula</i>	Pettiroso		LC	
<i>Sitta europaea</i>	Picchio muratore		LC	
<i>Dryocopus martius</i>	Picchio nero	All. I	LC	
<i>Dendrocopos major</i>	Picchio rosso maggiore		LC	
<i>Dryobates minor</i>	Picchio rosso minore		LC	
<i>Picus viridis</i>	Picchio verde			
<i>Columba livia</i>	Piccione selvatico			
<i>Muscicapa striata</i>	Pigliamosche		LC	
<i>Calidris alpina</i>	Piovanello pancianera			SPEC 3

Specie	Nome comune	DU	IUCN	SPEC
<i>Tringa glareola</i>	Piro piro boschereccio	All. I		
<i>Tringa ochropus</i>	Piro piro culbianco			
<i>Actitis hypoleucos</i>	Piro piro piccolo		NT	
<i>Anthus pratensis</i>	Pispola			SPEC 2
<i>Buteo buteo</i>	Poiana		LC	
<i>Rallus aquaticus</i>	Porciglione	All. IIB	LC	
<i>Anthus trivialis</i>	Prispolone			SPEC 3
<i>Certhia brachydactyla</i>	Rampichino comune		LC	
<i>Regulus regulus</i>	Regolo			SPEC 2
<i>Oriolus oriolus</i>	Rigogolo		LC	
<i>Hirundo rustica</i>	Rondine		NT	SPEC 3
<i>Apus apus</i>	Rondone comune		LC	SPEC 3
<i>Tachymarptis melba</i>	Rondone maggiore		LC	
<i>Locustella luscinioides</i>	Salciaiola			
<i>Saxicola torquatus</i>	Saltimpalo		EN	
<i>Porzana parva</i>	Schiribilla	All. I		SPEC 2
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Scricciolo		LC	
<i>Accipiter nisus</i>	Sparviere		LC	
<i>Platalea leucorodia</i>	Spatola	All. I		
<i>Anthus spinoletta</i>	Spioncello			SPEC 3
<i>Perdix perdix</i>	Starna	All. IIA		SPEC 2
<i>Sterna hirundo</i>	Sterna comune	All. I	LC	
<i>Sylvia communis</i>	Sterpazzola		LC	
<i>Saxicola rubetra</i>	Stiaccino			
<i>Sturnus vulgaris</i>	Storno		LC	
<i>Pastor roseus</i>	Storno roseo			
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Succiacapre	All. I	LC	
<i>Podiceps crustatus</i>	Svasso maggiore		LC	
<i>Podiceps nigricollis</i>	Svasso piccolo			SPEC 3
<i>Corvus monedula</i>	Taccola		LC	
<i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino	All. I	VU	

Specie	Nome comune	DU	IUCN	SPEC
<i>Botaurus stellaris</i>	Tarabuso	All. I		
<i>Riparia riparia</i>	Topino		VU	
<i>Turdus viscivorus</i>	Tordela			
<i>Turdus philomelos</i>	Tordo bottaccio	All. IIB		
<i>Turdus iliacus</i>	Tordo sassello	All. IIB		SPEC 1
<i>Streptopelia decaocto</i>	Tortora dal collare		LC	
<i>Streptopelia turtur</i>	Tortora selvatica	All. IIB	LC	SPEC 1
<i>Tringa erythropus</i>	Totano moro			SPEC 3
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Tuffetto		LC	
<i>Upupa epops</i>	Upupa		LC	
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Usignolo		LC	
<i>Cettia cetti</i>	Usignolo di fiume			
<i>Chloris chloris</i>	Verdone		VU	
<i>Serinus serinus</i>	Verzellino		LC	
<i>Tadorna tadorna</i>	Volpoca		VU	
<i>Porzana porzana</i>	Voltolino	All. I		
<i>Emberiza citrinella</i>	Zigolo giallo			SPEC 2
<i>Emberiza cia</i>	Zigolo muciatto			
<i>Emberiza cirius</i>	Zigolo nero			

Tra le specie individuate, è da segnalare, nel settore nord presso la brughiera del Gaggio, di *Emberiza hortulana* (ortolano) con ha status di conservazione europeo sfavorevole e con popolazioni concentrate in Europa. La specie ha subito una forte contrazione negli ultimi decenni sia a scala nazionale che a scala regionale, sparendo come specie nidificante da gran parte delle aree planiziali. Attualmente, l'unico nucleo stabile in periodo riproduttivo è rappresentato dalla popolazione nidificante in Oltrepò pavese, dove comunque la specie è scomparsa da buona parte dei siti un tempo occupati nel settore planiziale. Altra specie interessante è *Caprimulgus europaeus*, succiacapre, rilevato sempre nella parte nord dell'area. Nel Parco Lombardo della Valle del Ticino la specie è migratrice e nidificante; è presente in periodo riproduttivo lungo buona parte dell'asta fluviale, con la popolazione numericamente più importante localizzata nelle brughiere dell'alta pianura.

Nel settore sud sono invece presenti specie ornitiche legate agli ambienti umidi come gli ardeidi, tra cui *Ixobrychus minutus*, tarabusino, specie migratrice e nidificante che si ritrova presso le vasche di spagliamento e di fitodepurazione del Torrente Arno. Altra specie che frequenta le medesime aree è *Aythya nyroca*, moretta tabaccata, migratrice, svernante e che nidifica regolarmente nelle vasche del Torrente Arno. La popolazione nidificante nel 2020-2021, pari a 14-15 coppie, corrisponde al 15% della popolazione nidificante in Italia, stimata in 80-111 coppie.

7.3 Specie vegetali di interesse comunitario

All'interno della PROPOSTA di riconoscimento e nel Formulario Standard allegato non vengono segnalate specie vegetali dell'Allegato II della Direttiva Habitat. Sono, invece, elencate nella scheda 3.3 "Altre specie": 1 specie di lichene (L) e 10 specie di piante vascolari(P).

	Specie
L	<i>Cladonia portentosa</i>
P	<i>Aira elegans</i>
P	<i>Anarrhinum bellidifolium</i>
P	<i>Dianthus seguieri</i>
P	<i>Euphrasia cisalpina</i>
P	<i>Illecebrum verticillatum</i>
P	<i>Linaria angustissima</i>
P	<i>Ornithopus perpusillus</i>
P	<i>Psilurus incurvus</i>
P	<i>Teesdalia nudicaulis</i>
P	<i>Trifolium nigrescens</i>

Cladonia portentosa, legata a brughiere e praterie aride, rientra tra le specie di interesse comunitario il cui prelievo in natura dovrebbe essere oggetto di misure di gestione (Allegato V, Direttiva Habitat), oltre ad essere inclusa nella lista rossa nazionale.

Per quanto riguarda le piante vascolari *Euphrasia cisalpina* è una specie endemica, mentre tutte le altre specie sono di interesse a livello regionale. Dai sopralluoghi eseguiti sono diverse le entità di interesse conservazionistico osservate nelle brughiere, tra le quali: *Anarrhinum bellidifolium* e *Linaria angustissima*, specie rare tipiche di prati aridi acidofili, oltre a terofite igrofile quali *Illecebrum verticillatum*, *Lythrum hyssopifolia* e *Hypericum humifusum*, diffuse lungo alcuni sentieri presso la Via del Gaggio. È degno di nota il rinvenimento di *Dianthus seguieri* e del raro *Dianthus armeria* nella zona Sud dell'area della PROPOSTA e che veniva già segnalato anche da altri autori. È stata trovata un'interessante popolazione di *Peplis portula*, rara *Lythracea* protetta in modo rigoroso (C1) a livello regionale, presente in una modesta depressione (di probabile origine artificiale) nella brughiera meridionale, occupata da un piccolo ristagno d'acqua.

7.3.1 Licheni e Macromiceti

Nella PROPOSTA di istituzione vengono elencate altre 18 specie di licheni terricoli (17 del genere *Cladonia* e *Dibaeis baeomyces*), oltre a *Cladonia portentosa*, alcune delle quali sono estremamente rare in Italia o in Lombardia. Le brughiere e le praterie aride (habitat 4030 e 6210) sono gli unici ambienti in cui tali organismi riescono ancora a sopravvivere nel contesto pesantemente antropizzato della Pianura Padana. Tra queste, sono presenti le seguenti specie distinte per livello conservazionistico legato alla distribuzione territoriale:

- Sovranazionale: *Cladonia peziziformis*, *Cladonia pulvinata*, entrambe legate alle brughiere a *Calluna vulgaris*;

- Nazionale: *Cladonia conista*, *Cladonia peziziformis*, *Cladonia portentosa*, *Cladonia pulvinata*.
- Regionale: *Cladonia conista*, *Cladonia peziziformis*, *Cladonia polycarpoides*, *Cladonia portentosa*, *Cladonia pulvinata*, *Cladonia strepsilis*, *Cladonia verticillata*.
- Biogeografico: *Cladonia cariosa*, *Cladonia coccifera*, *Cladonia conista*, *Cladonia peziziformis*, *Cladonia portentosa*, *Cladonia pulvinata*, *Cladonia strepsilis*, *Cladonia uncialis*, *Cladonia verticillata*, *Dibaeis baeomyces*.

Si evidenzia anche la presenza di diverse specie di macromiceti. L'alta diversità è connessa alla diffusa presenza di brugo (*Calluna vulgaris*) associato sia a pini (*Pinus sp. pl.*) che ad estesi tappeti muscinali riconducibili a vari generi e alla presenza di partner arborei (*Pinus e Populus sp. pl.*) fondamentali alla crescita di numerose specie micorriziche.

L'elenco delle specie evidenzia la presenza di taxa ritenuti rari o rarissimi a livello nazionale od europeo, tra cui *Inocybe caprimulgi*, di cui la Brughiera costituisce al momento l'unica stazione conosciuta al di fuori del suo areale di origine (Scandinavia).

Tra le specie strettamente legate a questo ambiente, da considerarsi estremamente localizzate e/o rare per l'intero territorio nazionale si citano *Neottiella vivida*, *Octospora humosa*, *Sarcoleotia globosa*, *Entoloma cephalotrichum*. Notevole la presenza di varie specie appartenenti al Genere *Tricholoma* tra cui *Tricholoma equestre* e *Tricholoma frondosae*.

8. Valutazione di massima dei servizi ecosistemici

In termini di erogazione di servizi ecosistemici il Millennium Ecosystem Assessment (MA, 2005) descrive quattro macrocategorie: supporto alla vita (es. ciclo dei nutrienti, formazione del suolo e produzione primaria), approvvigionamento (es. produzione di cibo, acqua potabile, materiali o combustibile), regolazione (es. regolazione del clima e delle maree, depurazione dell'acqua, impollinazione e controllo delle infestazioni), valori culturali (estetici, spirituali, educativi e ricreativi). Si consideri che i siti protetti della Lombardia, possono offrire in maggior misura servizi di regolazione e culturali, oltre che ai servizi di supporto (AA.VV., 2015b), mentre i servizi di approvvigionamento hanno un'importanza minore.

L'erogazione dei servizi ecosistemici è strettamente connessa con la qualità e l'integrità ecosistemica, e di conseguenza è maggiore laddove è garantito uno stato di conservazione ottimale degli habitat. In Lombardia si osserva un netto e deciso gradiente Nord-Sud della qualità degli habitat, con valori molto elevati in montagna e valori bassi nelle zone di pianura. Tuttavia, alcune porzioni di territorio delle zone pianiziali mantengono valori elevati di qualità, come nel caso del territorio della PROPOSTA in un contesto comunque fortemente urbanizzato della pianura.

Il settore Nord dell'area è quella che potrebbe erogare i servizi a valenza culturale più elevata, vista anche la fruibilità maggiore (es. Via Gaggio; Bertolli et al., 2007). Il settore centrale e la parte più occidentale del settore Nord sono quelle con il maggior valore di carbonio totale sequestrato nel suolo e nella vegetazione in accordo con l'uso agricolo che hanno avuto questi terreni fino alla seconda metà del secolo.




Figura 18: Capacità di sequestro del carbonio nel territorio del Parco regionale del Ticino, prodotta nell'ambito del progetto Life BioSource (Dodaro, 2021).

9. Pressioni presenti nell'area

All'interno del Formulario Standard (scheda che consente di avere in modo sintetico tutte le informazioni sul sito) allegato alla PROPOSTA, sono state indicate le seguenti minacce e pressioni [codice] e la descrizione in inglese come da codifiche e documenti pubblicati dalla Commissione (https://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17):

- [K02] Biocenotic evolution, succession
- [I01] Invasive non-native species
- [D04] Airports, flightpaths
- [H04] Air pollution, air-borne pollutants

Di seguito, le medesime vengono riportate con la codifica aggiornata rispetto alla lista di pressioni e minacce dalla Commissione Europea per il reporting 2019-2024, e la descrizione in inglese come da documenti pubblicati sul sito web della Commissione

[K02] – PM07, Natural processes without direct or indirect influence from human activities or climate change. Includes natural processes only, without direct or indirect influence from human activities or climate change. These might relate to abiotic natural processes (natural erosion in areas with naturally low vegetation cover), natural succession (e.g. primary succession related to natural siltation of lakes or succession after natural disturbances), the accumulation of organic material, eutrophication or acidification (e.g. natural eutrophication of lakes or natural eutrophication due to natural drying out of peatlands in areas with insufficient precipitation rate), reduced fecundity and/or genetic depression resulting from e.g. inbreeding or endogamy, interspecific relations, among other processes.

[I01] - PI01, Invasive alien species of Union concern. Problems related to invasive alien species of Union concern (under Regulation (EU) No 1143/2014) (e.g. clogging of aquatic habitats by *Eichhornia crassipes*, predation of adults and chicks/eggs by *Myocastor coypus*, *Nyctereutes procyonoides* and *Procyon lotor*, browsing of understorey habitats by *Muntingia calabura*, competition for food with *Procambarus clarkii*, hybridisation with *Oxyura jamaicensis*).

[D04] PE04, Flight paths of planes, helicopter and other non-leisure aircrafts. Transport activities on the flight paths of the aircraft including near airports (e.g. birds collisions with (commercial) aircraft at/near airports).

[H04] - PE06, Land, water and air transport activities generating air pollution. This pressure should be used to address air pollution resulting from activities which cannot be directly attributed to specific activities covered by other level 2 pressures (e.g. emissions from particular transportation methods like road transportation vehicles, aircrafts, container ships or ferries should be reported under respective codes PE01 "Roads, paths, railroads and related infrastructure (e.g. bridges, viaducts, tunnels)", PE02 "Shipping lanes and ferry lanes transport operations" or PE04 "Flight paths of planes, helicopter and other non-leisure aircrafts"). Alla luce della descrizione del codice PE06, è evidente che tale pressione è già ricompresa nel codice precedente PE04.

Tenendo conto del contesto specifico, altri fattori di pressioni e minacce potrebbero essere aggiunti a completamento dei precedenti:

PC01, Extraction of minerals (e.g. rock, metal ores, gravel, sand, shell). Extraction of rocks, gravel, sand, metal ores, loam, clay and shells from quarries, inland water bodies (lakes, river beds) and sea.

PE01, Roads, paths, railroads and related infrastructure. Construction and operation (e.g. collisions, traffic, noise, light, fencing associated with roads, use of salt for snow cleaning etc.) of road and related infrastructure (e.g. bridges, viaducts, tunnels) and related pressures such as animal mortality, habitat fragmentation, improved access to sites via roads and paths.

PF01, Conversion from other land uses to built-up areas. Conversion of natural and semi-natural habitats to housing, settlement or recreational areas (including development of dispersed housing) as well as to commercial or industrial areas (e.g. building the industrial parks or warehouse zones) or construction of solitary buildings not dedicated to housing and recreation (like solitary buildings for agricultural or forestry use).

PF05, Sports, tourism and leisure activities. Sport, tourism and leisure activities outside the urban and recreational zones (e.g. outdoor sports, leisure aircrafts, drones, human trampling, wildlife watching).

PI02, Other invasive alien species (other than species of Union concern).

PJ01, Temperature changes and extremes due to climate change. Periods in which temperatures exceed or go below the normal range of variation. Includes, for example, heat waves, cold spells, oceanic temperature changes, disappearance of glaciers/sea ice.

PJ03, Changes in precipitation regimes due to climate change. Periods in which rainfall falls below or above the normal range of variation. Includes, for example, severe lack of rain, loss of surface water sources, but also increased quantity and intensity of rain.

PJ11, Desynchronisation of biological / ecological processes due to climate change. Desynchronisation of biological / ecological processes due to climate change.

PK04, Atmospheric N-deposition. This pressure is to be used when atmospheric nitrogen deposition is identified as the key contributing pressure but the source of which is either mixed or from too many sources to identify a main source. Nitrogen compounds can be either gaseous form or dry deposition (particulate matter) or precipitation (wet deposition). Sources can be natural (e.g. volcanic, oceanic, biological decay), biogenic (e.g. agricultural fertilisers) or industrial (e.g. fuel combustion, coal and power plants, settlements) and can be either point or diffuse sources. Where the main source can be identified, this should be reported under the relevant sector and not under mixed source pollution.

Con riferimento alle pressioni indicate, si precisano alcuni elementi relativi, in particolare, al tema dell'inquinamento atmosferico prodotto dai sistemi aeroportuali e che consiste nell'emissione di diverse sostanze fitotossiche, a causa dei seguenti processi:

- la combustione del carburante degli aeromobili e degli automezzi a terra produce ossidi di azoto (NO_x) e biossido di zolfo (SO₂);
- i motori degli aeromobili a basso regime producono una certa quantità di kerosene incombusto, che è fonte di composti organici volatili (COV);
- dai serbatoi di stoccaggio del carburante e dagli impianti di trasferimento si possono liberare COV;
- la manutenzione degli aeromobili e delle piste (verniciature, de-icing, ecc.) e gli interventi antincendio e di emergenza utilizzano prodotti chimici complessi che possono rilasciare COV;
- il fuel dumping comporta il rilascio direttamente in atmosfera di combustibile.

In generale, elevati livelli di NO_x provocano danni all'apparato fogliare e conseguente riduzione del tasso di crescita delle piante; inoltre, comportano fenomeni di eutrofizzazione di suoli e acque. L'ozono, generato da reazioni fotochimiche tra NO_x e COV, può a sua volta danneggiare il sistema fotosintetico. Elevate deposizioni di SO₂ implicano danni diretti all'apparato fogliare delle piante e l'acidificazione di suoli e acque. Elevate concentrazioni atmosferiche di alcune emissioni, in primo luogo CO₂, ma anche CH₄ e NO_x, sono considerate la principale causa del cosiddetto "effetto serra" che è alla base degli attuali cambiamenti climatici e in particolare dell'aumento della temperatura nella troposfera e dei cambiamenti nel regime e nell'intensità delle perturbazioni atmosferiche.

Si tratta di pressioni che possono essere in parte mitigate per rientrare nei limiti di accettabilità, tuttavia, si evidenzia che nel caso della brughiera, nel lungo periodo, l'incremento di composti azotati nei terreni comporta fenomeni di eutrofizzazione con arricchimento dei nutrienti che contrastano con le esigenze dell'habitat medesimo, che di contro necessita di terreni poveri.

In generale, inoltre, gli impatti derivanti dalle normali attività aeroportuali sono prevalentemente indiretti e, nel caso di aeroporti di grosse dimensioni situati in contesti fortemente urbanizzati, hanno in genere un

effetto additivo rispetto a pressioni e impatti già operanti sulle componenti vegetali e sugli eventuali siti Natura 2000 presenti, come nel caso delle emissioni in atmosfera.

Un altro impatto indiretto, imprevedibile, a carico delle componenti vegetali derivante dalle attività aeroportuali, è quello dovuto all'introduzione accidentale di specie esotiche. Si tratta di un impatto potenziale che comporta rischi locali, riferibili al territorio circostante all'aeroporto, ma anche conseguenze a livello più ampio, a scala regionale fino a continentale. A questo proposito va ricordato che la Lombardia presenta un tasso di introduzione e spontaneizzazione di piante esotiche tra i più elevati d'Italia e d'Europa (Assini et al., 2010; Celesti-Grapow et al., 2009, 2010).

Sono da considerare come possibili fonti di impatto locale i cambiamenti climatici su piccola-media scala, legati alle cosiddette "isole di calore". Essi possono essere determinati da variazioni della copertura del suolo (es. superfici coperte da cemento e/o asfalto) e dalla presenza di taluni impianti che disperdono calore.

10. Perimetro della proposta di istituzione di nuovo sito RN2000

L'area oggetto della PROPOSTA è divisibile in tre settori, in base all'analisi delle foto storiche (dal 1954 al 2023), dalle quali è evidente che i tre comparti hanno avuto negli anni un uso del suolo diverso, e in base alla distribuzione attuale degli habitat e delle specie animali e vegetali.

- Settore Nord (409,47 ha): corrisponde alle "Brughiere di Malpensa" o "Brughiere di via Gaggio" interessata dalla presenza di brughiera (habitat 4030), soprattutto nella porzione occidentale. La porzione orientale era stata utilizzata fino alla seconda metà del '900 per uso agricolo, molto probabilmente dissodando dei terreni di brughiera. Su quest'ultima porzione è avvenuta la colonizzazione dei boschi planiziali di querce, riferibili principalmente all'habitat 9160. La popolazione di *Calluna* in questo settore è più evoluta e, sebbene gli individui siano più senescenti, nelle zone non invase da piante esotiche risulta essere la brughiera meglio conservata in questa porzione di territorio.
- Settore centrale (118,05 ha): in questo settore non ci sono habitat di interesse comunitario, in quanto si tratta di boschi di ricolonizzazione dei campi agricoli, ma floristicamente molto degradati. Si tratta perlopiù di boschi dominati da specie esotiche, in particolare *Robinia pseudoacacia* e *Prunus serotina*. Il settore risulta peraltro attraversato da infrastrutture viarie e interessato da due aree di cava adiacenti all'area della PROPOSTA.
- Settore Sud (330,01 ha): corrisponde alla "Brughiera di Lonate Pozzolo", ex "Campo della Promessa". Sono presenti oggi diverse superfici di brughiera, e un'ampia superficie ascrivibile a prato secco (habitat 6210). In questa zona gli individui di *Calluna* sono molto più giovani e sembrano esserci dei nuclei di ricolonizzazione, in cui lo stesso habitat 6210 potrebbe essere compreso in una fase iniziale dell'habitat 4030.




Figura 19: Divisione in settori dell'area. In rosso il perimetro ipotizzato (desunto dalla relazione)

Oltre al settore centrale privo di evidenze naturalistiche e separato da infrastrutture viarie, l'area oggetto della PROPOSTA include situazioni incoerenti con la fisionomia del territorio e presenta porzioni interessate o frammentate da infrastrutture viarie.




Figura 20: alcuni dei punti da attenzionare rispetto al perimetro della PROPOSTA e gli elementi territoriali preesistenti. In rosso il perimetro ipotizzato (desunto dalla relazione)

11. Status di protezione dell'area

L'area è interamente ricompresa nel Parco lombardo della Valle del Ticino, pertanto sottoposta al regime di tutela ai termini dell'art.1 della l.r. 86/83 e alla disciplina stabilita dal PTC del Parco stesso.

Il settore sud dell'area oggetto della PROPOSTA è interessato dalla presenza delle aree di spagliamento del torrente Arno e dall'impianto di fitodepurazione del depuratore di Sant'Antonino, che costituiscono un'area umida di attrattività per diverse specie, soprattutto ornitiche. Tali elementi svolgono una funzione idraulica e impiantistica necessaria e, di fatto, garantiscono nel tempo una stabilità nell'uso del suolo di tale contesto.

I vincoli aeroportuali vigenti e i limiti determinati dai cono di volo, nonché i limiti acustici, rappresentano fattori che possono condizionare le trasformazioni d'uso del suolo nell'intero comparto. Si segnala anche la presenza di una vasta area con fattibilità geologica di Classe 4 (Fattibilità con gravi limitazioni) nell'area di spagliamento e fitodepurazione.




Figura 21: stralcio della Carta dei Vincoli (DdP3) del PGT del Comune di Lonate Pozzolo con legenda relativa alla salvaguardia dei corridoi di volo e delle zone soggette a limitazioni

Alla rilevanza ecologica ed ambientale dell'area si unisce anche l'importanza legata agli aspetti socioculturali e storici. Questi aspetti non attengono direttamente l'individuazione di Siti ai sensi della Direttiva Habitat, tuttavia, sono elementi da tenere in considerazione nella complessiva pianificazione e valorizzazione dell'ambito. L'area è, infatti, attraversata da diverse strade e sentieri di significato storico e paesaggistico: una di queste è la Via del Gaggio, strada sterrata di grande panoramicità che congiunge Lonate Pozzolo con l'ex Dogana Austroungarica. Per secoli la strada di Gaggio costituì una delle più

frequentate vie di comunicazione con la Valle del Ticino, poiché univa l'abitato di Lonate al "porto" sul fiume e al mulino omonimo.

Nonostante sia stata abbandonata alla fine dell'Ottocento, in questi ultimi anni è stata riaperta come itinerario ciclo-pedonale, grazie al ripristino operato da alcuni volontari, diventando un percorso storico e ambientale di interesse a livello turistico.

Nel passato le brughiere pedemontane sono state utilizzate per le attività militari. Oggi, queste attività sono ormai completamente cessate, anche se sono rimasti alcuni manufatti o infrastrutture militari (piste di raccordo aerei, trincee, cucine da campo, ecc.) ma anche alcuni resti di bombe, che costituiscono un vero e proprio "museo a cielo aperto".

All'interno dell'area ricade anche l'estremo sud della più antica base geodetica italiana; si trova oggi, immerso nella vegetazione, il segnale di profondità e in superficie, a protezione, una lastra di marmo dove l'IGM ha provveduto a cementare un centrino in superficie.

12. Considerazioni conclusive

Si sintetizzano di seguito gli elementi istruttori emersi, ai fini della valutazione della PROPOSTA con riferimento alle finalità di cui all'art.1 del DPR 357/1997.

12.1 Valenze naturalistiche, habitat, specie floristiche, specie faunistiche.

L'area proposta per l'istituzione del SIC/ZPS "Brughiere di Malpensa e di Lonate" è di circa 856,10 ha complessivi, di cui, come indicato nella PROPOSTA, 197,50 ha (pari al 23,06% dell'area) interessati da habitat di interesse conservazionistico ai termini della Direttiva Habitat; 100,95 ha (pari all' 11,79% dell'area) dell'habitat 4030 "*Lande secche europee*"; 11,16 ha (pari all'1,30% dell'area) dell'habitat 6210 "*Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-brometalia)*"; 48,36 ha (pari al 5,65% dell'area) dell'habitat 9160 "*Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del Carpinion betuli*"; 36,98 ha (pari al 4,32% dell'area) dell'habitat 9190 "*Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur*".

Dalle verifiche effettuate, anche tramite sopralluoghi in loco, risultano presenti gli habitat di interesse conservazionistico ai termini della direttiva Habitat (4030, 6210, 9160, 9190) individuati nella PROPOSTA.

Tali habitat sono tutelati anche in altre Zone Speciali di Conservazione presenti in Lombardia, come peraltro rilevato dal Ministero dell'ambiente (prot. ministeriale 8346 del 21/04/2016) e come risulta dai Formulare standard.

Le brughiere presenti nel sito in oggetto, unitamente a quelle presenti nei siti Natura 2000 lombardi e piemontesi o in altre aree dei Parchi del Ticino, Groane e Pineta, rientrano tra le brughiere planiziali della regione biogeografica continentale, riferibili ad un habitat riconosciuto anche a livello comunitario (habitat 4030), il cui stato di conservazione è sfavorevole e in generale declino in Europa e in Italia.

Le brughiere dell'area oggetto della PROPOSTA rappresentano il limite meridionale dell'habitat 4030, in un contesto biogeografico e bioclimatico unico nel contesto Europeo. La loro completa scomparsa comporterebbe l'arretramento verso Nord del fronte continentale delle brughiere planiziali, fatto salvo gli areali residui nei siti Natura 2000 riconosciuti e altri areali, di minori dimensioni e su tipi di substrati diversi, presenti nel Parco del Ticino, Parco Groane e Parco Pineta.

Per queste aree regione Lombardia e gli enti gestori dei siti Natura 2000 hanno attuato azioni e interventi ai fini conservazionistici, anche attraverso il progetto Life 14IPE/IT/018 “Nature Integrated Management to 2020 – Gestire 2020” finanziato nell’ambito del Programma europeo Life 2014-2020.

Per quanto riguarda le specie vegetali vascolari, non ci sono segnalazioni di specie inserite nell’Allegato II della Direttiva Habitat, anche se diverse sono le specie di pregio sia dal punto di vista conservazionistico, tra cui *Euphrasia cisalpina* che è specie endemica e il cui prelievo è vietato dalla l.r.10/2008.

Le specie faunistiche segnalate nell’area (periodo 2014-2023) e riportate nel Database dell’Osservatorio Regionale per la Biodiversità sono 236. Di queste, 1 specie *Coenonympha oedippus* (Ninfa delle torbiere), con segnalazione ORBL 2017-2018, è presente nell’Allegato II e nell’Allegato IV della Direttiva Habitat; 7 specie sono nell’Allegato IV e 1 Specie nell’Allegato V; 35 specie ornitiche sono incluse nell’Allegato 1 della Direttiva Uccelli. In particolare, *Sympecma paedisca* (Invernina delle brughiere) è strettamente legata all’ambiente di brughiera e risulta inserita nell’allegato IV della Direttiva Habitat che ne richiede una protezione rigorosa.

L’area risulta di interesse sia per la componente micologica, con la presenza di diverse specie rare legate proprio all’habitat di brughiera, sia dal punto di vista lichenologico; ci sono delle emergenze importanti come *Cladonia portentosa* (Allegato V, Direttiva Habitat) e altre specie legate a brughiere e praterie aride.

Monitoraggi continuativi su habitat e specie vegetali e animali permetteranno di avere un quadro più esauriente delle presenze e delle dinamiche in atto, anche finalizzate ad una migliore gestione delle emergenze rilevate.

12.2 Pressioni, minacce e relativa possibilità di mitigazione

Nell’area sono individuate diverse pressioni che non risultano completamente mitigabili, tra cui la presenza del medesimo aeroporto internazionale di Malpensa (PE04 Flight paths plane, helicopter and other non-leisure aircrafts); con riferimento all’habitat 4030, il fenomeno di eutrofizzazione connesso all’accumulo nel tempo degli ossidi di azoto risulta un elemento di minaccia, in particolare rispetto agli areali interessati dai corridoi di volo.

12.3 Coerenza della perimetrazione

L’area oggetto della proposta ha un’estensione di 856,10 ha e risulta divisa in tre settori ben riconoscibili e con caratteristiche distintive.

Risulta in particolare che il settore centrale, di 118,05 ha, è separato dalle restanti aree da infrastrutture e non presenta caratteri di interesse conservazionistico tali da risultare coerente alle finalità di cui all’art.1 DPR 357/1997.

Nell’area oggetto della proposta sono incluse infrastrutture viarie, tra cui in particolare la SS336, e aree “di risulta”, pertanto con caratteri non coerenti alle finalità di cui all’art.1 DPR 357/1997.

Le superfici degli habitat indicati dalla PROPOSTA come di interesse conservazionistico (Allegato I della Direttiva Habitat) interessano complessivi 197,50 ha, pari al 23,06% dell’area complessiva, di questi l’habitat 4030 è indicato pari a 100,95 ha (11,79% dell’area). Non è stato possibile validare i via conclusiva i dati dimensionali e le perimetrazioni riportate nella PROPOSTA e, per tale verifica, risulterebbe necessario procedere con monitoraggi svolti in stagioni differenti per cogliere i diversi aspetti fenologici.

12.4 Ulteriori azioni necessarie

Nell’ambito in argomento risulta necessario proseguire le attività di monitoraggio di habitat e specie, sia per una migliore definizione degli elementi di rilevanza naturalistica presenti sia per conoscerne le dinamiche evolutive, coinvolgendo l’Osservatorio regionale per la biodiversità, in collaborazione con il

Parco della Valle del Ticino. La compiuta determinazione dei perimetri e delle dimensioni degli areali degli habitat di interesse comunitario, nonché la conferma della presenza dell'habitat 6210, richiedono, in particolare, l'effettuazione di specifici monitoraggi estesi a più stagionalità e diverse fasi fenologiche.

La presenza dell'habitat 4030 necessita di interventi di gestione che ne favoriscano il mantenimento, ripristino e ricostruzione e impediscano l'ingresso di specie forestali e soprattutto di invasive, come indicato nelle Linee Guida per la gestione delle brughiere sviluppate con il progetto Life 14IPE/IT/018 "Nature Integrated Management to 2020 – Gestire 2020".

A seguito di monitoraggi continuativi sulle specie floristiche e faunistiche oggetto di segnalazioni nel tempo, sarà possibile definire eventuali e ulteriori misure di tutela e conservazione, che possano integrare lo stato di protezione già vigente a fronte della disciplina del Parco e dell'applicazione della l.r. 10/2008.

Ulteriori misure e iniziative potranno essere meglio definite e valutate con riferimento al ruolo di elemento di connessione della rete ecologica regionale e in particolare per la presenza dei due importanti corridoi primari presenti, nonché per mitigare le pressioni rilevate nell'area. In tale ottica, sarà possibile anche valorizzare i servizi ecosistemici offerti dall'area e tenere conto degli ulteriori elementi emersi di interesse storico-culturale complementari al valore naturalistico del compendio.

Milano, 11 dicembre 2023

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Alessandra Norcini

Dirigente Struttura Natura e biodiversità

Regione Lombardia

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.s. 12 dicembre 2023 - n. 19887

Settore dell'apicoltura (Campagna 2023/2024). Apertura dei termini per la presentazione delle domande e approvazione del manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni "Reg. (UE) 2021/2115"

DIREZIONE ORGANISMO PAGATORE REGIONALE
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO TECNICO E
AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E FEAGA

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e, in particolare gli articoli dal 54 al 56 e gli articoli 101 e 119;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
- il Regolamento Delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il Regolamento Delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) n. 614768 del 30 novembre 2022 «Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura», modificato dal d.m. n. 278467 del 30 maggio 2023;

Vista la delibera di Giunta regionale della Lombardia n. 1315 del 13 novembre 2023 di approvazione del piano di attuazione 2023/2024 in applicazione del Reg. (UE) n. 2021/2115;

Considerato che:

- è necessario aprire i termini per la presentazione delle domande per la campagna 2023/2024;
- è necessario approvare il Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni del settore dell'apicoltura per poter

adeguare le procedure di gestione alla regolamentazione comunitaria di riferimento;

Ritenuto pertanto:

- di stabilire che le domande di aiuto potranno essere presentate a partire dal 13 dicembre 2023 e non oltre il 31 gennaio 2024;
- di approvare il Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni del settore dell'apicoltura valido per la campagna 2023/2024, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Visto il Decreto Ministeriale del 26 settembre 2008 n. 3458 che ha esteso il riconoscimento dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi del Regolamento CE 1290/2005 del 21 giugno 2005 e del Regolamento CE 885/2006 del 21 giugno 2006 per il territorio di competenza, alla gestione ed ai pagamenti degli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007 - 2013;

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati altresì:

- la d.g.r. n. 5291 del 2 luglio 2001 «Attivazione dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 - Norme per gli interventi in agricoltura»;
- il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;
- le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- la deliberazione della Giunta regionale n° XII/113 del 12 aprile 2023 «Struttura, Compiti e Attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. (UE) n. 2022/127»;
- il d.s.g. n. 7782 del 24 maggio 2023 con il quale vengono riassegnate le posizioni dirigenziali della Giunta di Regione Lombardia riferite all'assetto organizzativo attualmente vigente alle neocostituite Direzioni generali e centrali;
- il IX Provvedimento Organizzativo 2023, approvato con d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023, che assegna l'incarico dal 15 luglio 2023 al dott. Federico Giovanazzi quale direttore dell'Organismo Pagatore Regionale e al dott. Paolo Tafuro quale dirigente della Struttura - Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA - U.O. Direzione Organismo Pagatore Regionale;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Servizio Tecnico ed Autorizzazione Pagamenti FEASR e FEAGA;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge;

Recepito integralmente le premesse:

DECRETA

1. di stabilire che le domande di aiuto potranno essere presentate a partire dal 13 dicembre 2023 e non oltre il 31 gennaio 2024;

2. di approvare il Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni del settore dell'apicoltura valido per la campagna 2023/2024, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web dell'Organismo Pagatore Regionale (www.opr.regione.lombardia.it);

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Paolo Tafuro

_____ • _____

Allegato A



Regione Lombardia
Organismo Pagatore Regionale

SETTORE DELL'APICOLTURA

Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni Campagna 2023/2024

Reg. (UE) 2021/2115

INDICE

1. INTRODUZIONE
2. SOGGETTI COINVOLTI
2.1. Soggetti istituzionali
2.2. Soggetti beneficiari
3. MATRICE DEL FLUSSO GESTIONALE E DELLE RESPONSABILITÀ
4. MISURE FINANZIATE
5. PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE DEGLI AIUTI
5.1. Presentazione della domanda
5.1.1 Documenti da allegare alla domanda di contributo
5.2. Avvio del procedimento
5.2.1. Modalità di gestione degli archivi
5.2.2 Adempimenti del beneficiario
5.2.3 Divieto di cumulo degli aiuti
5.3. Istruttoria delle domande
5.3.1. Comunicazione esito istruttoria
5.4. Ammissione a finanziamento
5.4.1. Approvazione graduatoria per i Produttori apistici / Cooperative di apicoltori
5.4.2. Approvazione riparto per le Associazioni di produttori apistici
5.5. Liquidazione del contributo
5.5.1. Domanda di pagamento
5.5.2. Acquisizione informazioni antimafia
5.5.3. Istruttoria di pagamento
5.5.4. Trasmissione elenchi di liquidazione
6. CONTROLLI EX POST
7. CAUSE DI FORZA MAGGIORE
8. TRATTAMENTO DELLE ANOMALIE
9. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI PER CAMBIO BENEFICIARIO
10. RECUPERO DELL'AIUTO FINANZIARIO EROGATO
11. PENALITÀ E SANZIONI
12. TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI
13. PUBBLICAZIONE SITO ORGANISMO PAGATORE REGIONE
14. RIFERIMENTI NORMATIVI
15. DEFINIZIONI
16. CRONOPROGRAMMA
17. ALLEGATI

1. INTRODUZIONE

Il presente Manuale definisce le condizioni, le modalità e le responsabilità per la gestione ed i controlli inerenti alla concessione degli aiuti nell'ambito del settore dell'apicoltura

Tali aiuti sono diretti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura come definito nel Sottoprogramma apistico della Regione Lombardia 2023-2027 approvato con DGR n. XI/7688 del 28/12/2022 ai sensi del decreto n. 614768 del 30 novembre 2022 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di cui al Reg. (UE) 2021/2115.

2. SOGGETTI COINVOLTI

2.1. Soggetti istituzionali

L'attuazione del regime di aiuto nel settore dell'apicoltura prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali:

- Organismo Pagatore Regionale Lombardia (OPR): responsabile delle procedure dei controlli (amministrativi, in loco ed ex-post) necessari per definire gli aiuti spettanti ai beneficiari, e dell'autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti;
- Organi Delegati (OD): l'OPR si avvale, tramite apposito protocollo d'intesa, delle Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della D.G.A. competenti per territorio e della Provincia di Sondrio per la gestione e per i controlli delle domande di aiuto e di pagamento;
- Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia (DGA): soggetto responsabile della programmazione nel settore miele e del riparto finanziario delle risorse assegnate dal MASAF alla Regione Lombardia;
- Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF): soggetto responsabile di indirizzo e coordinamento delle politiche comunitarie;
- Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA): organismo di coordinamento nazionale.

2.2. Soggetti beneficiari

Possono accedere agli aiuti:

- Produttori apistici
- Forme associate, come definite all'art. 2 comma 2 lettera d) del D.M. n. 614768 del 30 novembre 2022 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare come modificato dall'art. 1 comma 1 del D.M. n. 278467 del 30 maggio 2023 "le Organizzazioni di produttori del settore apistico, le associazioni e le cooperative di apicoltori nonché le loro Unioni e Federazioni, e i Consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP del settore apistico riconosciuti dal Ministero nell'ambito dei prodotti di qualità certificati",

solo se in possesso di partita I.V.A. e di alveari regolarmente registrati nella Banca Dati Apistica (BDA), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Per poter accedere al bando è, inoltre, necessario accertarsi sulla regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che è il documento mediante il quale gli enti previdenziali e assicurativi attestano la regolarità degli adempimenti dovuti nei loro confronti dalle imprese, qualsiasi forma giuridica esse abbiano assunto. Il documento deve essere regolare al momento della presentazione della domanda, in caso di DURC irregolare la domanda non sarà ammessa.

In caso di DURC irregolare la domanda non sarà ammessa. Si riporta l'art.31 comma 8-quater DL 69/2013, convertito nella Legge 9 agosto 2013, n. 98: Ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

3. **MATRICE DEL FLUSSO GESTIONALE E DELLE RESPONSABILITÀ**

Nella tabella seguente viene descritto il flusso operativo generale per la gestione delle azioni previste nel programma regionale per l'assegnazione dei contributi finanziati dal Regolamento (UE) n. 2021/2115. Per ciascuna attività è identificato il soggetto direttamente responsabile dell'esecuzione della fase:

<i>Fase</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Soggetto responsabile</i>
Predisposizione programmi annuali	Definizione delle misure e azioni da attivare ed individuazione dei beneficiari	DG Agricoltura
Predisposizione della modulistica	Definizione della modulistica e termini della ricezione delle domande in base alla normativa nazionale e comunitaria	O.P.R.
Presentazione delle domande	Compilazione a SISCO delle domande	Beneficiario
Acquisizione delle domande	Gestione documentale delle istanze pervenute e creazione dei fascicoli di domanda incluse le relative check list	Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della D.G.A. / Provincia di Sondrio
Istruttoria e definizione delle graduatorie	Definizione delle procedure da utilizzare per il controllo tecnico e amministrativo (istruttoria)	O.P.R.
	Esecuzione del controllo tecnico/amministrativo (istruttoria)	Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della D.G.A. / Provincia di Sondrio
	Determinazione delle graduatorie/riparti delle domande ammissibili in base ai criteri fissati dal programma regionale	O.P.R.
Esecuzione dei controlli in loco	Definizione delle linee guida relative alle modalità di svolgimento dei controlli in loco	O.P.R.
	Individuazione delle domande da sottoporre a controllo	O.P.R.
	Esecuzione dei controlli in loco e redazione dei verbali di controllo	Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della D.G.A. /Provincia di Sondrio
Domanda di pagamento	Richiesta di pagamento per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SISCO	Beneficiario
Rendicontazione	Verifica amministrativa della documentazione fornita (giustificativi di spesa)	Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della D.G.A. / Provincia di Sondrio

Predisposizione degli elenchi di liquidazione	Risoluzione delle anomalie, acquisizione degli esiti dei controlli in loco, determinazione degli importi da autorizzare	O.P.R.
	Predisposizione elenco di liquidazione delle domande istruite e controllate positivamente	O.P.R.
Predisposizione dei pagamenti	Autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti	O.P.R.
	Rendicontazione finanziaria alla UE per il tramite di AGEA	O.P.R.

4. MISURE FINANZIATE

Le misure ammesse a finanziamento sono quelle individuate nella Delibera di Giunta Regionale XII / 1315 Seduta del 13/11/2023 relativa al piano annuale per la concessione dei contributi nel settore delle produzioni apistiche, qui sotto riportate:

Interventi e azioni	Contributo pubblico %*	Beneficiari
A - Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio delle migliori prassi		
A1 - Corsi di aggiornamento e di formazione; seminari e convegni tematici; scambio di migliori pratiche	100%	Forme associate
A2 - Assistenza tecnica e consulenza alle aziende	90%	Forme associate
B - Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali		
B1.1. acquisto arnie con fondo a rete	60%/75%	Produttori apistici / cooperative di apicoltori
B1.2. acquisto e distribuzione di prodotti veterinari e/o attrezzature per il trattamento igienico-sanitario degli alveari	75%	Forme associate
B2.1 acquisto strumenti e attrezzature digitali	75%	Forme associate
B2.2 acquisto di materiali e strumenti per aumentare la vitalità degli alveari	60%/75%	Produttori apistici / cooperative di apicoltori
B3.2 acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione	60%/75%	Produttori apistici / cooperative di apicoltori
B4.2 acquisto attrezzature e materiali per il nomadismo	60%/75%	Produttori apistici / cooperative di apicoltori
B5 - miglioramento qualitativo e valorizzazione delle produzioni dell'alveare ai fini della commercializzazione	60%/75%	Produttori apistici / cooperative di apicoltori
F - promozione, comunicazione e commercializzazione		
F1 - Attività di informazione e promozione finalizzate ad aumentare la sensibilità dei consumatori verso la qualità del miele	100%	Forme associate

* Per l'intervento B la percentuale del 75% è riconosciuta sui contributi concessi alle cooperative di apicoltori e alle forme associate

Per quanto riguarda i beneficiari delle singole azioni, le finalità, le tipologie di intervento, le entità degli aiuti e l'ammissibilità delle spese si rimanda a quanto previsto dalla D.G.R. sopracitata.

Spese ammissibili

L'elenco delle spese ammissibile per ogni singola azione è riportato nel piano annuale di attuazione approvato con Delibera della DGA.

Ai sensi dell'articolo 9 comma 6 del D.M. n. 614768 del 30 novembre 2022, così come modificato dal D.M. n. 278467 del 30 maggio 2023, **sono eleggibili alla contribuzione le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto anche se precedenti a quella di accettazione della domanda stessa.**

Sono altresì eleggibili a contribuzione le spese propedeutiche e necessarie alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, del D.M. medesimo, sostenute prima della presentazione della domanda. **Tali spese devono essere accompagnate da una relazione tecnica contenente le motivazioni che giustifichino la necessità di sostenere le spese prima della presentazione della domanda.**

Spese non ammesse

Le spese non ammissibili, così come previsto dall'allegato III del DM 30 novembre 2022 n. 614768, sono di seguito indicate:

- Acquisto di prodotti per l'alimentazione delle api.
- Acquisto di automezzi targati.
- Spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature.
- Spese di trasporto per la consegna di materiali.
- IVA (eccezion fatta per l'IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari; a tal fine il beneficiario deve presentare autocertificazione), tenuto conto che l'IVA, se potenzialmente recuperabile (ancorché effettivamente non recuperata), non è mai una spesa ammissibile.
- Acquisto terreni, edifici e altri beni immobili.
- Spese generali in misura maggiore del 5% della azione di riferimento. Le spese generali fino al 2% non devono essere documentate; superata tale percentuale, tutte le spese (da 0 a 5%) devono essere documentate.
- Stipendi per personale di Amministrazioni pubbliche salvo nel caso questo sia stato assunto a tempo determinato e le spese si riferiscano agli scopi connessi alle attività specifiche del Programma.
- Oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali.
- Acquisto di materiale usato.
- Le spese sostenute per analisi ordinarie, obbligatorie o previste nell'ambito dei controlli ufficiali.

Si precisa che l'importo delle **spese generali**, calcolato forfettariamente sull'importo della spesa sostenuta per l'investimento, dovrà essere rimodulato nel caso in cui la spesa riferita all'investimento ammesso al finanziamento sia oggetto di variazioni in diminuzione (economie/modifiche minori/varianti), ovvero nel caso in cui a seguito della istruttoria sulla

domanda di pagamento saldo la spesa complessiva ammessa al pagamento, sulla quale sono state calcolate le spese generali, risulta ridotta rispetto alla spesa richiesta.

5. PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE DEGLI AIUTI

Ciascun soggetto incaricato della realizzazione di una fase, sottofase o attività del procedimento è responsabile del corretto svolgimento delle operazioni effettuate sulla base e nel rispetto dei criteri forniti da O.P.R.

5.1. Presentazione della domanda

Per accedere ai finanziamenti il beneficiario è obbligato a costituire e tenere aggiornato presso l'Organismo Pagatore della Lombardia il proprio fascicolo aziendale.

La costituzione e/o l'aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatto presso uno dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) operanti sul territorio regionale appositamente delegati dall'O.P.R. alla tenuta ed alla costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale. A tal fine l'agricoltore deve consegnare al CAA tutta la documentazione necessaria per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale da parte dei CAA è gratuito in quanto l'onere è sostenuto dall'O.P.R.

Il CAA mette a disposizione del produttore la "carta dei servizi" che indica chiaramente quali sono i servizi resi a titolo gratuito e quali quelli a carico dell'impresa agricola.

Per ogni campagna ciascun beneficiario può presentare una sola domanda di aiuto.

La domanda per aderire al regime di aiuto può essere presentata unicamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata, presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (SisCo), direttamente dal beneficiario o da un suo delegato.

La domanda deve essere presentata a partire **dal 13 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024**.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale. Ai sensi del Reg. UE n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica) e del D.lgs. 82/2005, la sottoscrizione della domanda per la partecipazione al bando dovrà essere effettuata esclusivamente con **firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata**. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal D.C.M. del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale decreto, a partire dalla versione 4.0 in avanti. Dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata a sistema.

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal sistema informativo della Regione Lombardia, entro i termini di chiusura soprariportati.

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata. La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema SisCo, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo. È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita. Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al Sistema SisCo entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

5.1.1 Documenti da allegare alla domanda di contributo

Il richiedente, ai fini dell'ammissione all'istruttoria della propria domanda, deve allegare in formato compresso e non modificabile, ad esempio tipo ZIP, PDF, JPG, la seguente documentazione:

Documenti per l'intervento A

Documenti comuni alle azioni A1 e A2

- Statuto vigente del richiedente, qualora non già in possesso dell'amministrazione responsabile dell'istruttoria;
- gli elenchi, e le informazioni correlate, da redigere utilizzando il tracciato record di cui al modello **Allegato 1**:
 - a) elenco nominativo dei soci aderenti alla Forma associata in possesso di partita IVA e di un numero minimo di alveari, pari a 40 per le aziende con sede legale nei comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di Montagna, ovvero pari a 80 per i produttori con sede legale in altre zone, desunti dall'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2022 (file excel salvato in formato .zip);
 - b) elenco nominativo dei soci aderenti all'Associazione e con un numero di alveari non inferiore a 10, documentato sulla base dell'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2022 (file excel salvato in formato .zip);
 - c) elenco nominativo dei soci aderenti all'Associazione, almeno fino a comprovare la sussistenza del requisito di rappresentatività minima in numero di alveari, desunti dall'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2022 (file excel salvato in formato .zip);
- progetto operativo dettagliato relativamente alle azioni A1 e A2, per ogni tipologia di azione, redatto secondo lo schema riportato nell'**Allegato 2** del presente Manuale.
- verbale dell'Organo competente dell'associazione di approvazione del programma di attività complessivo.

Al progetto operativo di cui sopra deve essere allegata la seguente documentazione:

Documenti per l'azione A1

- corsi di aggiornamento e di formazione: programma di massima, se già disponibile, e il budget di spesa programmato per la partecipazione dei tecnici a seminari/convegni organizzati da soggetti terzi;
- seminari e convegni tematici: relazione concernente gli argomenti da trattare, descrizione di massima del programma ed eventuali attività dimostrative esterne, dei relatori coinvolti e dei costi preventivati.

Documenti per l'azione A2

1. documentazione attestante il possesso dei requisiti dei tecnici apistici come previsto al punto 4.1.3.2 della Delibera relativa all'anno di riferimento;
2. in caso di tecnici apistici con contratto di lavoro libero-professionale/di collaborazione, preliminare di contratto indicante oltre alle generalità:
 - a) i contenuti e l'oggetto del contratto;
 - b) il programma di lavoro;
 - c) la durata, con indicazione del monte ore mensili/giornate lavorative;
 - d) la retribuzione;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) per la rendicontazione delle trasferte, la sede associativa provinciale di riferimento, se disponibile;
3. dichiarazione del tecnico di disponibilità ad accettare l'incarico proposto dall'Associazione, sottoscritta e accompagnata da copia del documento di identità firmato;
4. in alternativa ai documenti di cui ai punti 1 e 2 contratto definitivo con le indicazioni elencate al punto 2, sottoscritto dal tecnico e accompagnato da documento di identità firmato;
5. nel caso in cui l'attività di tecnico sia svolta dal Presidente dell'Associazione, delibera di un organo collegiale dell'Associazione stessa (Consiglio d'Amministrazione, Consiglio Direttivo, etc.) che autorizza il Presidente a svolgere tale attività e, nel caso sia previsto un contratto di incarico, il contratto sottoscritto;

Documenti per l'intervento B

Al fine di permettere agli uffici istruttori un'adeguata valutazione della ragionevolezza del costo dei beni da acquisire per le necessità aziendali, almeno tre preventivi di spesa per ciascuna tipologia di acquisto di beni tra loro comparabili, provenienti da fornitori sia formalmente che sostanzialmente indipendenti tra loro, firmati digitalmente dal fornitore, riportanti data di formulazione e periodo di validità del preventivo.

In assenza di firma digitale (quindi con firma autografa), alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione, al fine di poter verificare la provenienza:

- copia PDF dei preventivi originali, con timbro e firma leggibili;
- copia del documento di identità di chi ha sottoscritto il preventivo;
- copia della PEC di trasmissione del preventivo dal fornitore al beneficiario.

Il preventivo originale cartaceo (se presente) dovrà essere fornito alla struttura che istruisce la pratica non appena disponibile. Tale documento è valido solo se in tutto uguale alla copia PDF già fornita in fase di presentazione della domanda.

Per determinare la spesa ammessa, si tiene conto del preventivo con importo minore.

Nel caso di acquisizione di beni con particolari esigenze tecniche per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, può essere prodotto **un solo preventivo di spesa**, unitamente ad una relazione tecnica che attesti l'impossibilità ad individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento.

È consentito, inoltre, il cambio di fornitore, a parità di fornitura (ovvero quando marca e modello sono i medesimi dell'attrezzatura prevista nei preventivi allegati alla domanda di aiuto) senza che ciò costituisca variante alla domanda originaria nel caso in cui:

- determina un miglioramento in termini economici, in caso di riduzione dei prezzi,
 - è determinato da cause non imputabili dal beneficiario.
- in ogni caso deve essere evidente il mantenimento dei requisiti tecnici rispetto al preventivo originale. Se il cambio di fornitore comporta l'acquisto del bene ad un prezzo superiore a quanto originariamente ammesso, sarà riconosciuta solo la spesa già approvata.

Per le cooperative di produttori apistici occorre allegare alla domanda di aiuto l'elenco soci utilizzando il tracciato record di cui al modello Allegato 1.

Documenti per l'intervento F

Per ciascuna iniziativa allegare una relazione (sulla base del modello **allegato 2**) che descriva:

- titolo e programma di massima;
- tipo di evento che si intende organizzare;
- modalità di svolgimento;
- destinatari dell'evento e numero indicativo di partecipanti;
- budget di spesa programmato.

Inoltre, allegare tre preventivi di spesa per tutte le spese connesse all'attività promozionale che si intende intraprendere (es. produzione di materiale informativo rivolto ai consumatori).

5.2. Avvio del procedimento

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, entro la scadenza richiamata al punto 5.1, si avvia il procedimento amministrativo.

Ai sensi della legge 241/90 art. 8 comma 3, l'avvio del procedimento amministrativo sarà reso noto tramite pubblicazione di apposito comunicato sul BURL e sul sito:

<http://www.opr.regione.lombardia.it/>

Inoltre, gli obblighi di comunicazione del responsabile del procedimento saranno successivamente assolti con l'invio ad ogni beneficiario, da parte di AFCP/ Provincia di Sondrio, di una comunicazione contenente l'indicazione del dirigente responsabile del procedimento e del funzionario incaricato degli adempimenti inerenti al singolo procedimento.

Questa comunicazione può coincidere anche con la prima comunicazione utile effettuata da AFCP/Provincia di Sondrio.

5.2.1. Modalità di gestione degli archivi

Ogni Produttore apistico è obbligato ad aprire/aggiornare il proprio fascicolo aziendale su SISCO dichiarando il numero di alveari posseduti, sulla base delle registrazioni in Banca Dati Apistica, nonché il codice allevamento rilasciato dall'ATS competente.

L'O.P.R. costituisce un archivio informatico in SISCO con i dati contenuti nelle domande ricevute e gestisce l'archivio stesso nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza ed accesso ai dati e sulla tutela della privacy.

5.2.2 Adempimenti del beneficiario

Intervento A

Azione A1

Come previsto all'art. 5, comma 6 del Decreto ministeriale, tutto il materiale informativo o promozionale prodotto dovrà riportare:

- il logo Unionale, scaricabile al link:
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/;
- la dicitura "Cofinanziato dall'Unione Europea ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2115 – anno 2024";
- nello stesso frontespizio, il logo del Ministero richiedibile a webmaster@masaf.it.

Costituiscono casi di esclusione del contributo, totale o parziale, il non rispetto degli obblighi sopra citati.

Almeno 7 gg. prima dello svolgimento dell'iniziativa, l'Associazione deve trasmettere tramite PEC alla Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della D.G.A. competente il programma definitivo, specificando data, luogo e ora di svolgimento. I programmi delle iniziative possono essere trasmessi anche preventivamente e, in caso di variazioni o annullamento dell'attività programmata, devono essere comunicate almeno 7 giorni prima.

Inoltre, l'Associazione deve predisporre la registrazione dei partecipanti, riportando luogo, data, orario, argomento trattato, nominativi e firme dei relatori, e raccogliere i moduli di iscrizione con nominativo e firma dei partecipanti, da conservare presso la propria sede (anche per i seminari on line). In assenza di documentazione probante lo svolgimento del corso come previsto dal programma (es videoregistrazione) il corso non sarà finanziato

Azione A2 – Assistenza Tecnica

L'Associazione responsabile deve disporre la sottoscrizione del contratto con il tecnico incaricato entro 10 giorni dalla comunicazione dell'ammissione a contributo ed inviarlo alla Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della D.G.A. competente nei termini previsti per la rendicontazione.

In occasione delle visite aziendali, il tecnico deve compilare la Scheda sintetica per le visite di Assistenza Tecnica, utilizzando il modello riportato nell'**Allegato 4** del presente Manuale.

Devono inoltre essere rese disponibili presso la sede dell'Associazione:

- le relazioni dei singoli tecnici con l'illustrazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, sia in azienda sia presso le sedi delle Associazioni;
- copia delle documentazioni tecniche elaborate dai tecnici.

Infine, l'associazione deve mettere a disposizione della Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della D.G.A. competente anche su richiesta specifica, tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di controllo e di verifica in loco (numeri di telefono dove reperire i tecnici, numeri di telefono delle aziende apistiche oggetto di assistenza e qualunque altra informazione utile allo scopo).

Modifiche e varianti per l'intervento A

Qualora, per insufficienza delle risorse programmate per la Misura A rispetto alle domande pervenute, l'O.P.R. abbia definito un riparto secondo i criteri definiti nella Delibera di Giunta Regionale della Lombardia n.1315 del 13/11/2023, le Associazioni possono rivedere le spese preventivate in fase di presentazione di domanda, fino alla completa copertura delle risorse loro assegnate a seguito di istruttoria, anche relativamente alle spese per il personale. Il contratto così perfezionato deve essere inviato alla Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della D.G.A. competente o alla Provincia di Sondrio entro i termini previsti per la rendicontazione.

Eventuali varianti al progetto approvato, fermo restando le somme ammesse in sede di istruttoria, devono essere comunicate ed autorizzate dall'Amministrazione competente per l'istruttoria preventivamente alla loro attuazione. In caso di mancata risposta entro 15 giorni, la variazione si intende accolta.

Solo per le Azioni Dimostrative di cui all'intervento A: comunicare via PEC almeno 7 gg. prima la data, il luogo e ora dell'attività alla Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della D.G.A. Tali informazioni possono essere comunicate anche preventivamente e, in caso di variazioni o annullamento dell'attività programmata, queste devono essere inviate almeno 7 giorni prima.

Intervento B

Le attrezzature devono essere nuove e presenti presso la sede aziendale all'atto del collaudo, e non possono essere vendute né destinate ad un uso diverso da quello previsto dal Reg. UE 2021/2115 e devono essere mantenute in azienda per un tempo minimo di tre anni, tale periodo si riduce a un anno per il materiale biologico.

I beneficiari devono identificare i beni acquistati mediante un contrassegno visibile, indelebile e non asportabile, realizzato con marchio a fuoco o con vernici indelebili o con l'apposizione di targhette metalliche o di plastica. Tale contrassegno deve riportare il riferimento al Regolamento UE 2021/2115, l'anno di approvazione del finanziamento (quest'anno: 2024), la provincia ove ha sede legale l'azienda e, nel caso delle arnie, un codice per identificare in modo univoco l'azienda (codice rilasciato dall'ATS di competenza).

L'identificazione degli acquisti deve avvenire tempestivamente, prima del loro eventuale spostamento ed utilizzo e comunque entro il termine del 30 giugno della campagna di finanziamento.

In caso di necessità di utilizzo anticipato i beneficiari devono darne comunicazione a mezzo PEC alla Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della D.G.A. competente o alla Provincia di Sondrio almeno 7 giorni lavorativi prima dello spostamento, per gli opportuni controlli.

Nel caso di mancato utilizzo delle arnie acquistate entro la fine dell'anno successivo al finanziamento, i beneficiari devono darne opportuna comunicazione alla Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della D.G.A. competente o alla Provincia di Sondrio specificandone la motivazione.

Intervento F

Come previsto all'art. 5, comma 6 del Decreto ministeriale, **tutto il materiale informativo o promozionale prodotto** dovrà riportare:

- il logo Unionale, scaricabile al link:
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/;
- la dicitura "Cofinanziato dall'Unione Europea ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2115 – anno 2024" (comprese le eventuali promozioni radiofoniche e televisive);
- nello stesso frontespizio, il logo del Ministero richiedibile a - webmaster@masaf.it.

Costituiscono casi di esclusione del contributo, totale o parziale, il non rispetto degli obblighi sopra citati.

Il materiale predisposto compresa la registrazione di eventuali spot pubblicitari devono essere conservati dal beneficiario e prodotti all'atto della presentazione della domanda di saldo.

I progetti presentati con modalità diverse da quelle assunte con il presente atto sono da considerarsi irricevibili e conseguentemente restituiti senza procedere ad istruttoria, anche limitatamente ai singoli sottoprogrammi.

5.2.3 Divieto di cumulo degli aiuti

I contributi di cui alle presenti misure non sono cumulabili, con altre "fonti di aiuto" concesse per i medesimi interventi, ad esempio: contributi di altri enti pubblici, agevolazioni fiscali ecc.

Qualora il richiedente presenti domande di finanziamento relative al medesimo intervento in applicazione di altre "fonti di aiuto" deve, in caso di ammissione a finanziamento alle presenti misure, scegliere per l'accesso ad una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente

alle altre, entro 30 giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione dell'ammissione al finanziamento.

5.3. Istruttoria delle domande

L'istruttoria viene svolta dal funzionario incaricato dalla Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della D.G.A. competente o dalla Provincia di Sondrio entro 30 giorni dal termine della presentazione delle domande.

L'istruttore tramite i controlli amministrativi valuta la correttezza della compilazione della domanda, la completezza della documentazione e la coerenza con gli obiettivi individuati per le singole azioni

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno, in particolare, prevedono che siano verificati:

- a) i requisiti di ammissibilità di cui alla Delibera di Giunta Regionale della Lombardia n. 1315 del 13/11/2023, compresa la verifica della regolarità contributiva (DURC); in caso di DURC irregolare la domanda non sarà ammessa;
- b) gli impegni e gli altri obblighi dell'operazione per la quale è presentata una domanda di sostegno;
- c) l'ammissibilità dei costi dell'operazione;
- d) la congruità dei costi dichiarati; qualora il sostegno sia versato sulla base di documenti giustificativi che devono essere presentati dal beneficiario, la congruità viene valutata tramite raffronto tra diverse offerte;
- e) la conformità con i criteri di priorità.

Nel corso dell'istruttoria può presentarsi la necessità da parte dell'ufficio di richiedere la rettifica dei soli errori ed irregolarità formali, nonché integrazioni, precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria. In questo caso l'ufficio invia al richiedente un'unica richiesta di integrazioni da produrre inderogabilmente entro 10 giorni solari a partire dalla data di ricevimento della PEC o della raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora non pervengano entro tale termine le integrazioni richieste, la domanda viene valutata rispetto agli elementi presenti nel fascicolo.

A conclusione dell'istruttoria verranno redatti tramite SISCO una apposita check list e il verbale istruttorio nel quale sarà espresso un parere positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa.

5.3.1. Comunicazione esito istruttoria

Dopo la chiusura delle istruttorie, le Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della D.G.A. competenti e la Provincia di Sondrio, comunicano tempestivamente mediante PEC, a tutti i richiedenti:

- l'esito dell'istruttoria di ammissibilità;
- il punteggio di priorità attribuito;
- l'importo del contributo ritenuto ammissibile;

- la eventuale non ammissibilità all'aiuto con la motivazione dell'esclusione.

I richiedenti, entro 10 giorni dal ricevimento del verbale, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando alla Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della D.G.A. competente o alla Provincia di Sondrio, tramite PEC, un'istanza di riesame, con le osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti.

Se il richiedente presenta osservazioni, il funzionario incaricato effettua i controlli e le attività amministrative sopra richiamate e redige un verbale di istruttoria, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento.

Nei casi in cui le iniziative proposte dai richiedenti siano giudicate totalmente non ammissibili, o siano state respinte per carenza di documentazione o per la mancata presentazione delle integrazioni previste, il dirigente della struttura responsabile dell'istruttoria con proprio decreto le individua e ne dà comunicazione ai richiedenti indicando le modalità per procedere ad eventuale ricorso.

Nel caso di parziale ammissibilità il beneficiario viene informato con nota del dirigente di AFCEP/Provincia di Sondrio e inserito in graduatoria per la parte ammissibile del finanziamento.

5.4. Ammissione a finanziamento

5.4.1. Approvazione graduatoria per i Produttori apistici / Cooperative di apicoltori

Sulla base degli esiti delle attività istruttorie effettuate, entro 60 giorni dal termine della presentazione delle domande, O.P.R. predispone ed approva con apposito atto:

1. la graduatoria delle domande ammesse e finanziate;
2. la graduatoria delle domande ammesse e non finanziate per mancanza di risorse;
3. l'elenco dei richiedenti non ammessi per esito istruttoria negativa.

Al fine di un migliore e più efficiente utilizzo delle risorse, OPR Lombardia può effettuare compensazioni secondo la seguente priorità:

1. graduatoria unica produttori apistici
2. sotto-azione B1.2;
3. sotto-azione B2.1;
4. intervento F;
5. intervento A.

Avverso al provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di competenza entro 60 giorni dalla comunicazione dell'esito dell'istruttoria, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato.

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo, ammessa a finanziamento, a cura di OPR viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i., un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento.

A seguito dell'approvazione del decreto sopracitato, le Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della D.G.A. competenti e la Provincia di Sondrio comunicheranno ai produttori apistici l'ammissione/non ammissione a finanziamento, unitamente al codice CUP relativo ad ogni progetto finanziato.

5.4.2. Approvazione riparto per le Associazioni di produttori apistici

Sulla base degli esiti delle attività istruttorie effettuate, entro 60 giorni dal termine della presentazione delle domande, l'O.P.R. predisporre ed approva con apposito il riparto dei progetti finanziabili, avverso il quale è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di competenza entro 60 giorni dalla comunicazione dell'esito dell'istruttoria, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato.

Il CUP, con le stesse modalità di cui sopra, sarà assegnato anche alle domande presentate delle Associazioni di produttori apistici.

A seguito dell'approvazione del decreto sopracitato, le Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della D.G.A. competenti comunicheranno alle Associazioni di produttori apistici l'ammissione a finanziamento ed il relativo importo, unitamente al codice CUP relativo ad ogni progetto finanziato.

5.5. Liquidazione del contributo

5.5.1. Domanda di pagamento

Tutte le azioni finanziate per una campagna devono essere concluse come di seguito specificato:

- per i Produttori apistici / Cooperative di apicoltori sono ammissibili a rendicontazione solo le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di aiuto ed entro il 30 giugno 2024; la domanda di pagamento deve essere presentata in SISCO entro la stessa data;
- per le Forme associate, sono ammissibili a rendicontazione solo le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 ed entro il 30 giugno 2024 per gli interventi A e F e a partire dalla data di presentazione della domanda di aiuto ed entro il 30 giugno 2024 per l'intervento B;
In considerazione della complessità dei progetti previsti, la domanda di pagamento deve essere presentata in SISCO entro il 15 luglio 2024.

La mancata presentazione di quanto richiesto nei tempi prescritti comporta l'esclusione della domanda stessa dal finanziamento

All'atto della presentazione della domanda di pagamento i beneficiari devono verificare la correttezza dell'BAN riportato nell'apposita sezione del fascicolo aziendale ed apportare gli eventuali opportuni aggiornamenti.

Nel caso in cui l'IBAN indicato non fosse corretto e il pagamento non andasse a buon fine lo stesso pagamento non potrà più essere riemesso dopo il 15 ottobre, data di chiusura dell'anno finanziario FEAGA, e la domanda non sarà finanziata.

Per tutte le azioni previste il beneficiario, all'atto della rendicontazione dovrà inserire in SISCO, gli originali dei documenti contabili ed i relativi adempimenti di quietanza da cui si evinca la data di

emissione dei documenti giustificativi, che dovrà essere successiva alla presentazione della domanda informatizzata.

Le fatture dovranno essere allegate in formato XML (contenute in un file .zip supportato dal sistema) unitamente alla fattura di stile in PDF. In fase di verifica istruttoria potrà essere richiesto, a campione, il file metadati trasmesso al beneficiario contenente il codice univoco della fattura elettronica assegnato.

Sulla fattura deve essere indicato, in modo analitico, il costo dell'attrezzatura acquistata, il costo del collaudo, l'importo dell'IVA e degli eventuali sconti o abbuoni.

Ogni fattura emessa a fronte delle spese sostenute per l'attuazione del Programma in questione deve riportare la dicitura "Regolamento UE n. 2021/2115 – anno 2024", al fine di evidenziare che la spesa documentata è cofinanziata dalla UE e dallo Stato italiano, anche nel caso in cui la fattura sia emessa prima dell'ammissione a finanziamento.

Inoltre, sulla fattura elettronica emessa dopo l'ammissione a finanziamento dovrà essere riportato anche il codice CUP, comunicato ad ogni beneficiario dalle Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della D.G.A. competenti e dalla Provincia di Sondrio in fase di concessione.

Nel caso di spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto ma in data antecedente l'ammissione a finanziamento su tutte le fatture il beneficiario dovrà apporre la seguente dicitura: **Reg. UE 2021/2115 – anno 2024 - domanda di aiuto _____.**

Pertanto, il fornitore dovrà essere informato dal beneficiario che, nella fase di compilazione della fattura elettronica, dovrà obbligatoriamente riportare il codice CUP ed il riferimento al Regolamento UE n. 2021/2115 – anno 2024.

Nel caso residuale in cui la fattura elettronica non riporti correttamente l'indicazione del CUP, è consentito, entro i termini della rendicontazione finale che le stesse vengano integrate con le modalità, le procedure e i tempi previsti dall'Agenzia delle Entrate, amministrazione competente in materia.

Si riportano le modalità consentite:

- Annullamento della fattura presentata senza CUP (nota di credito del fornitore cedente/prestatore) e contestuale o successiva emissione da parte del fornitore di nuova fattura con l'indicazione del CUP.
- Emissione a cura del beneficiario cessionario/committente di un'autofattura riportante – ad integrazione dell'oggetto della fornitura - il CUP; l'autofattura deve essere riferita e riconducibile alla fattura emessa dal cedente/prestatore priva di CUP, così come previsto dalla nota dell'Agenzia delle Entrate "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro" del 23 novembre 2020.

Nel caso di autofattura, il beneficiario, oltre alla prima fattura ricevuta senza CUP, deve allegare alla domanda di pagamento l'autofattura, o farla pervenire all'O.D. competente, insieme alla schermata (screenshot) relativa al cassetto fiscale per dimostrare la presenza all'interno di esso, prima della chiusura dell'istruttoria della domanda di pagamento.

L'organismo delegato:

- verifica che le autofatture ricevute riportino il corretto CUP, siano relative alle fatture con cui era stato fatturato l'investimento richiesto, che le stesse siano compilate correttamente e presenti nel cassetto fiscale.

- carica a sistema i documenti se gli stessi non sono stati allegati alla domanda di pagamento.

Le spese riferibili a fatture senza CUP corretto o dicitura equipollente, che non siano integrate con le corrette modalità, non potranno essere ritenute ammissibili per il calcolo del contributo da erogare.

L'unica eccezione è quella prevista per le società fornitrici di servizi con affitto estera che non accettano di inserire il CUP in fattura.

Ove il soggetto fornitore dichiarato di essere esonerato dall'obbligo di fatturazione il fornitore dovrà fornire dichiarazione documentata riportante la motivazione dell'esonero che sarà verificata in fase di istruttoria.

Alla domanda di pagamento i richiedenti devono allegare inoltre la dichiarazione liberatoria rilasciata dal fornitore (vedi **Allegato 5**), nel caso di acquisto di materiali e attrezzature, assistenza tecnica e attività di docenza ai seminari.

La dichiarazione liberatoria non è necessaria per le spese generali e per i servizi forniti dalle piattaforme informatiche (quali Google Workspace per le docenze on line).

Alla domanda di pagamento devono inoltre essere allegati i documenti attestanti il pagamento delle spese.

Si precisa che le spese devono essere sostenute esclusivamente dal beneficiario in prima persona, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante, e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa congiuntamente alla domanda di pagamento firmata.

Le spese devono essere sostenute utilizzando unicamente le seguenti modalità:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve allegare il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura (documento di spesa) rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", occorre allegare il report dell'operazione dal quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita e la causale dell'operazione, nonché l'estratto conto ove sono elencate le scritture contabili eseguite.
- b) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario alleghi l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

c) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento è permessa solamente per i beneficiari intestatari di un conto corrente postale di Poste Italiane e deve essere documentata della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

L'inserimento del CUP sui bonifici bancari e su altre forme di pagamento, pur essendo consigliabile non è da considerarsi obbligatorio. Nella descrizione del pagamento, laddove possibile, vanno comunque indicate le informazioni (numero, data, ecc.) che consentono di ricondurre il pagamento alla fattura a cui la transazione fa riferimento.

Per l'azione A2, nel caso del pagamento dei tecnici, devono essere allegati i modelli F24 e il prospetto di dettaglio relativo alle somme liquidate ad ogni singolo tecnico, firmato dal responsabile della contabilità (commercialista) e dal legale rappresentante, da cui risulta che le spese sostenute dall'Associazione per gli oneri fiscali, sociali e previdenziali siano effettivamente collegate all'attività dei tecnici stessi.

In riferimento agli eventi organizzati finanziati attraverso l'azione A1, è necessario allegare alla domanda di pagamento in SISCO l'elenco dei partecipanti agli eventi organizzati completo di tutti i dati anagrafici (compresi numeri telefonici e indirizzi e-mail). Inoltre, ogni partecipante deve far pervenire all'Associazione una dichiarazione firmata digitalmente o con firma autografa corredata di documento d'identità, con cui si dichiara di aver partecipato all'evento (titolo dell'evento e data di partecipazione), che sarà tenuta agli atti dall'Associazione per eventuali controlli da parte dei funzionari incaricati.

Per eventi realizzati on-line è necessario allegare idonea documentazione che attesti le presenze all'evento. La registrazione video dovrà essere resa disponibile se richiesta.

Nel caso di partecipazione dei tecnici apistici a eventi realizzati da soggetti terzi, alla domanda di pagamento devono essere allegati la ricevuta del costo di iscrizione (se dovuta) e l'attestato nominativo di partecipazione.

Per la compilazione della domanda di pagamento in SISCO, relativamente alla rendicontazione delle spese di personale e delle missioni dei tecnici, occorre attenersi alle indicazioni contenute nell'**Allegato 6**.

Per l'azione B1.2 è ammesso a contributo esclusivamente il materiale per il quale l'Associazione è in grado di dimostrare la consegna all'apicoltore. Le Associazioni effettuano gli acquisti cumulativi per i soci. Il fornitore predispose tanti D.D.T. quanti sono i soci che riceveranno i prodotti ed una sola fattura intestata all'Associazione. I soci una volta ricevuti i farmaci, firmano il D.D.T. corrispondente alla loro fornitura che rimane agli atti dell'associazione per i controlli di rito insieme alle fotocopie delle carte di identità dei firmatari. Le attrezzature sempre riferite all'azione B1.2 dovranno essere disponibili presso la sede aziendale o gli apiari degli associati destinatari del mezzo tecnico per un eventuale controllo in loco. I destinatari finali sono gli apicoltori soci, titolari di

partita I.V.A. che possiedono almeno 40 alveari regolarmente censiti, con riferimento al censimento 2022.

Per l'azione B5 allegare alla domanda di pagamento la documentazione probante il riconoscimento all'attività del laboratorio ovvero copia dell'autorizzazione ATS o una copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) protocollata per l'avvio delle operazioni di smielatura e/o confezionamento dei prodotti dell'alveare.

Si ricorda che non sono ammissibili i documenti di spesa qualora i pagamenti siano stati regolati per contanti.

Le Associazioni di produttori apistici devono presentare la documentazione di seguito indicata:

- relazione complessiva di sintesi sui risultati del progetto operativo dettagliando il numero di giornate / lavoro per ciascun tecnico apistico impiegato per l'attività di assistenza tecnica;
- prospetto mensile di attività per ogni tecnico, secondo il modello riportato nell'**Allegato 3** del presente Manuale; ai fini della verifica della razionalità degli spostamenti, all'interno di questo prospetto, il tecnico deve indicare il luogo di partenza ed il luogo di arrivo di ciascun spostamento utile al rimborso chilometrico;
- attestato nominale di partecipazione dei tecnici apistici a corsi, seminari, convegni, ecc... anche nel caso in cui la partecipazione non preveda un costo di iscrizione.

In caso di rinuncia totale della domanda di aiuto il richiedente deve presentare apposita istanza attraverso il sistema telematico SISCO entro il 30 giugno dell'anno di pagamento. Oltre tale termine è consentita, da parte dei beneficiari che hanno presentato domanda di pagamento, la rinuncia tramite PEC indirizzata alla Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della D.G.A. competente o alla Provincia di Sondrio, purché adeguatamente motivata ed entro il 15 settembre dell'anno di pagamento. Tutti i beneficiari ammessi a finanziamento che non presentano l'eventuale rinuncia della domanda entro i termini di cui sopra, non potranno presentare domanda di aiuto sulla presente misura per la campagna successiva a quella in cui è stato concesso il finanziamento.

La penale non sarà applicata solo nel caso in cui la mancata presentazione della rinuncia sia stata determinata da cause di forza maggiore secondo quanto previsto dal reg. UE n. 1306/2013 art. 2 comma 2.

5.5.2. Acquisizione informazioni antimafia

Per la corresponsione di contributi uguali o superiori a € 25.000 è necessario acquisire l'informativa antimafia a cura dell'ente erogante. I beneficiari devono pertanto far aggiornare il fascicolo aziendale producendo la dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante e degli altri soggetti di cui all'art 85 del D.Lgs. 159/2011 indicando i familiari conviventi "maggioresanni" che risiedono nel territorio dello Stato.

5.5.3. Istruttoria di pagamento

Le Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della D.G.A. competenti e la Provincia di Sondrio sono tenuti ad ultimare le istruttorie di pagamento entro e non oltre il 16 settembre 2024.

Nell'ambito dell'istruttoria di pagamento sono previsti i controlli amministrativi ed i controlli in loco, compresa la verifica delle schede sintetiche per le visite di assistenza tecnica relative al periodo rendicontato.

Controlli amministrativi

In tale fase i funzionari delle Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della D.G.A. competenti e della Provincia di Sondrio verificano, sul 100% delle domande di pagamento

- La conformità dell'operazione completata con quella per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
- le spese sostenute e i pagamenti effettuati dal beneficiario.

Inoltre, i controlli amministrativi comprendono procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o dell'Unione.

Nello specifico le verifiche accertano che;

- la data di inizio dei lavori sia successiva alla domanda inviata tramite SISCO e che i lavori siano completati entro le date di cui al precedente punto 5.5.1;
- le spese effettuate e documentate, oggetto della richiesta di pagamento, concernono il progetto approvato;
- per ogni spesa sostenuta sia presenta la documentazione contabile che attesti l'avvenuto pagamento,
- le fatture relative agli acquisti dei farmaci siano complete dei D.D.T. correlati,
- le attrezzature e/o i macchinari acquistati per la realizzazione del piano siano nuovi di fabbrica;
- non siano stati praticati sconti o abbuoni in qualsiasi forma, tranne quelli eventualmente indicati nei documenti di spesa presentati e, a fronte di tali documenti, non siano state emesse dai fornitori note di accredito in favore del beneficiario;
- la dichiarazione liberatoria del fornitore attestante l'avvenuto pagamento, sia completa in tutte le sue parti e debitamente sottoscritta;
- l'immatricolazione dei macchinari sia effettivamente intestata all'azienda del beneficiario;
- l'indicazione dell'importo delle spese complessivamente sostenute e documentate sia al netto dell'I.V.A. (eccezion fatta per i soggetti con IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari, in quanto non soggetti passivi d'imposta ovvero prestatori di servizi esclusivamente esenti iva, come dimostrato da attestazione rilasciata da un esperto contabile certificato o un revisore dei conti. Non rientrano in tale eccezione i soggetti imprenditori agricoli in regime di esonero, regime speciale in compensazione, forfettari etc.);
- gli stessi interventi non abbiano richiesto e ottenuto, allo stesso titolo, contributi da parte di altri enti e organismi nazionali e comunitari. Per operare tali controlli, oltre alla verifica di assenza di timbri o diciture o codificazioni connesse ad altre forme di aiuti o sgravi fiscali sui giustificativi di spesa o sulla documentazione contabile, è necessario effettuare una verifica sulla presenza di aiuti già concessi alla medesima impresa per investimenti analoghi, attraverso l'interrogazione delle Banche dati disponibili (SIAN, Registro Nazionale Aiuti di Stato);

- gli interventi siano correttamente eseguiti, nonché vi sia corrispondenza tra quanto realizzato e quanto contabilizzato;
- la relazione di sintesi sull'attività svolta, presentata dalle Associazioni di produttori apistici, sia attinente con l'azione finanziata;
- le spese generali non eccedano il 5% dell'importo ammesso dell'intero progetto operativo. Fino al 2% di tale importo non devono essere documentate in fase di rendicontazione. In caso di percentuale superiore, tutte le spese generali (da 0 a 5%) devono essere documentate.

Le spese generali devono essere strettamente collegate all'attività prevista dagli interventi A e F. Nell'ambito delle spese generali è concessa la rendicontazione fino ad un massimo del 60% delle spese totali sostenute per:

- i servizi di consulenza finanziaria/tributaria;
- il pagamento dell'affitto, del riscaldamento, di cancelleria e delle utenze della sede della forma associata.

Per le spese di cui sopra è obbligatoria la presenza del CUP inserito dal fornitore sulla documentazione presentata.

Nel caso di richiesta di contributo per le spese di affitto allegare il contratto stipulato.

Sono invece escluse le spese legate alla presentazione della domanda di aiuto, spese legate ad attività di rappresentanza delle associazioni, spese per assicurazioni per i soci e tutte le spese generali non strettamente legate alle attività finanziate col piano apistico annuale di attuazione;

- le spese di viaggio e le spese per vitto e alloggio siano conformi a quanto riportato nel piano annuale di attuazione approvato con Delibera della DGA e che siano state indicate nel "Prospetto mensile attività del tecnico" (vedi **Allegato 3**). La spesa deve essere documentata tramite fattura o ricevuta fiscale, non si accettano scontrini fiscali.

Nell'ambito dei riscontri finalizzati ai pagamenti, I funzionari istruttori verificano la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione (certificazioni antimafia, ecc.).

In merito all'acquisizione della documentazione antimafia e del DURC si deve fare riferimento a quanto riportato nel Manuale delle Procedure e dei Controlli Amministrativi e Finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al Pagamento dell'Organismo Pagatore Regionale approvato con D.d.s. 24 marzo 2022 - n. 3878.

ANTIMAFIA

Nel fascicolo aziendale del beneficiario, nell'apposita sezione antimafia, devono essere caricate le dichiarazioni dei soggetti di cui all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011, e relativi familiari conviventi.

A seconda dell'importo totale del contributo concesso per singolo procedimento (domanda) va definita la tipologia di richiesta da fare in BDNA.

In sintesi, è necessaria la richiesta di informazione per aziende agricole (che hanno terreni nel proprio fascicolo aziendale) che usufruiscono di fondi comunitari ricevendo contributo superiore a 25.000 euro.

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Il controllo della regolarità contributiva è essenziale per l'erogazione del pagamento. Per le aziende agricole i debiti INPS sono presenti nel Registro Nazionale Debiti e si procederà dunque alla eventuale compensazione. Invece per le aziende non agricole è necessario che il DURC sia regolare al momento dell'autorizzazione del pagamento.

Controlli in loco

Al fine di garantire una corretta erogazione dei contributi comunitari sono previsti, a completamento dei controlli amministrativi e delle eventuali verifiche sullo stato di attuazione delle opere, i controlli in loco.

I controlli in loco riguardano un campione non inferiore al 10% delle domande ammesse nell'anno interessato; il campione viene estratto da OPR a seguito dell'approvazione della graduatoria dei Produttori apistici / Cooperative e del riparto delle forme associate sulla base dei seguenti criteri di rischio:

1. Importo richiesto o rendicontato
2. Azione rendicontata
3. Controllo con esito negativo negli anni precedenti
4. Soggetto già controllato nel triennio
5. Tipologia di richiedente

Inoltre, per ogni forma associata estratta si procede alla successiva estrazione casuale di una percentuale di soci assegnatari del materiale distribuito non inferiore al 5%.

I funzionari che effettuano il controllo in loco devono essere differenti da quelli che hanno valutato la domanda di aiuto e svolto i controlli in fase di istruttoria.

Qualora, ad una prima fase di controllo risulti difficoltoso il reperimento del beneficiario, il controllore potrà preavvisare, con un margine di tempo non superiore a 48 ore, il titolare dell'azienda e/o dell'Associazione, tramite PEC.

In seguito al sopralluogo deve essere redatto un verbale di controllo in loco utilizzando il modello scaricabile da SISCO.

Nell'ambito del controllo è necessario acquisire prove dell'esistenza dei beni acquistati anche tramite foto e registrazione del numero di matricola per i macchinari.

Tutte le attrezzature devono essere identificate con un contrassegno visibile, indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti il riferimento al Regolamento UE n. 2021/2115, l'anno di approvazione del programma (quest'anno:

2024), la Provincia di appartenenza e, nel caso delle arnie, un codice per identificare in modo univoco l'azienda (codice rilasciato dalla ATS di competenza);

Il verbale deve essere redatto in duplice copia: una copia originale deve essere rilasciata al soggetto controllato e l'altro originale è trattenuto dall'organismo di controllo. Entrambe le copie devono essere firmate dal controllore e controfirmate dal soggetto controllato.

Le forme associate devono rendere disponibile per l'amministrazione competente al controllo tutta la documentazione a supporto dell'istruttoria per i relativi controlli (libri soci aggiornati e schede sintetiche per le visite di assistenza tecnica compilate dal tecnico incaricato), nei casi di verifiche in loco o su richiesta dell'amministrazione.

L'azione di controllo in loco sull'esecuzione dei progetti è svolta tenendo conto della scadenza per la predisposizione degli elenchi di liquidazione.

Qualora siano accertati casi di frode o di negligenza grave, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali, si applicano le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368 (cfr art. 11 del DM 25 marzo 2016 n. 2173).

Le Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della D.G.A. competenti e la Provincia di Sondrio, tramite SISCO, chiudono e validano l'istruttoria dei beneficiari.

In caso di controllo negativo o parzialmente positivo, i beneficiari entro 10 giorni dalla data di trasmissione possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando alla Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della D.G.A. o alla Provincia di Sondrio tramite PEC un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti. Se il beneficiario presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le attività amministrative previste e redige e sottoscrive una proposta di relazione di controllo, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento. Tale proposta deve essere approvata e controfirmata dal Dirigente responsabile.

Definito l'esito dell'istruttoria di pagamento l'OPR, in caso positivo, provvede a liquidare l'aiuto ammesso.

5.5.4. Trasmissione elenchi di liquidazione

Al termine delle istruttorie di collaudo il Servizio Tecnico dell'OPR predisponde ed approva gli elenchi di liquidazione che saranno trasmessi agli uffici competenti per i pagamenti.

Il pagamento degli aiuti ai beneficiari inseriti nell'elenco di liquidazione è effettuato entro il 15 ottobre 2024

6. CONTROLLI EX POST

I controlli ex post verificano il mantenimento degli impegni assunti dal beneficiario coprono, per ogni anno civile, almeno l'1 % della spesa per le operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui per le quali è stato pagato il saldo.

Il periodo di impegno è di un anno per il materiale biologico e tre anni per arnie, attrezzature, impianti, macchinari e strumentazioni calcolato a partire dalla data di conclusione dell'istruttoria di pagamento del saldo.

Per ogni anno solare, OPR estrae un campione e lo comunica alle Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della D.G.A. e alla Provincia di Sondrio a che eseguiranno il controllo entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di selezione del campione.

Il campione delle operazioni da sottoporre ai controlli si basa su un'analisi del rischio e dell'impatto finanziario delle varie operazioni, tipi di operazioni o interventi. Una percentuale compresa tra il 20 e il 25 % del campione è selezionata in modo casuale.

Per le passate programmazioni rimane l'impegno dei 5 anni per le arnie e dei 10 anni per i macchinari ed il campione estratto, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 809/2014 art. 52, è almeno l'1% della spesa delle operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni.

Il controllo ex post ha lo scopo di verificare principalmente:

- la presenza dei beni in azienda;
- che tali beni siano contrassegnati da marchio indelebile e non asportabile come stabilito dalla vigente regolamentazione;
- il mantenimento del vincolo di destinazione;
- l'assenza di cambiamenti della gestione aziendale che modifichino le finalità dell'investimento finanziato;
- che sia garantita la corretta manutenzione e funzionalità di tali beni;
- l'effettivo utilizzo delle arnie acquistate;
- che siano state comunicate ed autorizzate tutte le variazioni intervenute nel periodo di impegno;
- che l'investimento non abbia beneficiato di altri contributi pubblici.

Qualora le arnie si trovassero fuori dall'azienda, l'ispettore può chiedere al beneficiario l'invio di foto georeferenziate, per permettere il completamento del controllo.

La realizzazione dei controlli ex post può essere supportata dalla fornitura da parte del beneficiario di foto georeferenziate e video. Tali prove devono consentire al funzionario incaricato del controllo di trarre conclusioni definitive in merito al mantenimento degli impegni.

L'originale del verbale, redatto utilizzando il modello riportato nell'**Allegato 7**, deve essere conservato nel fascicolo del beneficiario e copia deve essere inviata all'OPR.

7. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, così come definito dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116, sono:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

Ulteriori cause di forza maggiore devono essere intese nel senso di “circostanze anormale, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà”. Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce “un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo”. Le prove richieste agli operatori che invocano la forza maggiore “devono essere incontestabili”.

La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere notificata per iscritto ai Servizi AFCP per il territorio di competenza o alla Provincia di Sondrio entro 30 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi.

8. TRATTAMENTO DELLE ANOMALIE

Per tutte le domande che presentino anomalie la cui rimozione richieda un intervento di correzione, le Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della D.G.A. competenti o la Provincia di Sondrio notificano tale situazione al beneficiario determinando il termine ultimo di presentazione della documentazione atta a sanare tali anomalie, tenendo in considerazione che il termine ultimo di pagamento è stabilito dalla regolamentazione comunitaria alla data del 15 ottobre di ogni anno.

Qualora la documentazione richiesta per la risoluzione delle anomalie non venga prodotta entro il termine ultimo stabilito da O.P.R. il procedimento amministrativo di definizione della domanda è da considerarsi chiuso sulla base degli atti presenti.

Una domanda di contributo può essere corretta anche dopo la data ultima di presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti da O.P.R. La domanda di contributo può essere corretta solo in seguito all'autorizzazione della Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della D.G.A. competente o della Provincia di Sondrio tramite una "variante autorizzata".

Per le modalità di gestione dell'errore palese, si rimanda al d.d.u.o. n. 1172 del 14/02/2013 “Linee guida per la valutazione dell'errore palese ai sensi dell'art. 21 del reg. (CE) 1122/2009 e dell'art. 3 comma 4 del reg. (CE) 65/2011”.

9. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI PER CAMBIO BENEFICIARIO

Il cambio del beneficiario, così come definito dall'articolo 8, del Reg. UE n. 809/2014, è consentito **a seguito di autorizzazione** da parte del servizio AFCP provinciale/Provincia di Sondrio, purché il subentrante soddisfi le caratteristiche di ammissibilità del beneficiario dell'aiuto. Il subentro è

consentito dalla data di ammissibilità della domanda fino a 20 giorni prima di data di scadenza della presentazione della domanda di pagamento del saldo.

La richiesta di cambio beneficiario deve essere presentata tramite apposito procedimento sulla piattaforma SISCO, per poter accedere alla domanda di Cambio del Beneficiario, **il subentrante deve precedentemente presentare una DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE**, alla quale è necessario allegare la richiesta con la motivazione del cambio beneficiario e tutta la documentazione che serve per stabilire che il subentrante abbia gli stessi requisiti del cedente. Alla domanda di autorizzazione va anche allegato l'accordo firmato da cedente e dal subentrante per il mantenimento degli impegni assunti nella domanda iniziale utilizzando l'apposito **Allegato 8**.

10. RECUPERO DELL'AIUTO FINANZIARIO EROGATO

Si procede al recupero dell'aiuto finanziario erogato nei casi di:

- cessazione dell'attività del beneficiario o trasferimento a un altro soggetto;
- cambio di proprietà, in particolare se ciò reca un indebito vantaggio a un'impresa o a un organismo pubblico;
- oppure qualsiasi altra modifica significativa che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento in questione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, che si dovesse rilevare prima dei termini di cui all'art.11, paragrafi 1,9 e 10 del Reg. (Ue) 2022/126.

11. PENALITÀ E SANZIONI

Qualora siano accertati casi di frode o di negligenza grave, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali, si applicano le disposizioni degli articoli 59, 72 e 79 del Regolamento (UE) n. 2116/2021.

In particolare, relativamente all'Inosservanza degli obblighi previsti per il percepimento dei pagamenti previsti al Titolo III, Capo III, Sezione 3, del regolamento (UE) 2021/2115):

1. Qualora i beneficiari dei finanziamenti per l'acquisto dei beni il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, previsti all'articolo 55, comma 1, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115, non rispettino il periodo minimo di mantenimento di tali beni in azienda, gli aiuti percepiti per il loro acquisto sono recuperati.
2. I beneficiari che non rispettino i vincoli territoriali di mantenimento del materiale biologico finanziato, di cui all'articolo 55, comma 1, lettera b), punto iii) del regolamento (UE) 2021/2115, sono soggetti al recupero del finanziamento percepito per l'acquisto del materiale biologico.
3. I beneficiari che non rispettino quanto previsto per l'identificazione dei beni finanziati, il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, di cui all'articolo 55, comma 1, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115, sono soggetti al recupero del finanziamento percepito per l'acquisto di quel bene.

4. In caso di frode o negligenza grave di cui sono responsabili, i beneficiari, oltre al rimborso dei pagamenti indebitamente percepiti e dei relativi interessi, versano un importo pari alla differenza tra l'importo inizialmente percepito e l'importo cui hanno diritto.

Qualora si accerti un'indebita percezione di fondi comunitari, ma non si configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del Codice penale, si procederà:

- al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi calcolati dalla data della richiesta, da parte di O.P.R., alla data di restituzione;
- alla segnalazione, se del caso, all'autorità giudiziaria per gli eventuali procedimenti penali;
- all'applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 23 dicembre 1986, n. 898 e sue successive modificazioni ed integrazioni. La legge prevede, peraltro, che fino all'avvenuto pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

Il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione, restituzione degli interessi e dell'indebito, deve essere effettuato all'ufficio indicato nell'ordinanza di ingiunzione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento.

12. TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, i beneficiari sono informati, tramite specifica Informativa relativa al trattamento dei dati personali per i servizi erogati tramite i Sistemi informativi agricoli della Regione Lombardia (SISCO e SIARL), sulle motivazioni del trattamento dei dati personali, nonché sui diritti e sulle modalità di esercizio degli stessi.

13. PUBBLICAZIONE SITO ORGANISMO PAGATORE REGIONE

Il presente documento è pubblicato sulle seguenti pagine Web:

- sito dell'Organismo pagatore della Regione Lombardia al seguente indirizzo: <https://www.opr.regione.lombardia.it>..., dal quale è altresì scaricabile la modulistica.
- Sito di Regione Lombardia: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Imprese/Imprese-agricole/organizzazioni-comuni-di-mercato-ocm/ocm-zootecnico/piano-annuale-settore-apistico-2023-2027/piano-annuale-settore-apistico-2023-2027>

14. RIFERIMENTI NORMATIVI

Viene indicata di seguito la vigente normativa di settore:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e, in particolare gli articoli dal 54 al 56 e gli articoli 101 e 119;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
- il Regolamento delegato (UE) 907/2014, della commissione che integra il regolamento Ue numero 1306 barra 2013 del Parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e gli altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni virgola e l'uso dell'euro;
- il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) n. 614768 del 30/11/2022 "Disposizioni nazionali di attuazione del REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura", modificato dal D.M. n. 278467 del 30 maggio 2023;
- Legge del 24 dicembre 2004 n. 313 concernente la disciplina dell'apicoltura;

15. DEFINIZIONI

- **Apicoltura:** la conduzione zootecnica delle api, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno; viene considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile;
- **Prodotti apicoli:** il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele
- **Arnia:** il contenitore per api;
- **Alveare:** l'arnia contenente una famiglia di api;
- **Apiario:** un insieme unitario di alveari;
- **Postazione:** il sito di un apiario;

- **Nomadismo:** la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno;
- **Apicoltore:** chiunque detiene e conduce alveari;
- **Imprenditore apistico:** chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile;
- **Apicoltore professionista:** chiunque esercita l'attività a titolo principale.

16. CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA SETTORE DELL'APICOLTURA- CAMPAGNA 2023/2024			
<i>Fase</i>	<i>Descrizione delle fasi</i>	<i>Soggetto responsabile</i>	<i>Tempistiche</i>
Presentazione delle domande	Compilazione della domanda iniziale tramite SISCO	Beneficiario	Entro il 31/01/2024
Istruttoria tecnico amministrativa	Esecuzione dell'istruttoria tecnico-amministrativa (entro 30 gg dal termine per la presentazione delle domande)	OD	Entro il 29/02/2024
Ammissione a finanziamento	Decreto di approvazione graduatoria per i Produttori apistici / cooperative (entro 60 gg dal termine per la presentazione delle domande)	OPR	Entro il 29/03/2024
	Decreto di approvazione riparto per le forme associate (entro 60 gg dal termine per la presentazione delle domande)	OPR	Entro il 29/03/2024
Inoltro domanda di pagamento	Invio della domanda di pagamento tramite SISCO per i Produttori apistici / cooperative	Beneficiario	Entro il 30/06/2024
	Invio della domanda di pagamento tramite SISCO per le forme associate	Beneficiario	Entro il 15/07/2024
Istruttoria di collaudo	Controllo tecnico amministrativo e in loco delle domande	OD	Entro il 16/09/2024
Predisposizione dei pagamenti	Pagamento degli elenchi di liquidazione	O.P.R.	Entro il 15/10/2024

17.ALLEGATI

Allegato 1

TRACCIATO RECORD RIPORTANTE LE INFORMAZIONI SUI SOCI DELLE FORME ASSOCIATE E DELLE COOPERATIVE DI PRODUTTORI APISTICI

Nome campo	Dato contenuto	Tipo dato
Nome Forma associata	Ragione sociale dell'associazione di riferimento o della cooperativa	carattere
Ragione sociale del socio	Nome o ragione sociale del produttore apistico aderente come riportato nel libro soci	carattere
Partita IVA	Partita IVA del socio - dato obbligatorio se presente	carattere
Codice Fiscale	Codice fiscale del socio	carattere
Codice Aziendale	Codice allevamento rilasciato dall'ATS competente, che indentifica in modo univoco l'azienda	carattere
Via/piazza (sede legale)	Indirizzo della sede legale dell'azienda o del domicilio del produttore ove non prevista la sede legale.	carattere
n. (sede legale)		numero
Cap		numero
Città (sede legale)		carattere
provincia		carattere
Numero di alveari	N. di alveari registrati nella Banca Dati Apistica con riferimento al censimento 2022 per le Associazioni di produttori e al censimento 2023 per le Cooperative	numero
Comuni Aree Svantaggiate di Montagna	Sede legale dell'azienda nelle Aree indicate	Si/No

N.B. Nella redazione degli elenchi dei soci si raccomanda quanto segue:

1) le informazioni devono essere quelle riportate nel tracciato record di cui sopra, facendo attenzione in modo particolare all'inserimento corretto del **Codice Aziendale** alfanumerico composto da 8 caratteri.

2) i soci devono essere rappresentati in un unico elenco che raggruppi tutte le associazioni facenti parte dell'associazione principale.

Gli elenchi devono essere redatti in formato .xls e salvati in formato .zip.

Allegato 2

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI

I progetti operativi relativi per le singole proposte di attività (interventi A e F) devono essere redatti usando lo schema che segue e allegati alla domanda di aiuto

Schema di sintesi dei progetti

Titolo del progetto

Il titolo deve esplicitare l'oggetto e l'attività da realizzare

Riferimenti al programma regionale per l'anno 2023 - 2024

Tipologia di progetto: indicare l'azione di riferimento

Obiettivi generali: descrivere in riferimento al manuale gli obiettivi dell'attività

Obiettivi specifici del progetto e modalità attuative

Associazione proponente: indicare l'Associazione di apicoltori, rispondente ai requisiti indicati dal Piano apistico 2023 - 2024, e richiedente il contributo per la realizzazione del progetto.

Durata: riportare la durata del progetto, la data di avvio delle attività e la data presunta di chiusura utilizzando il diagramma sotto riportato; si ricorda che le scadenze per la rendicontazione sono quelle fissate al punto 5.5.1 del manuale.

	Anno 2024					
	Mesi					
Attività	01	02	03	04	05	06

Sintesi del progetto: Descrivere sinteticamente il progetto per quanto attiene obiettivi specifici, modalità operative e ricadute sul comparto.

Collegamento/complementarità con altri progetti della Regione Lombardia o altri progetti in genere: indicare eventuali iniziative o progetti collegati alle attività sopra descritte. Dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che non sussiste sovrapposizione di finanziamenti per attività analoghe.

Valore complessivo del progetto: utilizzando le successive tabelle riportare analiticamente le voci di spesa previste per le singole attività, da cui desumere il costo complessivo del progetto, ripartito per le quote cofinanziate e quelle a carico del proponente. I costi vanno indicati al lordo dell'IVA di cui va segnalata la percentuale.

Tabella relativa al personale e/o docenti

PERSONALE

Ente attuatore (1)	Personale o docente incaricato e funzione	Durata incarico	Costo al lordo delle ritenute
Totale			

(1) in caso di attività congiunta deve essere indicato il nome dell'Associazione che effettivamente sostiene la spesa

Tabella relativa ai costi di svolgimento attività

Ente attuatore (1)	Descrizione della voce di costo (2)	Costo al lordo di IVA
Totale		

(2) dettagliare le spese previste dalle singole azioni quali l'affitto dei locali e attrezzature, l'eventuale produzione di supporti informativi, ecc.

Costo complessivo del progetto (3)

Voci di spesa	Costi
Personale	
Oneri fiscali e previdenziali a carico dell'Associazione (riferiti alla gestione del personale)	
Costi attività	
Totale costi	
Spese generali (max 5%)	
Totale	
Quota a carico O.P.R.	
Quota a carico del proponente	

(3) costo complessivo presentato dall'Associazione proponente per ogni azione

Allegato 3

PROSPETTO MENSILE ATTIVITA' DEL TECNICO

Nome del Tecnico:				Mese:			Spese di viaggio			Spese per vitto e alloggio	
Giorno del mese	* Rif. Scheda n°	Attività svolta	Ore Lavorate	Viaggio	Luogo di partenza	Luogo di arrivo	(a) Km percorsi	(b) Importo	Documento giustificativo (biglietti mezzi di trasporto, pedaggi autostradali, ricevute parcheggi e taxi)	(c) Importo	Documento giustificativo (fatture, ricevute fiscali)
				Andata							
				Ritorno							
				Andata							
				Ritorno							
				Andata							
				Ritorno							
				Andata							
				Ritorno							
				Andata							
				Ritorno							
				Andata							
				Ritorno							
				Andata							
				Ritorno							
				Andata							
				Ritorno							

* Riportare il n° di riferimento della Scheda sintetica per le visite di assistenza tecnica (allegato 4)

Totale spese chilometriche Km percorsi (a)	x Tariffa al Km 0,40 €	
Totale spese di viaggio (b)		
Totale spese per vitto e alloggio (c)		
Totale generale		

Firma del Tecnico

Visto il Presidente

Allegato 4

Scheda numero _____

SCHEDA SINTETICA PER LE VISITE DI ASSISTENZA TECNICA

ASSOCIAZIONE _____

SEDE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' _____

INDIRIZZO _____

MOTIVO DELLA VISITA

LOCALITA' APIARIO _____

CONSISTENZA APIARIO _____

NOTE

TECNICO INCARICATO _____

DATA _____

Firma titolare azienda

firma tecnico

Allegato 5

MODELLO DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Da redigere su carta intestata del fornitore di acquisto di materiali e attrezzature, assistenza tecnica e attività di docenza ai seminari.

Si dichiara che le opere e/o le forniture di cui alle sottoelencate fatture, sono state interamente pagate e il fornitore sottoscritto non vanta alcun credito o patto di riservato dominio o prelazione sulle stesse.

Si dichiara altresì che per le stesse forniture non sono state emesse note di credito.

Si precisa inoltre che il materiale fornito è nuovo di fabbrica e che per la costruzione o l'assemblaggio non sono state utilizzate parti usate.

Numero fattura	Data	Oggetto della spesa	Modalità di pagamento*	Estremi di pagamento	Data pagamento	Importo lordo pagamento	Importo IVA pagamento	Importo al netto di IVA pagamento

* Bonifico, home banking, altro

Data e Timbro del fornitore

Firma del legale rappresentante

Allegato 6

INDICAZIONI PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE E DELLE MISSIONI DEI TECNICI

Il procedimento Domanda di pagamento saldo su SISCO prevede l'utilizzo di 8 fasi. Si forniscono di seguito alcune indicazioni utili per la compilazione delle fasi 2, 3 e 7

Fase 2 "Rendicontazione – Giustificativi di spesa"

Registrare i diversi documenti che giustifichino le spese sostenute e per i quali si richiede il contributo.

1) Inserimento cedolino

<i>Nome campo</i>	<i>Dato da inserire</i>
N. Documento	mese/anno
Data Documento	data di emissione
Ragione Sociale Fornitore	nome del tecnico
P.IVA / C.F. Fornitore	nome del tecnico
Oggetto spesa sostenuta	prestazioni lavoro del tecnico
Importo totale (al netto di IVA)	importo cedolino
Importo IVA	0
Ritenuta	0
Importo totale (+IVA)	importo cedolino

2) Inserimento F24 per oneri che non compaiono nel cedolino (IRAP dovuta per i tecnici)

<i>Nome campo</i>	<i>Dato da inserire</i>
N. Documento	numero documento identificativo o descrizione data
Data Documento	data di emissione
Ragione Sociale Fornitore	Agenzia delle Entrate
P.IVA / C.F. Fornitore	Agenzia delle Entrate
Oggetto spesa sostenuta	IRAP dovuta per il tecnico (indicare anche il nome del tecnico)
Importo totale (al netto di IVA)	importo F24
Importo IVA	0
Ritenuta	0
Importo totale (+IVA)	importo F24

3) Inserimento spese di trasferta per le attività dei tecnici

<i>Nome campo</i>	<i>Dato da inserire</i>
N. Documento	mese/anno del prospetto mensile del tecnico
Data Documento	fine mese
Ragione Sociale Fornitore	nome del tecnico
P.IVA / C.F. Fornitore	nome del tecnico
Oggetto spesa sostenuta	Prospetto mensile attività del tecnico (allegato 3 del manuale OPR)
Importo totale (al netto di IVA)	totale generale
Importo IVA	0
Ritenuta	0
Importo totale (+IVA)	totale generale

Fase 3 "Rendicontazione – Giustificativi pagamenti"

Associare i documenti di pagamento ai vari giustificativi di spesa dichiarati nella fase precedente. E' possibile associare a una spesa più pagamenti tramite il bottone "aggiungi".

Fase 7 "Documentazione allegata"

Per ogni spesa allegare la documentazione relativa al giustificativo di spesa e al giustificativo di pagamento.

- 1) CEDOLINO
Allegare nella tipologia "Documenti giustificativi delle spese sostenute" il cedolino;
Allegare nella tipologia "Documenti giustificativi di pagamenti effettuati" il bonifico bancario o il bonifico disposto tramite homebanking
- 2) MODELLO F24
Allegare nella tipologia "Documenti giustificativi delle spese sostenute" l'F24;
Allegare nella tipologia "Documenti giustificativi di pagamenti effettuati" lo stesso F24 con timbro della banca
- 3) SPESE DI TRASFERTA
Allegare nella tipologia "Documenti giustificativi delle spese sostenute" il Prospetto mensile attività del Tecnico;
Allegare nella tipologia "Documenti giustificativi di pagamenti effettuati" il bonifico di rimborso (può essere dentro al cedolino, in tal caso riportare lo stesso bonifico con cui è stato pagato lo stipendio, o a parte);
Allegare nella tipologia "Altri allegati" gli /pedaggi/biglietti (organizzati in singoli PDF o in una cartella zipata per trasferta)

N.B. I contratti definitivi dei tecnici devono essere allegati nella domanda di pagamento oppure, se inviati prima tramite PEC, devono essere allegati in fase di istruttoria dal funzionario della Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della D.G.A.

In domanda occorre allegare anche la dichiarazione del commercialista per l'IRAP.

Allegato 7

VERBALE DI CONTROLLO IN LOCO EX POST

Settore dell'apicoltura – Reg. (UE) 2021/2115

CAMPAGNA ____/____

Provincia di Sondrio / Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della D.G.A.

Sede Territoriale di _____

Domanda n° _____

Azienda: _____

Con sede legale in _____

Codice Fiscale del titolare _____

Il sottoscritto funzionario incaricato del controllo ex post

In data ___/___/_____ ha effettuato il controllo ex post del materiale acquistato con finanziamento contributi al comparto apistico

ACCERTATO

il mantenimento e la buona conservazione dei seguenti beni acquistati:

_____ con riferimento al regolamento
finanziatore e alla campagna ____/_____.**DICHIARA**

che l'esito del sopralluogo è:

 Positivo **Parzialmente positivo** in quanto:_____
_____ **Negativo** (specificare le motivazioni):_____

Data _____

IL FUNZIONARIO

Firma del beneficiario o di un suo delegato

Allegato 8

ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO – Reg. UE 2021/2115 – DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL CAMBIO DI BENEFICIARIO AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REG. UE 809/2014

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____,
residente _____, legale rappresentante della ditta _____
_____, CUAA _____, con sede in _____,
_____.

In qualità di CESSIONARIO (SUBENTRANTE);

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____,
residente _____, legale rappresentante della ditta _____
_____, CUAA _____, con sede in _____,
_____.

In qualità di CEDENTE;

con la presente dichiarano il proprio consenso al cambio beneficiario TOTALE relativamente alla seguente domanda di Misura - Settore dell'apicoltura:

n. domanda iniziale:

Misura:

Entrambi i sottoscritti (cessionario e cedente) dichiarano, ai sensi del D.P.R.445/2000, di essere a conoscenza e di rispettare le condizioni previste dall'art. 8 del Reg UE 809/2014 e s.m e i. e dal Manuale delle procedure dei controlli e delle sanzioni della relativa Misura di finanziamento.

Il subentrante si assume l'onere di rispettare tutti gli impegni assunti dal beneficiario cedente

Il cessionario (subentrante)

Il cedente

Nel caso in cui il presente modello non sia firmato digitalmente, ad esso vanno allegati i documenti di riconoscimento in corso di validità sia del cessionario, sia del cedente.

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

**D.d.u.o. 6 dicembre 2023 - n. 19791
Misura Nidi Gratis - Bonus 2023/2024 (d.g.r. n. 405/2023) - PR FSE+ 2021-2027, Priorità 3, Inclusione sociale, ESO4.11, Azione k.5.: riapertura finestra per la presentazione delle domande di adesione da parte delle famiglie**

LA DIRIGENTE DELLA UO
FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Visti:

- Il Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- Il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Il Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi;
- la d.g.r. n. XI/1818 del 2 luglio 2021 di approvazione del Documento di indirizzo strategico per la politica di coesione 2021-2027 che rappresenta il quadro programmatico regionale di riferimento per l'identificazione delle priorità di intervento della Politica di Coesione 2021-2027 di Regione Lombardia;
- il d.p.r. 5 febbraio 2018 n. 22 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020», nelle more dell'adozione della nuova norma nazionale sull'ammissibilità delle spese;
- la d.g.r. n. XI/6214 del 4 aprile 2022, con cui la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, la proposta di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia e individuato l'Autorità di Gestione pro tempore del Programma FSE+ 2021- 2027, successivamente confermata con d.g.r. n. XI/6606 del 30 giugno 2022;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)5302 del 17 luglio 2022 che approva il Programma «PR Lombardia FSE+ 2021-2027» per il sostegno a titolo del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per la regione Lombardia in Italia;
- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 e s.m.i. «Politiche regionali per la famiglia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie;
- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ed in particolare l'art. 22 che impegna la Regione a promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governare la rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita anche un'attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno della persona e della famiglia ed in particolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI legislatura approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell'Area Sociale - Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia, tra i risultati attesi include anche il rafforzamento degli interventi e dei servizi per l'infanzia;
- la d.g.r. n. 262 del 11 maggio 2023 «Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura: approvazione della proposta da inviare al Consiglio Regionale», con la quale è stata approvata la proposta di Programma Regio-

nale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura che prevede, tra l'altro, il potenziamento del «Sistema Famiglia Lombardo», quale offerta integrata di interventi a sostegno della famiglia con una particolare attenzione al benessere e allo sviluppo socio-emotivo e cognitivo dei minori;

- la d.g.r. n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 da parte della Commissione Europea;
- il d.d.u.o. n. 12942 del 13 settembre 2022 di aggiornamento dei responsabili di asse del POR FSE 2014-2020 e nomina dei responsabili di priorità/azioni del PR FSE+ 2021-2027;
- il Documento «Criteri di selezione delle operazioni» del Programma FSE+ 2021- 2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 settembre 2022;
- il Brand Guidelines FSE+ 2021-2027 approvate da Regione Lombardia con decreto n. 15176 del 24 ottobre 2022 in adempimento alle disposizioni regolamentari in materia e al documento Coesione Italia 2021-2027;
- la d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023: «Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura» con riferimento all'ambito strategico 2.2 «Sostegno alla persona e alla famiglia»;
- il Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2022) 5302 del 17 luglio 2022;
- il decreto n. 9948 del 30 giugno 2023 «PR FSE+ 2021-2027. Adozione del sistema di gestione e controllo (Si. Ge. Co.)»;

Vista la d.g.r. n. XII/405 del 05 giugno 2023 «Approvazione Misura Nidi Gratis - Bonus 2023/2024» con la quale:

- sono stati approvati i criteri della Misura Nidi Gratis - Bonus 2023/2024;
- è stata approvata la dotazione finanziaria per la realizzazione della misura pari a 16.000.000,00 di euro che trovano copertura sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027 - Priorità 3, obiettivo specifico ESO4.11, Azione k.5, allocate alla missione 12, programma 05, capitoli 15694, 15695, 15696, del bilancio regionale esercizio 2023 per euro 5.000.000,00 ed esercizio 2024 per euro 11.000.000,00;
- è stato demandato alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità l'approvazione dei provvedimenti attuativi e, in particolare, l'emissione dell'Avviso per l'adesione da parte dei Comuni e per l'adesione Famiglie;
- è stato adottato quale criterio di valorizzazione finanziaria delle domande presentate sulla misura Nidi Gratis - Bonus 2023/2024: il numero dei mesi di frequenza pari a 11, come già previsto per la misura nazionale, ed il valore della retta media confermata eccedente il contributo riconosciuto dalla misura nazionale, calcolato sulla base delle informazioni relative ai dati consolidati delle misure precedenti e tenuto conto dei potenziali incrementi delle rette stimati sulla base del tasso di inflazione;

Richiamati altresì:

- il d.d.u.o. n. 9364 del 22 giugno 2023 «Approvazione Avviso per l'adesione dei Comuni alla Misura Nidi Gratis - Bonus 2023/2024», in attuazione della d.g.r. 405/2023;
- il d.d.u.o. n. 15535 del 11 ottobre 2023 «Approvazione Avviso per l'adesione delle famiglie alla Misura Nidi Gratis - Bonus 2023/2024», in attuazione della d.g.r. 405/2023;

Preso atto che dagli esiti istruttori delle domande presentate a valere sull'Avviso rivolto ai Comuni di cui al d.d.u.o. n. 9364/2023 risultano ammessi n. 618 Comuni per n. 1.060 strutture di cui n. 400 pubbliche e n. 660 private convenzionate approvati con d.d.u.o. n. 13194, 14192 e 15659 del 2023;

Preso atto altresì che, come previsto dal d.d.u.o. n. 15535/2023, a partire dal 23 ottobre 2023 dalle ore 12.00 e fino al 17 novembre 2023 alle ore 20.00 è stato possibile presentare domanda da parte delle famiglie esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online;

Dato atto alla data del 17 novembre 2023, scadenza per la presentazione delle domande da parte delle famiglie, sono state presentate complessivamente 8.658 domande;

Dato atto che, a seguito degli esiti istruttori delle domande presentate dalle famiglie ai sensi del punto C.3 del bando d.d.u.o. n. 15535/2023, si è evidenziata la seguente situazione, approvata con d.d.u.o. n. 19787 del 6 dicembre 2023:

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2023

- n. 7.195 domande ammesse;
- n. 855 domande non ammesse;
- n. 608 domande sospese per approfondimenti istruttori;

Preso atto che a seguito dell'approvazione dei suddetti esiti istruttori, rispetto alla dotazione finanziaria della misura di cui alla d.g.r. n. XII/405 del 5 giugno 2023 «Approvazione Misura Nidi Gratis - Bonus 2023/2024 pari a 16.000.000,00 di euro, risulta una disponibilità finanziaria residua di circa 2.000.000,00 di euro che permette di riaprire una nuova finestra di adesione da parte delle famiglie;

Dato atto altresì che l'Avviso per l'adesione delle famiglie alla Misura Nidi Gratis - Bonus 2023/2024 di cui al d.d.u.o. n. 15535/2023 al punto C1 stabilisce che «*eventuali proroghe dei termini o aperture di nuove finestre di presentazione delle domande da parte dei destinatari, potranno essere valutate con successivo provvedimento, a seguito di verifica dell'andamento della presentazione delle domande e del grado di assorbimento della dotazione finanziaria*».

Ritenuto pertanto:

- di riaprire la finestra per la presentazione delle domande di adesione da parte delle famiglie alla Misura Nidi Gratis - Bonus 2023/2024, confermando le indicazioni contenute nell'Allegato A del d.d.u.o. n. 15535/2023 e la relativa modulistica necessaria per l'attuazione dell'Avviso;
- di individuare la seguente tempistica per la presentazione delle domande da parte delle famiglie: da lunedì 18 dicembre 2023, ore 10.00 a giovedì 21 dicembre 2023, ore 17.00 e comunque fino a esaurimento della dotazione finanziaria. La presentazione della domanda di adesione dovrà avvenire esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi Online, raggiungibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it;

Dato atto che alla Misura Nidi Gratis - Bonus 2023/2024 è stato assegnato il seguente CUP: E81I23000230009;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti Organizzativi della XII Legislatura;

Vista la d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021 «V Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della UO Famiglia, Pari opportunità e Programmazione territoriale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla Dott.ssa Clara Sabatini e le successive d.g.r. n. 7040 del 26 settembre 2022 «XV Provvedimento Organizzativo 2022» e n. 546 del 3 luglio 2023 «VIII Provvedimento Organizzativo 2023»;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.), sui siti web di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, www.fse.regione.lombardia.it e sul Portale Bandi Online - www.bandiregione.lombardia.it;

per le motivazioni sopra espresse,

DECRETA

1. di riaprire la finestra per la presentazione delle domande di adesione da parte delle famiglie alla Misura Nidi Gratis - Bonus 2023/2024, confermando le restanti indicazioni contenute nell'allegato A del d.d.u.o. n. 15535/2023 e la relativa modulistica necessaria per l'attuazione dell'Avviso;

2. di individuare la seguente tempistica per la presentazione delle domande da parte delle famiglie: da lunedì 18 dicembre 2023, ore 10.00 a giovedì 21 dicembre 2023, ore 17.00 e comunque fino a esaurimento della dotazione finanziaria. La presentazione della domanda di adesione dovrà avvenire esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi Online, raggiungibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.), sui siti web di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, www.fse.regione.lombardia.it e sul Portale Bandi Online - www.bandiregione.lombardia.it;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

La dirigente
Clara Sabatini

D.d.s. 13 dicembre 2023 - n. 19989

Approvazione esiti valutazione istanze pervenute in risposta alla manifestazione di interesse per la partecipazione alla partnership del progetto regionale «Un centro in rete per la fragilità» finalizzato al potenziamento dell'offerta dei servizi rivolti alle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria in situazione di particolare fragilità - d.g.r. 7500 del 15 dicembre 2022 e d.g.r. 1220 del 30 ottobre 2023

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INCLUSIONE SOCIALE, CONTRASTO ALLA POVERTÀ E MARGINALITÀ

Visti:

- l'Accordo stipulato tra Cassa delle Ammende e la Conferenza delle Regioni e le Province Autonome per la promozione di una programmazione condivisa relativa ad interventi di inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 26 luglio 2018;
 - la d.g.r.n. 2022 del 31 luglio 2019 «Preso d'atto dell'Accordo stipulato con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la promozione di una programmazione condivisa relativa ad interventi di inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale»;
 - la d.g.r.n. 2998 del 30 marzo 2020 «Determinazioni in ordine alla realizzazione del progetto «Incubatori di comunità - sub 1 la possibilità di una alternativa - sub 2 per un dialogo possibile» in attuazione dell'Accordo stipulato con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 26 luglio 2018»;
 - il rinnovo dell'Accordo stipulato tra Cassa delle Ammende, le Regioni e le Province Autonome per la promozione di una programmazione condivisa relativa ad interventi di inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale, approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 2 dicembre 2021;
 - la d.g.r.n. 6710 del 18 luglio 2022 «Preso d'atto del rinnovo dell'Accordo stipulato tra Cassa delle Ammende e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la promozione di interventi d'inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale e approvazione del progetto regionale «Incubatori di comunità 2: la possibilità di una alternativa»;
 - l'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Unificata del 28 aprile 2022, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali che approva il documento recante le «Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale»;
 - il Protocollo d'Intesa del 28 giugno 2022 stipulato tra Ministero della Giustizia, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e Cassa delle Ammende per l'attuazione delle «Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento sociale delle persone sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale»;
 - la nota prot. DG GDAP 12 ottobre 2022 0383680.U con cui Cassa delle Ammende definisce l'ammontare delle risorse a disposizione di Regione Lombardia per il finanziamento degli interventi nel periodo 2022-2024 in complessivi euro 6.000.000,00;
- Vista altresì la d.g.r.n. 7500 del 15 dicembre 2022 «Nuove misure per la realizzazione dell'inclusione attiva delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria anche a valere sui fondi PR FSE+ 2021-2027 (PRIORITÀ 3 INCLUSIONE SOCIALE - ESO 4.8 - AZIONE H.1). Preso d'atto dell'accordo del 28 aprile 2022 stipulato in sede di Conferenza Unificata Governo, Regioni, Province Autonome ed Enti Locali» che nell'allegato C) definisce finalità, interventi, e procedure per dare attuazione al progetto «Un Centro in rete per la fragilità» con l'obiettivo di consolidare l'attività dei servizi e degli interventi rivolti a persone in situazioni di fragilità, avviati con i precedenti progetti regionali «Incubatori di comunità - La possibilità di un'alternativa» nel 2020 e nel 2022, in considerazione della crescente richiesta di interventi di sostegno individuale e di gruppo per soggetti fragili da parte dei servizi della giustizia;
- Preso atto che con Protocollo J2.2023.0069062 del 14 settembre 2023 Regione Lombardia ha presentato a Cassa delle Ammende la proposta del progetto regionale denominato «Un Centro in rete per la fragilità», che prevede la realizzazione di centri diurni interni ed esterni agli Istituti Penitenziari, l'attivazione

di moduli dedicati alla formazione, il potenziamento dei posti di accoglienza abitativa e l'acquisizione di personale di natura socio sanitario e sanitario che, con figure professionali intermedie, svolgono un ruolo di supporto al personale di natura specialistica al fine di intercettare e di accompagnare la persona in situazione di fragilità;

Dato atto che, come da comunicazione prot. 0378597 del 28 settembre 2023, in data 20 settembre 2023 il Consiglio di Amministrazione di Cassa delle Ammende ha approvato la proposta di progetto regionale denominato «Un Centro in rete per la fragilità», così come da allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per una durata complessiva di 18 mesi, per un importo complessivo pari ad euro 2.510.000,00, di cui euro 1.700.000,00 a valere sui fondi di Cassa delle Ammende, 300.000,00 a valere sul Fondo Sanitario Regionale e 300.000,00 come risorse autonome regionali oltre alla valorizzazione delle risorse già assegnate sul PR FSE+ 2021-2027 «Avviso reti territoriali integrate per l'inclusione sociale delle persone (minori e adulti) sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria», pari ad euro 210.000,00;

Dato atto che con d.g.r.n. 1220 del 30 ottobre 2023 è stato approvato il progetto «Un Centro in rete per la fragilità» per una durata complessiva di 18 mesi, per un importo complessivo di euro 2.510.000,00, di cui euro 1.700.000,00 a valere sui fondi di Cassa delle Ammende, 300.000,00 a valere sul Fondo Sanitario Regionale e 300.000,00 come risorse autonome regionali oltre alla valorizzazione delle risorse già assegnate sul PR FSE+ 2021-2027 «Avviso reti territoriali integrate per l'inclusione sociale delle persone (minori e adulti) sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria» pari ad euro 210.000,00;

Ritenuto necessario procedere alla definizione delle partnership territoriali che concorreranno alla definizione degli interventi, come sopra enunciate, al fine di garantire un ampliamento dell'offerta dei servizi sui territori interessati dalla presenza degli Istituti Penitenziari con maggior incidenza delle situazioni di particolare fragilità nella popolazione detenuta, in considerazione della crescente richiesta di interventi di sostegno individuale e di gruppo, per soggetti fragili da parte delle Direzioni degli Istituti Penitenziari, degli Uffici interdistrettuali per l'esecuzione penale esterna e degli Uffici di servizio sociale minorenni, nonché dell'aumento delle situazioni di disagio psichico;

Visto il d.d.s.n. 16959 del 31 ottobre 2023 ad oggetto «Approvazione della manifestazione di interesse per la partecipazione alla partnership del progetto regionale «Un centro in rete per la fragilità» finalizzato al potenziamento dell'offerta dei servizi rivolti alle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria in situazione di particolare fragilità - d.g.r.n. 7500 del 15 dicembre 2022 e d.g.r.n. 1220 del 30 ottobre 2023»;

Considerato che in risposta alla suddetta Manifestazione sono pervenute, entro il termine previsto del 15 novembre 2023, n.13 istanze di manifestazione di interesse per un importo complessivo pari ad euro 2.783.044,88;

Rilevato che, a fronte di una disponibilità di risorse finanziarie pari ad euro 2.300.000,00, viene superata la copertura della disponibilità finanziaria per i costi di personale pari ad euro 2.033.000,00, per sussidi ai destinatari degli interventi pari ad euro 159.000,00, per l'acquisto di beni euro 13.000, per le spese di locazione pari ad euro 23.000 e per spese generali pari ad euro 72.000;

Precisato che il d.d.s.n. 16959/2023 ha stabilito che il contributo è assegnato tramite procedura valutativa a graduatoria al livello regionale e che l'istruttoria delle domande prevede:

- la verifica di ammissibilità delle domande effettuata dalla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità - Struttura Inclusione Sociale, Contrasto alla povertà e Marginalità
- la valutazione di merito delle domande presentate ad opera del Nucleo di Valutazione appositamente costituito su nomina del Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, composto da referenti interni di Regione Lombardia e da esperti esterni;

Visto il d.d.s.n. 18455 del 21 novembre 2023 con il quale è stato costituito il nucleo di valutazione di merito dei progetti presentati in risposta alla manifestazione di interesse di cui al d.d.s.n. 16959/2023»;

Considerato che al completamento dell'istruttoria si è pervenuti attraverso n. 4 incontri del Nucleo di valutazione, di cui al decreto 18455/2023, rappresentato da referenti interni di Regione Lombardia e da esperti esterni, nei giorni 23, 24 e 28 novem-

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2023

bre 2023, e che la documentazione è agli atti della competente struttura;

Considerate le indicazioni della manifestazione di interesse di cui al d.d.s. 16959/2023 di seguito dettagliate:

- il costo totale del progetto, come risultante dal Piano dei Conti presentato unitamente alla proposta progettuale, sarà oggetto di valutazione in sede di istruttoria e potrà pertanto essere rideterminato in applicazione del principio di economicità degli interventi;
- la realizzazione degli interventi avvenga coerentemente con quanto previsto nel «progetto regionale» approvato da Cassa delle Ammende, nel rispetto delle attività e dei costi in esso definiti;

Considerato che a seguito dell'attività di valutazione delle istanze pervenute, secondo quanto disposto all'art. 11 dell'Avviso di manifestazione di interesse, è stato attribuito un punteggio a ciascuna istanza ammessa e sono state approvate quelle che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 60 punti;

Rilevato che, a seguito del completamento dell'analisi di merito del Nucleo di valutazione, si è proceduto ad una proposta di rideterminazione dei budget di progetto presentati, al fine di garantire che la realizzazione degli interventi avvenga coerentemente con quanto previsto nel «progetto regionale» approvato da Cassa delle Ammende, nel rispetto delle attività e dei costi in esso definiti, come di seguito dettagliato:

- rideterminazione voce di costo personale con una riduzione del 20% dei costi per due progetti che hanno presentato una richiesta di finanziamento superiore al 55-58% del finanziamento riconosciuto con la precedente progettualità;
- rideterminazione voce di costo personale con una riduzione del 25% dei costi per due progetti che hanno presentato una richiesta di finanziamento maggiore del 65-70% del finanziamento riconosciuto con la precedente progettualità;
- rideterminazione voce di costo personale con una riduzione del 57% dei costi per un progetto che ha presentato una richiesta di finanziamento maggiore del 177% del finanziamento riconosciuto con la precedente progettualità;
- rideterminazione voce di costo personale con una riduzione calcolata in misura proporzionata al budget disponibile per le restanti otto proposte progettuali;
- rideterminazione delle spese per le indennità di tirocinio in proporzione alle richieste avanzate da dieci proposte progettuali, nel limite del budget disponibile del progetto regionale.
- rideterminazione delle spese di acquisto beni e servizi in proporzione alle richieste avanzate da undici proposte progettuali, nel limite del budget disponibile del progetto regionale.
- rideterminazione delle spese di locazione in proporzione alle richieste ritenute ammissibili avanzate da due proposte progettuali, nel limite del budget disponibile del progetto regionale.
- rideterminazione delle spese generali in proporzione alle richieste avanzate da tredici proposte progettuali, nel limite del budget disponibile del progetto regionale, reputando ammissibile per ogni progetto la quota di spese non superiore al 7% del valore complessivo del progetto, in coerenza con le indicazioni di Cassa delle Ammende;

Rilevato, inoltre, che non risultano ammissibili al finanziamento, coerentemente con il «progetto regionale» e la manifestazione di interesse di cui al d.d.s. 16959/2023 le seguenti voci di costo:

- le spese previste per le risorse professionali degli attori;
- le spese per vitto per i partecipanti ai laboratori;
- le spese di locazione riferite alla sede dell'ente capofila già di pertinenza dell'ente medesimo;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione della graduatoria dei progetti di cui all'allegato A) con una contestuale rideterminazione dei budget di progetto con una riduzione di tutte le voci di costo e del conseguente finanziamento in coerenza con la progettualità regionale, nel rispetto dei limiti di budget del progetto regionale;

Dato atto che la rideterminazione dei costi dei progetti presentati garantisce il finanziamento di un numero di progetti tale da consentire la piena copertura territoriale del target potenziale e la continuità degli interventi finanziati con la precedente progettualità;

Stabilito di demandare a successivi provvedimenti l'impegno del contributo regionale a favore dei beneficiari di cui all'alle-

gato A), articolati in Amministrazioni Pubbliche locali e Istituzioni Sociali Private;

Precisato che, come previsto all'articolo 14 dell'allegato 1 del d.d.s. 16959/2023, i soggetti beneficiari dovranno accettare il contributo assegnato entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL dell'elenco delle domande ammesse, pena la decadenza del diritto stesso, trasmettendo, l'atto di formalizzazione dell'accordo di partenariato e, qualora non avessero provveduto entro il termine di scadenza previsto per la presentazione dei progetti, anche la lettera di concertazione con i Servizi della Giustizia;

Preso atto che con nota n. pg. 0480741 in data 05/12/23 è stata trasmessa da Cassa delle Ammende la Convenzione perfezionata del finanziamento del progetto regionale «Un centro in rete per la fragilità», approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 20 settembre 2023, stabilendo la durata del progetto a decorrere dalla data di stipula della Convenzione fino alla data del 04 maggio 2025;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini previsti;

Dato atto che il CUP assegnato al progetto è il seguente: E41B23001740003;

Richiamata la l.r. 20/2008 e le d.g.r. relative all'assetto organizzativo della Giunta Regionale con le quali è stata istituita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità;

Visti gli articoli 26 e 27 del D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia sezione Bandi;

DECRETA

Per quanto in premessa esplicitato che qui si intende integralmente riportato:

1. di approvare, in attuazione del d.d.s.n. 16959/2023, l'allegato A) elenco delle istanze approvate e budget assegnato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che le istanze di cui all'allegato A) sono ammesse a contributo applicando una riduzione del valore del finanziamento rispetto al contributo richiesto a tutte le voci di costo in coerenza con la progettualità regionale;

3. di autorizzare, per la realizzazione del progetto regionale «Un Centro in rete per la fragilità» la dotazione finanziaria complessiva di euro 2.510.000 di cui euro 2.033.000,00 per la copertura dei costi di personale, euro 159.000,00 per la copertura delle spese per sussidi ai destinatari degli interventi, euro 13.000,00 per la copertura delle spese per l'acquisto di beni, euro 23.000,00 per la copertura di spese di locazioni ed euro 72.000,00 per la copertura di spese generali, coerentemente con il progetto regionale approvato da Cassa delle Ammende, dando atto della quota di euro 210.000,00 quale valorizzazione delle risorse già assegnate sul PR FSE+ 2021-2027 «Avviso reti territoriali integrate per l'inclusione sociale delle persone (minori e adulti) sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria»;

4. di procedere con successivi provvedimenti all'impegno dei contributi di cui all'allegato A) elenco delle istanze approvate, a seguito delle variazioni compensative conseguenti alla natura giuridica dei soggetti beneficiari dei contributi per i progetti ammessi e finanziati, articolati in Amministrazioni Pubbliche locali e Istituzioni Sociali Private (organizzazioni terzo settore);

5. di dare atto che la regolamentazione dei rapporti di collaborazione con i partner di progetto selezionati, di cui all'allegato A), avverrà con la sottoscrizione della convenzione di cui all'allegato della d.g.r. 1220 del 30 ottobre 2023, che definisce le modalità organizzative, gestionali e di realizzazione delle diverse attività progettuali sul territorio regionale;

6. di dare atto altresì che, in funzione delle risorse approvate e di eventuali risorse che dovessero rendersi disponibili, anche a seguito di variazioni di budget, nel corso della realizzazione del progetto, si potrà procedere ad incrementare la quota già destinata con il presente provvedimento;

7. di dare atto che con nota n. pg. 0480741 in data 05/12/23 è stata trasmessa da Cassa delle Ammende la Convenzione perfezionata del finanziamento del progetto regionale «Un centro in rete per la fragilità», approvato dal Consiglio di amministra-

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2023

zione nella seduta del 20 settembre 2023, stabilendo la durata del progetto a decorrere dalla data di stipula della Convenzione fino alla data del 4 maggio 2025;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - sezione Bandi;

9. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Roberto Daffonchio

_____ • _____

ALLEGATO A)

ID PROGETTO	ENTE CAPOFILA	QUALITA' DEL SOGGETTO PROPONENTE E DEL PARTENARIATO	ESPERIENZA MATURATA NELL'AMBITO	QUALITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	CAPACITÀ DI REALIZZARE INTERVENTI DI SISTEMA PER IL TERRITORIO	TOTALE COMPLESSIVO	CAT. 01 - SPESE PER IL PERSONALE	CAT. 02 - SPESE E SUSSIDI PER I DESTINATARI INTERVENTI	CAT. 03 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI	CAT. 04 - LOCAZIONI	CAT. 05 - SPESE GENERALI	TOTALE CONTRIBUTO ASSEGNATO
5096254	CONSORZIO SIR	25	12	42	12	<u>91</u>	273.319,91 €	55.569,13 €	501,04 €	- €	2.271,15 €	331.661,23 €
5099938	A&I SOC. COOP.	19	12	45	9	<u>85</u>	548.495,92 €	4.467,21 €	2.605,41 €	- €	9.975,05 €	565.543,59 €
5107970	CSF – CENTRO SERVIZI FORMAZIONE	20	12	40	13	<u>85</u>	56.879,93 €	3.573,77 €	- €	- €	2.725,37 €	63.179,07 €
5096707	ASSOCIAZIONE COMUNITA' IL GABBIANO – territorio di MILANO	20	12	40	12	<u>84</u>	128.214,46 €	32.774,45 €	2.525,24 €	18.734,00 €	7.621,97 €	189.870,12 €
5101184	APOLF	19	12	41	10	<u>82</u>	141.932,16 €	6.700,82 €	90,19 €	- €	1.327,98 €	150.051,15 €
5098701	GASPARINA DI SOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18	12	40	9	<u>79</u>	101.513,76 €	2.233,61 €	701,46 €	- €	2.044,03 €	106.492,86 €
5110671	FONDAZIONE CARITAS DI VIGEVANO	19	12	37	8	<u>76</u>	101.607,43 €	14.890,71 €	511,06 €	- €	6.993,86 €	124.003,06 €
5111197	COOPERATIVA DI BESSIMO – territorio di CREMONA	19	12	34	9	<u>74</u>	99.494,48 €	- €	400,83 €	- €	2.361,99 €	102.257,30 €
5124541	ASSOCIAZIONE COMUNITA' IL GABBIANO – territorio di COMO	16	12	37	9	<u>74</u>	118.071,10 €	2.680,33 €	569,18 €	- €	7.549,48 €	128.870,09 €
5101867	AFOL	18	12	30	11	<u>71</u>	111.039,80 €	16.752,05 €	- €	- €	8.681,60 €	136.473,45 €
5112426	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19	12	32	6	<u>69</u>	115.027,66 €	19.357,92 €	481,00 €	- €	10.967,78 €	145.834,36 €
5105253	COOPERATIVA DI BESSIMO – territorio di BRESCIA	16	11	34	7	<u>68</u>	108.722,89 €	- €	601,25 €	4.266,00 €	5.051,01 €	118.641,15 €
5104493	COOP. LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE	18	12	27	4	<u>61</u>	128.680,50 €	- €	4.013,34 €	- €	4.428,73 €	137.122,57 €
TOTALE							2.033.000,00 €	159.000,00 €	13.000,00 €	23.000,00 €	72.000,00 €	2.300.000,00 €

D.G. Casa e housing sociale

D.d.u.o. 6 dicembre 2023 - n. 19754

Programma sperimentale di autocostruzione di alloggi da concedere in locazione con proprietà differita - «Autocostruzione in affitto» per l'attuazione dell'intervento nel comune di Besana in Brianza (MB) localizzato in via Leopardi, angolo via dei Tigli (attuale via dei Tigli 7) - Approvazione modifiche alla convenzione sottoscritta in data 19 luglio 2005, registrata il 26 settembre 2005 al n. 8391/RCC

LA DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
PROGRAMMI PER L'OFFERTA ABITATIVA

Premesso che:

- con d.g.r. n. VII/19718 del 3 dicembre 2004 è stato pubblicato il Bando «Programma Sperimentale di Autocostruzione in affitto: avviso per la presentazione delle proposte», con l'obiettivo di promuovere un programma che favorisse la realizzazione di alloggi a basso costo attraverso processi di integrazione sociale, sostenendo progetti di autocostruzione per la realizzazione di alloggi familiari da affittare con contratto di locazione per un periodo di almeno 10 anni e con proprietà differita, a nuclei familiari in cui alcuni componenti si impegnassero a realizzare in maniera diretta la costruzione delle proprie abitazioni, secondo modalità di autocostruzione organizzata;
- il Comune di Besana in Brianza ha presentato in data 31 gennaio 2005, prot. n. U1.2005.2702, un progetto relativo alla costruzione di n. 10 (dieci) alloggi, in regime di avvalimento da parte di ALER Milano;
- con decreto dirigenziale n. 5802 del 19 aprile 2005 è stata ammessa al cofinanziamento regionale la proposta presentata dal Comune di Besana in Brianza, in località via Leopardi, angolo via dei Tigli, per un importo di euro 139.738,00;
- in data 19 luglio 2005 è stata sottoscritta la Convenzione tra Regione Lombardia e ALER Milano, con presa d'atto da parte del Comune di Besana in Brianza, per l'attuazione dell'intervento di «Autocostruzione in Affitto» localizzato in via Leopardi, angolo via dei Tigli, nel Comune di Besana in Brianza, registrata il 26 settembre 2005 al n. 8391/RCC;
- con d.d.s. n. 17353 del 24 novembre 2005:
 - il contributo a favore del Comune di Besana in Brianza è stato rideterminato da euro 139.738,00 ad euro 126.640,00;
 - è stata disposta l'erogazione dell'intero contributo, pari ad euro 126.640,00, a favore del Comune di Besana in Brianza, da attuarsi a cura di ALER Milano;
- con l.r. n. 28 dell'8 novembre 2007 è stata istituita l'ALER di Monza e Brianza, alla quale sono state attribuite le competenze sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica nei comuni di cui all'art. 1, comma 2 della l. 146 del 11 giugno 2004, tra cui Besana in Brianza;
- in data 3 marzo 2008 è stata sottoscritta la «Convenzione tra ALER Milano ed ALER di Monza e Brianza per gli adempimenti connessi con l'istituzione dell'ALER di Monza e Brianza», con la quale è stato individuato l'elenco dei beni immobili di proprietà dell'ALER di Milano ubicati nei Comuni della Provincia di Monza e Brianza e dichiarato il subentro dell'ALER di Monza e Brianza nella titolarità di tutti i rapporti giuridici inerenti a tali beni;
- in data 9 novembre 2010, con «Atto modificativo della convenzione tra ALER Milano ed ALER di Monza e Brianza per l'attuazione del progetto sperimentale di Autocostruzione in Besana in Brianza», ALER Monza e Brianza è subentrata «nei rapporti con il Comune di Besana in Brianza e con la cooperativa di autocostruttori»;
- con l.r. n. 17 del 03 dicembre 2013 è stata stabilita l'incorporazione di ALER Monza e Brianza, ALER Como ed ALER Busto Arsizio nell'ALER della Provincia di Varese, istituendo l'A.L.E.R. di Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio;

Considerato che:

- con d.g.r. n. X/2414 del 26 settembre 2014 «Interventi a favore della ripresa, accelerazione e conclusione dei programmi di investimento di edilizia residenziale pubblica finalizzati all'incremento dell'offerta abitativa» ed in particolare con l'allegato A, punto 4 «Programma sperimentale Autocostruzione in affitto (Rif. d.g.r. VII/19718 del 3 dicembre 2004 e n. VIII/1558 del 22 dicembre 2005)» è stato definito che per garantire la conclusione del programma sperimentale e

l'assegnazione definitiva degli alloggi è possibile, tra l'altro, «la vendita degli alloggi, ai soci che ne facessero richiesta, prima dei 10 anni previsti dal bando»;

- A.L.E.R. Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio, unitamente al Comune di Besana in Brianza, con nota prot. U1.0040942 del 25 settembre 2023, vista la richiamata d.g.r. 2414/2014 e considerata la volontà espressa degli autocostruttori, hanno manifestato la volontà di ridurre la durata della locazione ad 8 anni in luogo dei 10 anni originariamente previsti dalla Convenzione sottoscritta in data 19 luglio 2005, in conformità al termine minimo stabilito dall'art. 9 della legge 179/1992 e dall'art. 10 della legge 80/2014;
- Ritenuto pertanto di:
- accogliere la richiesta avanzata da A.L.E.R. Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio, unitamente al Comune di Besana in Brianza, con nota prot. U1.0040942 del 25 settembre 2023, in attuazione della d.g.r. n. X/2414 del 26 settembre 2014, di ridurre la durata della locazione ad 8 anni in luogo dei 10 anni originariamente previsti dalla Convenzione del 19 luglio 2005, in conformità al termine minimo stabilito dall'art. 9 della legge 179/1992 e dall'art. 10 della legge 80/2014;
 - approvare le modifiche alla Convenzione sottoscritta in data 19 luglio 2005 (registrata il 26 settembre 2005 AL N. 8391/RCC) tra Regione Lombardia e ALER Milano (ora A.L.E.R. Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio), con presa d'atto da parte del Comune di Besana in Brianza, per l'attuazione dell'intervento di «Autocostruzione in Affitto» localizzato in via Leopardi, angolo via dei Tigli (attuale via dei Tigli 7), nel Comune di Besana in Brianza, così come riportate nell'Allegato 1 in qualità di Atto Integrativo alla Convenzione stessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - stabilire che, per quanto non espressamente modificato, la Convenzione del 19 marzo 2008 si intende integralmente confermata;
 - demandare alla Dirigente dell'Unità Organizzativa «Programmi per l'Offerta Abitativa» la sottoscrizione del suddetto Atto Integrativo tra Regione Lombardia, A.L.E.R. Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio e, per presa d'atto, dal Comune di Besana in Brianza al fine di rendere efficaci le nuove disposizioni;
 - provvedere, contestualmente alla data di adozione del presente provvedimento, alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico in materia di Organizzazione e Personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

DECRETA

1. di accogliere la richiesta avanzata da A.L.E.R. Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio unitamente al Comune di Besana in Brianza, prot. regionale U1.0040942 del 25 settembre 2023, in attuazione della d.g.r. n. X/2414 del 26 settembre 2014, di ridurre la durata della locazione ad 8 anni in luogo dei 10 anni originariamente previsti dalla Convenzione sottoscritta il 19 luglio 2005, registrata il 26 settembre 2005 al n. 8391/RCC, in conformità al termine minimo stabilito dall'art. 9 della legge 179/1992 e dall'art. 10 della legge 80/2014;

2. di approvare le modifiche alla Convenzione sottoscritta in data 19 luglio 2005 (registrata il 26 settembre 2005 al n. 8391/RCC) tra Regione Lombardia, ALER Milano (ora A.L.E.R. Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio) e, per presa d'atto, dal Comune di Besana in Brianza, per l'attuazione dell'intervento di «Autocostruzione in Affitto» localizzato in via Leopardi, angolo via dei Tigli (attuale via dei Tigli 7), nel Comune di Besana in Brianza, così come riportate nell'Allegato 1 in qualità di Atto Integrativo alla Convenzione stessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di stabilire che, per quanto non espressamente modificato, la Convenzione del 19 luglio 2005 si intende integralmente confermata;

4. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti interessati;

5. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013

La dirigente
Immacolata Vanacore

Allegato 1



RegioneLombardia
D.G. Casa e Housing Sociale

D.G.R. n. VII/19718 del 03/12/2004

Convenzione "Autocostruzione in affitto"

**Convenzione per l'attuazione dell'intervento nel comune di Besana in Brianza (MB)
localizzato in via Leopardi, angolo via dei Tigli (attuale via dei Tigli 7)**

ATTO INTEGRATIVO

Premesso che è volontà di Regione Lombardia accogliere la richiesta avanzata da A.L.E.R. Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio, unitamente al Comune di Besana Brianza, prot. U1.0040942 del 25/09/2023 di modificare i contratti di locazione in conformità al termine minimo previsto dall'art. 9 della Legge 179/1992 e dall'art. 10 della Legge 80/2014, nonché ai sensi della d.g.r. n. X/2414 del 26/09/2014, riducendo la durata della locazione ad 8 anni in luogo dei 10 anni originariamente previsti;

Acquisiti i dati catastali aggiornati relativi agli immobili realizzati oggetto di finanziamento, situati in via dei Tigli, 7 e censiti al foglio 51, sub. 240 (parti comuni) e n. 10 alloggi identificati con i seguenti sub. 241-242-243-244-245-246-247-248-249-250;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, TRA

Regione Lombardia, codice fiscale n. 80050050154, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, rappresentata dalla dott.ssa Immacolata Vanacore, Dirigente U.O. "Programmi per L'offerta Abitativa" della Direzione Generale "Casa e Housing Sociale"

e

A.L.E.R. Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio C.F./P.I. 00214310120, con sede legale in Via Monte Rosa, 21, Varese (VA) rappresentata dal legale rappresentante della stessa, dott. Stefano Cavallin, Presidente nominato con atto DGR XII/1105 in data 13 ottobre 2023;

con presa d'atto

del **Comune di Besana Brianza**, con sede in Via Roma, n. 1, Besana Brianza (MB) C.F. 01556360152, P.I. 00717350961 - legalmente rappresentato dal Sindaco Dott. Vittorio Gatti

SI CONVENGONO E SI STIPULANO LE SEGUENTI MODIFICHE

alla Convenzione relativa all'intervento di "AUTOCOSTRUZIONE IN AFFITTO" nel comune di Besana Brianza, in località via Leopardi, angolo via dei Tigli (attuale via dei Tigli 7), sottoscritta in data 19/07/2005 tra Regione Lombardia, ALER Milano (ora A.L.E.R. Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio) e, per presa d'atto, dal Comune di Besana Brianza:

A) L'art. 2 "Obblighi di servizio di interesse economico generale (SIEG)" è parzialmente modificato secondo la seguente indicazione:

l'attuale Art. 2.1 lettera a.

"a destinare gli alloggi ut supra costruiti alla locazione temporanea con proprietà differita in favore dei soggetti beneficiari per un periodo di anni **dieci** siccome stabilito nell'Avviso, nonché ad osservare tutti gli obblighi amministrativi di cui al presente atto;"

è integralmente sostituito con il seguente Art. 2.1 lettera a.

“a destinare gli alloggi ut supra costruiti alla locazione temporanea con proprietà differita in favore dei soggetti beneficiari per un periodo di anni **otto** siccome stabilito con DGR X/2414 del 26/09/2014, art. 9 della Legge 179/1992 ed art. 10 della Legge 80/2014, nonché ad osservare tutti gli obblighi amministrativi di cui al presente atto;”

B) L'art. 4 “Locazione temporanea e trasferimento della proprietà” è parzialmente modificato secondo la seguente indicazione:

l'attuale Art. 4.2

“Il contratto dovrà essere stipulato a norma dell'art. 2, 1° comma della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, per un periodo iniziale non inferiore a **dieci** anni.”

è integralmente sostituito con il seguente Art. 4.2

“Il contratto dovrà essere stipulato a norma dell'art. 2, 1° comma della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, per un periodo iniziale non inferiore a **otto** anni.”

C) Il comma 1 “Definizioni. Ai fini della presente vengono definiti” dell'art. 5 “Contributo”, è parzialmente modificato secondo la seguente indicazione:

l'attuale Art. 5.1.2.

“Beneficio Finanziario: Beneficio fruito dal destinatario del finanziamento regionale, pari agli oneri finanziari sostenuti da un'impresa comparabile all'impresa incaricata del SIEG, determinati assimilando il finanziamento ricevuto ad un prestito erogato da un istituto bancario, per un importo pari al cofinanziamento regionale, con rata costante mensile posticipata, **durata decennale**, avente tasso di interesse fisso pari all' _____ (ad es. IRS o Euribor xm) _____ più 1% di spread.”

è integralmente sostituito con il seguente 5.1.2.

“Beneficio Finanziario: Beneficio fruito dal destinatario del finanziamento regionale, pari agli oneri finanziari sostenuti da un'impresa comparabile all'impresa incaricata del SIEG, determinati assimilando il finanziamento ricevuto ad un prestito erogato da un istituto bancario, per un importo pari al cofinanziamento regionale, con rata costante mensile posticipata, **durata ottennale**, avente tasso di interesse fisso pari all' _____ (ad es. IRS o Euribor xm) _____ più 1% di spread.”

D) il comma 3 “Compensazione” dell'art. 5 “Contributo”, è parzialmente modificato secondo la seguente indicazione:

l'attuale Art. 5.3.1.

“Il cofinanziamento dovrà esser restituito dal soggetto attuatore alla scadenza del **decimo** anno dal rilascio del certificato di agibilità, salvo quanto appresso stabilito.”

è integralmente sostituito con il seguente 5.3.1.

“Il cofinanziamento dovrà esser restituito dal soggetto attuatore alla scadenza dell'**ottavo** anno dal rilascio del certificato di agibilità, salvo quanto appresso stabilito.”

E) l'art. 8 “Durata della convenzione” è parzialmente modificato secondo la seguente indicazione:

l'attuale Art. 8.1.

Gli effetti del presente atto decorrono dal momento della stipulazione e cesseranno al compimento del **decimo** anno dalla data di rilascio del certificato di agibilità dell'immobile. Sono salvi gli effetti e gli obblighi di restituzione del contributo di cui ai successivi commi.

è integralmente sostituito con il seguente 8.1.

Gli effetti del presente atto decorrono dal momento della stipulazione e cesseranno al compimento dell'**ottavo** anno dalla data di rilascio del certificato di agibilità dell'immobile. Sono salvi gli effetti e gli obblighi di restituzione del contributo di cui ai successivi commi.

F) l'art. 11 "Riscatto e prezzo di cessione" è parzialmente modificato secondo la seguente indicazione:

l'attuale Art. 11.1.

Il beneficiario dovrà dichiarare di voler esercitare il diritto di opzione almeno sei mesi prima della scadenza del contratto di locazione che non potrà aver durata inferiore a **dieci** anni.

è integralmente sostituito con il seguente 11.1.

Il beneficiario dovrà dichiarare di voler esercitare il diritto di opzione almeno sei mesi prima della scadenza del contratto di locazione che non potrà aver durata inferiore a **otto** anni.

Per **Regione Lombardia**

la Dirigente dell'U.O.

Programmi per L'offerta Abitativa"

dott.ssa Immacolata Vanacore

Per **A.L.E.R.** Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio

Il legale rappresentante

dott. Stefano Cavallin

e per presa d'atto

Comune di Besana Brianza (MB)

il Sindaco

Dott. Vittorio Gatti

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2023

D.G. Cultura

D.d.s. 12 dicembre 2023 - n. 19900
Selezione per il biennio 2023/2024 dei progetti per la realizzazione di residenze artistiche di spettacolo dal vivo - artisti nei territori - ai sensi dell'art.43 del d.m. 27 luglio 2017 n. 332

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

ATTIVITÀ PERFORMATIVE MULTIDISCIPLINARI, CINEMA ED EVENTI

Vista la legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo» che, all'art. 30 comma 2, promuove la realizzazione delle residenze per artisti;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con d.c.r. 20 giugno 2023 - n. XII/42;

Richiamata la d.c.r. XII/101 del 5 dicembre 2023 «Programma triennale per la cultura 2023 - 2025, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - riordino normativo», che prevede, tra le priorità d'intervento per il settore dello spettacolo, il sostegno alle residenze per artisti;

Visti:

- il decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 27 luglio 2017, n. 332 «Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;
- l'Intesa fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome prevista dall'articolo 43 del d.m. 27 luglio 2017 e sancita il 3 novembre 2021 Rep. n. 224/CRS, che ha approvato lo schema di Accordo di programma interregionale, in attuazione dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la delibera di Giunta regionale 28 marzo 2022, n. XI/6179 «Approvazione dello schema di Accordo di Programma interregionale triennale 2022/2024 in attuazione dell'art. 43 del d.m. 332 del 27 luglio 2017 - «Residenze artistiche» e dei criteri e requisiti per la predisposizione dei bandi per l'individuazione del centro di residenza e degli artisti nei territori in Lombardia»;
- l'Accordo di programma interregionale triennale 2022/2024 in attuazione dell'art. 43 del d.m. n. 332 del 27 luglio 2017, sottoscritto da Regione Lombardia e Ministero della Cultura in data 31 marzo 2022;
- il d.m. del 14 aprile 2023 rep. n. 168, registrato alla Corte dei conti in data 29 aprile 2023 al n. prot. 1268 che prevede per l'annualità 2023, per le attività di Residenza, un contributo da parte del MIC, Direzione generale Spettacolo, pari allo 0,666203725%, corrispondente ad € 2.800.000,00;
- il decreto direttoriale del Ministero della Cultura del 26 maggio 2023 rep. n. 445, con il quale sono state assegnate le risorse del MIC dedicate alle Residenze per l'annualità 2023;
- la delibera di Giunta regionale 3 luglio 2023 n. XII/559 «Approvazione dello Schema di accordo di programma Interregionale annuale 2023 come da Intesa 2022/2024 in attuazione dell'articolo 1, comma 2 dell'Intesa prevista dall'articolo 43 del d.m. 27 luglio 2017 e ss.mm» che:
 - ha approvato lo schema di Accordo di programma interregionale annuale 2023 come da Intesa 2022/2024 in attuazione dell'art. 1 co. 2 dell'Intesa prevista dall'art. 43 del d.m. n. 332 del 27 luglio 2017 e ss.mm. tra la Direzione Generale Cultura e la Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura;
 - ha confermato le risorse finanziarie stanziata con la d.g.r. n. XI/6179 del 28 marzo 2022, prevedendo per le attività relative al biennio 2023/2024 per i progetti di residenza degli artisti nei territori la seguente ripartizione tra Regione Lombardia e Ministero della Cultura, come previsto nello schema di Accordo:
 - € 35.600,00 di risorse regionali (a valere sul Capitolo 5.02.104.12083 per € 28.480,00 del Bilancio 2023 e per € 7.120,00 del Bilancio 2024);
 - € 23.733,00 di cofinanziamento da parte del Mic (a valere sul cap. 5.02.104.10988 a seguito di variazione di bilancio per € 18.987,00 del Bilancio 2023 e per € 4.746,00 del Bilancio 2024);
 - ha approvato i requisiti e i criteri per la predisposizione del bando per la selezione dei progetti di residenze di artisti nei territori per il biennio 2023/2024 ai sensi dell'art. 43 del d.m. 27 luglio 2017 n. 332;
- ha demandato alla Dirigente competente l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi di quanto previsto nell'Accordo, compresa l'adozione dell'Avviso Pubblico per la selezione dei progetti di residenze di artisti nei territori per il biennio 2023/2024, secondo le linee guida allegata allo schema dell'Accordo e quanto definito dall'Intesa e l'assegnazione dei contributi per le attività delle residenze di artisti nei territori individuate;
- l'Accordo di programma interregionale annuale 2023, come da Intesa 2022/2024, in attuazione dell'art. 43 del d.m. n. 332 del 27 luglio 2017, sottoscritto da Regione Lombardia e Ministero della Cultura in data 4 luglio 2023;

Richiamati:

- il d.d.s. 5 luglio 2023, n. 10113, che ha previsto di individuare per il biennio 2023/2024 n. 5 soggetti titolari di residenze per artisti nei territori;
- il d.d.s. 6 ottobre 2023, n. 15076, che ha selezionato e finanziato i soggetti classificati nelle prime 2 posizioni per il biennio 2023/2024;
- la lettera prot. n. L1.2023.0005110 del 16 ottobre 2023 con la quale Fondazione Cariplo ha manifestato il proprio interesse a sostenere i progetti di residenze artistiche per artisti nei territori e ha assegnato un contributo pari a € 80.667,00, nelle more della sottoscrizione del nuovo accordo di collaborazione triennale con Regione Lombardia;
- la d.g.r. n. XII/1310 del 13 novembre 2023 che ha rinviato a successivo provvedimento della dirigente competente la selezione degli ulteriori 3 soggetti individuati con d.d.s. n. 15076 del 6 ottobre 2023 per le attività di residenze per artisti nei territori relativamente al solo anno 2023, stabilendo che la selezione potrà essere estesa al 2024 nell'ambito dell'accordo di collaborazione pluriennale tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la condivisione e il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo;
- il d.d.s. n. 18014 del 15 novembre 2023 che ha aggiornato la graduatoria dei soggetti di residenze per artisti nei territori relative all'anno 2023, da cui risulta la selezione degli ulteriori 3 soggetti individuati con d.d.s. n. 15076 del 6 ottobre 2023;

Dato atto che:

- la d.g.r. XII/1445 del 27 novembre 2023 «Approvazione dello Schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la condivisione e il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo per il triennio 2023/2025» ha:
 - approvato lo schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la condivisione e il sostegno dei progetti nel settore dello spettacolo per il triennio 2023/2025;
 - demandato al Direttore generale pro tempore della D.G. Cultura la firma dell'Accordo di collaborazione tra le parti;
 - demandato la definizione dell'eventuale sostegno, anche finanziario, per ciascun progetto da parte di Regione Lombardia con successive delibere di Giunta;
- l'accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la condivisione e il sostegno dei progetti nel settore dello spettacolo per il triennio 2023/2025 è stato sottoscritto dalle parti il 27 novembre 2023;

Ritenuto pertanto di:

- approvare l'Allegato A, parte integrante del presente atto, da cui risulta la selezione anche per l'anno 2024 dei 3 soggetti già selezionati per il solo anno 2023 con d.d.s. n. 18014 del 15 novembre 2023;
- rinviare al 2024 la determinazione dei contributi relativi all'anno 2024 da assegnare ai 5 soggetti selezionati con d.d.s. 6 ottobre 2023, n. 15076 e d.d.s. n. 18014 del 15 novembre 2023, come previsto dall'Invito;

Ritenuto inoltre, per motivi tecnici, di prorogare di tre settimane le date di apertura e di chiusura della rendicontazione dei progetti di residenze per artisti nei territori relative all'anno 2023;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dal d.d.s. n. 10113 del 5 luglio 2023;

Vista la l.r. 7 luglio 2018, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2023

Verificata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, in forza degli atti organizzativi della XII Legislatura;

Dato atto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi Online www.bandiregione.lombardia.it;

Attestato che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

DECRETA

1. di approvare l'Allegato A, parte integrante del presente atto, da cui risulta la selezione anche per l'anno 2024 dei 3 soggetti già selezionati per il solo anno 2023 con d.d.s. n. 18014 del 15 novembre 2023;

2. di rinviare al 2024 la determinazione dei contributi relativi all'anno 2024 da assegnare ai 5 soggetti selezionati con d.d.s. 6 ottobre 2023, n. 15076 e d.d.s. n. 18014 del 15 novembre 2023, come previsto dall'Invito;

3. di prorogare di tre settimane le date di apertura e di chiusura della rendicontazione dei progetti di residenze per artisti nei territori relative all'anno 2023;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi Online www.bandiregione.lombardia.it.

La dirigente
Nicoletta Finardi

— • —

ALLEGATO A Graduatoria con selezione dei progetti di residenze artistiche di spettacolo dal vivo – Artisti nei territori – per il biennio 2023/2024 e assegnazione dei contributi					
N.	Soggetto	Punteggio	Esito valutazione di merito	Contributo richiesto per l'anno 2023	Contributo assegnato per l'anno 2023
1	Ariella Vidach AiEP ID 4915641	88	Selezionato per il biennio 2023/2024	28.000,00 €	28.000,00 €
2	IDRA Teatro ETS ID 4885635	81	Selezionato per il biennio 2023/2024	28.000,00 €	28.000,00 €
3	Olinda Associazione Onlus ID 4881835	77	Selezionato per il biennio 2023/2024	28.000,00 €	28.000,00 €
4	A.I.D.A. Associazione Interdisciplinare Delle Arti ID 4889028	73	Selezionato per il biennio 2023/2024	28.000,00 €	28.000,00 €
4	ASSOCIAZIONE TEATRO IN-FOLIO ID 4916082	73	Selezionato per il biennio 2023/2024	28.000,00 €	28.000,00 €
5	OXA S.R.L. IMPRESA SOCIALE ID 4929212	70	Non ammesso al cofinanziamento per l'esaurimento dei posti disponibili		
6	ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX ID 4889722	68	Non ammesso al cofinanziamento per l'esaurimento dei posti disponibili		
7	LUDWIG - officina di linguaggi contemporanei ID 4922301	60	Non ammesso al cofinanziamento per l'esaurimento dei posti disponibili		
SOGGETTI SELEZIONATI 5			TOTALE CONTRIBUTI ASSEGNATI		140.000,00 €

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.u.o. 6 dicembre 2023 - n. 19776

Complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia - Intervento srg10 - «Informazione e promozione dei prodotti di qualità». Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO

Visti i regolamenti (UE):

- 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

Vista la d.g.r.n. XI/7370 del 21 novembre 2022, pubblicata sul BURL SO n. 48 del 29 novembre 2022, con la quale è stato approvato il programma denominato «Complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia»;

Vista la decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, successivamente modificata con decisione del 23 ottobre 2023 C(2023) 6990 final con la quale la Commissione ha approvato il «Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP) dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal fondo europeo agricolo di garanzia e dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sue successive modifiche e integrazioni»;

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

Vista l'approvazione da parte del Comitato di Monitoraggio Regionale, istituito con decreto n. 2574 del 23 febbraio 2023, dei criteri di selezione dell'Intervento SRG10 «Promozione dei prodotti di qualità» in data 22 novembre 2023;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste n. 11427 del 28 luglio 2023 con oggetto «Piano Strategico della PAC Italia 2023-2027 - Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Individuazione dei Respon-

sabili degli Interventi - Aggiornamento», con il quale è stato aggiornato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili dei singoli Interventi, tra cui dell'intervento SRG10 «Promozione dei prodotti di qualità»;

Ritenuto di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'Intervento SRG10 «Promozione dei prodotti di qualità» facente parte del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Lombardia di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è di € 2.000.000,00 la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Visto l'art.17 della l.r. n.20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della U.O. Sviluppo, Innovazione e Promozione delle Produzioni e del territorio, attribuite con d.g.r. n. XI/5105 del 26 luglio 2021;

Vista la comunicazione via mail del 28 novembre 2023 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r.n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i. agli atti;

Visto il parere favorevole dell'Organismo Pagatore Regionale relativo alle disposizioni attuative di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, comunicato via mail in data 30 novembre 2023, e quello dell'Autorità di gestione pervenuto in data 04 dicembre 2023, agli atti;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'Intervento SRG10 «Promozione dei prodotti di qualità» facente parte del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Lombardia di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è di € 2.000.000,00 la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi Online www.bandiregione.lombardia.it e sul portale della programmazione europea di Regione Lombardia www.psr.regione.lombardia.it;

5. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

Il dirigente
Lucia Silvestri

_____ • _____

ALLEGATO A



PSR LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTE RADICI



Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della
PAC 2023-2027 della Regione Lombardia

Intervento SRG10 – Promozione dei prodotti di qualità

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
ANNO 2023

1. FINALITA' E OBIETTIVI	
2. SOGGETTI BENEFICIARI	
3. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	
4. COSA VIENE FINANZIATO	
4.1 INTERVENTI AMMISSIBILI.....	
4.2 SPESE AMMISSIBILI PER GLI INTERVENTI.....	
4.3 SPESE PER PROGETTAZIONE E LAVORI.....	
4.4 SPESE PER PERSONALE NON DIPENDENTE	
4.5 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI.....	
5. COSA NON VIENE FINANZIATO	
5.1 INTERVENTI E SPESE NON AMMISSIBILI.....	
5.2 LIMITI ED ESCLUSIONI	
6. DOTAZIONE FINANZIARIA	
7. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE	
7.1 TIPOLOGIA DI AIUTO.....	
7.2 SOGLIA MINIMA DI SPESA E MASSIMALI DI SPESA	
8. DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI	
9. CRITERI DI VALUTAZIONE	
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
11. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	
11.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA.....	
11.2 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA	
11.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA	
11.4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA	

11.5 SOSTITUZIONE DELLA DOMANDA	
11.6 RICEVIBILITA' DELLA DOMANDA	
12. ISTRUTTORIA	
12.1 ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA	
12.2 CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE	
13. APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO	
13.1 PERIODO DI VALIDITA' DELLE GRADUATORIE	
14. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI	
15. SCHEDA INFORMATIVA	
16. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	
16.1 CONTROLLI IN ITINERE	
17. PROROGHE	
18. VARIANTI	
18.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VARIANTE	
18.2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE	
18.3 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI VARIANTE	
19. MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	
19.1 DOMANDA PER L'EROGAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)	
19.2 EROGAZIONE DEL SALDO	
20. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI	
21. CONTROLLO IN LOCO	
22. DECADENZA DAL CONTRIBUTO	
22.1 PROCEDIMENTO DI DECADENZA	
23. IMPEGNI	
24. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	
25. DOMANDA AUTORIZZATA DI RETTIFICA	
25.1 RICHIESTA DI RETTIFICA DELLE DOMANDE DI AIUTO	
25.2 RICHIESTA DI RETTIFICA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	
26. CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO	
26.1 CONDIZIONI PER RICHIEDERE IL CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO	
26.2 COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO	
26.3 COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL BENEFICIARIO DOPO IL PAGAMENTO DEL SALDO	
27. RINUNCIA	
28. MONITORAGGIO DEI RISULTATI	
28.1 INDICATORI	
28.2 CUSTOMER SATISFACTION	
29. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI	

29.1 RIMEDI AMMINISTRATIVI	
29.2 RIMEDI GIURISDIZIONALI	
30. SANZIONI	
31. TRATTAMENTO DATI PERSONALI	
32. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA	
ALLEGATO 1 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DI NON AVERE PERCEPITO IL FINANZIAMENTO ANCHE CON ALTRE FONTI DI AIUTO	
ALLEGATO 2 – QUADRO CONFRONTO PER VARIANTI	
ALLEGATO 3 – INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	

PARTE I “DOMANDA DI AIUTO”

1. FINALITA' E OBIETTIVI

L'intervento “SGR10 - Promozione dei prodotti di qualità” sostiene la realizzazione di iniziative di informazione e promozione da parte di associazioni di produttori sui regimi di qualità dell'Unione europea e sui sistemi di qualità nazionali e regionali per migliorare la redditività delle imprese e la loro posizione nella catena del valore, consolidare le filiere agroalimentari dei prodotti di qualità e aumentare il grado di conoscenza e il consumo dei prodotti di qualità da parte dei consumatori sul mercato interno all'Unione.

L'aiuto è concesso per attività di informazione e promozione sulle caratteristiche intrinseche dei prodotti legate al regime di qualità alimentare interessato, nonché sugli aspetti nutrizionali e salutistici, l'etichettatura, la rintracciabilità, ed i metodi di produzione a basso impatto ed eventualmente gli elevati standard di benessere animale, connessi al disciplinare di produzione.

L'intervento si attua su tutto il territorio regionale.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti:

- Consorzi o associazioni di produttori biologici.
- Consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP incaricati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai sensi dell'art. 14 della legge 526/99.
- Consorzi di tutela dei vini a denominazione riconosciuta ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 61/2010 e successive modifiche, singoli o associati, e loro associazioni regionali.
- Associazioni di produttori di “sistema di qualità di produzione integrata”.
- Associazioni di produttori di “sistema di qualità nazionale zootecnia”.
- Aggregazioni di soggetti sopra elencati.

I soggetti richiedenti devono avere tra le proprie finalità statutarie la promozione dei prodotti di qualità e possono presentare soltanto una domanda di contributo nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative.

Le aggregazioni devono avere forma giuridica societaria di raggruppamento temporaneo (Associazione temporanea di imprese – ATI, o Associazione temporanea di scopo - ATS) costituito o da costituirsi.

In caso di aggregazioni già costituite, uno dei partner funge da capofila e, come tale, presenta la domanda di contributo in nome e per conto di tutti i partner.

In caso di aggregazioni non ancora costituite, la domanda deve essere presentata dal soggetto capofila che riceve mandato dagli altri partner a presentare la domanda nell'atto in cui si impegnano a costituire il raggruppamento.

Qualora il progetto sia ammesso a finanziamento, il capofila:

- è formalmente il beneficiario del finanziamento, in quanto opera in rappresentanza dell'aggregazione;
- è il responsabile del progetto per quanto riguarda tutti i rapporti con la Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, anche in nome e per conto degli altri partner;
- è tenuto ad informare i partner a seguito delle comunicazioni intervenute con la Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste;
- è il responsabile per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto;
- è il soggetto che percepisce le erogazioni di contributo, di cui è tenuto a ripartire gli importi tra i partner secondo quanto spettante.

I componenti dell'ATI/ATS possono presentare soltanto una domanda di contributo nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative, pertanto, non possono presentare altre domande come beneficiari singoli.

In caso di ATI/ATS da costituirsi, la copia dell'atto costitutivo deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di comunicazione di concessione del contributo, pena la revoca del contributo concesso.

3. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Alla data di presentazione della domanda di finanziamento, i soggetti richiedenti di cui al paragrafo 2 devono svolgere attività di informazione e promozione riferita ai seguenti regimi di qualità:

1. Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (DOP e IGP). Le produzioni ammesse devono essere iscritte nello specifico registro comunitario, creato e aggiornato ai sensi degli articoli 11 e 12 del Reg. (UE) N. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, consultabile alla pagina <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>.
2. Denominazioni di origine e indicazioni geografiche del settore vitivinicolo iscritte nel registro creato e aggiornato ai sensi dell'articolo 104 del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, consultabile alla pagina <http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event=resultsPEccgis&language=IT>.
3. Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 834/2007 del Consiglio. Le associazioni devono avere sede legale in Lombardia e devono comprendere almeno il 10% di produttori lombardi.
4. Sistema di qualità nazionale di produzione integrata – Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell'8 maggio 2014 pubblicato in GU n° 174 del 29/7/2014 "Attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI)". Le associazioni devono avere sede legale in Lombardia e devono comprendere almeno il 10% di produttori lombardi.
5. Sistema di qualità nazionale zootecnica - Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 16 dicembre 2022 pubblicato in GU n° 36 del 13 febbraio 2023 del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 2022/126 della Commissione". Le associazioni devono avere sede legale in Lombardia e devono comprendere almeno il 10% di produttori lombardi.

Il sostegno è relativo ad attività riguardanti i prodotti rientranti nei regimi sopraindicati la cui area di produzione ricade in Regione Lombardia. Nel caso di produzioni a carattere interregionale per i regimi indicati ai punti 1) e 2) la % di prodotto di qualità riferibile ai richiedenti ottenuta in Lombardia deve essere pari almeno al 10% del totale della produzione certificata nel 2022.

I regimi di qualità riconosciuti a livello nazionale che possono beneficiare dell'intervento devono essere conformi ai criteri previsti dall'art.47, par. 1, lettera a) del Reg. delegato (UE) 2022/126.

Il sostegno è concesso unicamente per azioni di informazione e promozione effettuate sul mercato interno all'Unione Europea.

4. COSA VIENE FINANZIATO

Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti finalizzati alle attività di informazione, promozione e pubblicità nel mercato interno relative esclusivamente ai prodotti rientranti in un regime di qualità previsto dal paragrafo 3 che:

- favoriscano la conoscenza delle caratteristiche principali dei prodotti di qualità, gli elevati standard di benessere animale, le caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali, le specifiche modalità di produzione, l'elevato grado di sostenibilità ambientale connessi al sistema di qualità e la sicurezza igienico sanitaria;
- favoriscano la loro diffusione e commercializzazione in Italia e/o all'estero.

Le attività ammissibili non devono spingere i consumatori ad acquistare un prodotto principalmente in ragione della sua particolare origine, tranne nel caso di prodotti tutelati dai sistemi di cui all'art. 4 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 807/2014. L'origine del prodotto può essere tuttavia indicata a condizione che i riferimenti all'origine siano secondari rispetto al messaggio principale.

Il materiale relativo ai vini con denominazione protetta deve sempre contenere esplicito riferimento ai requisiti legali e normativi inerenti al consumo responsabile delle bevande alcoliche e al rischio di abuso di alcool.

4.1 INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

1. **Informazione:** iniziative rivolte ai cittadini, ai tecnici e agli operatori, finalizzate a migliorare la conoscenza dei regimi di qualità, delle caratteristiche dei processi produttivi, delle attuali tecniche agricole, delle proprietà qualitative, nutrizionali, organolettiche e di legame con il territorio dei prodotti di qualità;
2. **Promozione:** iniziative finalizzate a migliorare e diffondere la conoscenza dei prodotti di qualità e a valorizzare la loro immagine, a sostegno della fase di commercializzazione dei prodotti, rivolte prevalentemente agli operatori del settore (buyers, ristoratori, stampa e opinion leader), attraverso l'utilizzo dei diversi strumenti di comunicazione; iniziative di incoming di operatori esteri anche di paesi extra UE;
3. **Organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere, eventi ed esposizioni;**
4. **Promozione a carattere pubblicitario:** iniziative rivolte ai cittadini, comprese le azioni pubblicitarie nei punti vendita, che possono indurre i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto.
5. **Ricerche di Mercato,** sondaggi d'opinione ed attività finalizzate al reperimento di potenziali sbocchi di mercato.

4.2 SPESE AMMISSIBILI PER GLI INTERVENTI

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

A) Informazione:

1. campagne informative e azioni di comunicazione (acquisti di spazi publi-redazionali su media, stampa, internet per campagne informative - ammessi post/avvisi puramente informativi - per comunicare eventi, convegni e presentazione testi normativa);
2. realizzazione, implementazione e gestione di siti web e applicazioni informatiche (app per dispositivi mobili, applicazioni dei principali social network, newsletter ecc.);
3. realizzazione di materiale informativo (elaborazione tecnica e grafica, ideazione testi, spot, immagini fotografiche e video, traduzione, stampa materiali, riproduzione su supporti cartacei e multimediali);
4. realizzazione di convegni e seminari informativi sulle produzioni di qualità destinati principalmente a un pubblico generico;
5. attività di ufficio stampa (rassegna stampa, redazione comunicati, recensioni, articoli e attività correlate) e pubbliche relazioni.

B) Promozione:

1. realizzazione di convegni e seminari promozionali sulle produzioni di qualità destinati principalmente agli operatori;
2. realizzazione di gadget promozionali;
3. incontri con gli operatori e/o giornalisti (presentazione, workshop, educational tour, degustazioni, catering, ecc.);
4. spese per interpretariato, fino a un massimo di € 1.000 per evento;
5. spese per affitto sale e noleggio attrezzature;

6. compensi per i relatori: fino a un massimo di € 300 per ciascun intervento; si stabilisce un massimo di € 2.400 per evento e un massimo di € 3.000 per ciascun relatore per l'intero progetto;
7. attività di ufficio stampa (rassegna stampa, redazione comunicati, recensioni, articoli e attività correlate) e pubbliche relazioni.
8. spese di soggiorno e di vitto: per ciascun pasto il limite è pari a € 22,25; è riconosciuto il pernottamento in strutture di categoria non superiore a quattro stelle. Non sono ammesse le spese del personale dello staff del beneficiario;
9. spese di viaggio: aereo o treno di categoria economica; altri mezzi di trasporto pubblico; taxi solo se giustificato da motivazioni di urgenza; mezzo proprio con indennità kilomtrica pari a € 0,2628. Non sono ammesse le spese del personale dipendente del beneficiario.

C) Organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere, eventi o ad analoghe iniziative nel settore delle relazioni pubbliche:

1. quote di iscrizione, affitto, allestimento stand e relativi costi di montaggio e smontaggio dell'area espositiva;
2. spesa di inserzione nel catalogo;
3. spese di soggiorno e di vitto: per ciascun pasto il limite è pari a € 22,25; è riconosciuto il pernottamento in strutture di categoria non superiore a quattro stelle. Non sono ammesse le spese del personale dipendente del beneficiario;
4. spese di viaggio (aereo o treno di categoria economica - altri mezzi di trasporto pubblico - taxi solo se giustificato da motivazioni di urgenza - mezzo proprio con indennità kilomtrica pari a € 0,2628. Non sono ammesse le spese del personale dipendente del beneficiario);
5. spese per la realizzazione di piccoli eventi a carattere locale (organizzati nelle piazze, hall di cinema e teatri, stazioni ferroviarie etc.);
6. attività di ufficio stampa (rassegna stampa, redazione comunicati, recensioni, articoli e attività correlate) e pubbliche relazioni.

D) Promozione a carattere pubblicitario:

1. acquisti di spazi pubblicitari su media, stampa, internet;
2. cartellonistica;
3. realizzazione e ideazione testi spot video;
4. spese per acquisto spazi per realizzare attività pubblicitarie a carattere dimostrativo presso punti vendita/mostre mercato/eventi organizzate dal soggetto beneficiario a fini informativi e promozionali sul prodotto a marchio di qualità.
L'attività non deve essere a favore di un marchio commerciale.

E) Ricerche di Mercato, sondaggi d'opinione ed attività finalizzate al reperimento di potenziali sbocchi di mercato, solo se propedeutiche alle attività di cui sopra.

4.3 SPESE PER PROGETTAZIONE E LAVORI

Le spese comprendono la progettazione e l'attuazione degli interventi proposti.

Le spese di progettazione e attuazione degli interventi:

1. Devono essere rendicontate con fatture o analoghi documenti fiscali relativi a servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento;
2. Possono essere sostenute, ossia fatturate e liquidate, anche prima della presentazione della domanda, ma comunque dopo la pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);
3. Sono riconosciute fino ad un massimo calcolato in percentuale sull'importo della spesa ammessa relativa agli interventi proposti, al netto dell'IVA, fino ad un importo massimo del:
 - 4 % per spese di progetto di cui alle lettere precedenti ammesse a finanziamento comprese tra € 15.000,00 e € 200.000,00, IVA esclusa;
 - 3 % per spese di progetto di cui alle lettere precedenti ammesse a finanziamento comprese tra € 200.000,01 e € 400.000,00 IVA esclusa.

4.4 SPESE PER PERSONALE NON DIPENDENTE

Le spese relative al personale non dipendente (personale non in organico impegnato nelle attività di progetto) sono ammesse solo se giustificate da specifici incarichi fino ad un massimo del 15% della spesa ammessa per l'intero progetto al netto dell'IVA. Tali spese dovranno essere rendicontate allegando i relativi giustificativi di spesa.

4.5 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere iniziati e le spese sostenute dopo la data di protocollazione della domanda di aiuto, ad eccezione delle spese per la redazione del progetto, che devono comunque essere state sostenute dopo la pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

I richiedenti possono iniziare i lavori anche prima della pubblicazione dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di contributo sul BURL. In tal caso, Regione Lombardia è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non venisse finanziata.

5. COSA NON VIENE FINANZIATO

5.1 INTERVENTI E SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili gli interventi iniziati prima della protocollazione della domanda di contributo. Sono escluse dal finanziamento le spese non collegate agli interventi previsti nel paragrafo 4 e in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- le spese relative a interventi strutturali e all'acquisto di beni strumentali;
- le spese di gestione ordinaria (ad es. luce, telefono, etc.), di personale dipendente a tempo determinato o a progetto non dedicato alle attività relative alla domanda;
- le spese di personale dipendente a tempo indeterminato;
- l'acquisto di materiale di consumo, compreso il materiale "usa e getta" (es. bicchieri, piatti, tovaglioli);
- l'acquisto di prodotto, anche se oggetto delle iniziative ammesse a sostegno;
- le spese per attività di informazione e promozione avviate prima della data di presentazione della domanda;
- attività di informazione e promozione riferite a marchi commerciali;
- IVA, tasse, altre imposte.

5.2 LIMITI ED ESCLUSIONI

Gli interventi non devono sovrapporsi alle eventuali azioni già finanziate con il precedente bando (campagna 2022/2023).

6. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva dell'intervento, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è pari a € 2.000.000,00, di cui:

- 40,70% a carico del FEASR
- 41,51% a carico delle risorse nazionali
- 17,79% a carico delle risorse regionali.

Qualora la richiesta di contributo totale delle domande ammissibili a finanziamento superi la dotazione finanziaria complessiva di cui sopra, la stessa può essere incrementata con motivazione del Responsabile di intervento, utilizzando le risorse che si rendessero eventualmente disponibili entro il termine delle istruttorie di cui al successivo paragrafo 12.2. In ogni caso, è garantito il finanziamento totale dell'ultima domanda ammessa a finanziamento.

7. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

7.1 TIPOLOGIA DI AIUTO

L'aiuto è concesso in conto capitale. Il contributo è pari al 70% della spesa, al netto dell'IVA.

7.2 SOGLIA MINIMA DI SPESA E MASSIMALI DI SPESA

La spesa minima ammissibile, per domanda di contributo, è pari a € 15.000,00 IVA esclusa.

L'importo massimo di spesa ammissibile, per domanda di contributo è pari a € 400.000,00 IVA esclusa.

Per iniziative che riguardano le produzioni dei sistemi indicati al paragrafo 3 ottenute sul territorio di più Regioni o Province Autonome, la quota del contributo viene interamente riconosciuta.

8. DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

Il contributo di cui al presente intervento non è cumulabile con altri contributi pubblici, di seguito definiti altre "fonti di aiuto", concessi per i medesimi interventi.

Qualora il richiedente presenti domande di contributo per gli stessi interventi a valere su altre "fonti di aiuto", in caso di ammissione a finanziamento al presente intervento, debba scegliere una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre. Tale scelta deve essere comunicata tramite PEC al Responsabile di intervento entro 30 giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione di cui al successivo paragrafo 13, in caso di ammissione a finanziamento.

9. CRITERI DI VALUTAZIONE

La tipologia di procedura di selezione delle domande è valutativa a graduatoria.

Per l'accesso al finanziamento le domande sono ordinate in una graduatoria decrescente, redatta sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri riportati nella seguente tabella:

PRINCIPI DI SELEZIONE		PUNTI
	Qualità delle azioni progettuali	45
1	Capacità progettuale: obiettivi definiti, azioni coerenti, livello di dettaglio, esaustività della proposta	15
2	Innovazione (*): introduzione di nuove modalità di progettazione	10
3	Integrazione tra le tipologie di azione previste	5
4	Ampiezza del progetto	5
5	Relazione con iniziative promozionali o programmatiche di Regione Lombardia	5
6	Tipologia e qualità degli indicatori di valutazione (di produttività, di risultato e di impatto)	5
	Individuazione di priorità tra i diversi regimi di qualità	35
7	Agricoltura biologica	35
8	Prodotti DOP/IGP e Vini DOC/DOCG in aree svantaggiate di montagna	30
9	Prodotti DOP/IGP e Vini DOC/DOCG	20
10	SQNPI/SQNZ	20
	Aggregazione	20
11	Numero dei soggetti ammissibili aggregati in ATI/ATS, rappresentanti prodotti certificati diversi	10
12	Consorzi di Tutela, associazioni di Consorzi di Tutela che promuovono Denominazioni diverse	10
13	Rappresentatività del beneficiario (In caso di aggregazione, il punteggio viene calcolato come media matematica del punteggio di ogni consorzio o associazione aderente)	10
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		100

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
	Qualità delle azioni progettuali	45
1	Capacità progettuale: obiettivi definiti, azioni coerenti, livello di dettaglio, esaustività della proposta	15
1.1	Obiettivi ben definiti e chiari del progetto, derivano da analisi del contesto, coerenza delle azioni	15
1.2	Obiettivi e azioni prescelte sono presenti e dettagliate ma non collegabili e coerenti	10
1.3	Obiettivi e azioni generiche o presenti in minima parte	5
2	Innovazione: introduzione di nuove modalità di progettazione	10
2.1	Per almeno il 70% del valore del progetto	10

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
2.2	Dal 50% al 69% del valore del progetto	5
2.3	Dal 35% al 49% del valore del progetto	1
3	Integrazione tra le tipologie di azioni previste	5
3.1	Progetto con attivazione di almeno 3 delle azioni previste	5
3.1	Progetto con attivazione di almeno 2 delle azioni previste	2
4	Ampiezza del progetto	5
4.1	Attività di livello comunitario per almeno il 70% del valore del progetto	5
4.2	Attività di livello nazionale per almeno il 70% del valore del progetto	3
4.3	Attività di livello regionale per almeno il 70% del valore del progetto	1
5	Relazione con iniziative promozionali o programmatiche di Regione Lombardia	5
5.1	Sì	5
6	Tipologia e qualità degli indicatori di valutazione	5
6.1	3 indicatori coerenti e misurabili	5
6.2	2 indicatori coerenti e misurabili	2
	Individuazione di priorità tra i diversi regimi di qualità (punteggi non cumulabili tra loro. In caso di aggregazione, si considera il regime di qualità a cui fa riferimento il capofila)	35
7	Agricoltura biologica	35
7.1	Associazione di produttori biologici	35
8	Prodotti DOP/IGP e Vini DOC/DOCG in aree svantaggiate di montagna	30
8.1	Consorzi di prodotti il cui areale di produzione ricade per almeno l'80% nei confini delle "aree svantaggiate di montagna" secondo l'allegato 2 del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia	30
9	Prodotti DOP/IGP e Vini DOC/DOCG	25
9.1	Consorzi di prodotti DOP/IGP e Vini DOC/DOCG	25
10	SQNPI/SQNZ	20
10.1	Adesione a: Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) o Sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ)	20
	Aggregazione	20
11 Non cumulabile con criteri 12	Numero dei soggetti ammissibili aggregati in ATI/ATS, rappresentanti prodotti certificati diversi	10
11.1	Progetto che aggrega più di 3 soggetti	10
11.2	Progetto che aggrega 3 soggetti	7
11.3	Progetto che aggrega 2 soggetti	5
12 Non cumulabile con criteri 11	Consorzi di Tutela, Associazioni di Consorzi di Tutela che promuovono Denominazioni diverse	10
12.1	Consorzi/Associazioni di Consorzi che promuovono un numero maggiore o pari a 10 Denominazioni	10
12.2	Consorzi/Associazioni di Consorzi che promuovono un numero maggiore o pari a 7 Denominazioni	7
12.3	Consorzi/Associazioni di Consorzi che promuovono un numero maggiore o pari a 5 Denominazioni	5

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
13	Rappresentatività del beneficiario (In caso di aggregazione, il punteggio viene calcolato come media matematica del punteggio di ogni Consorzio o Associazione aderente)	10
13.1	La percentuale degli operatori certificati aderenti al proponente con sedi legali in Lombardia rispetto al totale degli operatori certificati è uguale o maggiore al 70%	10
13.2	La percentuale sopraindicata è superiore al 50% e inferiore al 70%	7

(*) Ai fini dell'attribuzione del punteggio verrà valutata l'innovazione, intendendo nuove modalità migliorative di progettazione, attuazione delle azioni di informazione/promozione e monitoraggio dei risultati. Inoltre, verrà considerata innovativa l'applicazione dei CAM, l'adesione o la partecipazione a schemi quali VIVA e Made green in Italy.

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

Ogni domanda, per poter essere inserita nella graduatoria di ammissibilità, deve raggiungere una soglia di **punteggio minimo pari a 50 punti**.

A parità di punteggio nella graduatoria, la priorità viene accordata al progetto che coinvolge il maggior numero di soggetti aggregati; ad ulteriore parità viene data precedenza al progetto con il punteggio più alto nell'elemento 1 - qualità delle azioni progettuali - della tabella di valutazione; ad ulteriore parità il progetto con l'investimento più alto.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della disciplina vigente, l'ammissione a finanziamento è disposta con provvedimento del dirigente regionale della Struttura competente, Responsabile di intervento, individuato con decreto dell'Autorità di Gestione del PSP – Piano Strategico della PAC 2023-2027, che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 241/1990.

11. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative ciascun richiedente può presentare soltanto una domanda, a condizione che gli interventi previsti per ogni domanda siano identificabili e funzionalmente distinti.

11.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda può essere presentata dal giorno 15 dicembre 2023 sino alle ore 16.00.00 del giorno 8 febbraio 2023.

11.2 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata a Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, con le modalità di seguito illustrate.

11.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), entro il termine di chiusura richiamato al paragrafo 11.1, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. In particolare, il fascicolo del richiedente deve contenere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e l'IBAN, ed eventualmente il codice BIC, valido per l'accredito del contributo eventualmente concesso.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti: Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta dal legale rappresentante o da uno dei soggetti con diritto di firma.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa, quindi, anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata sul Sistema Informatico.

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato da EDMA (Piattaforma documentale di Regione Lombardia), entro le ore 16.00.00 del termine stabilito al paragrafo 11.1.

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere al Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, entro la scadenza sopra richiamata, si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. 642/72 art. 21 bis.

11.4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il richiedente, ai fini dell'ammissione all'istruttoria della propria domanda presentata, deve allegare in formato compresso e non modificabile, ad esempio tipo PDF, JPEG, ZIP, P7M, la seguente documentazione:

A. **programma** - organico e coerente di informazione e promozione di prodotti di qualità con i seguenti contenuti:

1. un'analisi di mercato, con particolare riferimento al mercato o ai mercati verso i quali si intende realizzare il programma, della lunghezza massima di 2 facciate di foglio A4;
2. la descrizione degli obiettivi del programma (sviluppo di un mercato, creazione di un canale di distribuzione etc.), con l'individuazione del target principale (consumatori, operatori etc.), della lunghezza massima di 2 facciate di foglio A4;
3. la descrizione e la programmazione delle attività che si intendono realizzare e della loro coerenza rispetto agli obiettivi del programma, della lunghezza massima di 2 facciate di foglio A4.

La redazione deve seguire, per quanto possibile, la ripartizione delle attività illustrate al paragrafo 4.1 "Interventi ammissibili". In particolare, per la partecipazione a manifestazioni fieristiche ed eventi devono essere indicate le date di partecipazione; in caso di aggregazione con altri soggetti ammissibili, devono essere descritti il ruolo del capofila e dei partner e le attività svolte in collaborazione;

4. il piano finanziario di spesa per ciascuna attività che quantifichi in modo più dettagliato possibile, anche sulla base della descrizione delle attività, le spese preventivate seguendo il paragrafo 4.2 "Spese ammissibili per gli interventi"; in caso di aggregazione, il piano dei costi deve essere riferito a ciascun partecipante;

5. la metodologia di misurazione dei risultati raggiunti al termine della realizzazione del programma e l'individuazione di un set di indicatori di risultato, in termini finanziari, fisici, di realizzazione e di impatto (vedi tabella 1 del par. 9);
 6. cronoprogramma.
- B. tre preventivi di spesa per ciascuna delle voci di spesa riportate nelle lettere A, B, C e D del paragrafo 4.2.** I preventivi possono contenere più voci di spesa, anche se nell'ambito della stessa attività A, B, C e D a cui si chiede di far sempre riferimento nel preventivo, con l'indicazione esatta delle stesse voci di spesa e provenienti da fornitori idonei alla voce di spesa in questione. I preventivi devono essere accompagnati da una nota inerente alle motivazioni tecnico-economiche che giustificano la scelta del preventivo; la scelta non deve essere giustificata se si sceglie il preventivo con il prezzo più basso. In caso di acquisizioni di beni altamente specializzati o per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, può essere prodotto un solo preventivo di spesa, unitamente ad una dichiarazione di un tecnico che attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica nota tecnica giustificativa. Nel caso non venga ritenuta sufficiente la giustificazione a supporto della presentazione di un preventivo, l'amministrazione competente richiede altri 2 preventivi; se il richiedente non fornisce gli stessi, la relativa spesa non è considerata ammissibile.
- I preventivi di spesa devono:
- essere indirizzati al richiedente;
 - essere presentati su carta intestata dei fornitori e sottoscritti dagli stessi con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata;
 - riportare la data di formulazione, il periodo di validità del preventivo e la descrizione analitica della fornitura indicando nel dettaglio le singole voci che concorrono alla definizione del preventivo con i relativi costi per singola voce.
- I preventivi, inoltre, devono essere:
- proposti da soggetti diversi, cioè da fornitori indipendenti tra di loro;
 - comparabili, ossia riferiti alla stessa tipologia di bene, con uguali o analoghe caratteristiche tecniche e dimensioni;
 - formulati in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino;
 - in corso di validità, cioè con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.
- In caso di presentazione di preventivi non comparabili tra loro, l'Amministrazione competente ne richiede il perfezionamento.
- C. Per il personale non dipendente copia del fac-simile di contratto con l'oggetto e la durata dell'incarico, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, l'impegno temporale ed economico.
 - D. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente registrato all'Agenzia delle Entrate che riporti gli estremi di registrazione - data e firma - sia del richiedente e sia di ciascun soggetto aggregato in caso di ATI/ATS.
 - E. In caso di aggregazioni da costituire, dichiarazione congiunta di impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo - ATI/ATS - e dichiarazione a conferire mandato speciale con rappresentanza, ai sensi della normativa in vigore, al soggetto designato quale capofila; la copia dell'atto costitutivo deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di comunicazione di concessione del contributo, pena la revoca del contributo concesso.
 - F. Atto dell'organo amministrativo del richiedente che approva il progetto di cui al punto A e assicura la necessaria copertura finanziaria a carico del richiedente; in caso di aggregazioni, ogni partner deve produrre il documento di approvazione del progetto.
 - G. Per tutti i regimi di qualità DOP, IGP con produzione in Lombardia e in altre regioni, l'attestazione rilasciata dall'Organismo di Controllo - su sua carta intestata e firmata dal responsabile della certificazione - indicante la percentuale di prodotto di qualità certificato ottenuto nel territorio della Lombardia rispetto al totale del prodotto di qualità certificato nel 2022.
 - H. L'elenco generale dei soci dell'associazione o degli aderenti al Consorzio e quello dei soci o aderenti al Consorzio ubicati in Lombardia. In caso di raggruppamenti, deve essere presentato l'elenco di ciascun partner. L'elenco deve essere aggiornato alla data di presentazione della domanda.

11.5 SOSTITUZIONE DELLA DOMANDA

Entro la data di chiusura del periodo per la presentazione delle domande, il richiedente può sostituire una domanda già presentata e presentarne una diversa, che costituisce un nuovo procedimento, alle condizioni indicate nei paragrafi 11.1, 11.2 e 11.3. Si sottolinea che gli interventi devono essere iniziati e le spese sostenute dopo la data di protocollazione della nuova domanda.

Se la nuova domanda non è validata entro i termini previsti dalle presenti disposizioni attuative, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

11.6 RICEVIBILITA' DELLA DOMANDA

Le domande protocollate dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 11.1 **sono considerate non ricevibili** e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'art. 2, comma 1 della Legge n. 241/90 e s.m.i.

Il Responsabile di intervento comunica al richiedente, tramite PEC, e per conoscenza all'Amministrazione competente, la non ricevibilità della domanda.

12. ISTRUTTORIA

Il Responsabile di intervento individua nell'ambito della propria struttura i funzionari incaricati dell'istruttoria delle domande e assicura omogeneità di comportamento nelle modalità di valutazione dei progetti e di applicazione delle disposizioni attuative.

Per l'istruttoria delle domande, il Responsabile di intervento può istituire, con apposito atto, un Gruppo tecnico di supporto alla valutazione, di seguito denominato "Gruppo tecnico", costituito dallo stesso Responsabile e dai Dirigenti delle Strutture della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste in base alle specifiche competenze.

12.1 ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

Il Responsabile di intervento effettua le verifiche di ricevibilità delle domande, il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e la completezza della documentazione di cui al paragrafo 11.4.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 e l'assenza di uno dei documenti di cui al paragrafo 11.4, punti A e B determina l'esito negativo dell'istruttoria della domanda. Il Responsabile di intervento comunica tramite PEC, l'esito negativo ai soggetti beneficiari, che, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando tramite PEC, un'istanza di riesame, con le osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di esito negativo della domanda costituisce atto endoprocedimentale e per questo non è direttamente impugnabile consistendo nella proposta che diventa definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto a cura del Responsabile di Intervento.

L'istruttoria tecnica amministrativa prosegue con lo svolgimento di controlli e di attività amministrative e tecniche che comprendono:

1. la verifica della completezza, attendibilità, ragionevolezza delle spese della domanda, valutata tramite il raffronto di preventivi di spesa unitamente alla documentazione ad essa allegata;
2. la verifica della congruità e sostenibilità tecnico-economica dell'intervento proposto con la domanda e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
3. la proposta di attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nel precedente paragrafo 9;
4. la determinazione della spesa ammessa e della percentuale di contributo;
5. la predisposizione della graduatoria.

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di perfezionare la documentazione presentata, in quanto i documenti non risultano completi o esaustivi, il Responsabile dell'intervento chiede al richiedente, tramite PEC, la trasmissione delle integrazioni, che, sempre tramite PEC, devono pervenire entro un termine non superiore a 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile di intervento che riceve la documentazione integrativa carica la stessa a sistema durante la fase istruttoria.

Il Responsabile di intervento comunica gli esiti delle istruttorie e trasmette via PEC i verbali istruttori ai richiedenti che, **entro 10 giorni** dalla ricezione del verbale, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando tramite PEC, un'istanza di riesame, con le osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti.

Se il richiedente presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le attività amministrative sopra richiamate e redige un verbale di istruttoria, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento. Il verbale di riesame è sottoscritto dal funzionario incaricato e dal Dirigente.

Conclusa la fase di riesame, il Responsabile di intervento trasmette gli esiti istruttori al richiedente per l'accertamento dell'esito finale di tutte le istruttorie eseguite e l'approvazione delle stesse.

12.2 CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE

Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, devono essere completate entro il giorno 10/04/2024.

13. APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

Entro la scadenza prevista delle disposizioni attuative per la conclusione delle istruttorie il Responsabile di intervento verifica tutte le domande e gli esiti delle istruttorie. Il Responsabile di intervento predispone e approva, con proprio provvedimento, gli esiti definitivi di istruttoria, definendo i seguenti elenchi:

- 1) domande non ricevibili;
- 2) domande con esito istruttorio negativo;
- 3) domande con esito istruttorio positivo, con l'indicazione dell'importo richiesto, dell'importo totale della spesa ammessa dopo l'applicazione dei massimali, del contributo ammesso e del punteggio assegnato. Le domande sono ordinate secondo il punteggio così come definito al paragrafo 9;
- 4) domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione del numero del procedimento, della ragione sociale, della Partiva Iva, dell'importo richiesto, dell'importo totale della spesa ammessa dopo l'applicazione dei massimali, del contributo ammesso, del punteggio assegnato e del CUP;
- 5) domande con esito istruttorio positivo ma non ammesse a finanziamento.

13.1 PERIODO DI VALIDITA' DELLE GRADUATORIE

Non è previsto alcun periodo di validità della graduatoria oltre la data di pubblicazione sul BURL del provvedimento, di cui al precedente paragrafo 13.

14. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile di Intervento, è:

- pubblicato sul BURL e diventa efficace dalla data di pubblicazione;
- pubblicato sul sito internet della Regione Lombardia dedicato al PSP 2023-2027 www.psr.regione.lombardia.it;
- pubblicato sul portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it; (<http://www.psr.regione.lombardia.it>) e su quello dell'Organismo Pagatore regionale (OPR) (<http://www.opr.regione.lombardia.it>);
- comunicato tramite PEC ai richiedenti, all'indirizzo indicato sul fascicolo aziendale.

Di seguito i riferimenti e contatti per:

- informazioni relative ai contenuti del bando

Responsabile di Intervento:

Lucia Silvestri

lucia_silvestri@regione.lombardia.it

Tel. 02.67655756

Referenti tecnici:

Maria Teresa Besana

maria_teresa_besana@regione.lombardia.it

Tel. 02.67658021

Mara Galli
 mara_galli@regione.lombardia.it
 Tel. 02.67651234

• **assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate**

Numero Verde 800 131 151
sisco.supporto@regione.lombardia.it

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della l.r. 1° febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla Scheda informativa riportata al successivo paragrafo 15.

15. SCHEDA INFORMATIVA

Titolo	PIANO STRATEGICO NAZIONALE PER LA PAC 2023 – 2027 INTERVENTO SRG10 – Azione Informazione e Promozione dei Prodotti di qualità
Di cosa si tratta	Bando per il finanziamento di azioni di informazione e promozione dei prodotti tutelati da sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale.
Chi può partecipare	Consorzi o associazioni di prodotti biologici, Consorzi di tutela dei prodotti e dei vini DOP e IGP, Associazione di produttori di “sistema di qualità nazionale zootecnica”, Associazioni di produttori di “sistema di qualità di produzione integrata”, aggregazione dei soggetti elencati.
Dotazione finanziaria	La dotazione finanziaria complessiva dell’Intervento, per l’applicazione delle presenti disposizioni attuative, è pari a € 2.000.000,00.
Caratteristiche dell’agevolazione	Contributo in conto capitale, pari al 70% delle spese ammesse per attività di informazione, promozionali e organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere, eventi ed esposizioni. Spese per progettazione e direzione lavori e spese personale non dipendente. L’IVA non è spesa ammissibile. La spesa minima ammissibile è di € 15.000,00 per domanda, la spesa massima ammissibile è di € 400.000,00. Per iniziative che riguardano le produzioni dei sistemi indicati al paragrafo 3 ottenute sul territorio di più Regioni o Province Autonome, la quota del contributo sarà interamente riconosciuta. La percentuale di prodotto di qualità riferibile ai richiedenti ottenuta in Lombardia deve essere pari almeno al 10% del totale della produzione certificata nel 2022.
Regime di aiuto di stato	Non aiuto
Procedura di selezione	Graduatoria unica regionale delle domande con esito istruttorio positivo Procedura valutativa. Le domande sono valutate in base ad una griglia di criteri indicati nelle disposizioni attuative al paragrafo 9.
Data di apertura	Apertura in data 15 dicembre 2023
Data di chiusura	Chiusura in data 8 febbraio 2024 entro e non oltre le ore 16:00:00
Come partecipare	È possibile presentare una domanda, esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informativo delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. Alla domanda di aiuto va allegata la documentazione prevista al paragrafo 11.4 del presente bando.
Contatti	Per informazioni e segnalazioni relative alla procedura informatica per la presentazione della domanda <ul style="list-style-type: none"> • Numero Verde 800 131 151 • sisco.supporto@regione.lombardia.it Per informazioni e segnalazioni relative al bando: Responsabile di Intervento:

Titolo	PIANO STRATEGICO NAZIONALE PER LA PAC 2023 – 2027 INTERVENTO SRG10 – Azione Informazione e Promozione dei Prodotti di qualità
	Lucia Silvestri lucia_silvestri@regione.lombardia.it Referenti tecnici: Maria Teresa Besana maria_teresa_besana@regione.lombardia.it Mara Galli mara_galli@regione.lombardia.it

Nota: La scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al resto del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.

16. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

16.1 CONTROLLI IN ITINERE

Durante la realizzazione del progetto il Responsabile di intervento può eseguire controlli in itinere sulle attività previste ed ammesse.

Il controllo in itinere è eseguito dalla Unità Organizzativa competente, senza preavviso.

Al fine di consentire tali controlli, il beneficiario è tenuto a comunicare alla Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, via PEC, con almeno 10 giorni continuativi di anticipo, le variazioni di date delle attività previste dal progetto, pena l'esclusione delle spese relative alla manifestazione/evento dal contributo.

I controlli in itinere sono effettuati su almeno una attività prevista da ciascuna domanda ammessa a finanziamento e consistono, di norma, in un sopralluogo durante lo svolgimento dell'attività stessa.

In caso di azioni di informazione/promozione on line i controlli in itinere sono realizzati attraverso un accesso digitale/virtuale, per la verifica dell'effettivo svolgimento dell'azione prevista. Si chiede pertanto l'invio preventivo di date e modalità per accedervi.

16.2 CONCLUSIONE DEI LAVORI

Gli interventi devono essere conclusi **entro e non oltre il 30/06/2025**, data entro la quale deve essere emesso l'ultimo giustificativo di spesa.

Gli interventi s'intendono conclusi solo se sono completamente funzionali e conformi all'oggetto progettuale. Sono causa di decadenza dal contributo la mancata conclusione degli interventi entro il suddetto termine fatte salve le possibilità di proroga indicate al paragrafo 17.

17. PROROGHE

Per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento non sono concedibili proroghe, fatte salve le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali di cui al successivo paragrafo 24. In tal caso, il beneficiario, prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti, deve richiedere al Responsabile di Intervento il riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali, che sono autorizzate o non autorizzate dallo stesso, in applicazione del successivo paragrafo 24.

La domanda di autorizzazione deve essere corredata da:

- 1) relazione con le motivazioni della richiesta di proroga per la conclusione del progetto inizialmente approvato;
- 2) documentazione relativa alla proroga richiesta;
- 3) documentazione comprovante la causa di forza maggiore occorsa.

18. VARIANTI

18.1 DEFINIZIONE DI VARIANTE

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile.

I cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile non sono ammissibili.

È possibile presentare una sola richiesta di variante e solo a seguito dell'ammissione a finanziamento della domanda.

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerate varianti:

- i cambi di fornitore;
- il cambiamento di iniziative nell'ambito della stessa tipologia di azione di cui al paragrafo 4.2 (A, B, C e D). Tuttavia, deve essere inviata, via PEC, una nota informativa che giustifichi la variazione delle attività corredata di nuovi preventivi al Responsabile di Intervento almeno 15 giorni prima della realizzazione dell'evento stesso.

Nel corso della realizzazione del programma finanziato, non è considerata variante la realizzazione delle attività previste nel programma iniziale, anche se comportano una diversa spesa rispetto a quella prevista, a condizione che sia garantita la possibilità di identificare l'attività svolta e fermo restando l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria e l'impegno del beneficiario a coprire la differenza di spesa con proprie risorse. Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

La domanda di variante può essere presentata solo dopo apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile di Intervento.

18.2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VARIANTE

Il beneficiario che intende presentare domanda di variante, deve inoltrare, tramite Sis.Co., al Responsabile di Intervento, un'apposita domanda di autorizzazione alla presentazione della variante, almeno 60 giorni prima della data di conclusione del progetto, corredata da:

- relazione tecnica con la descrizione e le motivazioni delle modifiche che intende apportare al progetto inizialmente approvato;
- quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato 2 alle presenti disposizioni, firmato dal beneficiario.

Il Responsabile di Intervento verifica se la proposta di variante presentata è ammissibile e, se del caso, autorizza in Sis.Co. il beneficiario alla presentazione della domanda di variante. Il Responsabile di Intervento valuta l'uniforme applicazione di autorizzazioni alla variante. L'esito della verifica viene comunicato al beneficiario tramite PEC.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

18.3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE

In caso di autorizzazione alla presentazione della variante il beneficiario, entro e non oltre 15 giorni a decorrere dalla data di comunicazione di tale autorizzazione, deve inoltrare, tramite Sis.Co., all'Amministrazione competente, la domanda di variante autorizzata, presentata con le modalità di cui ai paragrafi 11.2 e 11.3 e corredata da:

- 1) relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- 2) documentazione di cui al paragrafo 11.4 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
- 3) quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato 2 alle presenti disposizioni, firmato dal beneficiario;

L'acquisto dei servizi oggetto di variante è ammissibile soltanto dopo la presentazione a Sis.Co. della domanda di variante. Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'esito si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.

La spesa ammessa a finanziamento e il contributo concesso non possono comunque superare gli importi stabiliti nel provvedimento di concessione; eventuali maggiori spese dovute alle varianti sono ad esclusivo carico del beneficiario.

Il beneficiario può presentare **una sola richiesta** di variante per ciascuna domanda di contributo.

La domanda di variante sostituisce la domanda di aiuto già ammessa a finanziamento; pertanto, deve contenere tutta la documentazione relativa agli interventi che il beneficiario intende realizzare, sia quelli che intende mantenere che quelli che intende variare rispetto alla domanda finanziata.

La validazione della domanda di variante comporta l'annullamento definitivo della domanda iniziale.

18.4 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI VARIANTE

Il Responsabile di intervento istruisce la domanda di variante entro 30 giorni dalla presentazione della stessa da parte del beneficiario.

La variante è autorizzata a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto indicate nel progetto iniziale;
- rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario.

Il Responsabile di intervento, conclusa l'istruttoria, può ammettere o non ammettere la variante e, tramite PEC, comunica l'esito dell'istruttoria al beneficiario per l'aggiornamento dell'atto di concessione.

PARTE II "DOMANDA DI PAGAMENTO"

Le disposizioni seguenti ineriscono alla competenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR). Esse sono redatte in conformità alle disposizioni di OPR e, solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari, sono riportate nel presente avviso.

Le domande di pagamento e le successive fasi d'istruttoria devono rispettare quanto previsto nel manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento relative agli interventi non a superficie approvato dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) ed eventuali ulteriori disposizioni di competenza di OPR pubblicate al seguente sul sito internet di OPR e al seguente link <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>

Le domande di pagamento vanno presentate per via telematica su Sis.Co. Le informazioni circa l'attivazione dei moduli informatici per la presentazione delle domande stesse sono pubblicate sul sito di OPR al link sopra riportato.

L'erogazione dei contributi è disposta con provvedimento del Dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale, che assume per la gestione delle domande di pagamento la funzione di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 241/1990.

Al fine di una continuità delle informazioni ai beneficiari, nei successivi paragrafi, si riportano le principali indicazioni in ordine alle domande di pagamento.

19. MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Il beneficiario deve richiedere all'Organismo Pagatore Regionale, esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in Sis.Co., l'erogazione del premio concesso sotto forma di:

- stato avanzamento lavori (SAL);
- saldo.

I pagamenti sono disposti da OPR a seguito dell'istruttoria svolta dai propri Organismi Delegati (OD).

Gli OD, controllano le domande di pagamento, verificano la documentazione presentata dal beneficiario e, sulla base della spesa ammessa, determinano il contributo ammesso e il contributo erogabile al richiedente. Al termine dell'istruttoria della domanda di pagamento, l'OD comunica, tramite PEC, la chiusura dell'istruttoria al beneficiario, che, entro dieci giorni dalla data di trasmissione, può partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n.241/1990, presentando all'OD tramite PEC un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.

L'OD valuta le osservazioni presentate, definendone l'accoglimento o meno, e conclude, di conseguenza, il procedimento. Definito l'esito dell'istruttoria di pagamento l'OPR, in caso positivo, provvede a liquidare il contributo ammesso.

Come riportato nel Manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento, in base a quanto previsto dal D.M. 30 gennaio 2015, a partire dal 1° luglio 2015 la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva deve essere effettuata esclusivamente dal portale INPS attraverso la procedura "DURC On Line". Inoltre, secondo l'art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233) "Compensazione per le imprese agricole" e la circolare AGEA 79339 del 24.11.2021, non è più necessario verificare la regolarità contributiva per le imprese agricole in fase di istruttoria di pagamento e di autorizzazione al pagamento stesso in quanto l'eventuale somma dovuta dal beneficiario all'INPS dovrà essere registrata dallo stesso Istituto nel Registro Nazionale Debiti per essere compensata con i pagamenti erogati al beneficiario stesso.

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e caricare nell'apposita sezione di Sis.Co. le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Il manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento di OPR è pubblicato al seguente link <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>

19.1 DOMANDA PER L'EROGAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

La domanda di pagamento dello stato avanzamento lavori (SAL) può essere presentata quando la spesa sostenuta sia compresa tra il 30% e il 70% della spesa ammessa in sede di istruttoria.

Alla domanda di pagamento del SAL il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- relazione sintetica sullo stato di avanzamento delle attività di programma sottoscritta dal beneficiario che documenti altresì la coerenza tra le attività realizzate e la quota di SAL richiesto;
- fatture pagate relative alle attività realizzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice riportante il CUP del progetto; tutte le fatture a dimostrazione dell'attività realizzata per i quali è richiesto il contributo devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo; solamente per le fatture emesse prima della comunicazione al beneficiario del codice CUP del progetto ammesso a contributo; le fatture emesse prima della comunicazione al beneficiario del codice CUP devono riportare l'indicazione del numero della domanda di aiuto e il relativo codice dell'intervento del PSP 2023-27. L'inserimento del codice contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (pratica consigliata);
- tracciabilità dei pagamenti effettuati, che devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo, oppure il numero e la data della/e fattura/e a cui la transazione fa riferimento. A tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata erogazione del contributo spettante;
- nel caso di spese riferite a personale non dipendente (par. 4.4):
 - lettera di incarico e documenti comprovanti il tipo di rapporto di lavoro da cui emergano l'attività e l'impegno temporale riferito al progetto;
 - una relazione dell'attività svolta con specifico riferimento alle iniziative previste nel progetto.

In sede di accertamento per il SAL il funzionario istruttore verifica che:

- le attività realizzate siano conformi agli obiettivi del programma approvato;

- l'importo della spesa ammessa già sostenuta sia compreso tra il 30% e il 70% dell'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria;
- le spese sostenute siano relative al programma finanziato e la documentazione sia conforme a quanto sopra descritto.

Il funzionario istruttore può richiedere ulteriore documentazione se ritenuta necessaria.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, il funzionario incaricato dell'istruttoria determina la spesa e il contributo ammissibili, sulla base della spesa rendicontata.

L'istruttoria avviene secondo quanto indicato nella parte introduttiva del presente capitolo.

19.2 EROGAZIONE DEL SALDO

Entro sessanta giorni continuativi dalla data di scadenza del termine ultimo per la conclusione degli interventi previsti al paragrafo 16.2 delle presenti disposizioni attuative con l'aggiunta di eventuali periodi di proroghe, il soggetto beneficiario deve chiedere all'OPR la liquidazione del saldo spettante.

La presentazione della domanda di saldo oltre il suddetto termine e sino al novantesimo giorno implica una decurtazione pari al 3% del contributo spettante.

La richiesta di saldo presentata dopo novanta giorni non è ricevibile e determina la revoca e la decadenza del premio concesso e la restituzione della prima rata già percepita, maggiorata degli interessi legali.

Alla domanda di pagamento del saldo, presentata all'OD esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in Sis.Co., il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000 di non avere percepito un contributo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti o agevolazioni fiscali e di essersi avvalso o non essersi avvalso del credito d'imposta, compilata secondo il modello Allegato 1 alle presenti disposizioni attuative;
2. fatture pagate relative agli investimenti realizzati, accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice secondo il fac-simile predisposto da OPR e allegato al manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento relative agli interventi non a superficie e disponibile on line al seguente link: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>.

Tutte le fatture a dimostrazione degli interventi per i quali è richiesto il contributo devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo; le fatture emesse prima della comunicazione al beneficiario del codice CUP devono riportare l'indicazione del numero della domanda di aiuto e il codice del relativo intervento del PSP. La correzione delle fatture senza CUP o le indicazioni relative alla domanda di aiuto può essere fatta secondo le disposizioni emanate da OPR.

Le fatture devono essere registrate in un sistema contabile distinto o con un apposito codice contabile "PSP – Intervento SRG10". L'inserimento del codice contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (la seconda è la pratica consigliata).

Tutte le tracciabilità dei pagamenti devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo, oppure il numero e la data della/e fattura/e a cui la transazione fa riferimento e risultare effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante (si rammenta che non è ammesso il pagamento in contanti);

Ulteriore documentazione può essere formalmente richiesta dall'O.D. per acquisire elementi utili ad approfondire gli aspetti specifici degli interventi.

Il beneficiario, per il rispetto dell'impegno di cui al successivo paragrafo 23 lettera a), deve provvedere, ove pertinente, all'affissione in loco di un cartello o di una targa informativa. Per maggiori approfondimenti si rimanda al Reg. UE 2022/129.

Nelle domande di pagamento deve essere rendicontata la spesa sostenuta, relativamente al progetto approvato.

Un intervento s'intende realizzato ed ammissibile a pagamento solo se risulta conforme all'intervento ammesso a finanziamento, funzionale e completo.

L'istruttoria avviene secondo quanto indicato nella parte introduttiva del presente capitolo.

20. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI

L'accertamento dei lavori per l'erogazione del saldo implica un controllo della documentazione presentata e di norma un sopralluogo (c.d. "visita in situ") che può non essere effettuato qualora sia stata svolta almeno una visita in itinere, con lo scopo di verificare:

- a) che le condizioni di cui al paragrafo 3 siano mantenute;
- b) che le attività realizzate siano conformi agli obiettivi del programma approvato;
- c) che il contributo richiesto sia conforme a quanto ammesso e sia relativo a spese effettivamente sostenute e riferibili agli investimenti realizzati e conformi al progetto ammesso a finanziamento;
- d) la documentazione allegata alla rendicontazione finale;
- e) l'ammissibilità delle spese tramite l'esame della documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- f) la documentazione e i prodotti realizzati in corso di attività del programma;
- g) i verbali di controllo in itinere, redatti e trasmessi dalla DGA a OPR o suo organismo delegato perché possano essere caricati nell'istruttoria del pagamento.

L'istruttoria avviene secondo quanto indicato nella parte introduttiva del presente capitolo.

21. CONTROLLO IN LOCO

Il controllo in loco è eseguito a campione dagli O.D. per le istruttorie di pagamento, sulla base delle procedure definite da OPR, prima dell'erogazione del saldo.

I controlli in loco verificano che gli interventi siano attuate in conformità delle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento del sopralluogo e che non hanno formato, se del caso, oggetto dei controlli amministrativi.

Tali controlli vengono effettuati secondo moduli informatici appositamente predisposti in Sis.Co. e seguono l'iter amministrativo di un'istruttoria relativa alle domande di pagamento.

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze riscontrate durante il controllo in loco si applicano le riduzioni/esclusioni del contributo previste per il mancato rispetto:

- degli impegni essenziali e accessori;
- di altri obblighi previsti dalle presenti disposizioni attuative.

L'istruttoria avviene secondo quanto indicato nella parte introduttiva del presente capitolo.

22. DECADENZA DAL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:

- 1) perdita delle condizioni di cui al paragrafo 3;
- 2) mancata conclusione degli interventi entro il termine indicato al paragrafo 15 e 16.2;
- 3) spesa ammessa a pagamento inferiore al 70% della spesa ammessa a finanziamento, fatto salvo casi particolari come economie e sconti.
- 4) realizzazione del programma con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima (€ 15.000,00);
- 5) mancato rispetto degli impegni di cui al paragrafo 23, lettere dalla a) alla i);
- 6) violazione del divieto di cumulo come stabilito al paragrafo 8;
- 7) non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- 8) esito negativo dell'eventuale controllo ex post e/o in loco.

La domanda ammessa a finanziamento decade parzialmente a seguito di mancato rispetto degli impegni di cui al paragrafo 23 lettere j) e k).

22.1 PROCEDIMENTO DI DECADENZA

Qualora sia accertata l'esistenza di fattispecie previste al paragrafo 22, viene avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall'intervento.

Se le fattispecie di cui sopra si riscontrano nel periodo di tempo che precede la domanda di pagamento la competenza è del Responsabile di Intervento, mentre, se vengono accertate nell'istruttoria della domanda di pagamento o successivamente, la competenza è dell'OPR. Entrambi operano attraverso i propri Organismi Delegati.

L'avvio del procedimento di decadenza avviene attraverso l'invio tramite PEC al beneficiario di apposita comunicazione prevista dall'articolo 7 della legge 241/90.

Nella comunicazione di avvio si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento.

Il Responsabile di Intervento o OPR, attraverso i propri OO.DD., nel termine di quarantacinque giorni, esteso a settantacinque giorni nel caso di particolare complessità ovvero quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione e lo trasmettono via PEC al beneficiario. Il Responsabile di Intervento registra la decadenza in Sis.Co. tramite apposito procedimento, allegando copia del provvedimento di decadenza.

Qualora siano state erogate somme a titolo di anticipo o saldo OPR richiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute.

23. IMPEGNI

Il beneficiario assume gli impegni sottoelencati:

- a) mantenere le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3;
- b) presentare la domanda di saldo, comprensiva di tutta la documentazione prevista, entro 90 giorni dalla scadenza del progetto;
- c) realizzare il programma nei tempi previsti, fatte salve eventuali proroghe concesse;
- d) realizzare il programma in modo conforme rispetto alle finalità dell'intervento e al programma approvato, fatte salve le modifiche autorizzate;
- e) consentire il regolare svolgimento dei controlli in itinere e/o delle visite in situ;
- f) rendicontare una spesa ammissibile superiore alla soglia minima (€ 15.000,00);
- g) realizzare le attività per un importo non inferiore al 70% della spesa ammessa;
- h) fornire la documentazione richiesta in fase di accertamento finale, per la verifica dei risultati del progetto;
- i) promuovere i regimi di qualità attraverso azioni che:
 - non devono incitare i consumatori ad acquistare un prodotto a causa della sua particolare origine, tranne il caso delle denominazioni protette e delle indicazioni geografiche protette. L'origine del prodotto può essere tuttavia indicata, a condizione che i riferimenti all'origine siano secondari rispetto al messaggio principale;
 - non devono essere orientate in funzione di marchi commerciali e i marchi, se presenti, devono avere una rappresentazione grafica ridotta rispetto al messaggio principale;
 - se riferite a vini protetti e tutelati, devono sempre includere chiari riferimenti ai requisiti legali e regolamentari relativi al consumo responsabile di tali bevande alcoliche e al rischio di abuso di alcol.
- j) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'apposizione dei loghi sui materiali prodotti;
- k) presentare domanda di saldo del contributo tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito al paragrafo 19.2.

Il mancato rispetto degli impegni di cui alle lettere, dalla a) alla i) comporta la decadenza totale dai benefici concessi. La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

Il mancato rispetto degli impegni di cui alle lettere j) e k) comporta la decadenza parziale dai benefici concessi.

L'incidenza della riduzione del contributo concesso per mancato rispetto di impegni sarà definita con successivo atto dal Responsabile di Intervento, in base a quanto previsto dal D.lgs 17 marzo 2023 n. 42 e successive disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

PARTE III "DISPOSIZIONI COMUNI"

24. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà del beneficiario, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'art. 3 del Reg. UE 2021/2116 e che impediscono allo stesso di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dal presente bando.

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

1. rinuncia senza restituzione del contributo, per quanto riguarda le spese già sostenute;
2. ritardo nella realizzazione degli interventi;
3. ritardo nella richiesta di erogazione del saldo;
4. ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali è di competenza:

- del Responsabile di Intervento nel caso di domande di aiuto;
- dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) nel caso di domande di pagamento.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere richiesto tramite Sis.Co. per le domande di aiuto e solo per la casistica di cui al punto 1 previa richiesta di autorizzazione secondo le procedure descritte al paragrafo 18.2, e tramite PEC per le domande di pagamento e per i casi previsti ai punti da 2 a 4, allegando la documentazione che giustifichi le stesse, **entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.

La comunicazione di accoglimento/non accoglimento delle cause di forza maggiore o delle circostanze eccezionali deve essere trasmessa al richiedente e per conoscenza al Responsabile di Intervento/OPR.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario, purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione probatoria, di avere sostenuto spese per gli interventi finanziati.

25. DOMANDA AUTORIZZATA DI RETTIFICA

Ai sensi dell'art. 59, comma 6 del Reg. (UE) 2021/2116, le domande di aiuto e le domande di pagamento possono essere rettifiche dopo la loro presentazione senza incidere sul diritto all'aiuto, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'Autorità di Gestione o dall'OPR e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'Autorità di Gestione o l'OPR abbia preso una decisione in merito alla domanda.

Si considerano omissioni o elementi rettificabili:

- gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio la presenza di un codice errato;
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata.

Non si considera elemento o omissione rettificabile la mancanza di documentazione allegata alla domanda di aiuto.

Il richiedente/beneficiario può presentare solo una domanda di rettifica, fermo restando la data della domanda iniziale di aiuto al fine del rispetto degli adempimenti conseguenti.

25.1 RICHIESTA DI RETTIFICA DELLE DOMANDE DI AIUTO

Il beneficiario che intenda presentare domanda di rettifica deve inoltrare, tramite Sis.Co., entro il termine di validazione delle istruttorie di cui al paragrafo 13.2, al Responsabile di Intervento, selezionando "Direzione

Generale Agricoltura”, un’apposita richiesta di autorizzazione alla rettifica della domanda di aiuto, debitamente motivata e corredata della eventuale documentazione.

Il Responsabile di Intervento valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il richiedente alla presentazione della domanda di rettifica della domanda di aiuto e ne comunica l’esito al richiedente.

Il richiedente, in caso di autorizzazione alla rettifica, deve presentare in Sis.Co. una nuova domanda di aiuto con le modalità previste ai paragrafi 11.2, 11.3 e 11.4.

L’Amministrazione competente istruisce la nuova domanda di aiuto con le modalità previste al paragrafo 12 e ne comunica l’esito al richiedente e al Responsabile di Intervento, che ne tiene conto ai fini dell’approvazione del provvedimento di cui al paragrafo 13.

La domanda di rettifica corregge e sostituisce la domanda iniziale di aiuto.

Nel caso di non autorizzazione alla rettifica della domanda di aiuto, rimane valida la domanda di aiuto inizialmente presentata.

25.2 RICHIESTA DI RETTIFICA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Il beneficiario deve chiedere tramite PEC, all’Organismo Delegato all’istruttoria della domanda di pagamento e per conoscenza a OPLO, la possibilità di correggere la domanda di pagamento dando evidenza dell’errore di compilazione.

L’OD, dopo valutazione, comunica al beneficiario l’accoglimento/non accoglimento della richiesta e come procedere per la correzione dell’errore.

26. CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

26.1 CONDIZIONI PER RICHIEDERE IL CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

Il cambio del richiedente o del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:

- il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l’accesso al contributo;
- il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
- il subentro non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l’esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate (solo in caso di cambio beneficiario).

26.2 COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

Il subentrante deve presentare tramite Sis.Co. apposita richiesta di autorizzazione al subentro entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- la titolarità al subentro;
- la rinuncia alla domanda da parte del soggetto cedente;
- l’assunzione, da parte del subentrante, di tutti gli impegni a carico del cedente.

Il Responsabile di Intervento, verifica se la proposta di subentro presentata è ammissibile e se del caso, autorizza in Sis.Co. il beneficiario alla presentazione della domanda di cambio del beneficiario e ne comunica l’esito.

Il beneficiario subentrante, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’autorizzazione al subentro, deve presentare a Sis.Co. la nuova domanda con le modalità previste ai paragrafi 11.2, 11.3 e 11.4.

Il responsabile di Intervento, entro 60 giorni, valuta la suddetta richiesta e ne comunica l’esito al Richiedente o Beneficiario cedente e al Richiedente o Beneficiario subentrante e al Responsabile di Intervento.

L’esito della valutazione può comportare:

- la non autorizzazione al subentro;
- l’autorizzazione al subentro con revisione del punteggio attribuito e/o della percentuale di finanziamento e/o del contributo spettante. In ogni caso, dopo l’ammissione a contributo, non è possibile aumentare il punteggio di priorità, la percentuale di finanziamento e l’entità del contributo;
- l’autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il Responsabile di Intervento, nei casi di istruttoria positiva, aggiorna il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto di cambio del beneficiario e tramite PEC ne dà comunicazione al beneficiario cedente e al beneficiario subentrante.

Qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

26.3 COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL BENEFICIARIO DOPO IL PAGAMENTO DEL SALDO

Il subentrante deve presentare apposita richiesta al subentro, tramite Sis.Co., entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- la titolarità al subentro;
- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- l'assunzione di tutti gli impegni assunti dal cedente.

Il Responsabile di Intervento valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il subentro e ne comunica l'esito al beneficiario cedente, al beneficiario subentrante e a OPR.

L'esito della valutazione può comportare:

- la non autorizzazione al subentro;
- l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il subentrante, in caso positivo, non deve presentare in Sis.Co. una nuova domanda di contributo.

Qualora non sia autorizzato il subentro il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

27. RINUNCIA

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare totalmente alla realizzazione del progetto devono darne immediata comunicazione all'OPR e al Responsabile di Intervento, tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in Sis.Co.

Qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari devono restituire le somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali riconosciute, di cui al paragrafo 24.

Indipendentemente dal momento in cui è presentata la rinuncia, la possibilità di invocare le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali al fine di evitare la restituzione di quanto percepito sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata secondo le modalità indicate al paragrafo 24, tramite Sis.Co. per le domande di aiuto e tramite PEC [opr@pec.regione.lombardia.it] per le domande di pagamento, **entro 15 giorni lavorativi** a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore o della circostanza eccezionale.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

28. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

28.1 INDICATORI

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, l'indicatore individuato è il seguente: numero di beneficiari finanziati e numero imprese associate al Consorzio.

28.2 CUSTOMER SATISFACTION

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione".

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

29. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

29.1 RIMEDI AMMINISTRATIVI

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi. Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza o in alternativa

29.2 RIMEDI GIURISDIZIONALI

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

30. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentari e Foreste.

I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati con successivo provvedimento.

31. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 3.

32. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma per il periodo di applicazione del presente Intervento.

FASE	PERIODO / TERMINE
Presentazione della domanda sul Sistema Informativo Sis.Co. e inizio delle attività di progetto	Dal 15 dicembre 2023
Termine per la presentazione domanda di aiuto	Fino al 8 febbraio 2024 entro e non oltre le ore 16.00.00
Chiusura dell'istruttoria	10 aprile 2024

Publicazione del decreto di approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento	Entro il 22 aprile 2024
Conclusione progetto	Entro 30 giugno 2025

ALLEGATO 1 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DI NON AVERE PERCEPITO IL FINANZIAMENTO ANCHE CON ALTRE FONTI DI AIUTO

Alla Regione Lombardia

.....
.....

Oggetto: Regolamento (UE) 2021/2115 – PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 (PSP) . SGR10 “Informazione e promozione dei prodotti di qualità”.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
Provincia _____ il ___/___/___ residente nel Comune di _____
Provincia _____ via _____,
Codice fiscale _____, in qualità di titolare/legale rappresentante
dell’impresa/società _____,
Codice fiscale _____,
con riferimento alla domanda di contributo n. _____ presentata il ___/___/___,
essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in oggetto,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

di non avere percepito un contributo per la realizzazione delle attività relative all’informazione e promozione dei prodotti di qualità di cui alla domanda sopra citata attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 - o agevolazioni fiscali.

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data, _____

Firma del dichiarante

ALLEGATO 2 – QUADRO CONFRONTO PER VARIANTI

Quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante.

Codice SISCO	Descrizione intervento	Importo ammesso a finanziamento (€)	Importo variante richiesto (€)	Note
Totale				
Totale finanziato				
Contributo				

Luogo e data

Firma del richiedente/beneficiario

ALLEGATO 3

RegioneLombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR) – Bandi interventi a superficie e strutturali

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all’art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l’ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Erogazione di contributi in relazione ai bandi degli interventi strutturali ed a superficie del Complemento Sviluppo rurale	Il Trattamento dei dati personali è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’art. 6. par. 1 lett e) GDPR nonché dell’art. 2 ter del D.lgs 196/2003; REG. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;	Dati personali comuni anagrafici (cognome e nome, ragione sociale, CUAA - codice fiscale); dati di contatto (indirizzo, telefono, pec, indirizzo mail); dati identificativi di conti correnti (IBAN); percorso professionale.

	<p>Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.;</p> <p>Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 e s.m.i.</p>	
--	---	--

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici quali:

- Provincia di Sondrio, per le istruttorie di propria competenza;
- INPS, per il DURC;
- Prefettura/Ministero Interno, per i controlli antimafia;
- Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) per monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli adempimenti in materia di aiuti di Stato (Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN);
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per il monitoraggio unitario;
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), per il Codice Unico di Progetto (CUP);
- Commissione Europea, per il monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Forze dell'ordine, per lo svolgimento dei controlli
- Agenzia delle Entrate, per le visure catastali;
- Valutatore Indipendente, per il servizio di valutazione del Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027 per la parte di competenza della Regione Lombardia;
- Certificatore dei conti per le verifiche di esattezza e veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso;
- Autorità ambientale per il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi CSR, in coerenza con gli esiti della VAS nazionale e tenendo presente le politiche ambientali in atto;
- Corte dei conti EU, per la verifica della regolarità della gestione finanziaria
- Corte dei conti Italia, per i controlli di contabilità pubblica

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia e di Agea, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

- ARIA S.p.A., per la gestione e manutenzione delle piattaforme EDMA, SISCO, SISPA e REGDEB;
- E.R.S.A.F., per le attività di controllo degli interventi CSR;
- Finlombarda S.p.A., per la gestione dello strumento finanziario;
- Comunità montane, per le istruttorie relative agli interventi del CSR;
- Assistenza Tecnica RL, per le attività di monitoraggio e supporto all'Autorità di Gestione per le attività di competenza della Regione Lombardia relative al Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027;
- Gruppi di Azione Locale (GAL), per l'attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale;
- Centri di Assistenza Agricola (CAA), per attività in convenzione per la gestione del fascicolo.

Si precisa che, a livello di singolo bando, sono di volta in volta indicate le attività svolte dai soggetti sopra elencati, coinvolti nel trattamento dei dati personali.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I suoi dati saranno conservati per dieci anni dal versamento dell'ultimo contributo per finalità di controllo ed eventuale gestione del contenzioso (Regolamento UE 2021/2116 art. 67).

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 20.11.2023

D.d.s. 1 dicembre 2023 - n. 19532
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia.
Operazione 4.1.03 «Incentivi per investimenti finalizzati alla
ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione».
d.d.u.o. 24 settembre 2020, n. 11206, approvazione degli esiti
istruttori, suddivisione delle risorse finanziarie e ammissione a
finanziamento. modifica parziale dell'allegato 4, a seguito di
autorizzazione di cambio del beneficiario

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

SOSTEGNO ALLE POLITICHE AGROAMBIENTALI,

CONSORZI DI BONIFICA E RICAMBIO GENERAZIONALE

Richiamati i decreti della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi del:

- 3 luglio 2019, n. 9777, con il quale sono state approvate le disposizioni attuative per la presentazione delle domande di contributo della Operazione 4.1.03 «Incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione»;
- 24 settembre 2020, n. 11206 con oggetto: «Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 della Lombardia. Operazione 4.1.03 «Incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione». Decreto 3 luglio 2019, n. 9777. Approvazione degli esiti istruttori, suddivisione delle risorse finanziarie e ammissione a finanziamento delle domande», che in particolare approva l'Allegato 4 «Elenco delle domande con esito istruttorio positivo e ammesse a finanziamento»;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura Sovranità Alimentare e Foreste del 28 luglio 2023, n. 11430, con oggetto «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Individuazione dei responsabili delle Operazioni - Aggiornamento», con il quale è stato approvato l'elenco aggiornato dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, tra cui dell'Operazione 4.1.03 «Incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione»;

Dato atto che alla posizione n. 6 del suddetto Allegato 4 «Elenco delle domande con esito istruttorio positivo e ammesse a finanziamento» al d.d.u.o. n. 11206/2020, corrisponde il beneficiario dell'Operazione 4.1.03 «Società Agricola Palma Camozzi Vertova M.E. e C. S.n.c.», con sede in Costa di Mezzate (BG), CUA 01877180164, titolare della domanda di contributo del 25 ottobre 2019 n. 201901289290, cui è stato assegnato il CUP E79D20000680009;

Vista la domanda di autorizzazione al cambio del beneficiario n. 202302744103 del 13 novembre 2023, presentata dal soggetto subentrante «Palma Camozzi De Gherardi Edoardo Antonio» con sede in Milano (MI), CUA PLMDRD66D20F205W, ai sensi del paragrafo 19 delle suddette disposizioni attuative dell'Operazione 4.1.03, tramite il sistema informatico regionale Sis.Co., relativa alla sopra citata domanda n. 201901289290, per trasformazione in società semplice e successiva cessazione dell'attività agricola del soggetto cedente «Società Agricola Palma Camozzi Vertova M.E. e C. s.n.c.»;

Considerato che il Responsabile dell'Operazione 4.1.03 ha autorizzato il cambio del beneficiario con procedimento Sis.Co. n. 202302746793 del 17 novembre 2023 e ne ha comunicato l'esito agli interessati con nota del 17 novembre 2023 prot. M1.2023.0216133;

Dato atto che:

- a seguito del cambio di beneficiario non varia l'importo totale del contributo concesso al beneficiario cedente di € 160.000,00;
- alla «Società Agricola Palma Camozzi Vertova M.E. e C. s.n.c.» cedente è stato totalmente erogato il contributo connesso alla domanda n. 201901289290 e, pertanto, non è dovuta la presentazione di una nuova domanda di contributo da parte del subentrante;
- il subentrante si è impegnato formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
- è confermato il CUP E79D20000680009 assegnato alla domanda di contributo n. 201901289290;
- la procedura informatica per il cambio di beneficiario si conclude con l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione;

Ritenuto, per quanto sopra, di modificare parzialmente l'Allegato 4 «Elenco delle domande con esito istruttorio positivo e ammesse a finanziamento» al decreto n. 11206/2020, alla posizione n. 6, individuando quale beneficiario del contributo concesso la

Ditta «Palma Camozzi De Gherardi Edoardo Antonio», con sede in Milano (MI), CUA PLMDRD66D20F205W, che subentra alla società «Società Agricola Palma Camozzi Vertova M.E. e C. s.n.c.», con sede in Costa di Mezzate (BG), CUA 01877180164, come indicato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Visto l'art. 17 della legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente della Struttura Sostegno alle politiche agroambientali, consorzi di bonifica e ricambio generazionale, attribuite con d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il procedimento nei termini stabiliti dall'articolo 2 della legge 241/1990;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggio economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1) di modificare parzialmente l'Allegato 4 «Elenco delle domande con esito istruttorio positivo e ammesse a finanziamento» al decreto n. 11206/2020, alla posizione n. 6, individuando quale beneficiario del contributo concesso la Ditta «Palma Camozzi De Gherardi Edoardo Antonio», con sede in Milano (MI), CUA PLMDRD66D20F205W, che subentra alla «Società Agricola Palma Camozzi Vertova M.E. e C. s.n.c.», con sede in Costa di Mezzate (BG), CUA 01877180164, senza revisione del punteggio, degli importi del progetto ammesso, delle spese ammissibili e del contributo concedibile, come indicato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale della Regione Lombardia dedicato al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, all'indirizzo www.psr.regione.lombardia.it - Sezione bandi;

3) di notificare il presente decreto al beneficiario subentrante e contestualmente al beneficiario cedente, indicati al punto 1);

4) di trasmettere copia del presente provvedimento all'Organismo Pagatore Regionale per i seguiti di competenza;

5) di dare atto che avverso il presente decreto è possibile presentare, in alternativa:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi). Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza (art. 9);
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

6) di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto del 24 settembre 2020, n. 11206, che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto.

Il dirigente
Elena Brugna

_____ . _____

Operazione 4.1.03 - Elenco delle domande con esito istruttorio positivo e ammesse a finanziamento

N.	NUMERO DOMANDA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	SIGLA PROVINCIA	Importo spesa ammissibile (€)	Importo spesa ammessa (€)	Importo contributo concedibile (€)	Importo contributo concesso (€)	Punteggio
1	201901282922	AVICOLA BERNERI SOCIETA' AGRICOLA S.S.	RIVOLTA D'ADDA	CR	162.065,58	162.065,58	64.826,23	64.826,23	100
2	201901282577	LA SAVOLDA SOCIETA' AGRICOLA PORRO SAVOLDI SOCIETA' SEMPLICE	LONATO DEL GARDA	BS	293.760,00	293.760,00	117.504,00	117.504,00	90
3	201901282857	FACCHINETTI ELISEO	TREVIGLIO	BG	223.922,00	223.922,00	89.568,80	89.568,80	90
4	201901284580	SOCIETA' AGRICOLA MALPAGA S.R.L.	CAVERNAGO	BG	85.549,85	85.549,85	34.219,94	34.219,94	90
5	201901289174	AZIENDA AGRICOLA CAMOZZI MARIA EDVIGE	BERGAMO	BG	307.538,85	307.538,85	123.015,54	123.015,54	90
6	201901289290	PALMA CAMOZZI DE GHERARDI EDOARDO ANTONIO	MILANO	MI	400.000,00	400.000,00	160.000,00	160.000,00	90
7	201901273425	SOCIETA' AGRICOLA PADANIA S.S.	RICENGO	CR	266.504,65	266.504,65	106.601,86	106.601,86	88
8	201901275252	SOCIETA' AGRICOLA MORETTI CASSANI S.S.	BRIGNANO GERA D'ADDA	BG	174.005,74	174.005,74	69.602,30	69.602,30	88
9	201901282906	CALDERA LUIGI E FIGLIO GIANFRANCO SOCIETA' AGRICOLA	GAMBARA	BS	92.013,99	92.013,99	36.805,59	36.805,59	88
10	201901289907	DAVINI FEDERICO E ANDREA SOCIETA' AGRICOLA S.S.	CINGIA DE'BOTTI	CR	400.000,00	400.000,00	160.000,00	160.000,00	88
11	201901289231	SANTINI ITALO GIUSEPPE	VOLTIDO	CR	146.608,36	146.608,36	58.643,34	58.643,34	84
12	201901277088	SOCIETA' AGRICOLA SANDER DI REZZOLA S.S.	OFFLAGA	BS	63.019,40	63.019,40	25.207,76	25.207,76	84
13	201901270809	BERTOCCHI RENATO E FABIO SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA	CASALETTO DI SOPRA	CR	302.235,69	302.235,69	120.894,28	120.894,28	80
14	201901271165	SOCIETA' AGRICOLA EREDI VITTORIO GABOARDI S.S.	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO	232.674,20	232.674,20	93.069,68	93.069,68	80
15	201901274816	GRITTI PIERGIANNI	LOGRATO	BS	107.635,00	107.635,00	43.054,00	43.054,00	80
16	201901284025	BRUNELLI ACHILLE E C. SOCIETA' AGRICOLA	VEROLAVECCHIA	BS	112.543,81	112.543,81	45.017,52	45.017,52	80
17	201901284555	SOCIETA' AGRICOLA BRIXIA S.S. DI SCHIEPPATI MARIO FRANCO E C.	CALCIO	BG	150.400,32	150.400,32	60.160,13	60.160,13	80

N.	NUMERO DOMANDA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	SIGLA PROVINCIA	Importo spesa ammissibile (€)	Importo spesa ammessa (€)	Importo contributo concedibile (€)	Importo contributo concesso (€)	Punteggio
18	201901284625	SOCIETA' AGRICOLA MASTER GREEN S.S. DI MARINI M. E FERRARI S.	LOCATE DI TRIULZI	MI	72.000,00	72.000,00	28.800,00	28.800,00	80
19	201901284964	TRAVAGLINI BEATRICE	MORENGO	BG	41.791,48	41.791,48	16.716,59	16.716,59	80
20	201901277011	SOCIETA' AGRICOLA IL MONTIZZOLO DI MERIGO DONATELLO E C. S.S.	CARAVAGGIO	BG	85.996,57	85.996,57	34.398,63	34.398,63	79
21	201901277760	TONINELLI EUGENIO, FRANCHINA GIUSEPPINA E FIGLIE SOCIETA' AGRICOLA	LENO	BS	225.408,04	225.408,04	90.163,21	90.163,21	79
22	201901283818	SIAV SOCIETA' AGRICOLA SAS DI P. G. MOTTOLA & C.	BORGO SAN GIACOMO	BS	174.070,00	174.070,00	69.628,00	69.628,00	79
23	201901286880	SOCIETA' AGRICOLA ACERO S.S.	GOTTOLENGO	BS	98.563,32	98.563,32	39.425,34	39.425,34	79
24	201901277595	MARIANI PIERLUIGI	TORRE DE'PICENARDI	CR	233.610,00	233.610,00	93.444,00	93.444,00	78
25	201901278044	GARONZI PAOLO	ROVERBELLA	MN	44.584,84	44.584,84	17.833,93	17.833,93	78
26	201901283761	CONZADORI LORENZO	CA' D'ANDREA	CR	106.700,00	106.700,00	42.680,00	42.680,00	78
27	201901274031	SOCIETA' AGRICOLA BALDINI S.S.	BORGO VIRGILIO	MN	79.885,00	79.885,00	31.954,00	31.954,00	76
28	201901276433	GIPPONI FEDERICO	ORZINUOVI	BS	185.382,77	185.382,77	74.153,11	74.153,11	76
29	201901276969	SPOLDI GIACOMO E BODONI LETIZIA SOCIETA' AGRICOLA S.S.	TRIGOLO	CR	53.448,00	53.448,00	21.379,20	21.379,20	76
30	201901284001	CABRINI DINO	SPIRANO	BG	67.420,72	67.420,72	26.968,29	26.968,29	76
31	201901285007	SOCIETA' AGRICOLA BIOLOGICA DEL PARCO SRL	CREMA	CR	370.111,12	370.111,12	148.044,45	148.044,45	74
32	201901284023	SOCIETA' AGRICOLA CASCINA RUFFINI DI TIRABOSCHI E MANZONI S.S.	CANONICA D'ADDA	BG	106.473,69	106.473,69	42.589,47	42.589,47	73
33	201901277773	AZIENDA AGRICOLA CA' BIANCA	GUARDAMIGLIO	LO	166.998,00	166.998,00	66.799,20	66.799,20	71
34	201901282465	SOCIETA' AGRICOLA FERRARI DI FERRARI AMEDEO GIUSEPPE E C.S.S.	CORZANO	BS	201.365,00	201.365,00	80.546,00	80.546,00	71
35	201901287094	SOCIETA' AGRICOLA PIZZOCCHERO FRATELLI S.S.	CARAVAGGIO	BG	238.277,36	238.277,36	95.310,94	95.310,94	71
36	201901288408	SOCIETA' AGRICOLA COSSA FRATELLI E CUGINI	BUCCINASCO	MI	60.900,00	60.900,00	24.360,00	24.360,00	70
37	201901274947	SOCIETA' AGRICOLA IMMOBILIARE FONDI AGRICOLI DI GIAN GIACOMO MEDICI DI MARIGNANO & C. SAS	MILANO	MI	58.700,00	58.700,00	23.480,00	23.480,00	70
38	201901275933	FUTURA SOCIETA' AGRICOLA S.S.	MALAGNINO	CR	43.153,35	43.153,35	17.261,34	17.261,34	70
39	201901282767	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA FIORI UBERTO, ALESSANDRO E FEDERICO	REA	PV	130.499,45	130.499,45	52.199,78	52.199,78	70
40	201901283802	AZIENDA AGRICOLA POLIZZA DI CAPPELLARI SARA	MEDOLE	MN	210.414,53	210.414,53	84.165,81	84.165,81	70
41	201901283957	SOCIETA' AGRICOLA EREDI MERIGO ANGELO DI MERIGO GIAN LUIGI E C. S.S.	CAPRALBA	CR	129.588,78	129.588,78	51.835,51	51.835,51	70

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2023

N.	NUMERO DOMANDA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	SIGLA PROVINCIA	Importo spesa ammissibile (€)	Importo spesa ammessa (€)	Importo contributo concedibile (€)	Importo contributo concesso (€)	Punteggio
42	201901285103	AZIENDA AGRICOLA GRUPPI LUIGI	SAN ROCCO AL PORTO	LO	62.122,20	62.122,20	24.848,88	24.848,88	70
43	201901285321	AZ. AGRICOLA ARENGHI ATTILIO	OFFLAGA	BS	80.485,45	80.485,45	32.194,18	32.194,18	70
44	201901285923	TELLI MELANIA	CASELLE LANDI	LO	33.380,00	33.380,00	13.352,00	13.352,00	70
45	201901289641	AZIENDA AGRICOLA ROSA ANNA E ROSA LUIGIA S.S. - SOCIETA' AGRICOLA	SABBIONETA	MN	82.000,00	82.000,00	32.800,00	32.800,00	70
46	201901282457	BARBIERI ALBERTO	RIVAROLO MANTOVANO	MN	185.636,00	185.636,00	74.254,40	74.254,40	69
47	201901284623	SOCIETA' AGRICOLA SCOTTI FRATELLI S.S.	MEDIGLIA	MI	162.632,00	162.632,00	65.052,80	65.052,80	69
48	201901488491	MERLINI TIZIANA	RIVAROLO MANTOVANO	MN	52.579,60	52.579,60	21.031,84	21.031,84	68
49	201901277828	AZIENDA AGRICOLA F.OLI.MA.N. S.S. SOCIETA' AGRICOLA	MOZZECANE	VR	199.247,50	199.247,50	79.699,00	79.699,00	66
50	201901282452	GARBELLI GIOVANNI E FIGLI GIUSEPPE E PIER PAOLO SOCIETA' AGRICOLA	BAGNOLO MELLA	BS	400.000,00	400.000,00	160.000,00	160.000,00	66
51	201901282654	EMAN S.S. DI EMANUELE ARTOLDI SOCIETA' AGRICOLA	ZERBOLO'	PV	49.616,00	49.616,00	19.846,40	19.846,40	66
52	201901283602	LE GHIANDE SOCIETA' AGRICOLA S.S.	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	36.833,91	36.833,91	14.733,56	14.733,56	66
53	201901284859	SOCIETA' AGRICOLA BORGO LIBERO S.S.	VILLAFRANCA DI VERONA	VR	81.320,00	81.320,00	32.528,00	32.528,00	66
54	201901271637	BARBAGLIO MARCO	SECUGNAGO	LO	103.992,92	103.992,92	41.597,17	41.597,17	61
55	201901282589	AGRICASCINAZZA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	MELETI	LO	293.009,66	293.009,66	117.203,86	117.203,86	61
56	201901289245	SOCIETA' AGRICOLA LOCATELLI ACHILLE GUARNERI PALMA E FIGLI	CASTELGERUNDO	LO	166.270,00	166.270,00	66.508,00	66.508,00	61
57	201901284364	TELLI MICHELA	CASELLE LANDI	LO	170.350,00	170.350,00	68.140,00	68.140,00	61
58	201901289845	CONDUZIONE AZIENDE AGRICOLE SOCIETA' AGRICOLA S.S.	OFFLAGA	BS	175.100,00	175.100,00	70.040,00	70.040,00	61
59	201901273016	SOCIETA' AGRICOLA AGRODEO S.S. DI LOVATI M.E DEODATO G.	MILANO	MI	59.800,00	59.800,00	23.920,00	23.920,00	60
60	201901275171	BARONCHELLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA	BORGO SAN GIOVANNI	LO	43.200,00	43.200,00	17.280,00	17.280,00	60
61	201901288438	AZ. AGR. VALENTINO DI ACERBI PAOLO E SAVERIO S.S. SOCIETA' AGRICOLA	PIZZIGHETTONE	CR	83.460,00	83.460,00	33.384,00	33.384,00	60
62	201901283053	ZERBINI ARMANDO	SAN MARTINO DEL LAGO	CR	65.400,00	65.400,00	26.160,00	26.160,00	59
63	201901283691	RUFFONI STEFANO	CERESARA	MN	45.800,00	45.800,00	18.320,00	18.320,00	59
64	201901287725	BELLETTI NARCISO E GUGLIEMO S.S. SOCIETA' AGRICOLA	SAN MARTINO DALL'ARGINE	MN	83.400,00	83.400,00	33.360,00	33.360,00	59
65	201901283196	SOCIETA' AGRICOLA VERZIANO S.S.	SONCINO	CR	117.122,92	117.122,92	46.849,17	46.849,17	56

N.	NUMERO DOMANDA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	SIGLA PROVINCIA	Importo spesa ammissibile (€)	Importo spesa ammessa (€)	Importo contributo concedibile (€)	Importo contributo concesso (€)	Punteggio
66	201901273195	MARASCHI LORENZO	VALERA FRATTA	LO	62.600,00	62.600,00	25.040,00	25.040,00	50
67	201901276339	SOCIETA' AGRICOLA CASONE S.S.	MARMIROLO	MN	47.000,00	47.000,00	18.800,00	18.800,00	50
68	201901284046	AZ. AGR.TAVAZZANI ALBERTO DI TAVAZZANI GAETANO ERCOLE LUIGI E PIE TRO - SOCIETA' AGRICOLA -	LARDIRAGO	PV	62.000,00	62.000,00	24.800,00	24.800,00	50
69	201901287825	SOCIETA' AGRICOLA TORREGGIANI MORGAN E DANIELE S.S.	MARIANA MANTOVANA	MN	43.360,00	43.360,00	17.344,00	17.344,00	50
Totale					9.753.537,62	9.753.537,62	3.901.415,03	3.901.415,03	

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2023

D.d.s. 6 dicembre 2023 - n. 19750
Aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di *Aromia bungii* (Faldermann) in Lombardia e applicazione delle misure fitosanitarie di eradicazione

 IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei Regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei Regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento Delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1 agosto 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 del 14 dicembre 2021;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625»;
- la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell'8 ottobre 2018 relativa alle misure atte ad evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Aromia bungii* (Faldermann);
- la l.r. 5 dicembre 2008, n.31 «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare il Titolo VI «Sorveglianza fitosanitaria»;
- d.d.s. 1 dicembre 2022 - n. 17605 Aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di *Aromia bungii* (Faldermann) in Lombardia e applicazione delle misure fitosanitarie di eradicazione;

Considerato che *Aromia bungii*, è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione elencato nell'allegato II parte B del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e prioritario ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2019/1702 e pertanto rappresenta una seria minaccia per le piante ornamentali arboree e arbustive, per le coltivazioni da frutto e per gli ecosistemi urbani e forestali;

Dato atto che tali disposizioni impegnano la Regione Lombardia, attraverso il Servizio fitosanitario regionale, ad effettuare controlli sui vegetali e i prodotti vegetali e a condurre monitoraggi e lotte obbligatorie, al fine di impedire l'introduzione, eradicare e controllare la diffusione degli organismi nocivi da quarantena pericolosi per l'agricoltura comunitaria e nazionale intercettati o presenti sul territorio regionale;

Preso atto:

- che i risultati dell'attività di sorveglianza fitosanitaria specifica svolta sul territorio lombardo nel 2023 dimostrano che l'area di presenza dell'organismo nocivo in Lombardia ha

subito modifiche;

- che negli ultimi 2 anni sono stati trovati infestati alcuni esemplari di *Prunus laurocerasus*, specie non compresa tra le piante specificate ai sensi dell'art. 1 della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503;
- che, al di fuori dell'area delimitata per *Aromia bungii*, le azioni di sorveglianza specifica condotte dal Servizio Fitosanitario Regionale negli ultimi quattro anni hanno sempre dato esito negativo e che quindi nel territorio lombardo sono rispettati i requisiti per poter dichiarare area indenne da *Aromia bungii* (Pest free area) il territorio della Regione Lombardia al di fuori dell'area delimitata per *Aromia bungii* in accordo con gli Standard internazionali per le misure fitosanitarie (International Standards for Phytosanitary Measures - ISPM) 4 e 8;

Ritenuto, ai fini delle premesse suddette, necessario:

- abrogare in toto il d.d.s. 1 dicembre 2022 - n. 17605 Aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di *Aromia bungii* (Faldermann) in Lombardia e applicazione delle misure fitosanitarie di eradicazione, che il presente atto sostituisce integralmente;
- aggiornare l'area delimitata per *Aromia bungii* in Lombardia, così come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- stabilire che ogni area delimitata sia composta da:
 - una zona infestata, ossia la zona in cui è stata confermata la presenza di *Aromia bungii* e che include tutte le piante che presentano sintomi identificate con coordinate WGS84 e un buffer di 100 metri intorno alle suddette piante;
 - una zona cuscinetto, ossia la zona con un raggio di 2 Km al di là del confine della zona infestata;
- applicare misure di eradicazione previste dall'art. 6 della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 nell'area ufficialmente delimitata in Lombardia e riportata nel citato allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente atto;
- dichiarare che il territorio della Lombardia al di fuori dell'area delimitata è area indenne (Pest free area) per *Aromia bungii* in accordo con gli Standard internazionali per le misure fitosanitarie (International Standards for Phytosanitary Measures - ISPM) 4 e 8;

Dato atto che le evidenze del monitoraggio e tutti gli atti che hanno portato ad identificare la zona infestata, la zona cuscinetto e l'area indenne, incluse le carte tematiche e i dati vettoriali, sono disponibili presso la U.O. competente e che verranno resi disponibili anche sul sito del Servizio Fitosanitario di Regione Lombardia e su geoportale della Regione Lombardia;

Ritenuto inoltre necessario rafforzare ulteriormente le misure fitosanitarie obbligatorie finalizzate all'eradicazione di *Aromia bungii* da applicare nell'area delimitata in Lombardia con le seguenti misure:

- a) abbattimento e distruzione degli esemplari di *Prunus laurocerasus*, anche senza sintomi della presenza di *Aromia bungii*, compresi per un raggio massimo di 100 m dalle piante infestate, qualora gli ispettori del Servizio fitosanitario regionale lo ritengano opportuno sulla base della valutazione del rischio fitosanitario;
- b) divieto di messa a dimora in piena aria degli alberi appartenenti al genere *Prunus* nei comuni di Corbetta, Vittuone, Sedriano e Bareggio;
- c) obbligo di notifica al Servizio fitosanitario regionale degli interventi di abbattimento e potatura delle piante appartenenti al genere *Prunus* nei comuni di Corbetta, Vittuone, Sedriano e Bareggio;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente della Struttura Servizio Fitosanitario Regionale attribuite d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;

Visto l'art 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

DECRETA

1. di abrogare in toto il d.d.s. 1 dicembre 2022 - n. 17605 Aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di *Aromia bungii* (Faldermann) in Lombardia e applicazione delle misure fitosanitarie di eradicazione, che il presente atto sostituisce integralmente;

2. di aggiornare e definire l'area delimitata per la lotta contro *Aromia bungii*, così come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, comprendente:

- una zona infestata, ossia la zona in cui è stata confermata la presenza di *Aromia bungii* e che include tutte le piante che presentano sintomi identificate con coordinate WGS84 e un buffer di 100 metri intorno alle suddette piante;
- una zona cuscinetto, ossia la zona con un raggio di 2 Km al di là del confine della zona infestata;

3. di applicare le misure di eradicazione previste dall'art. 6 della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 nell'area ufficialmente delimitata in Lombardia e riportata nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente atto;

4. di applicare, oltre alle misure fitosanitarie di eradicazione previste dall'articolo 6 della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione, le seguenti ulteriori misure nell'area delimitata per *Aromia bungii* in Lombardia:

- a) abbattimento e distruzione degli esemplari di *Prunus laurocerasus*, anche senza sintomi della presenza di *Aromia bungii*, compresi per un raggio massimo di 100 m dalle piante infestate, qualora gli ispettori del Servizio fitosanitario regionale lo ritengano opportuno sulla base della valutazione del rischio fitosanitario;
- b) divieto di messa a dimora in piena aria degli alberi appartenenti al genere *Prunus* nei comuni di Corbetta, Vittuone, Sedriano e Bareggio;
- c) obbligo di notifica al Servizio fitosanitario regionale degli interventi di abbattimento e potatura delle piante appartenenti al genere *Prunus* nei comuni di Corbetta, Vittuone, Sedriano e Bareggio;

La notifica di cui al punto c) consiste in una comunicazione da inviare alla mail infofito@regione.lombardia.it con l'indicazione della data di inizio attività, la tipologia d'intervento, la località e/o l'indirizzo in cui si trovano le piante e le modalità di smaltimento del legname. Decorso 15 giorni dalla richiesta, in assenza di comunicazioni da parte del SFR, si applica il principio del silenzio-assenso e gli interventi potranno essere realizzati.

5. di dichiarare che il territorio della Regione Lombardia al di fuori dell'area delimitata è area indenne (Pest free area) per *Aromia bungii* in accordo con gli Standard internazionali per le misure fitosanitarie (International Standards for Phytosanitary Measures - ISPM) 4 e 8;

6. di rendere disponibili le carte tematiche e i dati vettoriali dell'area delimitata e dell'area indenne sul sito del Servizio Fitosanitario di Regione Lombardia e sul Geoportale di Regione Lombardia;

7. di rendere disponibili le evidenze delle attività di sorveglianza specifica degli ultimi quattro anni sul sito del Servizio fitosanitario della Regione Lombardia: www.fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr;

8. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

9. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Andrea Azzoni



Allegato 1



Aromia bungii
Area delimitata 2023
Città metropolitana di Milano

Legenda

- Zona cuscinetto
- Zona infestata
- limiti comunali



Comunicato regionale 6 dicembre 2023 - n. 158
Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia - Attivazione di bandi 2024 relativi a nuovi interventi SRA dello sviluppo rurale non attivati nel 2023

Si comunica che nel 2024 Regione Lombardia intende aprire bandi relativi ai seguenti nuovi interventi «SRA» del Complemento regionale, non attivati nel 2023:

- SRA01 - Produzione integrata
- SRA10 - Gestione attiva infrastrutture ecologiche
- SRA19 - Riduzione impiego fitofarmaci
- SRA22 - Impegni specifici risaie - azione 2

Di seguito vengono anticipate le principali indicazioni tecniche per l'attuazione di ciascun intervento, che saranno perfezionate con la pubblicazione dei bandi, prevista nel primo trimestre del 2024.

Si informa che Regione Lombardia ha presentato una richiesta di modifica del PSP 2023-2027 vigente, che comprende alcune indicazioni tecniche contenute negli allegati relativi agli interventi sopra indicati. Tali indicazioni, sono state approvate dal Comitato di Monitoraggio Regionale del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia - CMR in data 22 novembre 2023 nelle more dell'approvazione della modifica del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 da parte della Commissione Europea.

PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 (PSP)
REG. (UE) 2021/2115

COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL
 PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027
 DELLA REGIONE LOMBARDIA

Specifiche tecniche per gli interventi anno 2024

SRA01 – PRODUZIONE INTEGRATA

FINALITÀ

L'intervento SRA01 prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) stabiliti per la fase di coltivazione, aderendo al Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI).

Tale sistema, introducendo pratiche agronomiche e strategie di difesa delle colture dalle avversità migliorative rispetto alle pratiche ordinarie, contribuisce ad una più efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua e il suolo, al sequestro del carbonio nel suolo, concorrendo così anche all'adattamento ai cambiamenti climatici.

SOGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda per l'intervento SRA01 i seguenti soggetti:

- Agricoltori singoli o associati
- Enti pubblici gestori di aziende agricole
- Altri gestori del territorio

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1° gennaio 2024, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Per le imprese agricole che hanno domicilio fiscale a Livigno (territorio extradoganale), il suddetto requisito di ammissibilità è soddisfatto attraverso l'iscrizione al registro depositato presso il Comune dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola, così come previsto dal DM MASAF del 23 dicembre 2022.

COSA VIENE FINANZIATO

L'intervento SRA01 finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente, considerati utili per conseguire uno o più degli obiettivi specifici del PSP.

I premi sono riferiti a impegni che:

- vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme minime per le buone condizioni agronomiche e ambientali della condizionalità rafforzata
- vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali
- vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione

d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (ecoschemi)

Gli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni dell'intervento.

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia.

Le superfici ricadenti in Aree Natura 2000 o in Aree protette non sono ammissibili nel caso in cui gli impegni dell'intervento SRA01 siano sovrapponibili, anche parzialmente, con gli eventuali obblighi previsti nei relativi Piani di gestione.

I beneficiari dell'intervento SRA01 sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- Condizionalità rafforzata riguardante gli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatoria e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali
- Condizionalità sociale inerente alle condizioni di lavoro e gli obblighi del datore di lavoro
- Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere animale
- Mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

In caso di non conformità a tali obblighi è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio.

Il rispetto di tutti gli impegni dell'intervento SRA e degli obblighi sopracitati è condizione per percepire interamente il premio.

La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti.

Il periodo di impegno è pari a 5 anni e la durata della singola annualità è riferita all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le superfici devono essere nella disponibilità del beneficiario per l'intera durata dell'impegno: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2024 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno. Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate non ammissibili.

Tutte le superfici aziendali devono essere dichiarate nella domanda di sostegno e pagamento. Le superfici sono suddivise in «superfici a premio», «superfici NON a premio» e «superfici NON a premio MA comunque assoggettate all'impegno».

Gli impegni dell'intervento SRA01 sono applicabili ad «appezzamenti fissi», pertanto, gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare gli stessi in tutti gli anni di impegno.

Si descrivono di seguito le condizioni di ammissibilità specifiche per l'intervento:

- Adesione del beneficiario al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) per la fase di coltivazione («Conformità ACA» o «Conformità ACA più marchio» o «Marchio»), in forma singola o associata, secondo le modalità e le tempistiche del Sistema, fermo restando il rispetto degli impegni dal 1° gennaio.
- Le colture ammissibili sono:
 - Macrogruppo colture erbacee
 - gruppo coltura seminativi
 - gruppo coltura colture foraggere (esclusi prato permanente e pascolo)
 - gruppo coltura colture orticole
 - Macrogruppo colture arboree
 - - gruppo coltura vite
 - - gruppo coltura fruttiferi
 - - gruppo coltura olivo
- La superficie minima oggetto d'impegno deve essere:
 - 1 ettaro per tutte le colture su tutto il territorio regionale
 - 0,5 ettari in collina e montagna ISTAT per colture orticole e arboree

È obbligatorio richiedere a premio tutta la SAU aziendale investita con le colture ammesse a premio afferenti allo stesso ma-

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2023

crogruppo coltura (Macrogruppo colture erbacee e/o macrogruppo colture arboree).

IMPEGNI

- Applicazione conforme, in regime SQNPI, dei disciplinari di produzione integrata (DPI) approvati a livello regionale (o nelle regioni limitrofe nel caso non siano disponibili a livello regionale), articolati in «norme generali» e «norme per coltura» e relativi ai seguenti aspetti agronomici: lavorazioni del terreno, avvicendamento colturale, irrigazione, fertilizzazione, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari e scelta del materiale di moltiplicazione.
- Tenuta del registro delle operazioni colturali (inclusi i trattamenti fitosanitari e le fertilizzazioni) e di magazzino previste dai disciplinari di produzione integrata e dalle norme di adesione a SQNPI.
- Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per ettaro di SAU oggetto di impegno pari a:

Macrogruppo colturale	Gruppo Colturale	Premio (€/ha)
Macrogruppo colture erbacee	Seminativi	100
	Colture foraggere (esclusi prato permanente e pascolo)	70
	Colture orticole	485
Macrogruppo colture arboree	Vite	600
	Fruttiferi	465
	Olivio	385

DEMARCAZIONE OCM

Per il pagamento della produzione integrata, il richiedente può scegliere la fonte di finanziamento (con intervento settoriale OCM ortofrutta oppure con intervento SRA01 dello Sviluppo Rurale).

È possibile aderire all'intervento SRA 01 con un macrogruppo coltura e con l'altro macrogruppo all'intervento settoriale OCM ortofrutta.

Un richiedente che abbia sia colture conferite (es. pomodoro) a una organizzazione di produttori (OP) sia altre colture (es. grano) appartenenti allo stesso macrogruppo (Macrogruppo colture erbacee) può aderire a entrambe le linee di finanziamento (OCM ortofrutta e SRA01) alle seguenti condizioni:

- le colture richieste a premio nell'ambito dell'intervento settoriale OCM ortofrutta devono figurare anche nella domanda dell'intervento SRA01 (superficie sotto impegno per l'intervento SRA01 ma non a premio). Tali superfici risultano soggette anche al rispetto della condizionalità rafforzata
- una coltura (es. pomodoro) non può essere richiesta a premio in parte nell'intervento SRA01 e in parte nell'intervento settoriale OCM ortofrutta
- le superfici richieste a premio e pagate con i piani operativi nell'ambito dell'intervento settoriale OCM ortofrutta devono rispettare tutte le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dall'intervento SRA 01
- nell'intervento SRA01 ogni anno, per tutto il quinquennio di impegno, deve essere richiesta a premio e accertata una superficie minima pari al 40% della superficie totale sotto impegno di quell'anno
- a livello aziendale complessivamente i terreni dichiarati nella domanda del 1° anno dell'intervento SRA01 (quindi anche le superfici richieste a premio nell'intervento settoriale OCM ortofrutta), devono restare gli stessi in tutto il quinquennio di impegno. L'avvicendamento colturale, infatti, si deve sempre riferire ai suddetti terreni, in quanto l'intervento SRA01 si applica su appezzamenti fissi

Senza il rispetto di tutte queste condizioni non sarà possibile aderire all'intervento SRA01. Tali condizioni devono essere mantenute per tutto il quinquennio di impegno di SRA01, pena la decadenza totale dell'intervento SRA01 con recupero delle somme già percepite, aumentate degli interessi.

Intervento sra10 - GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE
FINALITÀ

L'intervento prevede un pagamento annuale a ettaro a favore dei beneficiari che assumono impegni gestionali relativi a:

- infrastrutture ecologiche collaudate a partire dal 2022 con l'operazione 4.4.01 (siepi e filari) e 4.4.02 (fasce tampone boscate e zone umide) del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022
- marcite.

L'intervento prevede le azioni indicate di seguito:

Azione 10.1. Formazioni arboreo/arbustive

10.1.1 - Infrastruttura ecologica: Fasce Tampone

10.1.2 - Infrastruttura ecologica: Siepi o Filari

Azione 10.4 Prati umidi e Zone umide

10.4.2 - Infrastruttura ecologica: Zone umide

Azione 10.5 Marcite

10.5.1 - Infrastruttura ecologica: Marcite

Le azioni attivate contribuiscono alle funzioni di connessione ecologica, sosta, rifugio, alimentazione e riproduzione della fauna selvatica, nonché al mantenimento delle funzioni di protezione del suolo dall'erosione, alla salvaguardia delle risorse idriche e alla riduzione delle perdite di nutrienti nelle acque superficiali e sotterranee.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda per l'intervento SRA10 i seguenti soggetti:

- gricoltori singoli o associati
- Enti pubblici gestori di aziende agricole
- Altri gestori del territorio

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 01 gennaio 2024, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Per le imprese agricole che hanno domicilio fiscale a Livigno (territorio extradoganale), il suddetto requisito di ammissibilità è soddisfatto attraverso l'iscrizione al registro depositato presso il Comune dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola, così come previsto dal DM MASAF del 23 dicembre 2022.

Cosa viene FINANZIATO

L'intervento SRA10 finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente, considerati utili per conseguire uno o più degli obiettivi specifici del PSP.

I premi sono riferiti a impegni che:

- vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme minime per le buone condizioni agronomiche e ambientali della condizionalità rafforzata
- vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali
- vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione
- sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (ecoschemi)

Gli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni dell'intervento.

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia.

Le superfici ricadenti in Aree Natura 2000 o in Aree protette non sono ammissibili nel caso in cui gli impegni dell'intervento SRA10 siano sovrapponibili, anche parzialmente, con gli eventuali obblighi previsti nei relativi Piani di gestione.

I beneficiari dell'intervento SRA10 sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- Condizionalità rafforzata riguardante gli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatoria e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali
- Condizionalità sociale inerente alle condizioni di lavoro e gli obblighi del datore di lavoro
- Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere animale
- Mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

In caso di non conformità a tali obblighi è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio.

Il rispetto di tutti gli impegni dell'intervento SRA e degli obblighi sopracitati è condizione per percepire interamente il premio.

La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti.

Il periodo di impegno è pari a 5 anni e la durata della singola annualità è riferita all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le superfici devono essere nella disponibilità del beneficiario per l'intera durata dell'impegno: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2024 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno. Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate non ammissibili.

Tutte le superfici aziendali devono essere dichiarate nella domanda di sostegno e pagamento. Le superfici sono suddivise in «superfici a premio» e «superfici NON a premio».

Gli impegni dell'intervento SRA10 sono applicabili ad «appezzamenti fissi», pertanto, gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare gli stessi in tutti gli anni di impegno.

Si descrivono di seguito le condizioni di ammissibilità specifiche per l'intervento:

- Esistenza dell'infrastruttura ecologica all'atto della presentazione della domanda di sostegno nell'ambito della superficie agricola totale aziendale
- Per le azioni 10.1 e 10.4.2 dell'intervento SRA10, la superficie deve essere quella collaudata a partire dal 2022 con le relative operazioni della sottomisura 4.4 del PSR Lombardia 2014-2022 (operazione 4.4.01 per siepi e filari e operazione 4.4.02 per fasce tampone boscate e zone umide)
- Per azione 10.5.1 dell'intervento SRA10 la superficie minima è pari a 1 ha

IMPEGNI

Sottoazione 10.1.1 - fasce tampone e sottoazione 10.1.2 - siepi e filari

- Mantenere la formazione arboreo-arbustiva
 - Non diminuire il numero di specie accertate nel collaudo delle operazioni 4.4.01 e 4.4.02
 - Non ridurre il numero di piante accertate per fila nel collaudo dell'operazione 4.4.01
 - Non ridurre il numero di piante accertate nel collaudo dell'operazione 4.4.02
 - Non ridurre il numero di file accertate nel collaudo dell'operazione 4.4.01
 - Mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità degli interventi per tutto il periodo di impegno
- Eseguire i seguenti interventi di manutenzione attiva:
 - Mantenimento della densità della formazione lineare, con reintegrazione delle fallanze nelle formazioni arboreo/arbustive
 - Contenimento delle specie arboree e arbustive alloctone e/o invadenti nelle formazioni arboreo/arbustive
 - Potature strutturali regolamentate e asportazione dei residui di potatura nelle formazioni arboreo/arbustive
 - Nel caso di necessaria reintegrazione delle fallanze, impiegare le specie indicate dalle disposizioni di attuazione dell'operazione 4.4.01 e 4.4.02 del PSR 2014-2022 Lombardia, utilizzando materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante. Non è ammesso il rinfoltimento tramite talea autoprodotta
 - Eseguire irrigazioni di soccorso, qualora necessario
- divieto di impiego di prodotti fitosanitari compresi i diserbanti non residuali nelle formazioni arboreo/arbustive
- divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del d.m. 25 febbraio 2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del d.lgs. n. 75/2010 o del Reg. (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006

- divieto di eliminazione delle formazioni arboreo/arbustive
- le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

Sottoazione 10.4.2 - Zone umide

- Mantenere un adeguato livello idrico e profondità diversificate nelle Zone umide assicurando la presenza di acqua per non meno del 50% e non più dell'80% dell'area interessata, per almeno 8 mesi l'anno. Le zone allagate devono avere differenti profondità della lama d'acqua (profondità massima 2 m)
- ASPORTARE l'erba sfalcata
- Eseguire la manutenzione delle arginature che delimitano le zone umide, laddove pertinenti
- Nella componente vegetale della parte emersa (sponde invadite con specie palustri e con sistemi macchia-radura) devono essere mantenute la densità di impianto e le specie arboree e arbustive così come collaudate con l'operazione 4.4.02 del PSR 2014-22, attraverso la sostituzione delle fallanze e la pulizia della vegetazione alloctona
- divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali
- divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25 febbraio 2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del D.lgs. n. 75/2010 o del Reg. (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006
- le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

Azione 10.5 - Marcite

- Mantenere un adeguato livello idrico garantendo la sommersione invernale continua per almeno 60 giorni consecutivi
- asportare l'erba sfalcata
- eseguire la manutenzione delle arginature che delimitano le marcite, laddove pertinenti, e assicurare la sistemazione superficiale dei terreni, in modo che sia garantita la corretta circolazione dell'acqua
- divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali
- divieto di impiego dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del d.lgs. n. 75/2010 o del Reg. (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006. È consentito l'uso dei soli effluenti zootecnici
- divieto di effettuare pascolo e/o stazzo di bestiame
- le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno

PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per ettaro di SAU oggetto di impegno pari a:

Azione	Premio (€/ha)
10.1.1 siepi e filari	600
10.1.2 fasce tampone boscate	600
10.4.2 zone umide	600
10.5.1 marcite	450

Intervento sra19 - RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI

FINALITÀ

L'intervento SRA19 prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad applicare tecniche di difesa fitosanitaria volte alla riduzione della deriva dei prodotti fitosanitari, a ridurre l'impiego di sostanze attive classificate come candidate alla sostituzione ai sensi del Reg. (CE) n. 1107/2009, nonché ad introdurre metodi di difesa più innovativi, che vanno oltre il mero impiego dei mezzi chimici.

Pertanto, l'intervento concorre alla gestione sostenibile delle superfici agricole, con le finalità di contenere alcuni fattori di pressione ambientale e limitare gradualmente l'impatto dei prodotti fitosanitari sull'ambiente.

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2023

Le finalità ambientali dell'intervento ne evidenziano la complementarietà con uno degli obiettivi della strategia *Farm to Fork* (riduzione del 50% dell'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi) e con la Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, oltre alle evidenti sinergie previste dalla Direttiva Quadro Acque (Dir. 2000/60/CE) e dalle Direttive Habitat (Dir. 92/43/CEE) e Uccelli (Dir. 79/409/CEE).

Con riferimento specifico al Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, approvato con Decreto 22 gennaio 2014, che fornisce delle disposizioni relativi al corretto impiego dei prodotti fitosanitari, alla tenuta del registro dei trattamenti, al controllo periodico delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari e alle linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico, l'intervento si propone come maggiormente ambizioso, in quanto premia azioni di carattere volontario più virtuose rispetto a quelle già previste dal piano.

Il presente intervento consente di raggiungere gli obiettivi di protezione delle colture nonché la loro applicazione su larga scala, contribuendo al mantenimento di una elevata qualità delle risorse naturali e rappresenta un'opportunità di ammodernamento e riqualificazione del territorio agricolo a vantaggio degli organismi acquatici e di tutta la biodiversità.

L'intervento SRA19 si articola in tre azioni:

- Azione 19.1 - Riduzione del 50% della deriva dei prodotti fitosanitari;
- Azione 19.2 - Limitazione dell'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive classificate come candidate alla sostituzione ai sensi del Reg. (CE) 1107/2009;
- Azione 19.3 - Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici.

Tutte le tre azioni sono cumulabili tra di loro.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda per i diversi interventi SRA i seguenti soggetti:

- Agricoltori singoli o associati;
- Enti pubblici gestori di aziende agricole.

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 01 gennaio 2024, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Per le imprese agricole che hanno domicilio fiscale a Livigno (territorio extradoganale), il suddetto requisito di ammissibilità è soddisfatto attraverso l'iscrizione al registro depositato presso il Comune dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola, così come previsto dal DM MASAF del 23 dicembre 2022.

COSA VIENE FINANZIATO

L'intervento SRA19 finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente, considerati utili per conseguire uno o più degli obiettivi specifici del PSP.

I premi sono riferiti a impegni che:

- a) vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme minime per le buone condizioni agronomiche e ambientali della condizionalità rafforzata;
- b) vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali;
- c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione;
- d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (ecoschemi).

Gli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni dell'intervento.

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia.

Le superfici ricadenti in Aree Natura 2000 o in Aree protette non sono ammissibili nel caso in cui gli impegni dell'intervento SRA19 siano sovrapponibili, anche parzialmente, con gli eventuali obblighi previsti nei relativi Piani di gestione.

I beneficiari dell'intervento SRA19 sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- Condizionalità rafforzata riguardante gli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatoria e le Buone Condizioni Agromonomiche e Ambientali;

- Condizionalità sociale inerente alle condizioni di lavoro e gli obblighi del datore di lavoro;
- Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere animale;
- Mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

In caso di non conformità a tali obblighi è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio.

Il rispetto di tutti gli impegni dell'intervento SRA e degli obblighi sopracitati è condizione per percepire interamente il premio.

La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti.

Il periodo di impegno è pari a 5 anni e la durata della singola annualità è riferita all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

Condizioni di AMMISSIBILITÀ TRASVERSALI ALLE 3 AZIONI DELL'INTERVENTO SRA 19

Le superfici devono essere nella disponibilità del beneficiario per l'intera durata dell'impegno: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2024 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno. Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate non ammissibili.

Tutte le superfici aziendali devono essere dichiarate nella domanda di sostegno e pagamento. Le superfici sono sempre suddivise in «superfici a premio» e «superfici NON a premio».

Gli impegni dell'intervento SRA19 sono applicabili ad «appezzamenti variabili», pertanto durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale.

Si descrivono di seguito le condizioni di ammissibilità e gli impegni specifici per singole azioni.

Azione 19.1- RIDUZIONE DEL 50% DELLA DERIVA DEI PRODOTTI FITOSANITARI
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PER L'AZIONE 19.1

L'adesione all'azione 19.1 deve riguardare tutta la SAU aziendale sulla quale vengono eseguiti i trattamenti fitosanitari, ad eccezione di prati permanenti, pascoli e terreni lasciati a riposo. Sono altresì escluse dall'applicazione dell'Azione 1 le superfici coltivate a pioppo e altre specie arboree da legno.

La superficie minima di adesione, indipendentemente dall'indirizzo colturale e per tutta la durata del periodo di impegno, è pari a 1 ettaro.

L'elenco dei codici coltura ammessi sarà disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

IMPEGNI PER L'AZIONE 19.1

Sulle superfici oggetto di impegno, il beneficiario è tenuto a:

- Ridurre l'effetto deriva durante la distribuzione dei prodotti fitosanitari almeno del 50% rispetto alla pratica colturale ordinaria.

La riduzione della deriva viene ottenuta attraverso l'impiego di sistemi di trattamento e/o macchine/attrezzature specifici tra quelli di seguito elencati:

- ugelli antideriva ad induzione d'aria;
- ugelli a specchio per barre irroratrici per colture erbacee;
- manica d'aria per barre irroratrici a polverizzazione meccanica (esclusi gli interventi in pre-emergenza e post-emergenza precoce);
- sistemi di distribuzione localizzata (colture erbacee) o con schermature (colture arboree);
- sistemi con paratie per la chiusura del flusso d'aria;
- irroratrici a tunnel.

Gli ugelli devono essere sostituiti almeno due volte nel corso del periodo di impegno.

L'efficacia della riduzione è riportata nel documento di orientamento del Ministero della Salute del 15 marzo 2017 «Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento», consultabile al seguente link: https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2644_allegato.pdf.

Le scelte adottate devono necessariamente essere riportate nel registro dei trattamenti per poter essere facilmente verificabili.

Le macchine in carico all'azienda utilizzate dal beneficiario devono essere presenti in azienda e caricate sull'asset aziendale sezione «Macchine» presente su Sis.Co.

Qualora si faccia ricorso a terzi per le operazioni di difesa e diserbo, le fatture relative dovranno riportare la seguente dicitura: «Trattamenti fitosanitari effettuati conformemente alle indicazioni del bando dell'intervento SRA19 Azione 1 - Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027 Regione Lombardia». Alla fattura dovrà essere allegata una dichiarazione congiunta del terzista e del beneficiario, completa di data e firma, che indichi quali appezzamenti sono stati trattati e con quale tipologia di sistemi di trattamento e/o macchine/attrezzature specifici tra quelli elencati sopra. Tale documentazione dovrà essere presente in azienda. Inoltre, il beneficiario è tenuto ad indicare l'identificativo del prestatore d'opera in fase di compilazione della domanda di sostegno informatizzata.

- Utilizzare macchine per la distribuzione dei prodotti fitosanitari che rispondono a precisi parametri di funzionalità operativa, per le quali è stata rilasciata una certificazione volontaria di regolazione strumentale da parte di un Centro Prova autorizzato, secondo quanto definito dal punto A.3.7 del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (D.M. 22 gennaio 2014). Tale impegno deve essere assolto entro 6 mesi dall'inizio del periodo di impegno. La suddetta certificazione deve essere eseguita due volte nel corso del quinquennio di impegno.
- Mantenere per tutta la durata del periodo di impegno la quantità della superficie accertata il primo anno di impegno.
- Inoltre, sulle superfici oggetto di impegno, è vietato l'utilizzo di:
 - fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009;
 - fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

Azione 19.2 - LIMITAZIONE DELL'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI SOSTANZE ATTIVE CLASSIFICATE COME CANDIDATE ALLA SOSTITUZIONE AI SENSI DEL REG. (CE) 1107/2009

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PER L'AZIONE 19.2

L'adesione all'Azione 19.2 deve riguardare tutta la SAU aziendale investita con le colture ammesse a premio appartenenti ad un medesimo gruppo di coltura (colture arboree, colture erbacee, colture orticole).

A titolo esemplificativo, un'azienda che conduce terreni coltivati a riso, mais e soia ed intende aderire all'Azione 19.2 - Gruppo coltura erbacee è obbligato a mettere sotto impegno tutta la superficie a condotta a seminativo e non solo una singola coltura.

La superficie minima per l'adesione, in relazione ai singoli gruppi di coltura, non deve essere inferiore a:

- colture arboree: 1 ha;
- colture erbacee: 7 ha;
- colture orticole: 5 ha.

In alternativa, è possibile aderire con una superficie minima di 10 ettari investita con le colture ammesse a premio, indipendentemente dall'estensione dei singoli gruppi di coltura.

Il beneficiario può aderire all'Azione 19.2 con uno o più gruppi di coltura.

A titolo esemplificativo, un'azienda che conduce terreni coltivati a pomodoro e mais ha la possibilità di aderire all'Azione 19.2:

- Gruppo coltura erbacee; oppure
- Gruppo coltura orticole; oppure
- Entrambi i suddetti gruppi coltura.

L'elenco dei codici coltura ammessi sarà disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

IMPEGNI PER L'AZIONE 19.2

Sulle superfici oggetto di impegno, il beneficiario è tenuto a:

- Limitare il numero dei trattamenti fitosanitari contenenti so-

stanze attive candidate alla sostituzione, escluso il rame, fino ad un massimo di interventi ammessi per coltura come evidenziato in Tabella 1. I gruppi di coltura su cui applicare l'azione 19.2 sono i seguenti:

- Colture erbacee;
- Colture arboree;
- Colture orticole.

L'elenco delle sostanze attive candidate alla sostituzione è definito dal Reg. 408/2015/UE e s.m.i. ed è consultabile alla pagina Food Safety dell'Unione Europea al seguente link: <https://ec.europa.eu/food/plants/pesticides/eu-pesticides-database.it>.

Tabella 1 - dettaglio del numero massimo di trattamenti fitosanitari per coltura con sostanze attive candidate alla sostituzione, escluso il rame.

COLTURA	Numero massimo di interventi ammessi con sostanze attive candidate alla sostituzione
Colture arboree	
Actinidia	2
Albicocco	8
Ciliegio	6
Melo	13
Pero	18
Pesco	11
Susino	9
Vite	7
Fragola	7
Colture erbacee	
Avena, segale, triticale	1
Barbabietola da zucchero	4
Colza	2
Erba medica	0
Girasole	3
Farro	0
Frumento	1
Mais	2
Orzo	1
Pisello proteico	1
Riso	2
Soia	3
Sorgo	2
Colture orticole	
Aglio	6
Anguria	6
Asparago	5
Basilico	5
Bieta da costa e da orto	4
Carota	8
Cavolo rapa	1
Cavoli ad infiorescenza	7
Cavoli a testa	7
Cavoli a foglia	4
Cece	5
Cicoria	9
Cipolla	7

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2023

COLTURA	Numero massimo di interventi ammessi con sostanze attive candidate alla sostituzione
Dolcetta	10
Erbe fresche (*)	5
Fagiolino	8
Fagiolo	9
Finocchio	9
Indivia riccia e scarola	10
Lattughino	12
Lattuga	10
Mais dolce	3
Melanzana	11
Melone	7
Patata	10
Peperone	11
Pisello	9
Pomodoro da mensa	10
Pomodoro da industria	10
Porro	3
Prezemolo	6
Radicchio	12
Rucola	10
Scalognò	3
Sedano	5
Spinacio	9
Zucca	5
Zucchino	8
(*) alloro, salvia, rosmarino, cerfoglio, erba cipollina, coriandolo, fimo, draguncello, aneto.	

N.B.: Il numero massimo di interventi con le sostanze attive candidate alla sostituzione riportato in tabella 1 può essere aggiornato in funzione della disponibilità sul mercato delle suddette sostanze per ciascuna coltura. Nel corso del periodo di impegno, pertanto, sia la SOI sia il numero massimo di interventi ammessi potrà variare, qualora per le colture oggetto di impegno non fossero più disponibili sostanze attive candidate alla sostituzione.

- Mantenere per tutta la durata del periodo di impegno la quantità della superficie accertata il primo anno di impegno, fatto salvo diminuzioni dovute all'assenza in commercio di sostanze candidate alla sostituzione per le colture oggetto d'impegno, così come precisato al punto precedente.
- Per le colture arboree è ammesso il solo diserbo localizzato in bande, la cui larghezza complessiva non deve superare il 30% della superficie totale del frutteto/vigneto. Non sono ammessi interventi di diserbo nell'interfila.

Inoltre, sulle superfici oggetto di impegno, è vietato l'utilizzo di:

- fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009;
- fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. N. 152/2006.

Azione 19.3 – ADOZIONE DI STRATEGIE AVANZATE DI DIFESA DELLE COLTURE BASATE SUI METODI BIOTECNOLOGICI E BIOLOGICI

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PER L'AZIONE 19.3

L'adesione all'azione 19.3 deve riguardare tutta la SAU aziendale investita con le colture ammesse a premio appartenenti ad un medesimo gruppo di coltura (colture frutticole, vite e mais).

La superficie minima da porre sotto impegno, per tutta la durata del periodo di impegno, in relazione ai singoli gruppi di coltura, non deve essere inferiore a:

- colture frutticole: 1 ha;

- vite: 1 ha;
- mais: 7 ha.

Per le colture frutticole, l'adesione con tutta la SAU è riferita all'insieme delle colture per le quali è prevista l'applicazione del metodo di difesa innovativo scelto.

L'elenco dei codici coltura ammessi sarà disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

IMPEGNI PER L'AZIONE 19.3

L'Azione 19.3 si articola nelle seguenti sotto-azioni:

- Sotto-azione 19.3.01 – Confusione e disorientamento sessuale su colture frutticole (Pomacee, Drupacee e Noce: melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, noce);
- Sotto-azione 19.3.02 – Difesa avanzata su colture frutticole (melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, actinidia, noce e olivo);
- Sotto-azione 19.3.03 – Confusione sessuale e antagonisti su vite;
- Sotto-azione 19.3.04 – Difesa avanzata su vite;
- Sotto-azione 19.3.07 – Difesa avanzata su colture erbacee (mais).

Sulle superfici oggetto di impegno, il beneficiario è tenuto a:

- Impiegare almeno un metodo di difesa a basso impatto ambientale tra quelli indicati in Tabella 2. Per tutti gli impegni descritti, la distribuzione dei prodotti fitosanitari, l'impiego dei dispenser di feromoni o l'applicazione dei feromoni in forma liquida per la confusione sessuale e il lancio degli antagonisti naturali devono avvenire secondo le prescrizioni di etichetta e nel rispetto di tutte le indicazioni fornite dal produttore.

Il beneficiario può aderire ad una o più sotto-azioni o ad uno o più metodi di difesa afferenti alla medesima sotto-azione, come specificato di seguito:

a) È possibile aderire a più sotto-azioni su superfici diverse.

Es. 1 - *Un'azienda che conduce terreni coltivati a vite e terreni coltivati a mais può aderire contemporaneamente alla sotto-azione 19.3.03 e alla sotto-azione 19.3.07. L'adesione alla sotto-azione 19.3.03 deve avvenire con tutta la SAU coltivata a vite; l'adesione alla sotto-azione 19.3.07 deve avvenire con tutta la SAU coltivata a mais.*

b) È possibile attuare più metodi di difesa afferenti ad una medesima sotto-azione su superfici diverse.

Es. 2 - *Un'azienda che conduce terreni coltivati a melo e pero che intende aderire alla Sotto-azione 19.3.02 può aderire al metodo di difesa 19.3.02.3 e al metodo di difesa 19.3.02.7. L'adesione al metodo 19.3.02.3 deve avvenire con tutta la SAU coltivata a melo; l'adesione al metodo 19.3.02.7 deve avvenire con tutta la SAU coltivata a pero.*

Viceversa, se la medesima azienda intende aderire al metodo 19.3.02.9, dovrà necessariamente porre sotto impegno sia l'intera SAU condotta a melo, sia l'intera SAU condotta a pero.

c) Non è possibile aderire a più sotto-azioni sulla medesima superficie;

d) Non è possibile attuare più metodi di difesa afferenti ad una medesima sotto-azione su una medesima superficie.

- Mantenere per tutta la durata del periodo di impegno la quantità della superficie accertata il primo anno di impegno.

Tabella 2 – Sotto-azioni dell'Azione 19.3 con relativa descrizione.

Sotto-azione	Metodi di difesa	Impegni specifici
19.3.01 - Confusione e disorientamento sessuale su frutticole (Pomacee, Drupacee e Noce)	19.3.01.1 - Confusione sessuale con dispenser tradizionali o spray (aerosol).	Attuare il metodo della confusione sessuale per la difesa delle Pomacee, delle Drupacee e del noce dagli insetti nocivi, attraverso l'impiego dei dispenser tradizionali. Il periodo minimo di permanenza in campo non deve essere inferiore a 150 giorni tra il 1° marzo e il 30 settembre. È ammissibile l'esecuzione di n. 1 trattamento insetticida esclusivamente contro la prima generazione di <i>Cydia molesta</i> e/o <i>Cydia pomonella</i> .
	19.3.01.2 - Confusione sessuale con dispenser biodegradabili.	Attuare il metodo della confusione sessuale per la difesa delle Pomacee, delle Drupacee e del noce dagli insetti nocivi attraverso l'impiego di dispenser biodegradabili. Il periodo minimo di permanenza in campo non deve essere inferiore a 150 giorni tra il 1° marzo e il 30 settembre. È ammissibile l'esecuzione di n. 1 trattamento insetticida esclusivamente contro la prima generazione di <i>Cydia molesta</i> e/o <i>Cydia pomonella</i> .
	19.3.01.3 - Confusione sessuale in forma liquida.	Eseguire almeno n. 8 interventi con feromoni sessuali in forma liquida, ad intervalli di 15 giorni, nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre.
19.3.02 - Difesa avanzata su Frutticole	19.3.02.1 - Utilizzo di <i>Bacillus subtilis</i> o <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> su actinidia, melo, pero, albicocco, pesco, susino e ciliegio per la difesa dalle batteriosi.	Utilizzare formulati a base di <i>Bacillus subtilis</i> o <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> per la difesa di actinidia, melo, pero, albicocco, pesco, susino e ciliegio contro le batteriosi. Divieto di utilizzo di formulati a base di rame durante la stagione vegetativa. Sulle drupacee è ammesso l'utilizzo di prodotti ramisci nella fase di caduta delle foglie e durante il riposo vegetativo.
	19.3.02.2 - Utilizzo di Bicarbonato di potassio, Laminarina, Olio essenziale di arancio su melo e pero per la difesa dalla Tichiolatura.	Utilizzare formulati a base di Bicarbonato di potassio, Laminarina, Olio essenziale di arancio per il controllo della Tichiolatura su melo e pero. È vietato l'impiego di sostanze attive ad azione fungicida contro la Tichiolatura oltre la fase fenologica di frutto-noce.
	19.3.02.3 - Utilizzo di Azadiractina A su melo per la difesa da Afide grigio (<i>Disaphis plantaginea</i>).	Utilizzare formulati a base di Azadiractina A per la difesa del melo contro l'afide grigio. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione aficida per il controllo specifico di questa aversità.
	19.3.02.4 - Utilizzo di <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , Bicarbonato di potassio su Drupacee per la difesa da Monilia.	Utilizzare formulati a base di <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , Bicarbonato di potassio per la difesa delle Drupacee contro la Monilia. È ammesso l'impiego di altre sostanze attive ad azione fungicida esclusivamente in fase di pre-floritura, per un massimo di n. 2 trattamenti.
	19.3.02.5 - Utilizzo di <i>Bacillus thuringiensis</i> su melo, pero, olivo, albicocco, pesco, susino e ciliegio contro larve ricamatrici, Tignola del pesco (<i>Anarsia lineatella</i>) e Tignola dell'olivo (<i>Prays oleae</i>).	Utilizzare prodotti fitosanitari a base di <i>Bacillus thuringiensis</i> per la difesa di melo, pero, olivo, albicocco, pesco, susino e ciliegio contro le larve ricamatrici, la Tignola del pesco e la Tignola dell'olivo. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di queste aversità.
	19.3.02.6 - Utilizzo del Virus della granulosa (CpGV) su melo, pero e noce contro Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>).	Utilizzare formulati a base di Virus della granulosa (CpGV) su melo, pero e noce contro la Carpocapsa. È vietato l'impiego di sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di queste aversità, ad eccezione dello Spinosad.
	19.3.02.7 - Utilizzo di Rincoti Antocoridi su pero, contro <i>Psylla pyri</i> .	Eseguire almeno n. 1 lancio di Rincoti Antocoridi per il controllo della psilla nei terreni coltivati a pero. È vietato l'impiego di sostanze attive ad azione insetticida, ad eccezione dei bagnanti per la rimozione della melata.
	19.3.02.8 - Utilizzo di Spinosad su olivo contro la Mosca (<i>Bactrocera oleae</i>) nelle formulazioni Spintar Fly o Tracer Fly.	Utilizzare esche insetticide a base di Spinosad per il controllo della Mosca negli oliveti. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di questa aversità.
	19.3.02.9 - Utilizzo di <i>Aureobasidium pullulans</i> su melo e pero contro <i>Erwinia amylovora</i> e <i>Gloeosporium</i> .	Utilizzare formulati a base di <i>Aureobasidium pullulans</i> per il controllo di <i>Erwinia amylovora</i> e <i>Gloeosporium</i> su melo e pero. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive per il controllo specifico di queste aversità.
	19.3.03 - Confusione sessuale e antagonisti su vite	19.3.03.1 - Confusione sessuale con dispenser tradizionali o spray (aerosol) per la difesa dalla Tignoletta della vite (<i>Lobesia botrana</i>) e dalla Cocciniglia farinosa della vite (<i>Planococcus ficus</i>).
19.3.03.2 - Utilizzo di <i>Anagryus vladimirii</i> per il controllo delle Cocciniglie.		Eseguire almeno n. 2 lanci dell'insetto antagonista <i>Anagryus vladimirii</i> per il controllo delle Cocciniglie. Divieto di impiego di sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di questa aversità.

Sotto-azione	Metodi di difesa	Impegni specifici
19.3.04 - Difesa avanzata su vite	19.3.04.1 - Utilizzo di <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , Bicarbonato di potassio, <i>Aureobasidium pullulans</i> , <i>Phytium oligandrum</i> , Eugenio - Geraniolo - Timolo, <i>Trichoderma atroviride</i> per il controllo della Botrite (<i>Botrytis cinerea</i>).	Utilizzare formulati a base di <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , Bicarbonato di potassio, <i>Aureobasidium pullulans</i> , <i>Phytium oligandrum</i> , Eugenio - Geraniolo - Timolo, <i>Trichoderma atroviride</i> per la difesa della vite contro la Botrite. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione antibotritica.
	19.3.04.2 - Utilizzo di Cerevisiane contro Botrite, Oidio e Peronospora.	Eseguire almeno n. 5 trattamenti fitosanitari con formulati a base di Cerevisiane per la difesa contro la peronospora, l'oidio e la botrite della vite. Il piano di difesa fitosanitaria può prevedere l'impiego di altre sostanze ad azione fungicida per il controllo di queste aversità.
	19.3.04.3 - Utilizzo di Bicarbonato di potassio, <i>Ampelomyces quisqualis</i> , <i>Bacillus pumilus</i> , Cos-Oga contro l'Oidio.	Eseguire almeno n. 5 trattamenti fitosanitari con formulati a base di <i>Ampelomyces quisqualis</i> , <i>Bacillus pumilus</i> , Cos-Oga Bicarbonato di potassio, per la difesa della vite contro l'Oidio.
	19.3.04.4 - Utilizzo di Laminarina e/o Olio essenziale di arancio contro Oidio e Peronospora.	Eseguire almeno n. 5 trattamenti fitosanitari con formulati a base di Laminarina e/o Olio essenziale di arancio per la difesa della vite contro Oidio e Peronospora.
	19.3.04.5 - Utilizzo di <i>Trichogramma</i> contro il Mal dell'esca.	Utilizzare formulati a base di <i>Trichogramma</i> spp. Per il controllo del Mal dell'Esca sulla vite. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione fungicida per il controllo specifico di questa aversità.
	19.3.04.6 - Utilizzo di <i>Bacillus thuringiensis</i> contro le tignole (<i>Eupoecilia ambiguella</i> e <i>Lobesia botrana</i>).	Utilizzare formulati a base di <i>Bacillus thuringiensis</i> per la difesa della vite contro le tignole. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di queste aversità.
19.3.07 - Difesa avanzata su colture erbacee	19.3.07.1 - Utilizzo di <i>Trichogramma</i> e/o <i>Bacillus thuringiensis</i> , senza impiego di insetticidi fogliari specifici per il controllo della Piralide del mais (<i>Ostrinia nubilalis</i>).	Utilizzare formulati a base di <i>Trichogramma</i> spp. e/o <i>Bacillus thuringiensis</i> per il controllo della Piralide sul mais. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di questa aversità.
	19.3.07.2 - Utilizzo di <i>Aspergillus flavus</i> ceppo MUCLS941 come antagonista dei ceppi produttori di aflatoxine del mais.	Utilizzare formulati a base di <i>Aspergillus flavus</i> ceppo MUCLS941 per contrastare la diffusione dei ceppi di <i>Aspergillus flavus</i> produttori di aflatoxine sul mais. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione fungicida per il controllo specifico di questa aversità.

Inoltre, sulle superfici oggetto di impegno, è vietato l'utilizzo di:

- fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009;
- fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

PREMIO ANNUALE PER LE 3 AZIONI DELL'INTERVENTO SRA 19

Per ogni azione dell'intervento SRA 19 è concesso un pagamento annuale per ettaro di SAU oggetto di impegno come riportato di seguito.

Azione 19.1: Il premio annuale, valido per ciascuna coltura, è pari a 14,00 €/ha.

Azione 19.2: Il premio annuale per ogni singolo gruppo coltura è riportato in tabella

Gruppo coltura - Azione 19.2	Premio (€/ha)
Colture arboree (frutticole e vite)	180
Seminativi	50
Colture orticole	180

AZIONE 19.3 Il premio annuale per ogni singola sotto-azione è riportato in tabella

Sotto-azione - Azione 19.3	Premio (€/ha)
19.3.01 - Frutticole (Pomacee, Drupacee e Noce) - Confusione e disorientamento sessuale	205
19.3.02 - Frutticole - Difesa avanzata	125
19.3.03 - Vite - Confusione sessuale e antagonisti	185
19.3.04 - Vite - Difesa avanzata	115
19.3.07 - Colture Erbacee - Difesa avanzata	100

NB: I suddetti premi in caso di cumulabilità tra le diverse azioni possono essere ridotti.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA

Deve essere presente in azienda il registro dei trattamenti fitosanitari, già previsto dalla condizionalità rafforzata, integrato con le seguenti voci aggiuntive:

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2023

- tipologia di azione o sotto-azione attivate sulle superfici aziendali;
- indicazione del sistema di trattamento/ macchina o attrezzatura scelta per la riduzione della deriva;
- indicazione delle date di sostituzione degli ugelli antideriva e degli ugelli a specchio;
- dati relativi all'attuazione del metodo della confusione sessuale con dispenser tradizionali o spray: data di installazione ed eventuale sostituzione dei dispenser, numero dei dispenser posizionati sulle parcelle oggetto di intervento;
- dati relativi all'attuazione del metodo della confusione sessuale in forma liquida: data di esecuzione dei trattamenti e relative quantità per parcella oggetto di intervento;
- dati relativi all'utilizzo degli antagonisti naturali: data del lancio degli organismi utili e relative quantità per parcella oggetto di intervento.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA E NELLA REPOSITORY DI SIS.CO

Per i beneficiari aderenti all'Azione 1:

- Fattura di acquisto degli ugelli antideriva e degli ugelli a specchio;
- Certificato di regolazione strumentale della macchina irroratrice, rilasciato dal Centro prova autorizzato, ai sensi del punto A.3.7 comma 4 del d.m. 22 gennaio 2014;
- Fatture relative alle prestazioni per l'effettuazione delle operazioni di difesa e diserbo da parte del contoterzista, che dovranno riportare l'apposita dicitura segnalata negli impegni sopra descritti;
- Certificato di regolazione strumentale della macchina irroratrice utilizzata dal contoterzista, rilasciato dal Centro prova autorizzato, ai sensi del punto A.3.7 comma 4 del D.M. 22 gennaio 2014.

Per i beneficiari aderenti all'Azione 3:

- Fatture di acquisto relative all'acquisto dei dispenser tradizionali, biodegradabili, spray e delle formulazioni per l'attuazione della confusione sessuale in forma liquida;
- Fatture di acquisto relative al Virus della granulosa (CpGV) e/o di Rincoti Antocoridi in caso di adesione al sottoimpegno 02 *Frutticole - Difesa avanzata*;
- Fatture di acquisto relative ad *Anagyrus vladimiri* in caso di adesione al sottoimpegno 03 *Vite - Difesa avanzata*.

DEMARCAZIONE OCM

Nel caso di soci di Organizzazioni di Produttori (OP) o di Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) il sostegno per interventi analoghi all'intervento SRA19 può essere finanziato con l'intervento settoriale specifico, qualora attivato nei relativi Programmi operativi. I soci delle OP/AOP che non beneficiano del sostegno in ambito OCM possono accedere al sostegno per le colture trattate dalle OP/AOP nell'ambito dell'intervento SRA19.

L'azienda che intende attivare strategie di difesa avanzata deve scegliere se aderire alle sotto-azioni 19.3.1 e 19.3.2 dell'intervento SRA19 oppure a quelle corrispondenti previste nei piani operativi di Organizzazioni di Produttori (OP) o di Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) nell'ambito dell'intervento settoriale OCM ortofrutta.

Inoltre, si pongono le seguenti limitazioni all'adesione alle azioni dell'intervento SRA19, per le aziende socie di Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori che nei propri Programmi operativi hanno attivato la produzione integrata finanziata con l'intervento settoriale (OCM):

- le aziende che beneficiano della produzione integrata, prevista nei piani operativi di Organizzazioni di Produttori (OP) o di Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) nell'ambito dell'intervento settoriale OCM ortofrutta, indipendente dalle colture coinvolte, NON possono aderire all'azione 1 e all'azione 2 dell'intervento SRA 19;
- le aziende che beneficiano della produzione integrata, prevista nei piani operativi di Organizzazioni di Produttori (OP) o di Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP), nell'ambito dell'intervento settoriale OCM ortofrutta, indipendente dalle colture coinvolte, possono aderire alle sotto-azioni 19.3.1 e 19.3.2 dell'intervento SRA19 solo se non beneficiano di analoghe strategie di difesa avanzata delle colture basate sui metodi biotecnologici attivate nell'ambito dell'intervento settoriale OCM ortofrutta.

Intervento sra22 - IMPEGNI SPECIFICI RISAIA

FINALITÀ

L'intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU per gli agricoltori che si impegnano a gestire l'acqua durante le fasi di asciutta e/o a garantire durante l'intero ciclo culturale del riso un periodo di sommersione più lungo, al fine di preservare la biodiversità in risaia e di ridurre la «competizione» per l'acqua tra le principali colture.

L'intervento si articola in 2 azioni tra loro combinabili sulla stessa superficie:

- Azione 1) Semina in acqua
- Azione 2)
 - Sotto-azione 2.1: Realizzazione di un fosso di specifiche dimensioni all'interno della camera di risaia, nel quale dovrà essere garantito un livello minimo di acqua e l'inerbimento di un argine di risaia per l'intero ciclo culturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea per favorire la permanenza delle specie selvatiche in alternativa alla realizzazione del fosso
 - Sotto-azione 2.2: destinare una porzione di superficie, investita a risaia nell'anno precedente, ad un'area da mantenere costantemente allagata e non coltivata

Gli effetti ambientali di tali azioni possono essere rafforzati mediante impegni aggiuntivi che richiedono il mantenimento delle stoppie (IA.1) o della sommersione durante i mesi invernali (IA.2) e l'utilizzo di soli mezzi meccanici nel controllo della vegetazione degli argini (IA.3).

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda per l'intervento SRA22 i seguenti soggetti:

- Agricoltori singoli o associati

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1° gennaio 2024, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Per le imprese agricole che hanno domicilio fiscale a Livigno (territorio extradoganale), il suddetto requisito di ammissibilità è soddisfatto attraverso l'iscrizione al registro depositato presso il Comune dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola, così come previsto dal DM MASAF del 23 dicembre 2022.

COSA VIENE FINANZIATO

L'intervento SRA22 finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente, considerati utili per conseguire uno o più degli obiettivi specifici del PSP.

I premi sono riferiti a impegni che:

- vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme minime per le buone condizioni agronomiche e ambientali della condizionalità rafforzata
- vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali
- vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione
- sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (ecoschemi)

Gli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni dell'intervento.

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia.

Le superfici ricadenti in Aree Natura 2000 o in Aree protette non sono ammissibili nel caso in cui gli impegni dell'intervento SRA22 siano sovrapposibili, anche parzialmente, con gli eventuali obblighi previsti nei relativi Piani di gestione.

I beneficiari dell'intervento SRA22 sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- Condizionalità rafforzata riguardante gli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatoria e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali
- Condizionalità sociale inerente alle condizioni di lavoro e gli obblighi del datore di lavoro
- Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere animale
- Mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo

al pascolo o alla coltivazione

In caso di non conformità a tali obblighi è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio.

Il rispetto di tutti gli impegni dell'intervento SRA e degli obblighi sopracitati è condizione per percepire interamente il premio.

La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti.

Il periodo di impegno è pari a 5 anni e la durata della singola annualità è riferita all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le superfici devono essere nella disponibilità del beneficiario per l'intera durata dell'impegno: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2024 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno. Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate non ammissibili.

Tutte le superfici aziendali devono essere dichiarate nella domanda di sostegno e pagamento. Le superfici sono suddivise in «superfici a premio» e «superfici NON a premio».

Gli impegni dell'intervento SRA22 sono applicabili ad «appezzamenti variabili», pertanto durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale.

Si descrivono di seguito le condizioni di ammissibilità specifiche per l'intervento:

Superficie minima coltivata a riso:

- Per l'azione 1): la superficie minima oggetto di impegno deve essere almeno il 10% della superficie aziendale coltivata a riso e comunque non deve essere inferiore ad 1 ettaro
- Per l'azione 2) Sottoazione 2.1: la superficie minima oggetto di impegno deve essere almeno il 10% della superficie aziendale coltivata a riso e comunque non deve essere inferiore ad 1 ettaro
- Per l'azione 2) Sottoazione 2.2: sono ammissibili superfici coltivate a riso l'anno precedente alla presentazione della domanda (sia domanda di sostegno che domanda di pagamento), per un'estensione non superiore all'1% della superficie aziendale investita a risaia condotta il primo anno di impegno e non inferiore a 1.000 m². Per quanto riguarda l'estensione massima della superficie ammissibile (non superiore all'1%), si prevede di stabilire un range di tolleranza

IMPEGNI

Azione 1 - Semina in acqua

- Il beneficiario deve garantire sui terreni oggetto di impegno l'esecuzione della semina in acqua
- La sommersione delle camere deve avvenire almeno due giorni prima della semina del riso.

Il livello dell'acqua di sommersione deve essere mantenuto a circa 3-5 cm fino all'asciutta di radicamento (allungamento della prima foglia di 1,5-2 cm). La durata dell'asciutta di radicamento deve essere ridotta al minimo.

Successivamente, in fase vegetativa della coltura, il livello ottimale dell'acqua di sommersione è compreso tra i 5 e i 10 cm.

Al fine di massimizzare l'efficienza della concimazione azotata e ridurre le perdite per volatilizzazione dell'ammoniacca, l'azoto va distribuito nel primo intervento in copertura su terreno completamente asciutto, con l'accortezza di provvedere alla sommersione nell'arco di 24-48 ore.

Prima dell'inizio del ciclo riproduttivo, è opportuno prevedere un periodo di asciutta di durata indicativa di 7-10 giorni.

Infine, nel periodo che precede l'asciutta di preraccolta, è opportuno mantenere la sommersione sino alla fase di maturazione cerosa.

- Divieto di utilizzo dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009
- Divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006
- La quantità della superficie accertata il primo anno di impegno deve essere mantenuta per tutta la durata del pe-

riodo di impegno

Sottoazione 2.1 - Realizzazione di un fosso di specifiche dimensioni

- Realizzare in ogni anno del periodo di impegno, all'interno della camera di risaia, un fosso a sezione trapezoidale. Le dimensioni del fosso possono essere le seguenti:

1. Almeno 60 cm (base maggiore del trapezio posta in alto) di larghezza e almeno 40 cm di profondità
2. Almeno 60 cm di larghezza e 60 cm di profondità
3. Almeno 80 cm di larghezza e 100 cm di profondità

Il fosso deve essere realizzato prima della sommersione iniziale della risaia nell'anno di assunzione dell'impegno e deve rimanere allagato anche durante le fasi di asciutta, nel periodo tra la sommersione iniziale della camera in primavera e il suo prosciugamento in prossimità della raccolta.

Ove necessario, il fosso deve essere collegato a solchi secondari atti a farvi confluire l'acqua di sommersione durante le fasi di asciutta. Affinché il sostegno dell'operazione sia giustificato, il fosso deve essere appositamente realizzato allo scopo di favorire la biodiversità e quindi non può coincidere con solchi adacquatori o scoline. La tipologia di fosso può essere differenziata per camera di risaia.

In ciascuna camera interessata dall'intervento il rapporto fra la lunghezza del fosso e la superficie oggetto di impegno deve essere almeno pari a 100 metri per ettaro.

- Mantenere inerbito un argine di risaia per l'intero ciclo colturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea. L'argine da mantenere inerbito deve interessare almeno un lato della camera di risaia. In caso di semina dell'argine devono essere utilizzate specie autoctone
- Divieto di utilizzo dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009
- Divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006
- La quantità della superficie accertata il primo anno di impegno deve essere mantenuta per tutta la durata del periodo di impegno

Sottoazione 2.2 - Porzione superficie allagata non coltivata

- Sulla superficie oggetto di impegno è vietata la coltivazione del riso e ogni altra coltivazione agricola nonché la pratica dell'acquacoltura
- La superficie oggetto di impegno deve essere mantenuta costantemente allagata nel periodo compreso tra la sommersione iniziale delle camere di risaia destinate alla produzione (primavera) e il loro prosciugamento funzionale alla raccolta (asciutta di preraccolta)
- Sulla superficie oggetto di impegno, compresi gli argini, è fatto divieto di utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Il controllo della vegetazione deve essere effettuato solo con mezzi meccanici nel rispetto dei periodi di riproduzione della fauna selvatica. In assenza di sommersione sono consentite lavorazioni e operazioni di arieggiamento del suolo, al fine di prevenire fenomeni di anossia delle acque. Al termine del periodo di impegno, per le suddette superfici non vi sono vincoli a tornare alla condizione originaria
- Divieto di utilizzo dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009
- Divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006
- La quantità della superficie accertata il primo anno di impegno deve essere mantenuta per tutta la durata del periodo di impegno

Impegni opzionali - AZIONE 1 E AZIONE 2

IA.1 - MANTENIMENTO DELLE STOPPIE

L'impegno IA.1 - mantenimento delle stoppie - è opzionale, deve essere attuato almeno due volte nel quinquennio, anche su una SOL inferiore a quella richiesta con l'impegno base.

L'impegno IA.1 non è compatibile sulla stessa superficie con l'impegno IA.2. Tale impegno (IA.1) è abbinabile all'Azione 1 e alla Sotto-azione 2.1

- Mantenere, dopo la raccolta del riso, le stoppie in campo almeno fino alla fine di febbraio dell'anno seguente, al fine

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2023

di proteggere la fauna selvatica. La trebbiatura del riso dovrà essere effettuata con uno dei seguenti metodi:

1. Taglio dei culmi con le pannocchie che lascia stoppie di altezza variabile, da cui è asportata la parte terminale
2. «Sgranatura» della spiga che lascia i culmi in piedi e le pannocchie svuotate costituendo un habitat di altezza ottimale per la tutela dell'avifauna migratoria

IA.2 - SOMMERSIONE INVERNALE DELLE RISAIE

L'impegno IA.2 - sommersione invernale delle risaie - è opzionale, deve essere attuato almeno due volte nel quinquennio, anche su una SOI inferiore a quella richiesta con l'impegno base. L'impegno IA.2 non è compatibile sulla stessa superficie con l'impegno IA.1. Tale impegno (IA.2) è abbinabile a tutte le Azioni e Sotto-azioni.

- Mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio dell'anno seguente. Per sgrondare velocemente l'acqua nella fase precedente alla preparazione del letto di semina è opportuno dotare le camere di una rete di solchi. Gli argini delle camere eventualmente degradati, vanno ripristinati.

IA.3 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE DEGLI ARGINI CON MEZZI MECCANICI

L'impegno IA.3 - controllo della vegetazione degli argini con mezzi meccanici - è opzionale, deve essere attuato almeno due volte nel quinquennio anche su una SOI inferiore a quella richiesta con l'impegno base. Tale impegno (IA.3) è abbinabile all'Azione 1 e alla Sotto-azione 2.1.

- Su tutti gli argini della camera di risaia non utilizzare erbicidi e realizzare il controllo della vegetazione solo con mezzi meccanici

Premio annuale

È concesso un pagamento annuale per ettaro di SOI pari a:

Azione	Premio (€/ha)
Azione 1 - Semina in acqua	200
Azione 2.1 Realizzazione di un fosso di specifiche dimensioni Argine inerbito	175
Azione 2.2 Porzione superficie allagata non coltivata	147,78
Impegni aggiuntivi	Premio (€/ha)
Impegno aggiuntivo IA1 (Az. 1 e 2.1) Mantenimento delle stoppie	50
Impegno aggiuntivo IA2 (Az. 1, 2.1 e 2.2) Sommersione invernale	200
Impegno aggiuntivo IA3 (Az. 1 e 2.1) Controllo della vegetazione degli argini con mezzi meccanici (3 argini)	90

Il dirigente
Andrea Azzoni

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2023

D.G. Infrastrutture e opere pubbliche

D.d.s. 1 dicembre 2023 - n. 19572**Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Bergamo. Classificazione amministrativa a strada provinciale della BGSP51VAR «Variante di Piario» dal km 0+000 al km 1+120 e contestuale declassifica del tratto della BGSP51 «SS 671 - Villa d'Ogna» dal km 2+080 al km 3+120 in comune di Piario (BG)**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
RETE STRADALE REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. n. 285/1992;
- il d.p.r. n. 495/1992, artt. 2, 3 e 4;
- il d.p.r. n. 8/1972, art. 2;
- il d.p.r. n. 616/1977, art. 87;
- la l.r. n. 1/2000, art. 3, commi 115-122;
- la l.r. n. 9/2001, artt. 3 e 4;
- la d.g.r. n. X/1974/2014;
- il decreto del Dirigente di U.O. n. 1139 del 6 febbraio 2017;

Richiamate:

- l'istanza della Provincia di Bergamo del 12 ottobre 2023, acquisita agli atti regionali con prot. S1.2023.0015507 del 12 ottobre 2023, con cui si chiede la classificazione amministrativa a strada provinciale del tratto della BGSP51var «Variante di Piario» dal km 0+000 al km 1+120 e contestuale declassifica del tratto della BGSP51 «SS 671 - Villa d'Ogna» dal km 2+080 al km 3+120 in comune di Piario (BG);
- la nota prot. S1.2023.0015749 del 23 ottobre 2023 con cui Regione Lombardia ha comunicato l'avvio del relativo procedimento ai soggetti interessati, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990;

Vista la documentazione trasmessa dalla Provincia di Bergamo, in particolare:

- Relazione tecnica;
- Planimetria;
- decreto del Presidente della Provincia Bergamo n. 152 del 27 giugno 2023;
- delibera di Giunta comunale del Comune di Piario n. 12 del 23 maggio 2023

Considerato che non è pervenuto alcun riscontro da parte dei soggetti interessati entro i termini stabiliti dall'avvio del procedimento;

Ritenuto che il tratto di strada BGSP51var «Variante di Piario» dal km 0+000 al km 1+120 garantisce la continuità dell'itinerario viabilistico provinciale, e che il tratto della BGSP51 «SS 671 - Villa d'Ogna» dal km 2+080 al km 3+120 in comune di Piario (BG) svolge un ruolo di collegamento e distribuzione del traffico di interesse locale;

Considerato l'esito positivo dell'istruttoria svolta in relazione alla normativa vigente e alla documentazione tecnica e amministrativa trasmessa dalla Provincia di Bergamo;

Ritenuto pertanto, a seguito delle valutazioni tecniche positive formulate in fase istruttoria, di procedere con la classificazione amministrativa a strada provinciale del tratto della BGSP51var «Variante di Piario» dal km 0+000 al km 1+120 e contestuale declassifica del tratto della BGSP51 «SS 671 - Villa d'Ogna» dal km 2+080 al km 3+120 in comune di Piario (BG);

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. n. X/1974/2014, avendo a riferimento la documentazione della Provincia di Bergamo acquisita agli atti regionali con prot. n. S1.2023.0015507 del 12 ottobre 2023;

Vista la d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023 avente a oggetto «Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura» e in particolare gli obiettivi strategici 1.1.1 «Potenziare e riqualificare la rete viaria e ferroviaria per una Lombardia accessibile e connessa» e 1.1.4 «Garantire una rete infrastrutturale sicura e resiliente»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n.20 in materia di organizzazione e personale nonché i successivi provvedimenti organizzativi della XII legislatura, con particolare riferimento al «IX Provvedimento Organizzativo 2023», approvato con d.g.r. n. 628 del 13 luglio 2023.

DECRETA

1. Di disporre, per le motivazioni richiamate in premessa, la classificazione amministrativa a strada provinciale del tratto della BGSP51var «Variante di Piario» dal km 0+000 al km 1+120 e contestuale declassifica del tratto della BGSP51 «SS 671 - Villa d'Ogna» dal km 2+080 al km 3+120 in comune di Piario (BG), come rappresentato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Di stabilire che la Provincia di Bergamo, che consegnerà il tratto di strada oggetto di declassifica al Comune territorialmente interessato, elenchi le opere strutturali presenti negli specifici verbali di consegna e allegli agli stessi, sia la relativa documentazione tecnica di base, sia la documentazione tecnica integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica. In caso di assenza di documentazione tecnica Provincia di Bergamo dovrà produrre esplicita dichiarazione a riguardo.


3. Di stabilire che il Comune di Piario, che consegnerà il tratto di strada oggetto di classifica alla Provincia territorialmente interessata, elenchi le opere strutturali presenti negli specifici verbali di consegna e allegli agli stessi, sia la relativa documentazione tecnica di base, sia la documentazione tecnica integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica. In caso di assenza di documentazione tecnica il Comune di Piario dovrà produrre esplicita dichiarazione a riguardo.

4. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 2 del d.p.r. n. 495/1992, il presente atto ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

6. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Elena Foresti



D.G. Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica

D.d.s. 12 dicembre 2023 - n. 19895

Aggiornamento e pubblicazione degli importi dovuti alla Regione Lombardia per l'anno 2024 a titolo di canoni di utenza di acqua pubblica in applicazione dell'articolo 6 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE INVASI E USI DELLE ACQUE PUBBLICHE

Visto l'articolo 6 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10 «Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale» e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare i commi 3 ter 01, 3 ter 02, 5 e 6;

Dato atto che ai sensi del citato articolo 6, comma 6, della l.r. 10/2009 risulta necessario aggiornare gli importi unitari dei canoni demaniali per l'uso delle acque pubbliche al tasso di inflazione programmata indicato nell'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria. Dell'aggiornamento è data notizia con decreto emanato dal direttore generale competente, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 15 dicembre dell'anno in corso;

Vista la Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2023 (NADEF) deliberata dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre 2023, ed in particolare la tavola II.3 «Quadro macroeconomico programmatico», a pagina 56, laddove viene previsto, per l'anno 2024, un valore di inflazione programmata pari all'2,3% rispetto all'anno precedente;

Richiamati:

- il d.d.s. n. 11774 del 2 dicembre 2011 - che riporta l'aggiornamento dei canoni per le utenze di acqua pubblica ed i canoni di polizia idraulica relativi all'anno 2012;
- il d.d.s. n. 12929 del 29 dicembre 2011 - che riporta l'aggiornamento dei canoni per le utenze di acqua pubblica, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 10/2009, relativi all'anno 2012;
- il d.d.s. n. 11293 del 4 dicembre 2012 - che riporta l'aggiornamento dei canoni per le utenze di acqua pubblica, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 10/2009, relativi all'anno 2013;
- il d.d.s. n. 11712 del 6 dicembre 2013 - che riporta l'aggiornamento dei canoni per le utenze di acqua pubblica, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 10/2009, relativi all'anno 2014;
- il d.d.s. n. 11849 del 5 dicembre 2014 - che riporta l'aggiornamento dei canoni per le utenze di acqua pubblica, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 10/2009, relativi all'anno 2015;
- il d.d.s. n. 10326 del 26 novembre 2015 - che riporta l'aggiornamento dei canoni per le utenze di acqua pubblica, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 10/2009, relativi all'anno 2016;
- il d.d.s. n. 12793 del 1 dicembre 2016 - che riporta l'aggiornamento dei canoni per le utenze di acqua pubblica, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 10/2009, relativi all'anno 2017;
- il d.d.s. n. 14902 del 27 novembre 2017 - che riporta l'aggiornamento dei canoni per le utenze di acqua pubblica, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 10/2009, relativi all'anno 2018;
- il d.d.s. n. 17769 del 29 novembre 2018 - che riporta l'aggiornamento dei canoni per le utenze di acqua pubblica, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 10/2009, relativi all'anno 2019;
- il d.d.s. n. 16878 del 22 novembre 2019 - che riporta l'aggiornamento dei canoni per le utenze di acqua pubblica, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 10/2009, relativi all'anno 2020;
- il d.d.s. n. 14675 del 26 novembre 2020 - che riporta l'aggiornamento dei canoni per le utenze di acqua pubblica, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 10/2009, relativi all'anno 2021;
- il d.d.s. n. 16416 del 29 novembre 2021 - che riporta l'aggiornamento dei canoni per le utenze di acqua pubblica, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 10/2009, relativi all'anno 2022;
- il d.d.s. n. 18126 del 13 dicembre 2022 - che riporta l'aggiornamento dei canoni per le utenze di acqua pubblica, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 10/2009, relativi all'anno 2023;

Visto il d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» e s.m.i., in particolare l'articolo 12, comma 1 quinquies (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

Richiamato l'articolo 20 della l.r. 8 aprile 2020, n. 5 con il quale, in relazione all'utilizzo della forza motrice conseguibile nelle grandi derivazioni idroelettriche ed in attuazione di quanto disposto dalla citata normativa nazionale, è stato disposto l'obbligo di corrispondere alla Regione un canone articolato in una componente fissa, quantificata in un importo pari a 35,00 Euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua di concessione e in una componente variabile, aggiuntiva alla componente fissa, calcolata come percentuale della somma dei prodotti tra la produzione oraria dell'impianto immessa in rete e il corrispondente prezzo zonale orario;

Dato atto che i commi 2 e 3 del predetto articolo 20 prevedono che la Giunta regionale aggiorni, entro il 31 marzo di ogni anno, la componente fissa del canone dovuto dalle grandi derivazioni idroelettriche in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e che l'aliquota della parte variabile sia determinata dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, come una percentuale, anche a scaglioni, non inferiore al 2,5 per cento del valore del ricavo espresso in euro, determinato a consuntivo su base annuale solare.

Richiamate le seguenti deliberazioni emanate in applicazione del già citato articolo 20, comma 2 della l.r. 5/2020:

- la d.g.r. XI/6142 del 21 marzo 2022 con la quale si è provveduto all'aggiornamento ad € 46,13 €/kW dell'importo della parte fissa del canone relativo alle grandi derivazioni idroelettriche per l'anno 2022 in base all'andamento dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica (codice Ateco 351: Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica);
- la d.g.r. XII/136 del 12 aprile 2023 con la quale si è provveduto all'aggiornamento a € 107,53 €/kW dell'importo della parte fissa del canone relativo alle grandi derivazioni idroelettriche per l'anno 2023 in base all'andamento dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica (codice Ateco 351: Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica);
- la d.g.r. XII/618 del 10 luglio 2023 con la quale è stato rettificato l'aggiornamento degli importi unitari della componente fissa del canone demaniale dovuto dalle grandi derivazioni idroelettriche per gli anni 2022 e 2023 rispettivamente in € 46,27 €/kW e in € 93,37 €/kW;

Richiamata la d.g.r. XI/6363 del 9 maggio 2022 con la quale si è provveduto a confermare l'aliquota della componente variabile del canone dovuto dalle grandi derivazioni idroelettriche in applicazione dell'art. 20, comma 3 della legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 e s.m.i.;

Dato atto che all'aggiornamento della parte fissa ed all'eventuale modifica dell'aliquota della parte variabile del canone di cui all'art. 12, comma 1 quinquies del d.lgs. 79/1999 relativo alle grandi derivazioni idroelettriche per l'anno 2024 si dovrà provvedere, entro il 31 marzo p.v., secondo la disciplina contenuta all'articolo 20, commi 2 e 3 della predetta l.r. 5/2020;

Ritenuto di dover procedere ai sensi dell'articolo 6, comma 6 della l.r. 10/2009 alla pubblicazione degli importi dovuti per l'anno 2024 alla Regione Lombardia a titolo di canoni relativi alle utenze di acqua pubblica per le fattispecie diverse da quelle di cui all'art. 12 del d.lgs. 79/1999 aggiornando i valori unitari del 2023 al tasso di inflazione programmata indicato nell'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al raggiungimento dell'obiettivo Obiettivo 5.3.4 «Migliorare e tutelare la qualità delle acque e ottimizzare l'utilizzo delle risorse idriche»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Tutto ciò premesso

DECRETA

1. Gli importi dovuti per l'anno 2024 alla Regione Lombardia a titolo di canoni demaniali relativi alle utenze di acqua pubblica, aggiornati al tasso di inflazione programmata esposto nel NADEF 2023, sono indicati nella tabella costituente l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. All'aggiornamento della parte fissa ed all'eventuale modifica dell'aliquota della parte variabile del canone di cui all'art. 12, comma 1 quinquies del d.lgs. 79/1999 relativo alle grandi derivazioni idroelettriche per l'anno 2024 si provvederà entro marzo p.v. secondo la disciplina contenuta all'articolo 20, commi 2 e 3 della l.r. 5/2020;

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2023

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente atto e la tabella costituente l'allegato A sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Alessandro Nardo

_____ • _____

Allegato A – Tabella Canoni per l'uso di acqua pubblica – anno 2024

CANONI PER L'USO DI ACQUA PUBBLICA - ANNO 2024			
Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 2 e dell'art. 6 della l.r. 10/2009 e s.m.i.			
USI	tipologia	unità	canone unitario
usi art. 3, comma 4), R.R. 2/2006			
a)	potabile	canone	€/modulo 2.605,78
		canone minimo	€ 432,12
b)	irriguo	canone src (1)	€/modulo 61,14
		canone crc (2)	€/modulo 30,56
		canone bnt (3)	€/ha 0,60
		canone minimo	€ 43,27
c)	idroelettrico o produzione forza motrice)	derivazioni idroelettriche ≤ 3000 kW	€/kW 17,77
		derivazioni idroelettriche > 3000 kW	€/kW 37,91
		grandi derivazioni idroelettriche (4)	€/kW N.D.
		canone minimo	€ 156,36
d)	Industriale (5)	canone per portata di concessione < 3 m³/s	€/modulo 20.116,81
		canone per portata di concessione > 3 m³/s	€/modulo 40.547,90
		canone minimo	€ 2.768,56
e)	piscicolo (ittigiogenico)	canone	€/modulo 434,31
		canone minimo	€ 156,36
f)	zootecnico	canone	€/modulo 1.302,87
		canone minimo	€ 156,36
g)	igienico	canone	€/modulo 1.302,87
		canone minimo	€ 156,36
h)	antincendio	canone	€/modulo 1.302,87
		canone minimo	€ 156,36
i)	autolavaggio	canone	€/modulo 1.302,87
		canone minimo	€ 156,36
j)	lavaggio strade	canone	€/modulo 1.302,87
		canone minimo	€ 156,36
k)	innaffiamento aree verdi o aree sportive	canone	€/modulo 434,31
		canone minimo	€ 156,36
l)	scambio termico in impianti a pompa di calore	canone	€/modulo 1.302,87
		canone minimo	€ 156,36
m)	navigazione interna	canone	€/modulo 61,14
		canone minimo	€ 43,27
n)	didattico/scientifico	canone	€/modulo 61,14
		canone minimo	€ 43,27
usi art. 3, comma 5), R.R. 2/2006			
usi diversi (altro uso)	canone	€/modulo 1.302,87	
	canone minimo	€ 156,36	
uso art. 34, comma 10), R.R. 2/2006			
riconoscimento demanialità	canone minimo	€	632,91
uso art. 6, comma 3 ter 1, l.r. 10/2009			
raffreddamento centrali termoelettriche con acque superficiali (6)	canone	€/modulo	13.808,53

NOTE: L'unità di misura per la determinazione del canone è il "modulo" pari ad una portata di 100 l/s, per l'uso idroelettrico il canone è calcolato sulla Potenza Nominale Media annua espressa in kW. (1): senza restituzione delle colature (art. 35, c. 1, T.U. 1775/1933); (2): con restituzione delle colature (art. 35, c. 1, T.U. 1775/1933); (3): bocca non tassata (art. 35, c. 1, T.U. 1775/1933); (4) canone parte fissa valore da aggiornarsi ai sensi dell'art. 20, c. 2, l.r. 5/2020, entro marzo 2024, l'importo 2023 pari a € 93,37 €/kW è stato definitivamente determinato con d.g.r. XII/618 del 10/07/2023; (5) dal 2008 il modulo industriale è pari ad una portata di 100 l/s; (6) uso specifico introdotto dal 2015 dall'art. 6, c. 3 ter 1, della l.r. 10/2009.

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2023

D.G. Sicurezza e protezione civile

D.d.s. 12 dicembre 2023 - n. 19952
Impiego delle risorse 2022-2023 del fondo di protezione civile di cui al decreto del capo dipartimento della protezione civile 24 maggio 2023, autorizzato dalla d.g.r. n. 1502/2023 per l'integrazione del finanziamento di cui al bando attuativo della d.g.r. n. 694/2023 - Approvazione della graduatoria finale

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
COORDINAMENTO DEL SISTEMA DI VOLONTARIATO
DI PROTEZIONE CIVILE E PIANIFICAZIONE EMERGENZA

Vista la l.r. del 29 dicembre 2021, n. 27 «Disposizioni regionali in materia di protezione civile», che, all'art. 22, comma 7, prevede che la Regione, con deliberazione di Giunta, possa mettere a disposizione del volontariato organizzato di protezione civile fondi per il potenziamento delle capacità operative;

Vista la d.g.r. n. XII/694 del 17 luglio 2023, che ha approvato i «Criteri per l'erogazione di contributi su base triennale per l'acquisizione di mezzi ed attrezzature ad uso esclusivo di protezione civile da parte di Comuni, singoli o associati, Unioni di Comuni, Comunità Montane ed Enti Parco (l.r. 27/2021 - art. 22, C. 7)», determinando nell'importo di € 11.239.080,00 lo stanziamento finanziario previsto dall'art. 22, comma 7, della citata l.r. n. 27/2021, che trova copertura al Cap. 3078 «Spese per il Sistema di Protezione Civile», a valere, per € 3.777.100,00, sul bilancio 2023, per € 3.961.980,00, sul bilancio 2024, e, per € 3.500.000,00, sul bilancio 2025;

Vista la d.g.r. n. 1502 del 4 dicembre 2023, che ha approvato il «Piano di impiego delle risorse 2022-2023 del Fondo di Protezione civile di cui al Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 24 maggio 2023 assegnate a Regione Lombardia», pari all'importo complessivo di € 1.581.048,54, e ha destinato la somma di € 737.392,56 al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, attraverso l'integrazione delle risorse relative al bando attuativo della d.g.r. n. 694/2023;

Richiamati i seguenti decreti di questa Struttura:

- n. 11076 del 20 luglio 2023, che, in attuazione della d.g.r. n. 694/2023, ha approvato i «Criteri per l'erogazione di contributi su base triennale per l'acquisizione di mezzi ed attrezzature ad uso esclusivo di protezione civile da parte di Comuni, singoli o associati, Unioni di Comuni, Comunità Montane ed Enti Parco (l.r. 27/2021 - art. 22, c. 7)»;
- n. 17028 del 31 ottobre 2023, che, in attuazione della d.g.r. n. 694/2023 e del decreto n. 11076/2023, ha approvato il Piano di assegnazione dei contributi, su base annuale, per l'acquisizione di mezzi e servizi ad uso esclusivo di protezione civile, destinati ad Enti dotati di un gruppo comunale/intercomunale di protezione civile operativo o di una convenzione con un'organizzazione di volontariato di protezione civile, iscritta nell'elenco territoriale della Lombardia (l.r. 27/2021, art. 22, c. 2);
- n. 17123 del 02 novembre 2023, che ha rettificato il decreto n. 17028/2023 e, in particolare, gli allegati 1 e 2 al decreto stesso, correggendo l'errore intervenuto durante la fase di perfezionamento della procedura gestita mediante il sistema informatizzato *Bandi on line*;
- n. 18642 del 22 novembre 2023, che ha rettificato il decreto n. 17123/2023, sulla base della verifica complessiva delle domande presentate, effettuata a seguito di segnalazioni pervenute, e ha contestualmente modificato il decreto n. 11076 del 20 luglio 2023, al fine di aggiornare alcune tempistiche stabilite dal bando;
- n. 19684 del 5 dicembre 2023, che ha approvato la graduatoria finale degli Enti beneficiari del finanziamento regionale per l'acquisizione di mezzi ed attrezzature ad uso esclusivo di protezione civile, ai sensi delle deliberazioni di Giunta regionale n. 694/2023 e del bando di cui al decreto n. 11076/2023, ed ha indicato anche gli Enti finanziati per effetto delle disposizioni della d.g.r. n. 1502/2023;

Dato atto che il medesimo decreto n. 19684/2023:

- ha disposto, a carico degli Enti beneficiari del finanziamento per effetto delle disposizioni della d.g.r. n. 1502/2023, la conferma dell'accettazione del contributo regionale entro il giorno 11 dicembre 2023, attraverso la piattaforma *Bandi Online*;
- ha demandato a successivi atti, a seguito dell'accettazione del contributo, l'approvazione della graduatoria dei suddetti Enti e l'assunzione del conseguenti atti di spesa;

Rilevato che, alla scadenza del termine indicato per la formale accettazione del contributo, tutti i beneficiari interessati dal

finanziamento di cui alla d.g.r. n. 1502/2023 hanno provveduto ad inserire, attraverso la piattaforma *Bandi Online*, la prevista documentazione;

Ritenuto, quindi:

- di approvare la graduatoria finale degli Enti beneficiari del finanziamento per l'acquisizione di mezzi ed attrezzature ad uso esclusivo di protezione civile, ai sensi e per gli effetti della d.g.r. n. 1502/2023, come riportata nell'allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di rinviare a successivi atti l'impegno delle risorse del Fondo Regionale di Protezione Civile, pari a € 737.392,56, sul triennio 2023-2025, e la liquidazione della quota di contributo relativa all'anno 2023, con le medesime modalità previste dal bando approvato con decreto n. 11076 del 20 luglio 2023, a favore degli Enti individuati nella graduatoria di cui al presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento concorre all'attuazione dell'Obiettivo strategico 2.5.4 «Rafforzare il sistema di protezione civile regionale», identificato nel Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 42 del 20 giugno 2023;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle disposizioni e delle scadenze stabilite al paragrafo C.3.1 (Modalità e tempi del processo) del bando approvato dal decreto n. 11076 del 20 luglio 2023, come modificate dal decreto n. 18642 del 22 novembre 2023;

Visti la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e ss.mm.ii, il regolamento regionale 2 aprile 2011 n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale», nonché la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 35 «Bilancio di previsione 2023 - 2025»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visti la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Coordinamento del sistema di volontariato di protezione civile e pianificazione emergenza» individuate dalla d.g.r. 13 luglio 2023, n. XII/628 «IX Provvedimento organizzativo 2023»;

DECRETA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e recepite:

1. di approvare la graduatoria finale degli Enti beneficiari del finanziamento per l'acquisizione di mezzi ed attrezzature ad uso esclusivo di protezione civile, ai sensi e per gli effetti della d.g.r. n. 1502/2023, come riportata nell'allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di rinviare a successivi atti l'impegno delle risorse del Fondo Regionale di Protezione Civile, pari a € 737.392,56, sul triennio 2023-2025, e la liquidazione della quota di contributo relativa all'anno 2023, con le medesime modalità previste dal bando approvato con decreto n. 11076 del 20 luglio 2023, a favore degli Enti individuati nella graduatoria di cui al punto 1.;
3. di dare atto che contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità stabilite dal «Codice del processo amministrativo» di cui al d.lgs. 104/2010, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del d.p.r. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente provvedimento (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto);
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul portale *Bandi on line* - www.bandiregione.lombardia.it, comprensivo, quindi, dell'allegato di cui al punto 1.
5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013».

Il dirigente
Sara Elefanti

ALLEGATO

BENEFICIARI FINANZIATI CON DGR XII/1502/2023

prog	ID domanda	Numero protocollo	Denominazione ente	Provincia	Codice fiscale	Tipologia ente	Tipologia soggetto del volontariato	Denominazione soggetto del volontariato convenzionato	Codice fiscale soggetto del volontariato convenzionato	Punteggio numero volontari	Punteggio Rischio sismico	Punteggio Rischio idrogeologico	Punteggio Rischio AIB	Punteggio Popolazione	Punteggio Bandi precedenti	Punteggio totale	Tipologia di bene acquistato	Esito	Spesa preventivata	Contributo ammissibile	Contributo ammesso	Cofinanziamento richiedente	Contributo Fondi DGR 1502/2023	Prima quota 33,61% 2023	Seconda quota 35,25% 2024	Terza quota 31,14% 2025	Note			
225	4953645	Y1.2023.0008900	CARPIANO	Milano	84501650158	Comune singolo	Gruppo Comunale			7	5	1	5	7	6	31	d)	Ammissa e finanziata	60.463,20	54.416,88	54.416,88	6.046,32	5.621,44	1.889,37	1.981,56	1.750,52	Con Fondi di cui alla DGR 694/2023 è finanziato l'importo di € 48.795,44			
226	4941542	Y1.2023.0008928	SANTA MARIA DELLA VERSA	Pavia	01484840184	Comune singolo	Gruppo Comunale			7	5	1	5	7	6	31	b)	Ammissa e finanziata	61.488,00	55.339,20	55.339,20	6.148,80	55.339,20	18.599,51	19.507,07	17.232,63				
227	4970232	Y1.2023.0008951	MARNATE	Varese	00263510125	Comune singolo	Gruppo Intercomunale			5	3	5	7	5	6	31	c)	Ammissa e finanziata	15.099,78	13.589,78	13.589,78	1.509,98	4.567,53	4.790,40	4.231,86					
228	4968168	Y1.2023.0008961	MORNICO AL SERIO	Bergamo	83301390166	Comune singolo	Gruppo Comunale			5	5	0	5	7	9	31	a)	Ammissa e finanziata	63.830,15	57.447,14	57.447,14	6.383,02	57.447,14	19.307,98	20.250,12	17.889,04				
229	4970267	Y1.2023.0008982	VERNATE	Milano	80100350158	Comune singolo	Gruppo Comunale			5	5	0	5	7	9	31	d) - f)	Ammissa e finanziata	16.537,90	16.684,11	16.684,11	1.853,79	16.684,11	5.607,53	5.881,15	5.195,43				
230	4970276	Y1.2023.0008991	POGLIANO MILANESE	Milano	86502140154	Comune singolo	S.v.o.p.c. convenzionato	C.O.R. PROTEZIONE CIVILE - RHO	93523700156	7	3	5	5	5	6	31	a)	Ammissa e finanziata	98.200,00	88.380,00	88.380,00	9.820,00	88.380,00	29.704,52	31.153,95	27.521,53				
231	4969937	Y1.2023.0009004	MILANO	Milano	01199250158	Comune singolo	Gruppo Comunale			9	5	5	5	1	6	31	a)	Ammissa e finanziata	120.780,00	99.000,00	99.000,00	21.780,00	99.000,00	33.273,90	34.897,50	30.828,60				
232	4959945	Y1.2023.0009033	VIGGIÙ	Varese	00560200123	Comune singolo	Gruppo Comunale			7	3	1	9	5	6	31	c)	Ammissa e finanziata	56.120,00	50.508,00	50.508,00	5.612,00	50.508,00	16.975,74	17.804,07	15.729,19				
233	4967578	Y1.2023.0009059	NEMBRO	Bergamo	00221710163	Comune singolo	Gruppo Comunale			5	5	3	9	3	6	31	b)	Ammissa e finanziata	106.140,00	95.526,00	95.526,00	10.614,00	95.526,00	32.106,29	33.672,92	29.746,80				
234	4971484	Y1.2023.0009119	PIETRA DE' GIORGI	Pavia	84000710180	Comune singolo	Gruppo Comunale			5	5	1	5	9	6	31	c)	Ammissa e finanziata	31.110,00	27.999,00	27.999,00	3.111,00	27.999,00	9.410,46	9.869,65	8.718,89				
235	4968107	Y1.2023.0009120	CASSINA RIZZARDI	Como	00544790132	Comune singolo	Gruppo Comunale			5	3	0	7	7	9	31	a)	Ammissa e finanziata	62.567,00	56.301,30	56.301,30	6.255,70	56.301,30	18.922,87	19.846,21	17.532,22				
236	4971494	Y1.2023.0009176	MOZZO	Bergamo	00707040168	Comune singolo	S.v.o.p.c. convenzionato	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MOZZO	95208040162	7	5	1	7	5	6	31	f)	Ammissa e finanziata	19.494,38	17.544,94	17.544,94	1.949,44	17.544,94	5.896,85	6.184,59	5.463,49				
237	4925486	Y1.2023.0006455	LURANO	Bergamo	84002970162	Comune singolo	Gruppo Comunale			7	5	0	5	7	6	30	e) - f) - i)	Ammissa e finanziata	75.259,36	67.733,42	67.733,42	7.525,94	67.733,42	22.765,20	23.876,03	21.092,19				
238	4952077	Y1.2023.0007539	BESOZZO	Varese	00338010127	Comune singolo	Gruppo Comunale			5	3	1	7	5	9	30	a)	Ammissa e finanziata	50.800,00	45.720,00	45.720,00	5.080,00	45.720,00	15.366,49	16.116,30	14.237,21				
239	4951892	Y1.2023.0007580	GORGONZOLA	Milano	00861930154	Comune singolo	Gruppo Comunale			7	5	3	5	1	9	30	a)	Ammissa e parz. finanziata	51.080,18	45.972,16	45.972,16	11.081,95	39.958,23	13.443,41	14.099,38	12.455,45	Contributo finanziato ridotto per esaurimento fondi			
																						737.392,56	247.837,64	259.930,88	229.624,04					